



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1518

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente
universitario

Indice

1. DDL S. 1518 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1518	5
1.2.2. Testo correlato 1518 (SUPPLEMENTO)	31
1.3. Trattazione in Commissione	52
1.3.1. Sedute	53
1.3.2. Resoconti sommari	54
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	55
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 224(pom.) del 25/06/2025	56
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 225(pom.) del 01/07/2025	58
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 122(ant.) dell'08/07/2025	63
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 227(pom.) dell'08/07/2025	64
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 123(ant.) del 09/07/2025	69
1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 228(pom.) del 09/07/2025	70
1.3.2.1.7. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 229(ant.) del 10/07/2025	74
1.3.2.1.8. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 230(pom.) del 15/07/2025	75
1.3.2.1.9. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 231(ant.) del 16/07/2025	107
1.3.2.1.10. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 234(ant.) del 17/07/2025	118
1.3.2.1.11. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 243(ant.) del 05/08/2025	119
1.3.2.1.12. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 244(ant.) del 10/09/2025	121
1.3.2.1.13. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 245(pom.) del 10/09/2025	164

1.3.2.1.14. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 1(pom.) del 16/09/2025	166
1.3.2.1.15. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 246(pom.) del 16/09/2025	167
1.3.2.1.16. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2(pom.) del 17/09/2025	172
1.3.2.1.17. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3(pom.) del 24/09/2025	173
1.3.2.1.18. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 249(pom.) del 24/09/2025	174
1.3.2.1.19. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 251(pom.) del 01/10/2025	177
1.4. Trattazione in consultiva	185
1.4.1. Sedute	186
1.4.2. Resoconti sommari	187
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	188
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 371(pom.) del 09/09/2025	189
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	197
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 269(pom.) del 01/07/2025	198
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 270(ant.) del 02/07/2025	203
1.4.2.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271(ant.) del 09/07/2025	210
1.4.2.2.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285(ant.) del 17/09/2025	217
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	226
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400(pom.) del 17/06/2025	227
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 412(pom.) dell'08/07/2025	237
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416(pom.) del 15/07/2025	247
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	265
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 313(pom.) del 01/07/2025	266
1.4.2.4.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317(ant.) del 10/07/2025	308
1.4.2.4.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 320(pom.) del 15/07/2025	311
1.4.2.4.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 321(pom.) del 16/07/2025	316
1.5. Trattazione in Assemblea	318
1.5.1. Sedute	319
1.5.2. Resoconti stenografici	320
1.5.2.1. Seduta n. 318 del 23/06/2025	321

1. DDL S. 1518 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1518

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

Titolo breve: *Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria*

Iter

1 ottobre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1518

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro dell'università e ricerca [Anna Maria Bernini](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio.

Include relazione tecnica.

Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta il 5 settembre 2025.

Relazione AIR pervenuta il 5 settembre 2025.

Presentazione

Presentato in data **3 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 312 del 4 giugno 2025.

Classificazione TESEO

RICERCATORI, DOCENTI UNIVERSITARI, CONCORSI A CATTEDRE

[Articoli](#)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR) (Art.1), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.1), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.1),

CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.1), INCARICHI (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), RICERCATORI UNIVERSITARI (Artt.1, 2), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.2), SERVIZI ALL'ESTERO (Art.2), UNIVERSITA' (Art.2), FONDI DI BILANCIO (Art.2), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.3), CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN) (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mario Occhiuto \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 1 luglio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede referente** il 23 giugno 2025. Annuncio nella seduta n. 318 del 23 giugno 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1518

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -

Il presente disegno di legge riprende i tratti fondamentali delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di Lavoro nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024 , n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa, dell'assetto e della *governance* della valutazione dell'università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli Organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca. Il Gruppo di lavoro – composto dai Presidenti degli Organismi di consulenza del Ministro, nonché da esperti del settore – ha portato avanti diversi filoni di discussione, a partire dai temi della funzionalità del vigente sistema di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010 e da quelli, strettamente connessi, delle procedure per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato (artt. 18 e 24 della medesima legge). L'obiettivo principale è stato quello di effettuare una valutazione complessiva di coerenza agli scopi originari, alla luce dei risultati attesi. Sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro, è stato elaborato il presente disegno di legge, che persegue la finalità di promuovere la qualità del sistema universitario italiano, avendo presente in particolare la necessità di renderlo maggiormente accessibile agli studiosi più giovani, di semplificarne le procedure, di rafforzare l'autonomia dei singoli Atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento. Infine, si è ritenuto di dover intervenire anche al fine di reinserire procedure di mobilità del personale docente che il quadro risultante dalle modifiche intervenute negli ultimi quindici anni avevano fortemente limitato, cristallizzando un localismo di cui certamente non può giovare il sistema complessivamente inteso.

Partendo dall'analisi della funzionalità del sistema ASN dopo quindici anni dall'approvazione della legge n. 240 del 2010 e dopo più di dodici anni di prassi applicativa, si è registrato un generale smarrimento della sua natura iniziale, ovvero quella di accertare il possesso di un livello minimo di qualificazione e produttività scientifica basato su standard condivisi a livello nazionale, livello che deve fungere da preconditione indispensabile per partecipare alle procedure di reclutamento. Nonostante la normativa indichi chiaramente che il conseguimento dell'abilitazione non dia titolo

alcuno alla chiamata, si è invece radicata l'aspettativa che questa costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo: questa aspettativa, unitamente all'altissimo numero di abilitati, comporta effetti distorsivi molto pesanti sulla programmazione strategica degli Atenei.

Tale aspettativa è, per altro, confermata dalla enorme pressione tesa al progressivo allungamento della validità del titolo abilitativo, originariamente prevista in quattro anni e giunta, a seguito di numerose modifiche intervenute nel corso degli anni (l'ultima recata in sede di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024), a ben dodici anni, svuotando pressoché di senso il suo aggancio a una valutazione della produzione scientifica basata su indicatori di produttività all'interno di un determinato arco temporale, arco temporale che è finalizzato ad accertare, tra l'altro, il perdurare di tale produttività fino al momento in cui si svolgono le procedure di chiamata.

In aggiunta, la ripetizione di una valutazione quali-quantitativa, effettuata prima a livello nazionale dalle Commissioni ASN (per altro, gravando i loro componenti di un lavoro obiettivamente lungo e assorbente, tale da distoglierli dalla loro attività primaria negli Atenei), e poi a livello di singola procedura di reclutamento presso i singoli Atenei, appare ridondante, soprattutto per quanto riguarda i titoli scientifici, incluse le pubblicazioni.

Tale ridondanza è, a maggior ragione, evidente nei settori c.d. bibliometrici, all'interno dei quali il mero raggiungimento dei valori-soglia quantitativi è per lo più ritenuto sufficiente, e non già solamente necessario, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, riducendo o addirittura eliminando il peso della valutazione qualitativa che spetterebbe alla Commissione ASN. Per converso, il fatto che ai fini dell'abilitazione non siano valutate l'attività didattica, quella di terza missione/valorizzazione della conoscenza, quella amministrativo-gestionale, e, per le aree mediche, l'esperienza clinico-assistenziale, comporta un'asimmetria nei criteri di valutazione rispetto ai concorsi, dove invece queste attività cruciali per il profilo dei docenti sono valutate.

I risultati della ASN, anche a causa delle diverse prassi adottate dalle singole Commissioni nazionali, hanno creato una forte disomogeneità nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, compromettendo in maniera evidente l'idea stessa di un sistema unitario e tendenzialmente omogeneo per tutte le aree scientifiche.

D'altro canto, l'intervento di modifica si rende necessario anche al fine di dare compiuta attuazione alla Riforma 1.5 (Missione 4, Componente 1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza MUR, che ha provveduto, tra l'altro, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, ad individuare i nuovi Gruppi scientifico-disciplinari (per un totale di n. 190, che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori scientifico-disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC). I Gruppi scientifico-disciplinari costituiscono una prerogativa necessaria per l'inquadramento dei professori di prima e

seconda fascia e dei ricercatori e sono utilizzati per l'adempimento degli obblighi didattici da parte degli stessi. Trattasi di un'operazione di semplificazione per far sì che ciascun gruppo scientifico disciplinare possa contenere uno o più settori scientifico-disciplinari afferenti allo stesso, alla luce delle declaratorie indicate nel decreto sopra menzionato.

In questo quadro, la proposta normativa ha l'obiettivo di semplificare radicalmente l'attuale sistema, garantendo il mantenimento di una soglia minima di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, condivisi a livello nazionale, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. In particolare, si propone l'introduzione di un sistema mediante cui si individuino, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia.

Il possesso dei citati requisiti, come chiarito al comma 3, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, e, a differenza da quanto avviene oggi per gli indicatori quantitativi di produzione scientifica previsti dalle procedure ASN, il caricamento – *recte*, la dichiarazione sostitutiva del candidato - della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Non si tratta di una procedura automatizzata di valutazione, ma di una mera condizione di ammissibilità strumentale ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata come professori ordinari e associati da parte delle università, elevando i requisiti per l'ingresso in ruolo e, al contempo, fornendone una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro di valutazione per le singole commissioni locali.

Infine, diversamente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato di abilitazione o altro tipo di esito documentale ("esito verde o rosso"), ma costituirà unicamente lo strumento e la condizione per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione.

In definitiva, il nuovo sistema, nella valorizzazione del principio di autonomia responsabile, affida alle università la gestione dei processi di selezione nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, pur garantendo – a livello centrale – una serie di requisiti di partecipazione, salvaguardando così l'autonomia garantita dall'art. 33 della Costituzione.

Con il nuovo sistema si intendono responsabilizzare concretamente gli atenei circa le rispettive politiche di reclutamento. In quest'ottica la valutazione dei nuovi assunti diviene un elemento fondamentale al fine del riparto della quota premiale del FFO e del contributo destinato alle università non statali. Si intende introdurre un sistema premiale per le università che assumono i migliori, ossia coloro i quali nel periodo successivo all'assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività,

con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al miglioramento della qualità delle attività dell'università che li ha reclutati.

Oltre alle nuove modalità di reclutamento, al fine di favorire la circolazione dei professori e dei ricercatori già in ruolo, si prevede un meccanismo di mobilità orizzontale attraverso il “trasferimento” delle facoltà assunzionali (e delle relative risorse finanziarie), rendendo più attrattivo e conveniente il sistema di mobilità tra Atenei.

Passando all'illustrazione dell'articolato, il presente disegno di legge, all'**articolo 1**, si pone l'obiettivo di semplificare radicalmente l'attuale sistema, garantendo al contempo il mantenimento di una fissazione *ex ante* di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, condivisi a livello nazionale, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. In particolare, si propone l'introduzione di un sistema mediante cui si individuino, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia.

Il possesso dei citati requisiti, come chiarito al **comma 3**, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica del Ministero e, a differenza da quanto avviene oggi per gli indicatori quantitativi di produzione scientifica previsti dalle procedure ASN, il caricamento – *recte*, la dichiarazione sostitutiva del candidato – della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Si tratta, dunque, di una mera condizione di ammissibilità nonché di un mero strumento ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata come professori ordinari e associati da parte delle università, elevando i requisiti per l'ingresso in ruolo e, al contempo, fornendone una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro di valutazione per le singole commissioni locali.

Tali requisiti riprenderanno in parte gli attuali titoli richiesti per il conseguimento dell'ASN (l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni scientifici, l'attribuzione di borse di ricerca o di incarichi di collaborazione all'attività di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca aggiudicati sulla base di bandi competitivi, il conseguimento di premi riconosciuti per l'attività scientifica, i risultati in sede di trasferimento tecnologico etc.) e comprenderanno una misurazione della produzione scientifica, integrandola con analisi della sua continuità e distribuzione temporale, sostituendo funzionalmente i cosiddetti “valori soglia”, individuati dal D.M. n. 589 del 2018.

Si precisa che i requisiti previsti dal novellato articolo 16 della legge n. 240 del 2010, non costituiscono un elenco necessariamente tassativo per tutte le aree scientifiche, ma sarà il decreto del

Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, di cui al nuovo articolo 16, comma 1, a dettagliarne il contenuto per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e ciascuna delle due fasce di docenza, delimitando quindi l'ambito entro il quale ciascuna università sarà chiamata a svolgere le valutazioni mediante commissioni giudicatrici formate come disciplinato nel prosieguo del testo.

Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione.

Dunque, nel nuovo sistema, al posto di un controllo centralizzato a valle del quale le singole università sono integralmente libere di gestire i singoli processi di selezione, si individuano – a livello centrale – una serie di requisiti, rimettendo poi la responsabilità delle procedure, in capo alle commissioni giudicatrici locali coinvolte nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in relazione alle quali si fissano tuttavia una serie di vincoli di composizione e di funzionamento, ossia una pluralità di interventi di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'art. 33 della Costituzione. La definizione *ex lege* di linee guida relativamente ai requisiti generali di accesso ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata garantisce un'applicazione uniforme e trasparente delle singole procedure a livello locale, fornendo una cornice normativa generale in relazione alle regole e ai criteri da adottare da parte delle singole commissioni locali nell'ambito delle procedure di reclutamento di riferimento. Tali interventi di armonizzazione hanno operato su una pluralità di piani distinti. La finalità è quella di superare i picchi più marcati di disomogeneità a livello dei singoli Atenei, fonte di numerosi contenziosi e, al tempo stesso, di garantire che l'accesso effettivo al ruolo avvenga ovunque con requisiti minimali condivisi e rafforzati mediante l'obbligo del colloquio sui titoli da parte dei/delle candidati/e.

A tal fine, vengono inseriti alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, indicando una serie di requisiti qualitativi e di equilibrio di genere, nonché finalizzati alla rotazione tra i professori chiamati a farne parte, ai quali si aggiunge l'individuazione di una serie di categorie escluse al fine di elevare la qualità dei procedimenti di selezione.

In secondo luogo, si prevede, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, nonché delle modalità di svolgimento delle stesse, in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e innescare dinamiche virtuose di responsabilizzazione dei Dipartimenti, titolari già a legislazione vigente della decisione sulla proposta di chiamata. Inoltre, anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, si è ritenuto di fissare il principio che

l'individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare "rose" di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata. Tale problematica è emersa in maniera dirompente alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, VII sez., 25 ottobre 2024, n. 8516 relativamente alle chiamate dei ricercatori, in cui è stata censurato la disciplina d'ateneo che consentiva la rimessione alla decisione del dipartimento, anche nel senso di sovvertire la graduatoria di merito definita dalla commissione giudicatrice.

Quanto agli interventi di fissazione di principi circa la composizione delle Commissioni giudicatrici, oltre a richiedere il possesso dei requisiti per le funzioni di professore di prima fascia, si è ritenuto di inserire principi di afferenza al medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nonché principi (finora rimessi all'autonomia del singolo ateneo) relativi alla provenienza interna o esterna all'università che ha indetto la procedura e di promozione dell'equilibrio di genere, nonché principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Al fine di rafforzare il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità si prevede, in particolare, che la commissione giudicatrice sarà formata da cinque componenti, di cui almeno quattro esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso.

Si è altrettanto ritenuto di escludere una serie di categorie, quali, tra gli altri, i professori straordinari a tempo determinato *ex art. 1*, comma 12, della legge n. 230 del 2005, i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa circa le attività svolte, i professori condannati, in via definitiva, per i reati nei confronti della pubblica amministrazione, i professori in aspettativa obbligatoria. Inoltre, anche per innescare dinamiche virtuose e disincentivare ricorsività e potenziali conflitti di interesse, è stato inserito anche un principio di limite alla partecipazione a commissioni giudicatrici in uno stesso periodo di tempo.

Si è ritenuto di operare tale intervento di armonizzazione tanto in relazione alle procedure *ex art. 18* della legge n. 240 del 2010, relative alla chiamata di professori di prima e di seconda fascia, quanto a quelle *ex art. 24*, concernenti il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni necessari adattamenti.

In particolare, si è ritenuto opportuno procedere anche in relazione a quest'ultime, ancorché, in questo caso, la Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento non sia chiamata a valutare

l'effettivo possesso dei requisiti quali-quantitativi finalizzati alla successiva chiamata in qualità di professore associato (anche perché il loro possesso non è richiesto in sede di valutazione ai fini dell'assunzione in qualità di ricercatore a tempo determinato). Posta, infatti, la stretta strumentalità tra la procedura di reclutamento in qualità di ricercatore a tempo determinato (in c.d. *tenure track*) e la successiva valutazione ai fini della chiamata come professore associato, appare maggiormente coerente una armonizzazione anche dei criteri fondamentali di formazione delle commissioni giudicatrici relativi a queste procedure, tra i quali i principi che ne devono ispirare la composizione a garanzia dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Si applicano, pertanto, alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari di cui all'articolo 24 gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera b-bis), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, di cui almeno due esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. A tale parallelismo sulla composizione delle commissioni locali fa poi seguito, in relazione ai ricercatori a tempo determinato, l'applicazione dei requisiti di qualificazione scientifica fissati ai sensi dell'art. 16 al momento della valutazione per il passaggio a professore associato (ai sensi dell'art. 24, comma 5). Oltre all'intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore perno sul quale ruota la riforma contenuta nel presente disegno di legge è costituito dall'aggancio strettissimo del reclutamento effettuato, alla valutazione della ricerca, con conseguenze tangibili e a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti degli Atenei. A tal fine, è prevista l'emanazione di linee-guida per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento (effettuate ai sensi degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010), da svolgersi dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro. La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

L'**articolo 2** del presente disegno di legge disciplina specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l'indice relativo ai professori reclutati dall'esterno, prevedendo: un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun ateneo deve reclutare

dall'esterno, portandoli ad almeno uno su quattro reclutamenti, un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all'interno del finanziamento ordinario. È un dato di fatto che la circolazione e la mobilità dei docenti universitari negli ultimi anni sono risultate fortemente limitate a causa di una pluralità di fattori (l'eliminazione del terzo livello a tempo determinato, le dinamiche innescate dalla disciplina amministrativa dei c.d. punti-organico, etc.). Si propone, quindi, di estendere l'ambito di applicazione delle procedure di mobilità attualmente normate dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010, aggiungendo, alla possibilità dello scambio contestuale di docenti fra due sedi distinte anche la possibilità di un trasferimento unidirezionale, con contestuale trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali. Al fine di incentivare la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite premialità in favore degli Atenei "cedenti" facoltà assunzionali.

Infine, l'**articolo 3** detta disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure ASN e delle procedure locali in corso all'entrata in vigore del presente disegno di legge, nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla legislazione previgente. Inoltre, il comma 5 prevede il trasferimento al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del parere per le chiamate dirette dall'estero, attualmente previsto in capo alle commissioni nazionali ASN quanto alla congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare, unitamente alla valutazione relativa all'inquadramento che lo stesso CUN già svolge all'interno della medesima procedura.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

Il disegno di legge interviene sul vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sulle procedure, strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Le modifiche legislative proposte sono il frutto della sintesi delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1501.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** (*Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari*), novellando l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, al **comma 1**, prevede l'introduzione di un sistema mediante cui saranno puntualmente individuati e definiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia, fissando *ex ante*, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia, i requisiti di produttività e qualificazione scientifica a livello nazionale. Tali requisiti sono soggetti ad un periodico aggiornamento temporale, di cui una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

In tal modo, si consentirà di ovviare alla crescente disomogeneità del sistema ASN tra i singoli Atenei, verificatasi nel corso degli ultimi anni, che ha comportato, tra l'altro, un'asimmetria nelle procedure di giudizio e di valutazione degli aspiranti docenti nel territorio nazionale e ha dato luogo a numerosi contenziosi, con un aggravio dei procedimenti e dei costi anche a spese della finanza pubblica.

A tal proposito, si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative recanti una rappresentazione dei dati statistici del contenzioso riferito ai procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale e alle procedure di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato (Fonte: *Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato*). I dati forniti corrispondono ai procedimenti definiti con sentenza o sentenza breve depositati dall'anno 2013 all'anno 2024.



ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE				
ANNO	Ricorsi depositati per anno (Tar Roma)	Provvedimenti pubblicati per anno (Tar Roma)	Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)	Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)
2013				
2014	100	13		
2015	14	47	5	1
2016	8	38	4	3
2017	19	18	2	4
2018	29	14	3	2
2019	12	29	3	2
2020	10	11	2	1
2021	13	19	2	2
2022	7	8	1	5
2023	9	7		3
2024	2	14		
TOTALE	227	223	27	27

RECLUTAMENTO PROFESSORI				
Anno	Ricorsi depositati per anno (TTAARR)	Provvedimenti pubblicati per anno (TTAARR)	Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)	Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)
2013	2			
2014	2	2		
2015	1			
2016		1	1	
2017			2	
2018	6	3	1	2
2019		3	1	1
2020	4	1		2
2021	7	7	3	
2022	5	6		3
2023	4	5	3	1
2024	1	4	2	4



TOTALE	32	32	13	13

RECLUTAMENTO RICERCATORI				
Anno	Ricorsi depositati per anno (TTAARR)	Provvedimenti pubblicati per anno (TTAARR)	Ricorsi depositati per anno (CdS)	Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)
2013	7		4	1
2014	9	8	9	1
2015	5	5	2	7
2016	3	6	3	1
2017	9	5	1	2
2018	27	10	5	6
2019	18	17	8	2
2020	13	21	4	6
2021	12	14	6	6
2022	11	12	4	8
2023	10	16	5	8
2024	2	11	2	5
TOTALE	126	125	53	53

Dalle tabelle emerge l'enorme mole di contenzioso (2271 ricorsi) generato dal sistema di ASN a decorrere dalla sua entrata a regime sino ad oggi. A tale tipologia di contenzioso si sono soventi aggiunti i contenziosi relativi alle procedure di reclutamento avviate dalle Università a livello locale. Il tutto con conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la certezza dei tempi e degli esiti, con conseguenze negative non soltanto per i diritti degli interessati, ma anche delle università, dell'offerta formativa e, in ultima analisi, degli studenti.

Pertanto, l'intervento normativo proposto, che riduce le due fasi delle procedure attualmente previste ad una sola (procedura di reclutamento ad opera delle sole Commissioni locali), ha anche lo scopo di deflazionare il cospicuo contenzioso al quale si è assistito nel corso dell'ultimo decennio.

La procedura che si propone prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dal MUR, sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.



Tali requisiti risponderanno, in parte, agli attuali titoli richiesti per il conseguimento dell'ASN (l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni scientifici, l'attribuzione di borse di ricerca o di incarichi di collaborazione all'attività di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca aggiudicati sulla base di bandi competitivi, il conseguimento di premi riconosciuti per l'attività scientifica, i risultati in sede di trasferimento tecnologico, etc.) e comprenderanno una misurazione della produzione scientifica, integrandola con analisi della sua continuità e distribuzione temporale, sostituendo funzionalmente i cosiddetti "valori soglia", individuati dal D.M. n. 589 del 2018.

Il possesso dei citati requisiti, come precedentemente illustrato, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000. Per poter essere ammessi alle procedure di concorso per la chiamata a professore ordinario e associato, i candidati devono caricare, mediante dichiarazione sostitutiva, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e seconda fascia e per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, individuati con decreto ministeriale, su proposta dell'ANVUR. Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione. Al fine di tutelare, in ogni caso, l'autonomia universitaria nella gestione del rispettivo sistema di reclutamento, in linea con il dettato costituzionale, spetterà poi alle commissioni locali delle singole procedure di reclutamento l'effettiva verifica della sussistenza dei predetti requisiti, ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata a professore di prima e seconda fascia.

Alla luce di quanto sopra riportato, il caricamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei candidati, mediante auto-dichiarazione, sarà sistematizzata, con gli opportuni adattamenti tecnici e con l'implementazione di funzionalità aggiuntive, utilizzando la piattaforma informatica già attualmente utilizzata per il sistema ASN, gestita dal Ministero dell'università e della ricerca e dalla sua società *in house* CINECA che, ad oggi, a titolo esemplificativo, consente - mediante il collegamento attivo con i singoli siti delle università - di simulare il possesso delle cosiddette mediane.

Al fine di fornire una fotografia della gestione delle procedure e dei percorsi dell'abilitazione scientifica nazionale vigente, si riportano, di seguito, i dati concernenti la tornata ASN 2021/2023 e la tornata ASN 2023/2025.

A seguito della **tornata ASN 2021/2023** (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 maggio 2021 e il 7 giugno 2023), sono pervenute, tramite la



piattaforma CINECA, complessivamente un numero pari a 38.377 domande di abilitazione (di cui 13.156 nel solo VI quadrimestre), pari ad una media di circa 1.600 domande da esaminare al mese. Relativamente alla **tornata ASN 2023/2025** (4 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 2 novembre 2023 e il 4 marzo 2025) sono pervenute, in 16 mesi, complessivamente un numero pari a n. 18.533 domande di abilitazione, pari ad una media di circa 1.160 domande da esaminare al mese. Si rappresenta che la flessione quantitativa è meramente apparente atteso che l'ultimo quadrimestre di presentazione delle domande (V quadrimestre), che solitamente prevede il maggior numero di domande, è appena iniziato ed è ancora in corso.

Tenuto conto che, nella tornata ASN 2023/2025, per ogni quadrimestre, viene fatto un solo scarico di dati per tutti i candidati in un'unica data, lo stanziamento di risorse previsto a carico dell'Amministrazione, a quadrimestre, è pari ad euro 8.000 per "SCOPUS" e ad euro 20.000 per "Clarivate". Il database "SCOPUS" rappresenta una banca dati citazionale di riferimenti bibliografici, abstract e dati bibliometrici riguardanti pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, medico e sociale.

A tali importi si deve aggiungere il costo di *webservice* che consente ai candidati, in fase di presentazione della loro domanda, di verificare le proprie pubblicazioni. Il costo annuale di tale servizio è pari ad euro 18.000 per SCOPUS e 25.000 per Clarivate. Allo stato attuale, l'autorizzazione di spesa prevede un costo complessivo per le banche dati per la tornata ASN 2023/2025 (5 quadrimestri complessivi) è pari ad euro 226.000, di cui 76.000 euro (40.000+36.000) per SCOPUS ed euro 150.000 (100.000+50.000) per Clarivate.

I costi complessivi da sostenere, dal momento che la procedura si inserisce perfettamente nel solco di quanto già avviene nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, dovrebbero coincidere con gli importi attualmente previsti, finanziati con risorse già previste a legislazione vigente dal MUR a favore del Consorzio CINECA.

L'invarianza finanziaria è assicurata dai sicuri minori costi derivanti dal nuovo meccanismo che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma, che, quindi, non dovrà più gestire una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale, che si intende superare.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo relativa alla quantificazione finanziaria e delle risorse utilizzate nelle ultime annualità (2021-2024) dei costi sostenuti dal Consorzio Cineca, relativamente ai costi di gestione, manutenzione, servizi di *Help Desk* nonché ai costi aggiuntivi terzi e di consulenza a supporto della piattaforma ASN, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa, in cui si evidenziano le singole voci di spesa, distinte per tipologia, anno e descrizione.



OCE DI COSTO DESCRIZIONE		2021	2022	2023	2024	TOTALE
Conduzione Applicativa	ASN 2021/2023 e passate edizioni		173.619,70	73.608,95		247.228,65
Conduzione Applicativa	ASN 2023/2025 e passate edizioni				89.856,33	89.856,33
Costi Terzi	ASN - 2021/2023	8.000,00	121.157,07			129.157,07
Costi Terzi	ASN 2021/2023 e passate edizioni		12.624,49	73.325,20	66.671,60	152.621,29
Costi Terzi	ASN 2023/2025 e passate edizioni				47.596,76	47.596,76
Help Desk	ASN - 2018/2020	6,00				6,00
Help Desk	ASN 2021	3.234,00				3.234,00
Help Desk	ASN 2021/2023 e passate edizioni		6.360,00	7.488,00	6,00	13.854,00
Help Desk	ASN 2023/2025 e passate edizioni			15,00	9.392,00	9.407,00
Manutenzione Adeguativa/ Migliorativa	ASN 2021	2.849,83				2.849,83
Manutenzione Adeguativa/ Migliorativa	ASN 2021/2023 e passate edizioni		19.171,20			19.171,20
Manutenzione Correttiva	ASN 2021	19.851,36				19.851,36
Manutenzione Correttiva	ASN 2012/2013		36.848,64	36.848,64	36.848,64	110.545,92
Manutenzione Correttiva	ASN 2016/2018		39.925,44	39.925,44	39.925,44	119.776,32
Manutenzione Correttiva	ASN 2018/2020		39.925,44	39.925,44	39.969,60	119.820,48
Manutenzione Correttiva	ASN 2021/2023		41.039,04			41.039,04



Manutenzione Correttiva	ASN21_23			41.814,72	44.623,68	86.438,40
Manutenzione Evolutiva	ASN 2021	33.580,00	7.700,00			41.280,00
Manutenzione Evolutiva	ASN 2021/2023 e passate edizioni		10.650,00	37.480,00		48.130,00
Manutenzione Evolutiva	ASN 2023/2025 e passate edizioni				14.022,67	14.022,67
Supporto Consulenziale	ASN 2021	81.085,55				81.085,55
Supporto Consulenziale	ASN 2021/2023 e passate edizioni		84.215,90	86.354,85		170.570,75
Supporto Consulenziale	ASN 2023/2025 e passate edizioni				81.972,80	81.972,80
Team Leader	ASN 2021/2023 e passate edizioni		24.615,90	15.474,00		40.089,90
Team Leader	ASN 2023/2025 e passate edizioni				13.608,00	13.608,00
		148.606,74	617.852,82	452.260,24	484.493,52	1.703.213,32

Infine, si fa presente che il Ministero dell'università e della ricerca si avvale, con modalità definite mediante convenzione stipulata in data 28 luglio 2023, in vigore dal 14 settembre 2023, del Consorzio Interuniversitario CINECA per la realizzazione di servizi informatici innovativi, in considerazione della natura *in house providing* del Consorzio, ai sensi dell'articolo 9, commi 11-*bis*, *ter* e *quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125¹.

La sostenibilità finanziaria della disposizione è confermata anche dal fatto che la stessa procedura informatizzata, precedentemente illustrata ai sensi dell'articolo in esame, verrà effettuata e gestita

¹ L'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, nonché la compiuta e definitiva qualificazione di CINECA quale soggetto avente i requisiti della società *in house providing*, iscritto nell'"elenco *in house*" con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1172 del 19 dicembre 2018.



con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi.

In aggiunta, si consideri che i professori ordinari che, secondo le procedure oggi vigenti, sono sorteggiati per le Commissioni nazionali di Abilitazione Scientifica Nazionale, hanno diritto a richiedere l'esenzione parziale dalla didattica, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Ciò ha comportato, nel tempo, un aggravamento nella gestione, nella pianificazione e nella programmazione dell'offerta formativa nel medio-lungo periodo da parte delle università, con conseguenti effetti critici in relazione ai risultati della didattica e della ricerca, a cui sono strettamente collegate le attribuzioni delle risorse statali (quota FFO) erogate dal MUR alle singole università e le connesse premialità legate agli indicatori di performance e di valutazione della qualità formativa.

Il venir meno delle Commissioni nazionali comporterà, dunque, un'evidente semplificazione in termini organizzativi per gli atenei, che potranno meglio programmare, in termini di efficienza e di sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, l'offerta formativa alla luce degli obblighi di docenza del personale in servizio, consentendo, così, alle università di garantire elevati livelli nella qualità della didattica e della ricerca ed evitare diseguaglianze nel sistema formativo e della ricerca.

Con l'**articolo 1, comma 2**, apportando modificazioni all'articolo 18 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si è provveduto ad allineare, dal punto di vista di mero coordinamento normativo, alle disposizioni legislative in vigore il sistema ASN inserendo la definizione "gruppi scientifico-disciplinari" in luogo della non più vigente "sette concorsuale", alla luce del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari».

A completezza del quadro espositivo, si fa presente che tale provvedimento rientra tra le misure previste nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di competenza MUR, il cui conseguimento ha previsto, oltre alla definizione delle nuove classi per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, anche l'istituzione dei nuovi Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD), che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC).

Il superamento del sistema attuale ASN con il conseguente conferimento in capo alle commissioni locali della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti a livello nazionale richiede un



intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione, introducendo, al contempo, norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute.

Infine, nell'ottica di considerare l'impatto delle modifiche sulla sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, è stata attentamente valutata la modifica della composizione delle commissioni giudicatrici. A tal fine si inseriscono alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, che sarà formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione.

Allo scopo di garantire una maggiore uniformità nella composizione e nella formazione delle commissioni locali, si inseriscono principi di afferenza al medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nonché principi (finora rimessi all'autonomia della singola università) relativi alla provenienza interna o esterna all'università che ha indetto la procedura e di promozione dell'equilibrio di genere, nonché dei sopra citati principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Si prevede, in particolare, che la commissione giudicatrice sarà formata da cinque componenti, di cui almeno quattro esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso.

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare le modalità e i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici. Si rappresenta, infatti, che si tratta di un mero intervento di ridefinizione della composizione delle stesse e che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento ex articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle Commissioni giudicatrici locali non fruiranno di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura (membri esterni), che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci.

In definitiva, la neutralità finanziaria è assicurata dal fatto che non si novella l'attuale sistema delle procedure di chiamata dei professori e di reclutamento dei ricercatori universitari, ma si tratta di un intervento procedurale, che interviene esclusivamente sulla definizione delle modalità di composizione di dette commissioni.



A tale previsione si collega la necessità di escludere una serie di categorie, quali, tra gli altri, i professori straordinari a tempo determinato *ex* articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa circa le attività svolte, i professori condannati, in via definitiva, per i reati nei confronti della pubblica amministrazione. Inoltre, anche per innescare dinamiche virtuose e disincentivare ricorsività e potenziali conflitti di interesse, è stato inserito anche un principio di limite alla partecipazione a commissioni giudicatrici in uno stesso periodo di tempo.

La disposizione prevede, altresì, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, nonché delle modalità di svolgimento delle stesse, in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e responsabilizzare i Dipartimenti degli Atenei, titolari, già a legislazione vigente, della decisione sulla proposta di chiamata.

Inoltre, si fissa il principio secondo il quale l'individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare "rose" di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata.

Quanto **all'articolo 1, comma 3**, in un'ottica di armonizzazione delle procedure di reclutamento, ancorché nel rispetto delle peculiarità proprie delle differenti procedure di reclutamento, si è provveduto a modificare anche l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, concernente il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni opportuni adattamenti. Si applicano, infatti, alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari di cui all'articolo 24 gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, di cui almeno due esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici.

Oltre all'intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore intervento è costituito dalla correlazione del reclutamento effettuato alla valutazione della ricerca,



con conseguenze tangibili e a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti. A tal fine è prevista l'emanazione di linee-guida per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento (effettuate ai sensi degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010), da svolgersi dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro. La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

I soggetti beneficiari dovranno orientare e programmare le proprie attività in maniera innovativa e impiegare le risorse a loro disposizione, assicurando una maggiore coerenza delle spese e una sostenibilità economico-finanziaria. Infatti, il raggiungimento degli obiettivi in tempi brevi (efficacia) con il minor dispendio di risorse umane, strumentali, economiche (efficienza) non può essere assicurato prescindendo da una attenta programmazione e da analisi di sostenibilità delle azioni che si intendono intraprendere.

Tale intervento si collega, d'altra parte, al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il *nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*, che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, che risponde all'esigenza di assicurare una attenta programmazione e ripartizione delle risorse destinate alla formazione superiore, consentendo ai soggetti beneficiari l'impiego consapevole e ottimale dei finanziamenti attribuiti.

Alla luce di quanto riportato, gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

L'**articolo 2** del presente disegno di legge stabilisce specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l'indice relativo ai professori reclutati dall'esterno, prevedendo un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun ateneo deve reclutare dall'esterno, portandoli ad almeno uno su quattro reclutamenti, nonché un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all'interno del finanziamento ordinario.

Premesso ciò, la disposizione, estendendo l'ambito di applicazione delle procedure di mobilità attualmente normate dall'articolo 7, comma 3, della predetta legge n. 240 del 2010, risulta inidonea a produrre effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto include, altresì, la previsione di



compensare il trasferimento di un docente ad altra sede mediante contestuale trasferimento del costo stipendiale e della facoltà assunzionali delle stesse università.

La procedura proposta potrebbe contribuire ulteriormente a porre rimedio alla situazione registratasi a partire dal 2010, nel quale – anche a seguito dell’eliminazione del terzo livello a tempo indeterminato nella carriera universitaria, contemporaneo rispetto al superamento delle precedenti procedure di trasferimento – il tasso di mobilità interno alla carriera del singolo docente/ricercatore si è significativamente ridotto, aumentando in maniera considerevole la permanenza in uno stesso ateneo dalla *tenure-track* fino all’approdo in prima fascia. L’intervento, quindi, mira a porre rimedio alla riduzione del tasso di mobilità di professori e ricercatori, favorendo la circolazione dei saperi e delle figure di eccellenza da una Università all’altra. D’altra parte, si segnala che l’intervento in questione si pone perfettamente in linea di continuità con le altre misure predisposte negli ultimi anni, che hanno prodotto significativi risultati per la mobilità da e verso gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nonché tra università e imprese.

Al fine di incentivare ulteriormente la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all’entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite premialità in favore degli Atenei “cedenti” facoltà assunzionali.

L’**articolo 3** detta le disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure ASN e delle procedure locali in corso all’entrata in vigore del disegno di legge, nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla disciplina previgente applicabile.

Si rappresenta, infine, che relativamente all’articolo in esame, limitandosi a disciplinare in via transitoria l’applicazione delle regole vigenti del sistema di abilitazione, fino alla data in vigore del presente provvedimento, lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l’**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che gli interventi proposti saranno attuati nell’ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all’interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/05/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di
reclutamento universitario)*

1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - *(Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari)* - 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi;
- d) la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
- e) il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
- f) ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo ».

2. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare » e dopo le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono inserite le seguenti: « nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

2) alla lettera b), le parole da: « studiosi in possesso dell'abilitazione » fino a: « macrosettore e » sono sostituite dalle seguenti: « studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 »;

3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2);

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera *b-bis)* dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

4) alla lettera *d)* sono premesse le seguenti parole: « verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)*, valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché » e le parole da: « il numero massimo » fino a: « comma 3, lettera *b)*, » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, »;

5) dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti:

« *d-bis)* discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati;

d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera *e)*, previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera *e)*, il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati »;

b) al comma 4, le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente »;

c) al comma 4-*ter*, dopo le parole: « gruppo scientifico-disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento »;

d) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

« 4-*quater*. Con decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee-guida per la valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile ».

3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis*) è abrogato;

b) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono inserite le seguenti: « , nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-

assistenziali »;

2) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera *b-bis*) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

3) alla lettera *c)*, le parole da: « possibilità di prevedere » fino a: « pubblicazioni che » sono sostituite dalle seguenti: « previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che »;

4) dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

« *c-bis*) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera *d)*, previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera *d)*, il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati »;

c) al comma 5, le parole: « che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 ».

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di mobilità
interateneo e internazionale)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali. Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario delle università, può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4. Il Ministro provvede alle determinazioni conseguenti in relazione alla quota di finanziamento ordinario dell'università statale dalla quale è disposto il trasferimento ».

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: « Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università ».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.
4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.
5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, » sono sostituite dalle seguenti: « del Consiglio universitario nazionale, » e le parole: « della commissione di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Testo correlato 1518 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1518

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2025.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca

Referente ATN: Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il disegno di legge interviene sull' Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), di cui l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di migliorarne l'efficacia selettiva e la coerenza con le esigenze di reclutamento delle università italiane. La riforma si rende necessaria a seguito delle evidenze emerse nelle tornate ASN 2012- 2018, che hanno dimostrato un significativo scarto tra numero di abilitati e numero di chiamati, nonché criticità strutturali nei meccanismi valutativi e programmatori.

Esso si inserisce in modo coerente con gli obiettivi strategici delineati nel programma di governo, in particolare con quanto previsto nei punti relativi al rafforzamento del sistema universitario e alla valorizzazione del merito nella ricerca e nell'alta formazione.

L'intervento normativo risponde dunque a esigenze chiaramente esplicitate nella pianificazione strategica del Governo, sia sul piano delle riforme amministrative, sia sul piano della modernizzazione dei percorsi di carriera accademica, ed è coerente con il quadro più generale degli impegni assunti in sede nazionale ed europea in materia di formazione superiore, innovazione e competitività.

In particolare, l'intervento si inserisce nel quadro degli obiettivi del Programma Nazionale della Ricerca e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e ricerca” che promuovono una modernizzazione del sistema del reclutamento universitario, basata su criteri di trasparenza, internazionalizzazione e qualità scientifica, rafforzando l'attrattività del sistema italiano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo va a modificare la disciplina in materia di reclutamento del personale docente universitario, contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare gli articoli 16, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010 disciplinano rispettivamente, l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) e le procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia.

Il quadro normativo attuale prevede anche una cospicua serie di provvedimenti attuativi della disciplina di rango primario. In particolare, trattasi del d.P.R. n. 222 del 2011, così come modificato

dal d.P.R. n. 95 del 2016, recante *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* il quale disciplina i criteri di valutazione da adottare, le sedi delle procedure, il funzionamento della Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione e le modalità di espletamento dei lavori delle commissioni.

Il quadro normativo nazionale consta poi di una serie di decreti ministeriali.

In particolare, i criteri (qualitativi) ed i parametri (quantitativi) per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi sui candidati all’abilitazione, come previsto dall’art. 16, comma 2, della legge n. 240/2010, sono definiti con decreto ministeriale n. 120/2016, recante *“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”*.

Il decreto ministeriale n. 589/2018, con i relativi allegati, reca, invece, la *“Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”* per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e per la seconda fascia (art. 2), per gli aspiranti commissari (art. 3), nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori (art. 4).

I decreti ministeriali n. 159/2012, n. 855/2015 e n. 494/2016 concernono l’individuazione, la determinazione, la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali

Il sistema attuale prevede, per l’accesso ai ruoli di professore universitario, il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale quale requisito necessario ma non sufficiente per la chiamata da parte delle università. Tale sistema si articola in sessioni nazionali, bandite con decreto ministeriale, in cui i candidati vengono valutati da commissioni di esperti nominati su base sorteggiata. Le soglie di accesso e i criteri di valutazione sono determinati con decreto ministeriale, previo parere dell’ANVUR.

Tale quadro normativo presenta criticità ampiamente riconosciute nella prassi applicativa: la rigidità della procedura, i tempi dilatati per il reclutamento, la parziale disomogeneità tra i settori concorsuali e le difficoltà nel valorizzare le specificità dei singoli atenei e delle aree disciplinari.

Le modifiche alla legge n. 240 del 2010 comporteranno un superamento della disciplina secondaria e una sua integrale sostituzione al fine di allinearla ai nuovi criteri e alle nuove finalità della verifica dei requisiti strumentali all’accesso alle procedure di reclutamento.

Deve inoltre richiamarsi la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”*, che costituisce parte integrante del quadro normativo vigente ed è oggetto di novella ad opera del disegno di legge in esame (articolo 1, commi 2 e 6). In particolare, le modifiche riguardano l’articolo 1,

comma 9, incidendo sia sulle esclusioni dai meccanismi di riduzione delle facoltà assunzionali, sia sul trasferimento delle competenze valutative al Consiglio Universitario Nazionale.

3) Incidenza delle norme su proposte di legge e regolamenti vigenti

Il disegno di legge interviene in modo sistematico sulla disciplina vigente in materia di reclutamento dei professori universitari, introducendo una riforma complessiva che supera l'attuale sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e modifica profondamente le procedure di accesso e progressione nei ruoli accademici.

In particolare:

- al fine di semplificare e rendere più efficiente l'accesso alla docenza, di evitare duplicazioni normative e asimmetrie tra ASN e concorsi locali, di rafforzare il merito e la trasparenza nelle procedure e di responsabilizzare gli Atenei valorizzando la loro autonomia nella scelta dei docenti ma con criteri comuni nazionali, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 introducendo un nuovo sistema di verifica ex ante di requisiti scientifici minimi; armonizza, inoltre, le procedure di reclutamento degli atenei (composizione delle commissioni, equilibrio di genere, obbligo di colloquio su titoli e pubblicazioni).
- l'articolo 1, comma 2, modifica l'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, introducendo principi di armonizzazione delle commissioni giudicatrici per le chiamate di prima e seconda fascia (commissione a cinque membri, almeno quattro esterni sorteggiati, esclusioni tipizzate, discussione pubblica dei titoli; individuazione del candidato più meritevole in via esclusiva da parte della commissione).
- l'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, estendendo—con i necessari adattamenti—i medesimi principi alle commissioni per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (commissione a tre professori, almeno due esterni; equilibrio di genere, imparzialità, trasparenza e rotazione) e raccordando tali procedure con i requisiti del novellato articolo 16 ai fini della successiva valutazione per il passaggio a professore associato.
- al fine di contrastare il localismo e promuovere la circolazione delle competenze, l'articolo 2 interviene sull'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010, introducendo il trasferimento unidirezionale con risorse connesse e innalzando il reclutamento dall'esterno (quota di un quarto).
- al fine di assicurare una transizione ordinata dal vecchio al nuovo sistema, l'articolo 3 reca disposizioni transitorie e finali, salvaguardando la validità delle abilitazioni conseguite e disciplinando l'ammissione temporanea alle procedure locali.
- l'articolo 2, comma 2, novella l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, aggiungendo in fine che gli eventuali interventi ministeriali di incentivazione delle chiamate “restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del FFO”.
- l'articolo 3, comma 6, novella ulteriormente l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sostituendo il riferimento alla “commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale” con quello al “Consiglio universitario nazionale” e coordinando il rinvio al “terzo periodo”.

- l'articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria, precisando che l'attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel complesso, le novelle proposte razionalizzano il sistema del reclutamento, favoriscono una selezione più meritocratica e riducono le criticità riscontrate nel sistema ASN, senza pregiudicare i diritti acquisiti e valorizzando l'autonomia degli atenei.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è conforme ai principi costituzionali. In particolare:

- al principio di uguaglianza (articolo 3 della costituzione) in quanto favorisce la parità di trattamento nell'accesso alla docenza mediante la predeterminazione di criteri oggettivi a livello nazionale;
- al principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione) garantito dalla trasparenza e oggettività delle valutazioni da parte delle commissioni locali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si riscontrano interferenze con le competenze regionali o locali, trattandosi di misure rientranti nella competenza statale esclusiva e relative ad amministrazioni centrali e, comunque, a soggetti di rilievo nazionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge risultano pienamente compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non risultano rilegificazioni in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti di giurisprudenza contrarie né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le norme oggetto di analisi non presentano criticità rispetto all'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione promosse dalla Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano, allo stato, linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono puntuali e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Per l'elenco delle disposizioni oggetto di modifica, mediante la tecnica della novella legislativa, si rinvia alla Parte 1, numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge, pur disciplinando i principi e gli elementi fondamentali del nuovo sistema di reclutamento universitario, prevede il rinvio a successivi provvedimenti attuativi per la definizione di aspetti tecnici e procedurali.

Tale rinvio si rende necessario in quanto la complessità e l'articolazione delle misure introdotte richiedono un livello di dettaglio tecnico e regolamentare non compatibile con il rango legislativo primario. Inoltre, la definizione di alcune modalità operativa implica il coinvolgimento di organi tecnici del Ministero e di confronto con la comunità scientifica attraverso il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

In relazione al termine di sei mesi previsto per l'adozione dei decreti attuativi, esso è motivato dalla necessità di garantire una implementazione della riforma evitando vuoti normativi o incertezze applicative, consentire una fase adeguata di confronto con le istituzioni universitarie e gli organismi di rappresentanza, nonché in considerazione che il decreto previsto all'articolo 1 interviene all'individuazione di criteri di valutazione per 190 gruppi scientifico-disciplinari, nonché in maniera distinta, per ciascuno di essi, per la prima e la seconda fascia; permettere la predisposizione di strumenti informatici e organizzativi necessari alla messa a regime delle nuove procedure.

Il termine indicato, pertanto, è oggettivamente congruo per contemperare le esigenze di celerità e qualità tecnica nella redazione degli atti regolamentari e presenta una tempistica coerente con analoghi interventi normativi in materia di università e ricerca.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca

Referente: Ufficio Legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente documento analizza l'impatto atteso della proposta normativa volta alla revisione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), istituto introdotto con la legge n. 240 del 2010 quale strumento di selezione e qualificazione per l'accesso alla docenza universitaria. Il disegno di legge in esame si propone di superare l'attuale modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) come requisito autonomo e generalizzato per l'accesso a i ruoli di professore universitari, introducendo un sistema alternativo, fondato su parametri oggettivi e criteri scientifici rigorosamente definiti per ciascun settore disciplinare. La proposta legislativa intende rafforzare e aumentare la trasparenza e l'efficienza nei processi di selezione, promuovendo una maggiore responsabilità delle università nella selezione dei docenti, superando rigidità e disfunzioni del sistema ASN, ma senza rinunciare a un presidio centrale di qualità. Le modifiche prevedono una maggiore personalizzazione delle valutazioni, rafforzano le commissioni giudicatrici e introducono un sistema premiale legato ai risultati.

L'esperienza delle tornate 2012- 2018 analizzate dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dall'ANVUR ha evidenziato come l'ASN abbia svolto un ruolo fondamentale nella costruzione di una base comparabile nazionale, ma al contempo abbia mostrato evidenti criticità in termini di efficacia selettiva e coerenza con il sistema di reclutamento. Il numero dei candidati abilitati che abbia effettivamente ottenuto una chiamata si ferma intorno al 30%, dimostrando una certa incoerenza del sistema universitario italiano, con conseguente disallineamento tra l'idoneità accertata e le reali opportunità di accesso.

La proposta normativa mira dunque a superare l'attuale configurazione dell'ASN, rendendola più aderente alle esigenze del sistema universitario, rafforzandone il carattere selettivo, garantendo omogeneità valutativa e prevedendo una maggiore connessione tra abilitazione e reclutamento. Essa rappresenta un tentativo di razionalizzazione, per rispondere in modo più efficace alle esigenze di qualità e di semplificazione.

Si tenta di superare un modello ormai inefficace, di rafforzare la trasparenza e la meritocrazia, e di allinearsi agli *standard* europei più avanzati, senza rinunciare al coordinamento nazionale sui requisiti minimi.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'introduzione dell'ASN ha rappresentato una delle innovazioni più significative della riforma Gelmini, nata con l'obiettivo di garantire una valutazione comparabile della qualificazione scientifica dei docenti universitari.

L'obiettivo fondamentale della sua introduzione è stato quello di avere un filtro preventivo all'accesso alle procedure di reclutamento dei professori universitari, collocando al livello nazionale questo momento preliminare, così da limitare la discrezionalità delle singole commissioni nelle procedure decentrate quanto all'ammissione e alla valutazione dei candidati. Il funzionamento dell'ASN si fonda sulla verifica di una serie di indicatori e titoli, nonché sulla valutazione delle pubblicazioni del candidato, effettuata da una commissione nazionale, per ciascuno dei 190 settori concorsuali, sorteggiata dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per un periodo di due anni. La singola Commissione svolge le proprie attività secondo una organizzazione temporale, che consente ai candidati di presentare la domanda di abilitazione in finestre temporali scandite in quadrimestri. Conclusa la procedura valutativa, l'abilitazione è riconosciuta (o negata) a maggioranza semplice dai componenti la Commissione. Non si tratta di una valutazione comparativa tra i candidati di una stessa tornata o quadrimestre di valutazione, né sono previste soglie quantitative minime o massime delle abilitazioni che possono essere riconosciute all'interno di uno stesso settore concorsuale. Infine, non è in alcun modo messo in

relazione il lavoro delle Commissioni nazionali con le prospettive di turnover o comunque di reclutamento all'interno del settore.

L'applicazione di tale strumento ha mostrato, cionondimeno, nel corso degli anni, un insieme di problematiche che ne hanno limitato la reale efficacia, facendone emergere, al contempo, una serie di aporie di fondo.

Anzitutto, la giustapposizione tra il momento della verifica, da parte della Commissione nazionale, dei requisiti e di valutazione ai fini dell'ottenimento dell'ASN, da un lato, e le singole procedure di reclutamento locale, dall'altro, ha reso evidente il disallineamento tra le rispettive logiche di funzionamento, determinando un progressivo ingrossamento del numero dei soggetti abilitati, indipendentemente dalla capacità concreta di assorbimento da parte del settore concorsuale di riferimento e, più ampiamente, da parte del sistema universitario. Tale disallineamento è reso evidente dalla differenza strutturale tra il numero di abilitati e quello dei chiamati come professori universitari di prima e seconda fascia; tra il 2012 e il 2018 sono stati 83.326 gli studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione, ma solo 25,811 sono stati chiamati, con un tasso di transizione effettiva del 30%. Nonostante questa bassa capacità di assorbimento degli abilitati, nonché i precisi disposti normativi tesi a sottolineare che l'ottenimento dell'ASN non garantisca in alcun modo l'accesso al ruolo, il suo ottenimento è stato generalmente percepito come fonte di una aspettativa alla chiamata, il cui mancato seguito non ha fatto altro che acuire la frustrazione del candidato e la percezione di inefficienza del sistema.

Da ulteriori indicatori emergono altri elementi che conducono a enfatizzare aspetti problematici della prassi applicativa a oltre dieci anni dalla messa a regime dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Si è assistito a un progressivo incremento delle soglie medie dei valori bibliometrici, effetto di comportamenti adattivi che, nel tempo, hanno reso l'accesso più competitivo, ma non necessariamente più equo. In altre parole, i requisiti per l'ottenimento dell'ASN, il sistema di valutazione delle riviste scientifiche ai fini del calcolo degli indicatori di produttività scientifica, e gli stessi criteri di valutazione adottati nel tempo dalle Commissioni ASN hanno indirizzato lo sviluppo del sistema, alterandone le dinamiche in qualità di incentivi selettivi all'orientamento dei comportamenti dei destinatari del provvedimento. Insomma: l'ASN

non ha costituito soltanto un fattore di valutazione dei prodotti della ricerca, ma ne ha influenzato in maniera determinante lo sviluppo, la selezione delle sedi e i ritmi di pubblicazione.

Inoltre, dai suoi risultati emerge chiaramente come abbia finito per rendere il sistema universitario meno accessibile del passato da parte di coloro che non ne fossero già parte: le percentuali di abilitati interni al sistema universitario (il 51% del totale) e la differenza tra le due fasce (75% nella prima, 38% nella seconda) mostrano una dinamica che rischia di limitare l'apertura del sistema a soggetti esterni, inclusi giovani e ricercatori attivi all'estero.

In aggiunta, uno dei risultati della giustapposizione tra la procedura (nazionale) di ASN e le procedure concorsuali (locali) al fine di giungere alla chiamata è stato quello dell'incremento del contenzioso, che si è sviluppato su entrambi i fronti. L'esistenza di una valutazione non avente carattere comparativo e la mancanza, nei fatti, di un meccanismo automatico che porti dall'ottenimento dell'ASN all'accesso concreto al ruolo universitario hanno finito per rendere più appetibile la via del ricorso giurisdizionale e, paradossalmente, più probabile anche l'ipotesi del successo di questa via. Per altro, il contenzioso citato in relazione all'ASN risulta particolarmente gravoso per il MUR, che si trova a fronteggiare un numero notevole di ricorsi avverso le decisioni delle singole Commissioni, per massima parte attinenti alla valutazione delle pubblicazioni effettuate da queste e senza alcun esercizio di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. In ultimo, è bene sottolineare che l'ASN si trova, in ogni caso, in una fase peculiare, che necessita di interventi normativi di completamento delle modifiche recate al settore dalle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 (cfr. legge n. 79 del 2022). In quella sede, anche alla luce degli obiettivi di consolidamento della interdisciplinarietà nella didattica promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è inteso superare i settori concorsuali (nonché i macrosettori) – ossia i perimetri disciplinari entro i quali si svolgeva la procedura ASN – introducendo la nuova figura dei gruppi scientifico-disciplinari (GSD). Tali GSD, alla luce del novellato testo dell'art. 15 della stessa legge n. 240 del 2010, oltre che per l'inquadramento dei docenti e per l'assolvimento dei loro obblighi didattici, sono utilizzati anche per le procedure ASN di cui al successivo art. 16 (v. in particolare, il comma 2, lett.a)). È proprio nel corso del lavoro istruttorio relativo all'adeguamento della normativa attuativa dell'ASN che sono emerse le molteplici criticità segnalate in questa sede.

Pertanto, il disegno di legge oggetto della presente analisi si inserisce in un contesto di profonda riflessione sul sistema di reclutamento universitario italiano. L'abilitazione scientifica nazionale (ASN), avrebbe dovuto rappresentare un filtro qualitativo volto a garantire l'eccellenza scientifica dei candidati all'accesso ai ruoli di professore associato e ordinario. Tuttavia, dopo oltre un decennio di applicazione, si sono evidenziate criticità strutturali: la duplicazione delle valutazioni, la scarsa rilevanza delle attività didattiche e di terza missione, le aspettative ingiustificate legate all'abilitazione come titolo di merito, e un localismo accentuato causato dalla ridotta mobilità.

Quello della scarsa mobilità interna al sistema universitario è un dato strutturale che ha tra le sue cause originarie l'eliminazione del terzo livello a tempo indeterminato, effettuato con l'art. 24 della stessa legge n. 240 del 2010. Il sistema precedente consentiva infatti una maggiore circolazione nel completamento del percorso di carriera individuale, tendenzialmente costituito da un inizio di carriera, in qualità di ricercatore, spesso nella stessa sede in cui si erano effettuati gli studi universitari, dottorali o post dottorali, per poi compiere un periodo di esperienza in altra sede – magari in coincidenza con l'ottenimento della seconda fascia – e infine un ulteriore passaggio di carriera (e spesso di sede) con l'ottenimento della prima fascia. È evidente che l'eliminazione del terzo livello a tempo indeterminato e la sua trasformazione in percorsi in c.d. tenure-track (i ricercatori “di tipo B” della riforma del 2010 e poi gli attuali ricercatori tenure-track di cui al vigente art. 24) ha garantito che il primo di questi passaggi avvenisse necessariamente nella medesima sede universitaria.

Inoltre, sempre con la riforma del 2010 è stata soppressa la procedura di trasferimento precedentemente prevista, rimettendo la mobilità orizzontale unicamente al percorso di reclutamento competitivo di cui all'articolo 18. A questo fine sono risultate insufficienti le uniche procedure di mobilità interuniversitaria residue, quali quelle individuate dalla mobilità contestuale orizzontale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010, che hanno prodotto – anche alla luce della rigidità dei presupposti richiesti dalla disposizione citata – risultati del tutto trascurabili.

Quanto ai dati relativi alla mobilità, non essendo presenti nelle banche dati dell'Ufficio Statistico del MUR informazioni dirette sulla stessa, le indicazioni numeriche di riferimento sono state desunte sulla base dei seguenti indici:

1. Personale docente di ruolo: si intendono i professori ordinari e associati ed i ricercatori a tempo indeterminato (qualifica ad esaurimento) in servizio al 31/12 dell'anno T;
2. Periodo considerato: dal 2018 al 2023 (non è ancora disponibile il dato 2024);
3. Per ogni docente di ruolo in servizio al 31/12 dell'anno T si è verificata la variazione dell'Ateneo di appartenenza rispetto all'anno precedente (T-1);
4. In caso positivo (ossia se il docente di ruolo ha cambiato ateneo di appartenenza), si è verificata anche l'eventuale variazione di qualifica rispetto all'anno precedente (T-1)

Anno	Totale docenti di ruolo (PO+PA+RU) in servizio al 31/12 dell'anno T	Nr. docenti di ruolo che hanno cambiato ateneo nell'anno T rispetto all'anno precedente (T-1)	di cui con progressione di qualifica
2018	46.571	305	104
2019	46.666	287	97
2020	46.245	235	90
2021	46.859	288	90
2022	47.589	292	70
2023	47.877	333	97

Fonte: Elaborazioni su banche dati MUR, DGPBSS – Ufficio VI - Servizio Statistico

Destinatari della riforma sono i docenti universitari e ricercatori che aspirano, rispettivamente, all'accesso alla prima fascia (professori ordinari) o alla seconda fascia (professori associati), nonché i valutatori e le commissioni coinvolte nel processo.

I potenziali destinatari diretti sono dunque [fonte: ufficio statistico del MUR]:

- i ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTD – B) stimati in circa 9.000;
- i professori associati che aspirano all'ordinariato: circa 20.000;
- i membri delle commissioni ASN: ogni settore concorsuale ha una commissione di 5 membri. Considerato che ci sono 190 settori concorsuali attivi, il totale dei commissari per tornata è di circa 950.

Destinatari indiretti sono le 98 istituzioni universitarie italiane e gli enti pubblici di ricerca sono coinvolti sia come promotori dei candidati che come strutture di accoglienza; di cui 61 università statali; 19 università non statali; 11 università telematiche; 7 istituti universitari a ordinamento speciale.

Destinatario indiretto è poi l'intera comunità accademica generalmente considerata (circa 60.000 docenti e ricercatori universitari), in quanto la riforma incide su carriere, reclutamento, valutazione e sistema di avanzamento.

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo ha l'obiettivo prioritario di rafforzare l'efficienza e la funzionalità del meccanismo di selezione della docenza universitaria, superando le disfunzioni evidenziate e orientando l'ASN verso una finalità selettiva concreta e coerente con le dinamiche accademiche.

In maniera più specifica, si mira a ridurre il divario tra abilitazione e chiamata, restituendo al possesso dei requisiti di qualificazione scientifica fissati al livello nazionale, una funzione realmente abilitante e non solo simbolica.

In secondo luogo, si intende rafforzare la trasparenza e la qualità dei processi valutativi, intervenendo sulla composizione e sul funzionamento delle commissioni, sulla razionalizzazione delle mediane e sulla digitalizzazione delle procedure.

Ulteriori obiettivi specifici sono costituiti:

- dalla sostituzione dell'attuale sistema con una alternativa basata su requisiti aggiornati di produttività scientifica;

- dal garantire la qualità scientifica minima attraverso requisiti nazionali omogenei definiti da ANVUR;
- dal rafforzamento delle commissioni di selezione;
- dalla introduzione di valutazioni periodiche ex post dei vincitori di concorso;
- dall'incentivare la mobilità interuniversitaria.
- dal semplificare e razionalizzare il sistema di accesso ai ruoli universitari;
- dal rafforzare la qualità e la trasparenza del reclutamento;
- dall'introduzione di criteri omogenei nazionali di accesso;
- dall'uso di autodichiarazioni e piattaforme digitali per la verifica dei requisiti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti:

- dal tempo medio compreso tra il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e l'immissione in ruolo in qualità di professore universitario di seconda fascia;
- dal tasso di successo dei candidati con alti profili scientifici;
- dal grado di mobilità inter ateneo registrato;
- dalle valutazioni positive nelle revisioni triennali.

Ulteriori indicatori sono costituiti:

- dalla riduzione del numero di ricorsi giurisdizionali complessivamente intesi in relazione ai processi di reclutamento universitario;
- dalla uniformità dei criteri applicati nei concorsi;
- dalla percentuale di domande respinte per mancanza di requisiti;
- dalla riduzione dei costi di gestione delle procedure di reclutamento complessivamente intese;
- dal miglioramento dell'indice di mobilità accademica;
- dall'aumento della qualità percepita del reclutamento.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

È stata valutata l'opzione zero, vale a dire quella ad invarianza normativa ovvero il mantenimento del sistema attuale dell'ASN previsto dal quadro legislativo vigente. Tuttavia, come si è detto, ad oggi una opzione zero dal punto di vista dell'intervento normativo primario richiederebbe un profondo ripensamento della disciplina attuativa secondaria, al fine di superare il regime transitorio conseguente alle modifiche apportate dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. È stato proprio nel corso del lavoro istruttorio relativo all'adeguamento della normativa attuativa dell'ASN che sono emerse le molteplici criticità segnalate in questa sede, facendo tuttavia risalire la radice delle rigidità e disfunzionalità del sistema attuale proprio alla disposizione legislativa a monte, per cui si è proceduto alla elaborazione di un disegno di legge che ne propone il superamento e la contestuale sostituzione con un nuovo modello di valutazione preliminare ai fini dell'accesso al reclutamento di cui alle procedure degli articoli 18 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010. Il mantenimento dell'attuale sistema dell'ASN si è dimostrato inefficace e non sostenibile, scarsamente uniforme e produttivo di un alto tasso di contenzioso. I dati empirici evidenziano che il sistema vigente produce un eccesso di abilitazioni rispetto alla reale capacità assunzionale delle università, fallendo quindi nella principale missione della norma che si intende oggi superare: selezionare in modo efficace e mirato i candidati più idonei al reclutamento.

Un'ulteriore opzione poteva consistere in una riforma solo parziale dell'ASN, introducendo eventuali semplificazioni, ma il rischio era quello di mantenere inalterate le criticità esistenti.

Un'ulteriore opzione, più radicale, avrebbe previsto l'abolizione dell'abilitazione nazionale con il ritorno al sistema precedente alla legge Gelmini che demandava il sistema di reclutamento alla completa autonomia degli atenei, i quali decidevano in ciascun bando i criteri di valutazione. Tale ipotesi, tuttavia, avrebbe amplificato il contenzioso, innescando una sistema di autoreferenzialità e disomogeneità territoriale, suscettibile di generare più facilmente discriminazioni sul territorio nazionale, compromettendo i principi di merito e trasparenza.

Infine, si poteva prevedere il mantenimento dell'ASN come procedura generale, ma svincolata da ogni finalità selettiva e utilizzata esclusivamente come riconoscimento della qualità scientifica. Anche questa ipotesi è stata ritenuta insoddisfacente, in quanto priva di effetto regolatorio sul reclutamento e scarsamente efficace nel razionalizzare le risorse pubbliche.

Quanto, invece, alle procedure di mobilità interuniversitaria, anche alla luce delle considerazioni sopra riportate, è parso evidentemente impossibile procedere con strumenti diversi dalla modifica legislativa, al fine di recuperare procedure di trasferimento che erano già state presenti e praticate nel sistema, fino appunto alla modifica legislativa operata nel 2010.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

La scelta adottata è quella di un riposizionamento sostanziale dell'ASN, essa resta come strumento nazionale di selezione, ma viene riformata in senso selettivo, con maggiore connessione alla programmazione universitaria e con criteri più trasparenti. Questa scelta rappresenta un punto di equilibrio tra centralizzazione qualitativa e autonomia delle sedi.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo è suscettibile di prevedere effetti significativi sul piano economico e sociale, mentre non si prevedono impatti di tipo ambientale.

Sul piano economico, la riduzione del numero di procedure abilitative inutili o incongruenti rispetto alle effettive possibilità di chiamata comporterà un risparmio diretto per l'amministrazione centrale in termini di costi organizzativi e gestionali. A ciò si aggiunge l'incremento dell'efficienza nell'allocazione delle risorse umane e finanziarie, evitando investimenti su percorsi senza esito. A tale fine, concorre anche la riapertura delle procedure per trasferimento che, avvenendo a valle di un reclutamento già avvenuto, consentono di combinare il mantenimento dei livelli qualitativi del personale universitario con la legittima aspirazione a seguire i propri sviluppi di vita e di carriera in altra sede, in accordo con essa.

Sul piano amministrativo inoltre si potrà riscontrare oltre ad uno snellimento delle procedure ed anche un rafforzamento dell'autonomia delle università, intesa nel senso di autonomia universitaria responsabile: l'inserimento di un aggancio specifico della valutazione dei nuovi assunti alle procedure di definizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario consentirà di incentivare le

università ad assumere i migliori anche nella prospettiva dell'impatto che questi potranno determinare nel bilancio dell'Ateneo negli anni successivi.

Dal punto di vista sociale, il nuovo impianto mira a rafforzare la fiducia dei candidati, rendendo più equo l'accesso alla carriera accademica. Si potrà registrare, quindi, un incremento della meritocrazia e dell'attrattiva accademica, oltre che un potenziale aumento della mobilità e competitività tra atenei. A tale fine, concorreranno anche le procedure di trasferimento, che consentiranno un migliore equilibrio nel rapporto vita/lavoro del personale docente, con conseguente miglioramento anche dell'impegno didattico e del servizio reso agli studenti.

4.2 Impatti specifici

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese.
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza.
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta, oltre alle motivazioni di cui alle sezioni precedenti, ha quale ulteriore risultato quello di aumentare l'efficienza dei procedimenti concorsuali, di consentire un equilibrio territoriale delle chiamate.

Le misure previste dal disegno di legge si collocano a metà tra controllo centrale e responsabilizzazione locale, introducendo un sistema di autodichiarazioni documentate e requisiti minimi definiti dall'ANVUR. La combinazione di criteri uniformi e autonomia locale intende rafforzare la qualità del reclutamento, favorendo trasparenza e mobilità, come già avviene in altri contesti europei.

SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del nuovo sistema richiederà l'aggiornamento della piattaforma digitale CINECA, controlli a campione sulle autodichiarazioni, un monitoraggio dell'impatto attraverso report periodici del Ministero dell'università e della ricerca, una valutazione biennale dei reclutati legata ai finanziamenti FFO.

L'attuazione del nuovo modello prevedrà che i candidati compilino una dichiarazione sostitutiva attraverso una piattaforma digitale messa a disposizione dal MUR. Le università procederanno quindi autonomamente alla selezione, sulla base di questi requisiti stabiliti a livello nazionale.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo sarà effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca, con periodicità annuale, in sinergia con gli atenei statali e con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

Ad una valutazione ex ante condotta tramite analisi dei dati del contenzioso, dei costi delle passate tornate ASN e dei flussi di domanda seguirà un monitoraggio continuo degli effetti attuativi attraverso la Direzione generale per la sostenibilità del sistema formativo, istituita nel 2025.

Le valutazioni post-assunzione avverranno con cadenza biennale, e ANVUR avrà un ruolo centrale nel monitoraggio dell'efficacia complessiva della riforma.

Sono previsti report triennali di valutazione qualitativa e quantitativa sull'efficacia del nuovo assetto. Tale attività consentirà al legislatore di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi normativi e i risultati prodotti, promuovendo eventuali interventi correttivi.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il disegno di legge nasce dal lavoro del gruppo di lavoro ministeriale, istituito con decreto del Ministro n. 1591 del 20 settembre 2024, e composto da presidenti degli organismi consultivi del MUR e da esperti del settore. In particolare, hanno fatto parte del gruppo di lavoro i presidenti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), del Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), del Comitato Nazionale per la Valutazione e la

Ricerca (CNRV), della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER), oltre a una serie di ulteriori esperti individuati dal Ministro.

Si è trattato di un gruppo di lavoro istituito specificatamente per studiare e proporre la riforma del reclutamento e della *governance* universitari.

Tale gruppo ha condotto un'analisi approfondita delle criticità dell'attuale sistema e ha formulato le proposte che costituiscono la base del disegno di legge. L'approccio partecipativo e consultivo, ha garantito un'ampia rappresentatività degli attori (sono stati infatti coinvolti tutti gli organi consultivo e ausiliari del sistema universitario e della ricerca) e una visione sistemica delle riforme necessarie.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59224

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 224(pom.) del 25/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2025

224^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025 ([n. 274](#))

(Parere al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara
chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatrice in sostituzione del relatore designato,
senatore Occhiuto, propone di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in
titolo.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), senza entrare nel merito del riparto delle risorse del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere, come segnale di
ferma contrarietà della propria parte politica rispetto alla riduzione, in termini reali, degli stanziamenti
complessivi destinati al comparto, che si registra negli ultimi anni. Tenuto conto infatti dell'inflazione,
osserva che, rispetto al 2022, si registra un taglio delle risorse complessive pari a circa il 5 per cento.
Con specifico riferimento al Consiglio Nazionale delle Ricerche, stigmatizza che circa il 95 per cento
dello stanziamento ad esso assegnato sia diretto a coprire i costi del personale. Si tratta, a suo giudizio,
di una situazione unica nel panorama degli enti di ricerca di livello internazionale, che impedisce al
principale istituto di ricerca del Paese di elaborare strategie in relazione alle priorità del Paese.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia a sua volta il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla
proposta della Presidente relatrice, deplorando la riduzione dell'entità del Fondo, in particolare rispetto
al triennio 2017-2019, e l'incapacità di risolvere le principali questioni che affliggono il settore, fra cui
il superamento del fenomeno del precariato.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del
prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della Presidente relatrice sull'atto del
Governo in titolo è posta ai voti e approvata.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una
riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la
programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, incaricato di definire la programmazione dei lavori, appena conclusasi. In tale sede è stato dato conto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, e si è stabilito di avviare l'esame del relativo disegno di legge di conversione (Atto Senato n. [1553](#))), ove assegnato in tempo utile, nella seduta di martedì 1° luglio, nonché di svolgere un ciclo di audizioni, che avrà inizio giovedì 3 luglio, sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Comunica altresì che sono stati assegnati alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [1518](#) (Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario), di iniziativa governativa, nonché, in sede redigente, il disegno di legge n. [1508](#) (Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento), a prima firma della senatrice Fallucchi, già presi in considerazione, ai fini della programmazione, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'11 giugno. Al riguardo, avverte che l'esame di tali provvedimenti sarà avviato nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

Informa altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, anche il disegno di legge n. [1547](#) (Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo), di iniziativa governativa, e che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione appena conclusasi, ha convenuto di avviarne l'esame a partire dalla settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#), alla luce dell'avvenuta conclusione dell'esame dell'AG n. [274](#) e apprezzate le circostanze, propone che la seduta già convocata per domani, giovedì 26 giugno, alle ore 9,45, non abbia luogo.

Propone altresì di posticipare alle ore 9,30 di domani la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata alle ore 9.

Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 225(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo, specificando che esso, composto di sette articoli, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 giugno 2025.

Dà conto in primo luogo dell'articolo 1, il cui comma 1 modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti. Il comma 2 autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 3 dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Fa indi menzione dell'articolo 2, che, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali, nell'ambito alla riorganizzazione degli stessi, dispone la proroga degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La disposizione prevede, inoltre, che per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che, al comma 1, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro l'anno 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo. Nel dettaglio, esso elimina la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di uno fra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, *master* universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Inoltre, il comma in esame elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui

devono essere articolate dette procedure concorsuali. Pertanto, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale. Il comma 3 aumenta da otto a nove il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il comma 5 incrementa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale - anche estraneo alla pubblica amministrazione - degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero.

Menziona, quindi, l'articolo 4, che proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN), nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, dal 31 luglio al 31 dicembre 2025, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo. Fa presente che l'articolo 5, costituito da un solo comma, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime Regioni.

Segnala, inoltre, l'articolo 6, concernente l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costitutesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta - "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale". Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino - sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico - i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

Accenna, infine, all'articolo 7, il quale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, incaricato di definire la programmazione dei lavori, appena conclusasi. In tale sede, con riferimento al disegno di legge n. [1553](#) (Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute), in relazione all'avvio di un ciclo di audizioni già deliberato nella precedente riunione, è stato fissato un termine per la trasmissione alla Presidenza dei nominativi dei soggetti da audire, nel numero massimo di tre per ciascun Gruppo, per le ore 21 di questa sera. Si è inoltre convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al medesimo provvedimento per le ore 12 di venerdì 11 luglio.

L'Ufficio di Presidenza, poi, con riguardo al disegno di legge n. [1547](#) (Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di

spettacolo), ha fissato per le ore 13 di giovedì 3 luglio il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, mentre, con riferimento al disegno di legge n. [1518](#) (Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario), ha stabilito di svolgere un ciclo di audizioni e ha contestualmente fissato per le ore 12 di lunedì 7 luglio il termine per l'indicazione di soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo.

Infine, sono stati calendarizzati il disegno di legge n. [1209](#) (Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo) e il disegno di legge n. [1112](#) (Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1547\)](#) *Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo*

(Esame e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso è diretto a prorogare il termine stabilito dall'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo.

Fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il suddetto termine, in scadenza il 18 agosto 2025, sia prorogato al 31 dicembre 2026, mentre l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge di proroga.

Chiarisce, quindi, sulla base della relazione illustrativa, che si tratta di un'ulteriore proroga, necessaria alla luce della complessità della materia, la quale si aggiunge a quella da ultimo disposta con legge n. 119 del 2024, esaminata dalla Commissione lo scorso anno (A.S. 1185), che aveva differito il termine per l'esercizio delle deleghe di ulteriori dodici mesi (passando da ventiquattro a trentasei mesi).

Ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, ai sensi della quale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, vale a dire entro il 18 agosto 2024, sono adottati i decreti legislativi aventi ad oggetto, innanzitutto, il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un «codice dello spettacolo». La predetta delega - precisa il relatore - è finalizzata a conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa. È altresì volta a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente (articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022).

Si prevede, altresì, l'adozione di: un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022); un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5, della legge n. 106 del 2022); un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo (articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022), a cui il Governo ha già dato attuazione con il decreto legislativo n. 175 del 2023, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo".

Tenuto conto dell'imminente scadenza della delega, auspica conclusivamente una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato conto del parere non ostativo con osservazione della Commissione

affari costituzionali, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene nel dibattito il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale prende atto con rammarico che l'ulteriore proroga oggetto del provvedimento in esame vanifica ancora una volta le promesse, in diverse occasioni pubblicamente fatte da parte di autorevoli esponenti del Governo in carica, in merito a una tempestiva adozione del codice dello spettacolo.

Esprime, infine, la sua preoccupazione per i ritardi frapposti nell'affrontare tematiche urgenti e di grande rilievo per il settore.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), dopo aver ricordato le aspre critiche formulate dal Gruppo del Partito Democratico in sede di esame della frettolosa richiesta di proroga già disposta lo scorso anno, reputa imbarazzante il sopraggiungere di una ulteriore richiesta di deroga ai termini previsti. Ritiene, inoltre, che gli inadempimenti del Governo in carica di fronte ad un atto fortemente atteso e di significativo impatto sui lavoratori del settore rimarchi il fallimento del Governo medesimo e, in particolare, del Dicastero responsabile, le cui carenze, a giudizio dell'oratore, emergono con evidenza anche in altri ambiti, tra i quali menziona quello del cinema.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Ricorda infine che nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza è stato fissato per giovedì 3 luglio, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Esame e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul provvedimento in titolo, premettendo che esso, composto da quattro articoli e collegato alla legge di bilancio, nasce dal lavoro di un Gruppo tecnico istituito con decreto ministeriale del 20 settembre 2024.

Chiarisce che l'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di riformare in profondità il sistema di reclutamento universitario, migliorandone qualità, trasparenza ed efficacia, in linea con le esigenze contemporanee e con gli impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Evidenzia, quindi, le finalità generali dell'intervento legislativo: promuovere la qualità e la competitività del sistema universitario italiano; rendere l'accesso alla carriera accademica più semplice, meritocratico e coerente con la produttività scientifica effettiva; aprire maggiormente il sistema ai giovani studiosi; valorizzare l'autonomia degli atenei, responsabilizzandoli nel processo di selezione del personale docente e ricercatore.

Fa presente che, in tal senso, l'iniziativa segna un superamento dell'attuale modello fondato sull'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), introdotta con la legge n. 240 del 2010, considerata oggi uno strumento burocratizzato e poco funzionale.

Individua, in particolare, alcune delle principali debolezze dell'attuale sistema di abilitazione: nell'aspettativa automatica di assunzione da parte degli abilitati, che ha snaturato la funzione selettiva dello strumento; nell'estensione del periodo di validità dell'abilitazione da quattro a dodici anni, che rende difficile verificare l'effettiva produttività scientifica nel momento della chiamata; nella duplicazione delle valutazioni: prima a livello nazionale (ASN), poi a livello locale presso i singoli atenei, con conseguente aggravio di oneri per i commissari e le università.

Passa indi a sintetizzare le principali novità introdotte dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, a partire dal superamento dell'ASN mediante un sistema di accesso alla docenza universitaria che non richiederà più il conseguimento dell'abilitazione, ma si fonderà su un'autodichiarazione del possesso dei requisiti scientifici, stabiliti in modo uniforme a livello nazionale e specifici per ciascun Gruppo scientifico-disciplinare.

Si sofferma poi sull'individuazione dei requisiti scientifici, sottolineando che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), saranno definiti i requisiti minimi per l'accesso ai concorsi (ad esempio gli indicatori di ricerca, la

partecipazione a progetti competitivi, gli incarichi internazionali).

Con riferimento alla riorganizzazione delle procedure di chiamata e valutazione, rileva che saranno le università a verificare la sussistenza dei requisiti nel momento della selezione. Inoltre, le commissioni giudicatrici saranno rinnovate nella composizione e nelle modalità di nomina. Si prevede altresì l'adozione di linee guida per la valutazione periodica dei vincitori delle procedure di chiamata, anche ai fini del riparto delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università.

Per quanto concerne la riforma della selezione dei ricercatori a tempo determinato, segnala che: la selezione avverrà tramite commissione locale; i criteri di valutazione verranno aggiornati con riferimento al nuovo sistema dei requisiti scientifici; è previsto il superamento del vincolo del possesso dell'ASN anche per la chiamata nel ruolo di professore associato.

In merito agli incentivi per politiche di reclutamento virtuose, fa menzione dell'introduzione di criteri premiali nel calcolo del FFO e dei contributi per le università non statali, destinati agli atenei che adottano politiche qualitative nella selezione.

In materia di mobilità interuniversitaria e internazionale, oggetto dell'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che viene formalmente prevista una procedura di mobilità orizzontale, con trasferimento del personale docente e delle relative risorse tra sedi universitarie diverse. Inoltre, il Ministro potrà destinare risorse *ad hoc* del FFO per incentivare la mobilità, anche dall'estero. Le chiamate di studiosi stranieri o di chiara fama non saranno penalizzate da eventuali meccanismi di riduzione del fondo.

Fa cenno, infine, alle disposizioni transitorie e finanziarie, recate, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4, in base alle quali le procedure di ASN già avviate continueranno a svolgersi secondo la normativa vigente fino all'entrata in vigore della nuova legge e viene garantita l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Conclude osservando che il disegno di legge in titolo rappresenta una riforma organica e strategica del sistema universitario italiano, orientata alla qualità e alla semplificazione. Supera un modello percepito come inefficace, responsabilizza gli atenei, valorizza il merito e apre nuove possibilità di mobilità e di selezione più trasparente. Al tempo stesso, mantiene l'attenzione sul rigore scientifico e sulla coerenza con gli *standard* internazionali, anche grazie al coinvolgimento di ANVUR e CUN.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 122(ant.) dell'08/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

[PIRONDINI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,50

*.AUDIZIONE, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROF. MAURO TULLI, DEL PROF.
MAURIZIO SIBILIO, DEL PROF. ANDREA GRAZIOSI, DEL PROF. ALESSANDRO SCHIESARO,
DEL PROF. PAOLO ZIMMARO, DEL PROF. MARCO MANCINI E DEL PROF. GIORGIO ZAULI,
ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518 (REVISIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO,
VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE
UNIVERSITARIO)*

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 227(pom.) dell'08/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

227^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1547\)](#) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati n. 2 ordini del giorno e n. 6 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sul provvedimento in titolo sono pervenuti sia il parere della Commissione affari costituzionali, di cui si è già dato conto nella precedente seduta, sia il parere della Commissione bilancio, entrambi non ostativi con osservazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) illustra congiuntamente gli ordini del giorno G/1547/1/7 e G/1547/2/7 dando lettura della parte dispositiva recante gli impegni nei confronti del Governo.

Al riguardo sottolinea l'importanza di garantire ai lavoratori del comparto artistico-musicale compensi orari adeguati e proporzionati alla quantità e qualità del loro lavoro e pone inoltre l'accento sull'opportunità di informare costantemente il Parlamento relativamente all'avanzamento delle interlocuzioni relative alla predisposizione del cosiddetto "Codice dello spettacolo".

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti da 1.2 a 1.6, tutti recanti la sua prima firma.

In particolare, le proposte 1.2 e 1.3 anticipano dal 31 dicembre 2026 rispettivamente al 31 marzo e al 30 giugno 2026 il termine per l'esercizio della delega, al fine di non dilazionare eccessivamente il varo di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore e già oggetto di precedenti proroghe.

L'emendamento 1.4 introduce quindi un criterio direttivo volto a precisare la natura pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'emendamento 1.5 si propone invece di tutelare le professionalità dei danzatori e dei corpi di ballo delle predette fondazioni limitando la precarietà attraverso forme contrattuali a tempo indeterminato, mentre la proposta 1.6 riprende i contenuti dell'ordine del giorno G/1547/1/7 e garantisce, per ogni prestazione artistico-musicale, un compenso orario adeguato alla professionalità, qualità e quantità del lavoro svolto.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti, si passa all'espressione dei pareri da parte del relatore e del

rappresentante del Governo.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) esprime parere contrario su entrambi gli ordini del giorno presentati e su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 1.1, a sua prima firma, diretto a tener conto dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che invita ad accogliere.

Argomenta la contrarietà espressa con riferimento alla proposta a prima firma del senatore Pirondini precisando che le deleghe legislative potranno essere esercitate anche prima della scadenza del 31 dicembre 2026 proposta all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Inoltre rimarca l'inopportunità di riconsiderare la natura di enti di diritto privato delle fondazioni lirico-sinfoniche, tenuto conto dell'importanza di attrarre capitali privati, e giudica non condivisibile la previsione di un corpo di ballo all'interno di ognuno di tali enti.

Il sottosegretario MAZZI esprime, del pari, parere contrario sugli ordini del giorno G/1547/1/7 e G/1547/2/7.

Dopo aver formulato un parere favorevole sull'emendamento 1.1, esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) chiede che gli ordini del giorno G/1547/1/7 e G/1547/2/7 siano posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'ordine del giorno G/1547/1/7, ponendosi criticamente sul parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo e ribadendo la necessità di garantire alle professionalità del settore un compenso dignitoso e adeguato.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/1547/1/7 viene respinto.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sull'ordine del giorno G/1547/2/7, osservando che il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo appare del tutto incomprensibile. Giudica infatti paradossale che si eluda la richiesta di informare le Camere sui progressi nella redazione del Codice dello spettacolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G/1547/2/7 a nome anche degli altri componenti del Gruppo del Partito democratico in Commissione. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione respinge indi l'ordine del giorno G/1547/2/7.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 1.1 e respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.5, precisando che la proposta vuole garantire l'assunzione di danzatori con contratti a tempo indeterminato. Con l'occasione, fa presente al relatore Marcheschi che tale proposta, lungi dal prevedere che ogni fondazione lirico-sinfonica si doti di un proprio corpo di ballo, mira esclusivamente a contrastare il precariato.

Quanto all'affermazione circa l'esigenza di mantenere la natura privatistica delle fondazioni al fine di attrarre finanziamenti privati, fa presente che l'apporto privato è del tutto marginale, come si può evincere dalla lettura dei bilanci delle fondazioni. Ciò dovrebbe indurre a profonde riflessioni sulla reale efficacia dello strumento.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di valorizzare adeguatamente gli operatori del settore. Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Poiché è stato accolto solo l'emendamento del relatore diretto a recepire l'osservazione contenuta nei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, il [PRESIDENTE](#) propone di procedere direttamente con le dichiarazioni di voto sul mandato al relatore, in deroga all'articolo 40 del Regolamento.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia, con rammarico, il voto convintamente contrario del MoVimento 5 Stelle alla luce della totale chiusura del Governo e della maggioranza rispetto alle

sollecitazioni della propria parte politica. L'ulteriore richiesta dell'ennesima proroga del termine per l'esercizio delle deleghe legislative nel settore dello spettacolo peraltro stride a suo giudizio con le dichiarazioni del Governo, rese in più occasioni, contestualmente alla precedente richiesta di proroga (contenuta nell'A.S. [1185](#), poi divenuto legge n. 119 del 2024), circa l'imminenza dell'adozione del Codice dello spettacolo.

Nello specifico, deplora la mancata disponibilità dell'Esecutivo a rendere formalmente edotto il Parlamento sullo stato dell'arte, a fronte dell'ampia diffusione in via informale di una bozza di codice, che da tempo circola nel settore, e giudica incomprensibile il silenzio della maggioranza rispetto a tale situazione. La mancata disponibilità ad accogliere i suggerimenti della propria parte politica lascia a suo avviso presagire l'indisponibilità del Governo ad affrontare questioni rilevanti, quali il contrasto al precariato nella danza, la natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché l'esigenza che le retribuzioni siano in linea con la professionalità dei lavoratori dello spettacolo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel richiamare quanto già asserito dal proprio Gruppo nel corso della discussione generale, giudica mortificante sia per il Governo, sia per il Parlamento la richiesta di differire ulteriormente il termine per l'esercizio delle deleghe legislative in materia di spettacolo. Tale richiesta rende palese, prosegue l'oratore, l'incapacità dell'Esecutivo di adempiere ai propri impegni e l'immobilismo nei confronti di un settore così nevralgico, essendo trascorso invano un ulteriore anno rispetto alla precedente proroga legislativa senza che si sia compiuto alcun passo in avanti e senza che il Governo abbia manifestato volontà di interloquire, nonostante la disponibilità del Partito democratico in tal senso.

Peraltro già lo scorso anno, prosegue il senatore, la propria parte politica aveva stigmatizzato la richiesta di proroga (contenuta nell'A.S. n. [1185](#)), che seguiva annunci roboanti dell'Esecutivo sull'imminente adozione di provvedimenti molto attesi soprattutto dai lavoratori dello spettacolo. Sottolinea conclusivamente che si è dinnanzi ad una vera e propria politica fallimentare del Governo nel settore della cultura, tenuto conto che l'inerzia sul versante dello spettacolo si aggiunge ad una situazione di totale immobilismo anche nel settore del cinema.

Non essendovi ulteriori dichiarazioni di voto, è posto ai voti ed approvato il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

[\(1553\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse successivamente.

Rammenta inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato già fissato per le ore 12 di venerdì 11 luglio.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono interventi, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1518\)](#) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è iniziato oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1547](#)

G/1547/1/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1547, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo",

premesso che nell'esercizio delle deleghe di cui si propone la proroga il Governo dovrà, altresì, occuparsi dei contratti di lavoro del settore dello spettacolo al fine di riconoscere le specificità del lavoro artistico;

considerato che:

da notizie diffuse dalla stampa in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno si apprende che il coro del Teatro La Fenice di Venezia avrebbe declinato l'offerta del Ministero della cultura di essere impiegato per due giornate lavorative per una retribuzione lorda di 35 euro a persona, per la realizzazione di un video e l'esecuzione dell'inno nazionale;

il lavoro artistico, la preparazione e la professionalità dei lavoratori dello spettacolo vanno sempre rispettati in qualsiasi circostanza e con qualsiasi prestazione richiesta,

impegna, quindi, il Governo, in fase di esercizio della delega, a garantire per ogni prestazione artistico-musicale un compenso orario proporzionato e sufficiente alla professionalità, qualità e quantità del lavoro svolto dal lavoratore dello spettacolo in tutte le manifestazioni artistico-culturali e gli spettacoli organizzati sia dal settore privato che da quello pubblico.

G/1547/2/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1547, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo",

premesso che, come già posto in evidenza dal rappresentante del Governo intervenuto in Commissione circa un anno fa nel merito della discussione di cui all'A.S. n. 1185, che prorogava il termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo da 24 a 36 mesi, ovvero rinviandolo di un ulteriore anno, la rilevanza e la complessità dell'intervento normativo relativo alla riforma del settore dello spettacolo dovrebbe coniugarsi con l'esigenza di pervenire a una riforma il più possibile approfondita e partecipata, anche attraverso una rinnovata, approfondita interlocuzione con i sindacati, le parti sociali e gli operatori del settore;

considerato che la redazione del cosiddetto «Codice dello spettacolo» avrebbe richiesto, pertanto, per iniziativa dell'Esecutivo, una proroga dei termini di esercizio delle deleghe legislative, la cui scadenza era allora fissata per l'agosto del 2024;

valutato che a far tempo da allora non si è riusciti a esercitare le deleghe previste, tanto che l'Esecutivo si vede costretto a posticipare di un ulteriore anno e mezzo la scadenza dei termini,

impegna il Governo a riferire con regolarità alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'avanzamento delle interlocuzioni in merito alle deleghe in oggetto e sulle caratteristiche e peculiarità delle proposte messe in campo e fatte agire.

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1, 4, 5 e 6» con le seguenti: «commi 1, 4 e 5».

1.2

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, D'Elia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2026» con le seguenti: «31 marzo 2026».

1.3

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, D'Elia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2026» con le seguenti: «30 giugno 2026».

1.4

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, sostituire le parole: "il seguente principio e criterio direttivo:" con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi: garanzia che nella determinazione della personalità giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche sia stabilito il carattere pubblico delle medesime;".

1.5

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 15 luglio 2022, n. 106, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) nell'ambito della valorizzazione delle professionalità dei danzatori e dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche e al fine di limitare la precarietà, garanzia della stabilità lavorativa attraverso forme contrattuali a tempo indeterminato, sia per i corpi di ballo esistenti e sia per quelli di nuova creazione;»".

1.6

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 15 luglio 2022, n. 106 dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) garanzia per ogni prestazione artistico-musicale di un compenso orario proporzionato e sufficiente alla professionalità, qualità e quantità del lavoro svolto dal lavoratore dello spettacolo in tutte le manifestazioni artistico-culturali e gli spettacoli organizzati sia dal settore privato che pubblico;»".

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 123(ant.) del 09/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

. AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI UNIVERSITARI (ANDU), DEL PROFESSOR FULVIO ESPOSITO E DELLA PROFESSORESSA BERTA MARTINI, ESPERTI, NONCHE' DEL PROFESSOR MARIO PIANA IN RAPPRESENTANZA DELLA RETE DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518 (REVISIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO)

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 228(pom.) del 09/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025

228^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo. Tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare lo svolgimento della discussione generale.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1120\)](#) *Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare alle ore 12 di lunedì 14 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Ricorda infine che, come stabilito in precedenza, eventuali ordini del giorno ed emendamenti potranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 11 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso, composto di un unico articolo, è diretto a riconoscere il Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo quale patrimonio di interesse nazionale, nonché a riconoscere come meritevoli di finanziamento le iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento, organizzate nell'ambito del festival medesimo (comma 1).

Ricorda che il suddetto Festival si svolge annualmente, dal 2001, in un fine settimana di metà settembre, nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo, nelle quali sono allestiti spazi aperti, comuni e diffusi di formazione e di conversazione.

Sottolinea che il Festivalfilosofia contribuisce alla diffusione del pensiero filosofico e al dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale e culturale, arricchendo in modo significativo la vita delle comunità locali e dei loro visitatori.

Specifica poi che esso offre una vasta gamma di eventi: lezioni magistrali, tenute da illustri pensatori contemporanei, italiani e stranieri, che rappresentano il vero cuore del programma, ma anche mostre, installazioni, concerti, spettacoli, rassegne cinematografiche, sperimentazioni con l'intelligenza artificiale e laboratori per bambini e ragazzi.

Ogni edizione del Festival - prosegue la relatrice - è impostata su un tema centrale, espresso con una parola-chiave (ad esempio felicità, bellezza, libertà, giustizia), che rinvia a questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della storia contemporanea.

Fa presente che nel 2009 è stato costituito il Consorzio per il Festivalfilosofia, cui è affidato il compito di progettare e organizzare la manifestazione. Il Consorzio è affiancato, nell'organizzazione del Festival, da un Comitato scientifico di carattere internazionale, responsabile della supervisione scientifica dei progetti e della proposta di soluzioni culturali.

Conclude facendo riferimento al comma 2 dell'unico articolo del disegno di legge in esame, che affida la realizzazione del Festival al suddetto Consorzio, sancendone legislativamente la natura di ente promotore senza scopo di lucro, il cui funzionamento è disciplinato da statuto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Discussione del disegno di legge n. 1508, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 852 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sede di avvio della discussione del disegno di legge n. 1508, fa preliminarmente presente di non aver proceduto d'ufficio all'abbinamento di tale disegno di legge, di cui era stata deliberata la calendarizzazione nel corso della riunione dell'ufficio di Presidenza dello scorso 25 giugno, con il disegno di legge n. 852, precedentemente assegnato alla 10^a Commissione permanente e in data 3 luglio nuovamente assegnato alla 7^a Commissione. Ciò in quanto quest'ultimo presenta profili significativamente più ampi rispetto all'inclusione di studenti universitari con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che investono anche i settori scolastico e lavorativo, nonché la disciplina della diagnosi dei DSA, effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale. Precisa di aver ritenuto preferibile demandare alla Commissione la decisione in merito all'abbinamento della trattazione dei due provvedimenti, facendo contestualmente presente di non

rinvenire alcuna ragione ostativa.

Invita indi la relatrice Bucalo ad illustrare i provvedimenti e a formulare una proposta in merito alla congiunzione, da sottoporre alla Commissione.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1508, a partire dall'articolo 1, che individua la finalità del provvedimento nell'adozione obbligatoria del piano didattico personalizzato universitario per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) iscritti agli atenei italiani.

L'articolo 2 definisce la nozione di «disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)», nonché quella di «piano didattico personalizzato universitario (PDP-U)».

L'articolo 3 - prosegue a relatrice - prevede che le disposizioni del disegno di legge in esame si applichino a tutte le università statali e non statali, legalmente riconosciute e operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento ai corsi di laurea *on line*, ai corsi post-laurea, ai *master* universitari e ai dottorati di ricerca.

L'articolo 4 stabilisce che il piano didattico personalizzato universitario sia adottato, su richiesta dello studente, da apposita commissione. Il piano definisce gli obiettivi di apprendimento personalizzati, nonché le modalità di svolgimento degli esami e di comunicazione tra studente, docenti e servizi di ateneo.

L'articolo 5 dispone in merito alla validità annuale, al monitoraggio e alla revisione del piano didattico personalizzato universitario.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria, destinati ai docenti, al personale amministrativo e ai *tutor*, sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali.

L'articolo 7 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria e la banca dati digitale dei piani personalizzati universitari. Demanda, altresì, ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'adozione di linee guida per l'attuazione della disposizione in esame.

L'articolo 8 - conclude la relatrice - prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un "Fondo nazionale per l'attuazione del piano didattico personalizzato".

Passando indi ad illustrare i contenuti del disegno di legge n. 852, che si compone di nove articoli, la relatrice si sofferma innanzitutto sull'articolo 1, che prevede il riconoscimento della dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia quali «DSA», disturbi specifici di apprendimento.

L'articolo 2 elenca le finalità del provvedimento inerenti all'ambito scolastico, universitario e lavorativo, alla riduzione dei disagi relazionali ed emozionali, alla preparazione degli insegnanti nel rapportarsi alle famiglie, alla diagnosi precoce e in età adulta, alla comunicazione e collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione, nonché allo sviluppo delle capacità in ambito sociale e occupazionale.

L'articolo 3 stabilisce che la diagnosi dei DSA sia effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente. Reca, inoltre, disposizioni relative agli studenti che presentino persistenti difficoltà e all'individuazione dei casi sospetti di DSA nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia. Infine, dispone circa la validità delle certificazioni e il loro rinnovo e prevede che in ogni regione sia istituito un centro per la diagnostica degli adulti.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per il sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, sono destinate alla formazione del personale in ambito scolastico, universitario e lavorativo.

L'articolo 5 reca disciplina concernente i provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, nonché le forme di verifica e di valutazione applicabili agli esami di Stato e all'università. Si prevede che tali misure siano applicate anche alle selezioni del personale in ambito lavorativo, ai concorsi pubblici, allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, allo svolgimento di prove di accesso per dottorati, master e specializzazioni, agli esami degli ordini professionali, nonché a tutte le altre forme di

valutazione concernenti l'ambito sociale, quali gli esami di teoria per la patente di guida.

L'articolo 6 prevede che siano riconosciuti orari di lavoro flessibili ai familiari, fino al primo grado, di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA, ai fini dell'assistenza alle attività scolastiche domiciliari. Le modalità di fruizione di tale flessibilità oraria sono determinate dai contratti collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 demanda a decreti ministeriali taluni profili attuativi delle disposizioni in esame

L'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province autonome sono chiamate ad attuare le disposizioni in esame entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'invito rivolto dal Presidente a valutare l'eventuale connessione delle proposte legislative appena illustrate, la relatrice concorda che il disegno di legge n. 852 presenta profili più ampi rispetto al disegno di legge n. 1508 di cui la Commissione aveva già deliberato l'avvio, in materia di inclusione di studenti universitari con DSA. Esso affronta infatti anche il tema dell'inclusione nella scuola e nel settore lavorativo, nonché la disciplina della diagnosi dei DSA, effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale.

In linea con il Presidente, anche al fine di favorire un dibattito più ampio sul tema dell'inclusione delle persone affette da DSA, ritiene comunque preferibile la congiunzione della discussione dei due disegni di legge. Ciò premesso, si riserva di svolgere ulteriori valutazioni alla luce del dibattito, nonché dei pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, in particolare di quello della Commissione 10a, competente per alcuni rilevanti contenuti del disegno di legge n. 852. Nello specifico, si riserva di proporre, al termine della discussione generale, di assumere come testo base il disegno di legge n. 1508, con l'eventuale invito ad arricchirlo, in sede emendativa, con alcune delle disposizioni recate nell'altro provvedimento o, in alternativa, di proporre la successiva disgiunzione della trattazione dei due provvedimenti.

Seguono alcune richieste di chiarimento delle senatrici [RANDO](#) (PD-IDP) e [D'ELIA](#) (PD-IDP), cui replica il [PRESIDENTE](#), il quale precisa che la proposta della relatrice Bucalo è nel senso di congiungere la discussione del disegno di legge n. 852 con quella del disegno di legge n. 1508.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice Bucalo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'avvenuta conclusione della discussione generale sull'Atto Senato n. [1553](#) e apprezzate le circostanze, avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 19, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 229(ant.) del 10/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025

229^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di poter svolgere il proprio intervento in altra seduta, al fine di poter ulteriormente approfondire la rilevante documentazione acquisita nel corso delle audizioni.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, la **PRESIDENTE**, tenuto conto della richiesta della senatrice D'Elia, propone di rinviare il seguito della trattazione del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.8. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 230(pom.) del 15/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025

230^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ([n. 97](#))

(Parere al Ministro per lo sport e i giovani, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulla proposta di nomina del dottor Buonfiglio a Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere.

Al riguardo, fa presente che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999, il Presidente del CONI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dell'esito dell'elezione effettuata dal Consiglio nazionale.

Ricorda, altresì, che il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate, che sia in possesso di determinati requisiti individuati dalla medesima norma legislativa.

Tenuto conto del *curriculum* del dottor Buonfiglio, propone l'espressione di un parere favorevole.

Rappresenta, conclusivamente, l'esigenza del Governo di presentare formalmente la proposta di nomina alla Presidenza della Repubblica sulla base dell'esito dell'elezione avvenuta in sede di Consiglio nazionale del CONI.

A tal fine, ritiene opportuno procedere in data odierna all'espressione del parere sulla nomina in titolo e di programmare per martedì 22 luglio l'audizione del dottor Buonfiglio sulle linee programmatiche del suo mandato.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, pur dichiarandosi consapevole che il parere espresso dalla Commissione non ha un carattere vincolante, dissente dalla scelta di anteporre l'espressione dello stesso all'audizione del candidato.

Per contro, il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) si dichiara concorde con la proposta del Presidente, tenuto conto sia del carattere formale che, nella nomina in esame, riveste il parere della Commissione, sia dell'urgenza di provvedere alla nomina stessa.

Anche la senatrice [BUCALO](#) (FdI), condivise le considerazioni espresse dal senatore Occhiuto, ritiene opportuno procedere con l'espressione del parere al fine di assicurare il celere espletamento delle fasi

successive necessarie per addivenire alla nomina.

Il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), a sua volta, si dichiara concorde con una espressione immediata del parere.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dell'orientamento favorevole alla sua proposta da parte della maggioranza della Commissione, ricevendo altresì rassicurazioni, da parte dei rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico, sulla loro non ostatività rispetto a un immediato svolgimento della votazione.

Ha indi la parola il ministro ABODI, il quale esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla Commissione nella scelta di voler procedere in data odierna all'espressione del parere.

Ribadita l'urgenza di provvedere alla formale presentazione della proposta di nomina alla Presidenza della Repubblica, si dichiara convinto che il parere della Commissione, per quanto non vincolante, rivesta un importante significato di sostegno e di incoraggiamento per il mandato che il dottor Buonfiglio si accinge a svolgere.

Osserva, infine, che l'importanza del parere della Commissione emerge con ancor maggiore evidenza dalla considerazione della natura di ente pubblico del CONI e dall'inquadramento della sua attività nel sistema pubblicistico, fatte salve le caratteristiche di autonomia ad esso conferite dalla legge.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [Mara BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [Carmela BUCALO](#) (FdI), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [Cecila D'ELIA](#) (PD-IDP), [Anna Maria FALLUCCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Galliani), [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE), [SCURRIA](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Marcheschi), [SPERANZON](#) (FdI) e [VERDUCCI](#) (PD-IDP).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Luciano Buonfiglio a Presidente del CONI (n. 97) è approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

IN SEDE REFERENTE

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine di venerdì 11 luglio, sono stati presentati n. 86 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato).

Riferisce inoltre che il senatore Paganella ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.6 (l'emendamento 2.6 testo 2 è pubblicato in allegato) e che la senatrice Cantù ha chiesto di apporre la propria firma all'emendamento 5.3 della senatrice Minasi. I senatori Germanà e Giulia Cosenza hanno trasformato, rispettivamente, gli emendamenti 1.12 e 1.13, di loro iniziativa, negli ordini del giorno G/1553/2/7 e G/1553/3/7 (pubblicati in allegato).

Avverte indi che, con riferimento alla declaratoria di improponibilità degli emendamenti, la Presidenza ha adottato un criterio rigoroso in linea con la recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di omogeneità dei decreti-legge e dei rispettivi disegni di legge di conversione. Si è pertanto valutata la coerenza delle proposte emendative rispetto alle disposizioni recate nel decreto legge e rispetto alle sue finalità rinvenibili nel titolo del provvedimento, nel preambolo, nei Capi e nelle Sezioni di cui si compone il provvedimento.

Dichiara, pertanto, improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.6.

I senatori [VERDUCCI](#) (PD-IDP), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) chiedono alla Presidenza di riconsiderare la dichiarazione di improponibilità, rispettivamente, degli emendamenti 3.10, 2.0.2 e 3.2.

Su richiesta della senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) riammette l'emendamento 1.11 al

solo fine di consentire alla proponente la riformulazione dello stesso in un nuovo testo identico alla proposta emendativa 1.10, che risulta ammissibile. Manifesta inoltre la sua disponibilità a svolgere un supplemento di istruttoria in relazione alle ulteriori richieste.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riformula indi l'emendamento 1.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), intervenendo per illustrare gli emendamenti 1.14 e 1.15, evidenzia la significatività degli stessi nella prospettiva di alleviare le sofferenze dell'intero comparto della ricerca, colpito da pesanti definanziamenti.

Fa presente che le due proposte emendative - dirette a superare il precariato, rispettivamente, presso tutti gli enti pubblici di ricerca e presso il Consiglio nazionale delle ricerche - costituiscono il seguito di un emendamento d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico con riferimento al disegno di legge di bilancio.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1 sono dati per illustrati.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2, interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per segnalare che l'emendamento 2.7 è inteso a tutelare le segreterie scolastiche e, più in generale, gli uffici scolastici, che spesso sono stati gravati di compiti ad essi non spettanti concernenti le pratiche di ricostruzione di carriera e di collocamento a riposo del personale scolastico.

A tal fine, l'emendamento in commento sancisce che loro esclusivo compito è la trasmissione dei dati agli uffici competenti.

Sono, quindi, dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4, il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione, in primo luogo, sull'emendamento 4.1, che intende incidere, estendendola, sulla rappresentanza del Consiglio universitario nazionale (CUN), incrementando di un membro la rappresentanza degli studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e garantendo che almeno uno di essi sia rappresentante degli iscritti a corsi di studio *post laurea*.

Si sofferma poi sugli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4, diretti a prorogare la data fissata per la maturazione dei requisiti di accesso ai fini delle stabilizzazioni in seno al CNR e agli altri enti pubblici di ricerca. Reputa fondamentale, infine, l'emendamento 4.0.13, che, al fine di garantire il diritto allo studio, incide, ampliandolo, sul numero degli alloggi per gli studenti fuorisede.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4 sono dati per illustrati.

Sono altresì date per illustrate le proposte emendative riferite all'articolo 5, mentre, in sede di illustrazione delle proposte emendative volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 5, il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) segnala l'emendamento 5.0.9, che interviene sul regime fiscale per le borse di ricerca *post laurea*, nonché l'emendamento 5.0.11, diretto a incrementare di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, nell'ottica di poter dare avvio a un atteso piano di reclutamento dei ricercatori.

Sono, infine, dati per illustrati i restanti emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 5, gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 6.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il

termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 21 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine di ieri, lunedì 14 luglio, sono stati presentati n. 10 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1553**

G/1553/1/7

I Relatori

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute,

premesso che:

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è una figura chiave all'interno delle scuole italiane, responsabile della gestione e dell'organizzazione dei servizi generali e delle attività amministrativo-contabili;

il suo ruolo è di coordinare il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e di garantire il corretto funzionamento degli aspetti amministrativi e finanziari dell'istituto, in collaborazione con il Dirigente Scolastico;

le responsabilità affidate ai DSGA sono divenute sempre più articolate, trasformandoli in veri e propri *manager* scolastici;

tra i principali compiti, si annoverano: preparazione di bilanci, gestione di fondi pubblici e rendicontazione, nonché adempimenti fiscali, con il rischio di conseguenze patrimoniali e penali in caso di errori; gestione delle procedure, rispetto delle normative e tracciabilità dei flussi finanziari, con il DSGA spesso unico responsabile delle istruttorie; organizzazione, contrattualizzazione e gestione di permessi e assenze, con la redazione del Piano delle Attività; gestione della sicurezza degli edifici e responsabilità patrimoniale, civile e penale; adempimenti sempre più stringenti in materia di protezione dei dati personali e accesso civico;

questa ampiezza di responsabilità è svolta in un contesto normativo complesso, spesso con risorse insufficienti, aggravando ulteriormente il carico di lavoro cui corrisponde, invece, un trattamento economico del tutto inadeguato;

tale condizione negli ultimi anni ha determinato una consistente mobilità verso altre amministrazioni pubbliche e una partecipazione all'ultimo concorso ordinario molto al di sotto delle aspettative, anche in confronto al precedente del 2018;

per garantire la sostenibilità e la valorizzazione del ruolo dei DSGA, è fondamentale agire su più fronti ma, *in primis*, rivedere gli stipendi in funzione delle responsabilità e dei rischi, allineandoli a figure analoghe di altri comparti pubblici;

a garanzia del proseguimento di una gestione corretta e funzionale degli istituti scolastici diviene, dunque, necessario aumentare il contributo economico accessorio a carattere fisso e continuativo che per la categoria dei DSGA corrisponde all'indennità di direzione, oggi disciplinata dall'art. 56 del CCNL 18/1/2024,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile

l'istituzione di un fondo destinato all'incremento dell'indennità di direzione parte fissa, così come disciplinata dall'art. 56 del CCNL 18 gennaio 2024, con decorrenza dall'a.s. 2025/2026.

G/1553/2/7 (ex em.to 1.12)

[Germanà](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;

premesso che è opportuno consentire al personale docente e tecnico amministrativo delle Istituzioni AFAM, meritevolmente collocato ai primi posti nelle graduatorie, di stipulare contratti di lavoro alle dipendenze dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere valide le graduatorie, per il personale docente e tecnico amministrativo delle Istituzioni AFAM, per un triennio accademico, limitatamente ai soli casi in cui la nomina venga effettuata dalla medesima Istituzione dove il personale abbia già prestato servizio per un triennio e mediante la stessa procedura concorsuale.

G/1553/3/7 (ex em.to 1.13)

[Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Russo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;

premesso che al fine di consentire al personale docente e tecnico amministrativo delle Istituzioni AFAM, meritevolmente collocato ai primi posti nelle graduatorie, di poter stipulare contratti di lavoro alle dipendenze dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere valide le graduatorie, per il personale docente e tecnico amministrativo delle Istituzioni AFAM, per un triennio accademico, limitatamente ai soli casi in cui la nomina venga effettuata dalla medesima Istituzione dove il personale abbia già prestato servizio per un triennio e mediante la stessa procedura concorsuale.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "l'incremento qualitativo" inserire le seguenti: "e quantitativo, in coerenza con i fabbisogni di personale, infrastrutture e dotazioni strumentali,".

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "Enti vigilati", inserire le seguenti: ", nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati da altri Ministeri, al fine di garantire un intervento omogeneo per l'intero sistema nazionale della ricerca,".

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "I-bis. Il Governo è autorizzato a predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario degli enti pubblici di ricerca, anche mediante incremento strutturale del Fondo ordinario per gli enti (FOE), in coerenza con gli obiettivi del PNRR".

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027", con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui ai commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;"

1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui ai commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;"

1.6

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: "dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.234;" con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

1.7

[Minasi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 121 è inserito il seguente: "121-bis. Al fine di far fronte alle accresciute competenze degli enti pubblici di ricerca (EPR), anche connesse alle attività poste in essere in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ad integrazione di quanto previsto dal comma 121, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dei medesimi EPR possono essere ulteriormente incrementate, a decorrere dall'anno 2023, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021, a valere sui propri bilanci, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024".

1.8

[Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Russo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 121 è inserito il seguente: "121-bis. Al fine di far fronte alle accresciute competenze degli enti pubblici di ricerca (EPR), anche connesse alle attività poste in essere in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ad integrazione di quanto previsto dal comma 121, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dei medesimi EPR possono essere ulteriormente incrementate, a decorrere dall'anno 2023, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021, a valere sui propri bilanci, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024".

1.9

[Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Russo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente "3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa contrattuale vigente, al fine di migliorare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, anche connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti e le istituzioni di ricerca, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio".

1.10

[Germanà](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Limitatamente al reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, alinea e lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2024."

1.11 (testo 2)

[Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Russo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Limitatamente al reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, alinea e lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2024."

1.14 (già 4.0.4)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

1. Al fine di superare il precariato presso gli enti pubblici di ricerca, in coerenza con la prevista dotazione finanziaria e con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole "al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2025".

1.11

[Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Russo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»

1.15 (già 4.0.3)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

1. Al fine di superare il precariato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in coerenza con la prevista dotazione finanziaria e con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole "al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2025".

2. In conformità con quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo n. 218/2016, commi 4-ter e 4-quinquies, le parole: "31 dicembre 2017" e "31 dicembre 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "30 giugno 2025".

1.12 (v. ordine del giorno n. 2)

[Germanà](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «rinnovabili per non più di due anni accademici» sono inserite le seguenti: «presso la medesima istituzione a seguito della stessa procedura concorsuale»;

b) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «rinnovabili per non più di due anni accademici» sono inserite le seguenti: «presso la medesima istituzione a seguito della stessa procedura concorsuale»;

c) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: «rinnovabili per due anni» sono inserite le seguenti: «presso la medesima istituzione a seguito della stessa procedura concorsuale»."

1.13 (v. ordine del giorno n. 3)

[Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Russo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «rinnovabili per non più di due anni accademici» inserire le seguenti: «presso la medesima Istituzione a seguito della stessa procedura concorsuale»;

b) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «rinnovabili per non più di due anni accademici» inserire le seguenti parole: «presso la medesima Istituzione a seguito della stessa procedura concorsuale»;

c) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: «rinnovabili per due anni» inserire le seguenti parole: «presso la medesima Istituzione a seguito della stessa procedura concorsuale».

1.0.1

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), è altresì riconosciuto il possesso del diploma di laurea magistrale in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche"».

1.0.2

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, le parole: "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto agli enti del Terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della salute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";*

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati, senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.";

c) al comma 4, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2025";

d) il comma 5 è abrogato."

1.0.3

[Russo](#), [Marcheschi](#), [Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto agli enti del Terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della salute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati, senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-*ter*. Non sono in ogni caso ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.";

c) al comma 4, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2025";

d) il comma 5 è abrogato."

1.0.4

[Damiani](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto agli enti del Terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della salute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati, senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.";

c) al comma 4, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2025";

d) il comma 5 è abrogato."

1.0.5

[Fazzone, Occhiuto](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. L'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

"Art. 21-ter

(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa al progetto "Oncologia Avanzata" con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*) nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. È previsto un finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 disposto, nell'ambito del progetto "Oncologia Avanzata", in favore del soggetto attuatore Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili allocate presso lo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 - Ricerca e innovazione, Programma 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica."».

1.0.6

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Istituto nazionale di astrofisica e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

4. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è attribuito un contributo complessivo di 8 milioni di euro, per l'anno 2025, di cui 6,5 milioni di euro a favore dell'INAF e 1,5 milioni di euro a favore dell'INGV, finalizzato all'assunzione di

personale che, alla data del 31 dicembre 2024, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'impiego entro l'esercizio finanziario 2025, ovvero impegnate preventivamente entro il 31 dicembre 2025, senza possibilità di accantonamento nell'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

Art. 2

2.1

[Versace](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento» con le seguenti: «possono essere prorogati, con apposito provvedimento, fino alla data di perfezionamento».

2.2

[Paganella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "dei concorsi di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"."

2.3

[Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Russo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "dei concorsi di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106".».

2.4

I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

2.5

[Damiani](#), [Occhiuto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 per la Scuola

europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: "ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

2.6 (testo 2)

[Paganella](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la prosecuzione a regime del progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" della Fondazione "I Lincei per la scuola", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025 la spesa di euro 250.000. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede, quanto a euro 250.000 per l'anno 2025 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, e, quanto a euro 250.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, la Fondazione "I Lincei per la scuola" è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito. Il Consiglio direttivo della Fondazione "I Lincei per la scuola" è composto da sette membri, di cui quattro designati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei, compresi il presidente e il vicepresidente, e tre designati dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il vicepresidente è designato d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati rispettivamente, uno dalla Fondazione "I Lincei per la scuola", uno dal Ministero dell'economia delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione e del merito. Entro il 31 dicembre 2025, la Fondazione "I Lincei per la scuola" apporta le necessarie modificazioni ai propri atti generali.».

2.6

[Paganella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione è prorogato per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede, quanto a euro 250.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, e, quanto a euro 250.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440."

2.7

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario".

2.0.1

[Paganella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per il funzionamento del CSPI)

Al fine di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/26, all'articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: "tre" sono aggiunte le seguenti: ", di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità," e le parole: "su designazione del" sono sostituite dalle seguenti: "tra quelli proposti dal"».

2.0.2

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85-bis, purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019.».

2.0.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti)

1. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro."

b) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono abrogate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.4

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di procedure straordinarie di reclutamento del personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad

attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.1

[Versace](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro l'anno 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

3.2

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno due anni di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto».

3.3

[Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione dell'istanza dell'interessato e la chiamata nel ruolo di professore associato sono effettuate nel medesimo anno accademico in cui l'istanza è presentata e che la medesima può essere presentata dall'interessato che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale dal terzo anno di contratto.».

3.4

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1);*
- b) sopprimere il comma 5.*

3.5

[Versace](#), [Pirovano](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "sono richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "è richiesta"»;*
- b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, la parola: "citato" è soppressa».*

3.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In materia di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, è sostituito

dal seguente:

"1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito. Ai contratti stipulati ai sensi del presente comma si applica la disciplina prevista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".».

3.7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le esigenze urgenti del settore dell'università, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché della ricerca, a partire dal triennio 2025-207 è costituito il comparto nazionale di contrattazione dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative identificano il personale con apposito accordo, in conformità con l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.8

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter. 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

3.9

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, il comma 4 è abrogato."

3.10

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, al titolo di dottore di ricerca è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori lauree o lauree magistrali".

Art. 4

4.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, alla lettera b), la parola "otto" è sostituita dalle seguenti "nove" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", di cui almeno uno

rappresentante degli iscritti a corsi di studio *post laurea*;"."

4.2

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (*Collegio di garanzia e disciplina*) - 1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato "collegio", con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da sei consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti, e dal Presidente del CNSU. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori, un ricercatore e due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membri effettivi. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del CUN.

2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolve dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

4. Il rettore competente sospende cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 2-ter. (*Procedimento nei casi di molestie, violenze, discriminazioni o sfruttamento*) - 1. Nei casi in cui vengano segnalati al CUN fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o ogni altra condotta lesiva della dignità e dell'integrità psico-fisica o professionale della persona, sia essa personale studente, docente, ovvero a qualsiasi titolo presente in università, il procedimento disciplinare si svolge con modalità atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e la centralità della persona offesa, nonché l'adozione di misure tempestive e proporzionate.

2. A tal fine, il collegio di cui all'articolo 2-bis, ricevuti gli atti trasmessi dal rettore ovvero quelli direttamente pervenuti alla casella di posta elettronica certificata del Presidente del CUN, valuta in via preliminare se ricorrano circostanze che richiedano:

a) l'assunzione urgente di misure di protezione o di supporto alla persona offesa, anche in raccordo con gli organi competenti dell'università di appartenenza;

b) la designazione, ove necessario, di una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento.

3. Durante il procedimento, il collegio può disporre, anche d'ufficio, che le audizioni avvengano

in modalità riservata o a distanza, nonché adottare ogni ulteriore accorgimento volto a tutelare la persona che ha presentato segnalazione o denuncia, anche nei confronti di possibili ritorsioni o strumentalizzazioni.

4. La persona offesa o che si dichiara tale ha facoltà di essere sentita in ogni fase del procedimento, personalmente o mediante persona di fiducia. Su richiesta, le sue dichiarazioni possono essere rese per iscritto o con modalità che evitino il contatto diretto con la persona sottoposta al procedimento. 5. Resta ferma la possibilità per l'università interessata di attivare, in via parallela e senza pregiudizio per il procedimento disciplinare, procedure di conciliazione, mediazione o presa in carico psicologico, nel rispetto della volontà e della dignità della persona coinvolta.

5. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del collegio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 3, periodi secondo e terzo.»."

4.0.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e/o di lavoro caratterizzate da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni a elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 4 della medesima legge n. 210 del 1998 con la seguente: «Quadro di riferimento per il dottorato di ricerca».

4.0.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del titolo di dottore di ricerca)

1. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".».

4.0.3 (v. 1.15)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

1. Al fine di superare il precariato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in coerenza con la prevista dotazione finanziaria e con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole "al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2025".

2. In conformità con quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo n. 218/2016, commi 4-*ter* e 4-*quinq*ues, le parole: "31 dicembre 2017" e "31 dicembre 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "30 giugno 2025".

4.0.4 (v. 1.14)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

1. Al fine di superare il precariato presso gli enti pubblici di ricerca, in coerenza con la prevista dotazione finanziaria e con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole "al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2025".

4.0.5

[Russo](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

(Master universitario di secondo livello in medicina termale e formazione specifica in medicina generale)

1. Al fine di valorizzare e incentivare la ricerca scientifica termale, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro da ripartire tra le università che attivano un master di secondo livello ai sensi di quanto disposto al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale da svolgere anche presso gli stabilimenti termali.

3. Il titolo rilasciato al termine del master di cui al comma 2 è equipollente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione in idrologia medica o in medicina termale ai fini dell'esercizio dell'attività presso gli stabilimenti termali.

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, aggiungere, in fine il seguente periodo: «La formazione prevede, in ogni caso, lo studio della medicina clinica termale».

4.0.6

[Russo](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale)

1. Al comma 556, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 2023, 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni annui per il 2025 e il 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.7

[Campione](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per garantire l'efficacia delle funzioni e i compiti del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario di Alessandro Volta)

1. Al fine di garantire la piena efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "rimborsi di spese" di cui al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono soppresse.

2. Agli oneri di spesa si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, commi 617 e 618 della

medesima norma."

4.0.8

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle istituzioni AFAM)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-ter:

1) al secondo periodo, le parole «di altre pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della pubblica amministrazione»;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Tale regolamento, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro anche a tempo determinato presso le istituzioni statali di cui al periodo precedente, prevede la valorizzazione del servizio prestato dal personale che abbia effettivamente svolto, per almeno cinque anni, funzioni direttive presso le medesime istituzioni.»

b) al comma 9-quater, primo periodo, le parole «, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter,» sono soppresse;

c) al comma 9-quinqies, le parole «2.538.802 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.326.257 euro» e le parole «2.496.149 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.203.173 euro»;

d) al comma 9-sexies, le parole «5.034.951 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.529.430 euro».

4.0.9

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, al personale non dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è riconosciuta l'indennità di amministrazione nella misura spettante alle aree professionali corrispondenti del Ministero dell'università e della ricerca. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ANVUR. A decorrere dallo stesso anno, per le medesime finalità e al fine di garantire una più efficiente ed efficace operatività dell'ANVUR, anche in considerazione dell'avvenuta iscrizione al registro internazionale EQAR, il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale è incrementato di 200.000 euro a valere sul fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Il fondo per il trattamento accessorio di cui al precedente periodo può essere altresì incrementato con risorse derivanti dalla partecipazione dell'Agenzia a progetti internazionali o con i proventi delle attività di valutazione, anche in regime di conto terzi, effettuate in ambito internazionale."

4.0.10

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di scuole di specializzazioni per le professioni legali)

1. Nelle more della riforma delle Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, al fine di promuoverne un utilizzo più rispondente alle esigenze formative in considerazione del mutato contesto formativo di riferimento, le università non attivano, per l'anno accademico 2025/2026, nuovi corsi di specializzazione con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, fermo restando il completamento dei corsi biennali in svolgimento.

2. Nelle more delle procedure di riordino, le università, anche tramite gli organi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, se istituite ed attive, possono organizzare corsi con una durata di almeno 180 ore complessive, articolati in tre semestri e aventi ad oggetto le materie relative alle prove scritte previste per i concorsi per l'accesso alla magistratura e al notariato, nonché all'esame di abilitazione per la professione forense, sulla base di convenzioni con la Scuola Superiore della Magistratura, le Scuole forensi e le Scuole notarili.

3. La direzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali può essere assunta dai professori in regime di impegno a tempo pieno o definito."

4.0.11

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Misure urgenti a sostegno del diritto allo studio e delle università)

1. È autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2025 per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Possono accedere al contributo di cui al primo periodo solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al secondo periodo per l'accesso al contributo.

2. All'articolo 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole "con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001," sono sostituite dalle seguenti: "con particolare riferimento al numero degli esoneri totali".

3. Al fine di incrementare le risorse a sostegno del diritto allo studio, il contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno accademico 2025/2026.

4. Per il triennio 2025-2027, ad integrazione delle assegnazioni disposte a valere sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è assegnato all'Università della Valle d'Aosta un finanziamento aggiuntivo annuo pari a 400.000 euro.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4.0.12

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, coerentemente

con le misure PNRR volte ad incentivare la realizzazione di nuove strutture per gli alloggi e triplicare i posti per gli studenti fuorisede, all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.13

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, coerentemente con le misure PNRR volte ad incentivare la realizzazione di nuove strutture per gli alloggi e triplicare i posti per gli studenti fuorisede, all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "100 chilometri e comunque in una provincia diversa," sono sostituite dalle seguenti: "50 chilometri, ovvero raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.14

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per la realizzazione del Collegio degli artisti di Torino)

1. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del Collegio degli artisti di Torino nell'ambito del progetto «Polo delle Arti», è concesso un contributo pari a 7,8 milioni di euro, per l'anno 2025, in favore della Fondazione «Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,8 milioni euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

Art. 5

5.1

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «189.», con il seguente: «189. L'importo di 150 milioni di euro, assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, è destinato a favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, favorendo la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.».

5.2

[Versace](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «189.», sostituire il primo periodo con il seguente: «L'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95».

5.3

[Minasi, Cantù](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «189.», dopo le parole: "nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza" aggiungere le seguenti: "anche in relazione al piano della ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiornato dal Ministero della salute per il triennio 2025-2027".

5.0.1

[Pirondini, Aloisio, Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)

1. A decorrere dal 1° novembre 2026, i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 per le funzioni di professore di prima fascia, che abbiano svolto attività in campo universitario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio Ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 devono comprendere, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca di cui all'articolo 22, titolare di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis, titolare di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trascorsi presso Università, Enti di Ricerca o altri Enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione deputata alla valutazione di cui al successivo comma 3.

3. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su

proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

4. A decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

5. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

6. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dette risorse sono ripartite tra gli Atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi del comma 5. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali".».

5.0.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)

1. All'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "di tipo subordinato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari di incarichi post-doc di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari";

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito".

2. All'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "possono conferire" sono aggiunte le seguenti: "contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati";

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito";

c) il comma 6 è abrogato».

5.0.3

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca".».

5.0.4

[Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per la stabilizzazione e le progressioni del personale universitario, di ricerca e AFAM)

1. Allo scopo di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e dell'AFAM, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.5

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca introdotti dal presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

5.0.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

5.0.7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di borse di dottorato)

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo della borsa, stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale».

5.0.8

[Occhiuto](#), [Cattaneo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45)

1. L'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.».

5.0.9

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Regime fiscale per borse di ricerca post laurea)

"5-bis. Alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post laurea*, assegnate prima del 7 giugno 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210."

5.0.10

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in materia di borse di ricerca post lauream)

1. Alle borse di ricerca *post-lauream* attivate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398».

5.0.11

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Misure per il reclutamento e la valorizzazione professionale del personale degli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni nell'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026 di cui:

a) 15 milioni a partire dal 2025 destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tale finalità, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare anche le graduatorie delle procedure selettive avviate dopo il 1° gennaio 2023;

b) 10 milioni nel 2025 e 85 milioni a partire dal 2026 destinati all'assunzione di personale negli enti pubblici di ricerca, utilizzando prioritariamente le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche tenendo conto degli obblighi di compensazione con concorso pubblico derivanti dall'attivazione di tali procedure. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione si intendono maturati entro la data di attivazione delle relative procedure da parte degli enti di ricerca, sostituendo tutti i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro nell'anno 2025 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti."

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Minasi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo," *inserire le seguenti:* "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," *e aggiungere in fine il seguente periodo:* "Il personale di cui al primo periodo opera nell'ambito dei dipartimenti assistenziali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e non può essere utilizzato per attività connesse alle funzioni didattiche e di ricerca.";

b) *al comma 2, dopo le parole:* "presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1," *inserire le seguenti:* "e quello già assunto dalle aziende alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," *e aggiungere in fine il seguente periodo:* "Al personale che opera nei dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si applica, ferma restando la determinazione concordata dei fabbisogni tra Azienda e Università e nei limiti del finanziamento di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto istruzione e ricerca e lo stesso non può essere utilizzato per attività esclusivamente assistenziali.";

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Per la trasformazione delle Aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 517 del 1999.".

6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse" *con le seguenti:* "prioritariamente assistenziali, fermo restando il necessario svolgimento di attività correlate alla formazione e alla ricerca,".

6.4

[Versace](#), [Pirovano](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1» *con le seguenti:* «aziende di cui al comma 1».

6.5

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione-specialistica è versata, con evidenza contabile separata, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. Entro il 1° ottobre 2025 il predetto ente provvede, con autonome determinazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'adeguamento dei regolamenti interni ai fini dell'attuazione del presente comma.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»"

Conseguentemente, alla Rubrica dopo le parole: "ospedaliero-universitarie", *aggiungere le seguenti:* "e di contratti di formazione-specialistica".

6.6

[Cantù](#), [Marti](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:"2-bis. All'articolo 8-bis, del decreto legge 22 giugno 2023,

n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016" sono inserite le seguenti: "nonché per l'esercizio delle funzioni del personale di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288."

6.7

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per le Aziende ospedaliero-universitarie già costituite alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e per quelle già sede di riferimento per i corsi di laurea accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca e del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia, per le quali, alla medesima data, le Regioni di appartenenza abbiano fatto richiesta di costituzione in Aziende ospedaliero-universitarie, il percorso di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è da considerarsi positivamente completato. Tali strutture sono tenute a perseguire le finalità di cui articolo 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517."

6.8

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la piena attuazione dei protocolli di intesa Università-Regione che prevedono l'inserimento delle Aziende ospedaliere universitarie nella rete della emergenza-urgenza, il costo del personale ospedaliero connesso all'attivazione delle funzioni dei D.E.A. programmati e non ancora attivati, è calcolato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Per la realizzazione o completamento dei D.E.A. di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti per potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano)

1. All'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai suddetti procedimenti di chiamata diretta della Libera università di Bolzano possono altresì partecipare gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di origine e dalla tabella di corrispondenza tra abilitazioni accademiche estere e gli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da adottarsi entro 90 giorni con decreto ministeriale, di concerto con la Provincia autonoma di Bolzano."»

6.0.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti per potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano)

1. All'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 125, è inserito il seguente: "125-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma 125, i competenti organi dell'Università possono

altresì disporre la nomina a professore di prima e seconda fascia, per chiamata diretta, di studiosi che abbiano ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano."»

6.0.3

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia di lingua tedesca)

1. Al fine di garantire un adeguato percorso di studi in lingua tedesca presso l'università di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione alla docenza presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono partecipare ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e seconda fascia della Libera Università di Bolzano, limitatamente alle materie di insegnamento impartite in lingua tedesca.»

6.0.4

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale della formazione medica)

1. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

6.0.5

[Gasparri, Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale della formazione medica)

1. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".»

6.0.6

[Minasi](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. A partire dall'anno accademico 2025/2026, i posti delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto sono aumentati in funzione del numero di posti eventualmente rimasti vacanti, nello stesso anno accademico, nelle scuole di specializzazione di area sanitaria destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia, attingendo ai finanziamenti di queste ultime e, in ogni caso, entro i relativi limiti di copertura.».

6.0.7

[Cosenza](#), [Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è inserito, in fine, il seguente periodo: "e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In via di prima applicazione nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, è consentito al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e di un'attività triennale di supporto tecnico scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo di tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione sui titoli e le attività da definire con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca."

Coord.1

I Relatori

Al capo I, la partizione Sezione I è soppressa.

All'articolo 1:

al comma 1:

l'alinnea è sostituito dal seguente: «All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 è sostituito dal seguente:»;

al capoverso 5, secondo periodo, la parola: «enti» è sostituita dalla seguente: «Enti» e le parole: «dell'università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università e della ricerca»;

al comma 2, la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

al comma 3, alle parole: «mediante corrispondente», ovunque ricorrono, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «fondo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fondo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «comma 937,» è inserita la seguente: «della»;

al comma 2, lettera a):

al numero 1), le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinnea, secondo periodo»;

il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) prova scritta";

3) le lettere c) e d) sono abrogate».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), capoverso 189, le parole: «delibera CIPESS» sono sostituite dalle

seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «supporto alle stesse» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, dopo le parole: «non dirigente» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

Al capo III, la partizione Sezione I è soppressa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [492](#)

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "attività formative di propedeutica musicale", inserire le seguenti: ", anche mediante l'allestimento di spazi dedicati (aule musicali/atelier sonori) opportunamente attrezzati e accessibili a tutte le bambine e i bambini, nel rispetto dei principi di inclusione e universalità,".

1.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "cinque ore settimanali di insegnamento" inserire le seguenti: "e preveda la compresenza di almeno uno degli insegnanti o educatori della classe" e sostituire le parole: «e, comunque,» con le seguenti: «, comunque».

1.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando lo stato giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado;".

1.4

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) prevedere che negli istituti comprensivi ove sia presente, alla data di entrata in vigore della presente legge, una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, o comunque nei comuni ove sia presente una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo o le scuole dell'infanzia del comune siano riconosciute come scuole dell'infanzia a indirizzo musicale."

Art. 2

2.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1," , inserire le seguenti: ", previa consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione, ai fini del rispetto delle relazioni sindacali e della corretta definizione delle condizioni di accesso, formazione e valorizzazione del personale coinvolto,".

2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "formazione richiesta per i docenti", inserire le seguenti: "da realizzarsi in collaborazione tra università, conservatori, enti accreditati del Terzo settore con comprovata esperienza e reti territoriali scolastiche, sulla base di protocolli formativi comuni e fondati su evidenze scientifiche,".

2.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: "le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)," inserire le seguenti: "le scuole civiche di musica,".

2.4

[Pellegrino](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: "Alla formazione dei docenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate dai docenti anche mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, di cui all'articolo 1, comma 121, della medesima legge n. 107 del 2015, per la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale inerenti all'educazione musicale, svolti da enti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito.".

2.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "nel limite di 5 milioni di euro annui" con le seguenti: "nel limite di 20 milioni di euro annui, da considerarsi incremento strutturale del fondo per la formazione del personale docente, con possibilità di aumento progressivo legato all'estensione territoriale e alla partecipazione scolastica".

2.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Monitoraggio e valutazione dell'impatto)

1. Al fine di garantire l'efficacia, l'equità e la qualità dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di cui all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, predispone un piano triennale di monitoraggio e valutazione degli esiti pedagogici, organizzativi e territoriali delle Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale.

2. Il piano di monitoraggio, aggiornato annualmente, è presentato al Parlamento e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito."

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 231(ant.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

231^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri era stata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno G/1553/1/7.

Informa che è giunto il parere della Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e di aver presentato, d'intesa con la correlatrice Bucalo, l'emendamento 2.100, al fine di recepirne la condizione (pubblicato in allegato).

Informa altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.1000 (pubblicato in allegato), diretto ad estendere a regime la norma relativa alla tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), propone di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 alle ore 10 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre di aver presentato, d'intesa con la correlatrice Bucalo, l'emendamento 2.200 (pubblicato in allegato).

Con riferimento alle declaratorie di improponibilità degli emendamenti già rese nella seduta di ieri, a seguito di ulteriori approfondimenti, comunica la riammissione dell'emendamento 2.0.2, in materia di educatori dei servizi educativi per l'infanzia, mantenendo invece ferma la declaratoria di improponibilità sui restanti emendamenti. In particolare, quanto all'emendamento 3.2 della senatrice Sbröllini, recante novella alla disciplina sulla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori universitari a tempo determinato, precisa che la materia, pur meritevole di attenzione, non può essere ricondotta né alle disposizioni, né alle finalità del provvedimento. Invita pertanto la senatrice a ripresentare tale emendamento in altra sede e, al riguardo, coglie l'occasione per ricordare che la Commissione sta esaminando il disegno di legge n. 1518 (Revisione delle modalità di accesso,

valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario), per il quale il termine per la presentazione di emendamenti è stabilito per lunedì prossimo, alle ore 12. Analogo invito è rivolto anche al senatore Verducci con riguardo all'emendamento 3.10, che incide sulla disciplina relativa al valore del titolo di dottorato di ricerca nelle procedure per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, non ritiene di poter reconsiderare la declaratoria di improponibilità, atteso che si tratta di una norma che, se approvata, non si inserirebbe in modo armonico nel provvedimento in esame, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che per la trattazione degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno occorre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, che non è ancora stata raggiunta, dispone una breve sospensione della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1112) IRTO e altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione
(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto di sedici articoli, ha ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura.

Segnala, in primo luogo, dell'articolo 1, che dispone in merito al riconoscimento del valore culturale e sociale dell'architettura e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, come bene di interesse pubblico primario.

Fa indi presente che l'articolo 2 reca le definizioni di "architettura" e di "nuovo rinascimento urbano", quale modello integrato di riqualificazione urbana. L'articolo stabilisce, altresì, che lo sviluppo e la valorizzazione dell'architettura sono finalizzati a contribuire efficacemente alla coesione sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale, nonché allo sviluppo economico regionale e locale.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che attribuisce al Ministero della cultura, in collaborazione con enti, università, istituzioni culturali e altri organismi nazionali e internazionali, funzioni e compiti di promozione dell'architettura. Tra questi figurano: la promozione della qualità dei progetti e delle opere, in particolare nell'ambito del nuovo rinascimento urbano; l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico da destinare ad attività culturali; la tutela e la valorizzazione delle opere; la promozione di eventi e manifestazioni, ivi compreso il Premio per la giovane architettura italiana, disciplinato dall'articolo 14 del disegno di legge in esame; la vigilanza sulla qualità architettonica nell'ambito degli atti e dei programmi adottati dal Ministero medesimo; la tutela, la gestione e la valorizzazione degli archivi di urbanistica e di architettura; la promozione dell'architettura a livello europeo.

Menziona, quindi, l'articolo 4, che reca disposizioni relative al Piano per l'architettura, predisposto con cadenza annuale dal Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Evidenzia che l'articolo 5 attribuisce al Ministero della cultura taluni compiti relativi al riconoscimento di progetti e opere di alta qualità, alla dichiarazione dell'importanza di opere di alto valore artistico, alle agevolazioni da destinare ai lavori di manutenzione, restauro o consolidamento di edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi edifici.

Passa indi a dar conto dei successivi articoli, a partire dall'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione per la salvaguardia e la valorizzazione delle opere dell'architettura, chiamata a svolgere funzioni di supporto al Ministero medesimo. Demanda ad apposito decreto la definizione della modalità di nomina

e di funzionamento della Commissione.

L'articolo 7 prevede che le stazioni appaltanti debbano applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee per appalti di lavori, servizi e forniture relativi a opere pubbliche di rilievo sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnico, di valore superiore a determinate soglie economiche fissate dall'articolo medesimo. Le deroghe alla suddetta disposizione devono essere approvate e motivate dall'Autorità nazionale anticorruzione, pena la nullità del bando. Riguardo allo svolgimento dei predetti concorsi di progettazione o di idee, l'articolo 8 istituisce la figura del supervisore dei concorsi mentre l'articolo 9 reca disposizioni sulle Commissioni giudicatrici.

L'articolo 10 istituisce un elenco annuale dei giovani architetti, di età non superiore a quarant'anni, vincitori di concorsi di progettazione o di concorsi di idee.

Gli articoli 11 e 12 recano disposizioni inerenti alle funzioni attribuite al Ministero della cultura dal presente disegno di legge, con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico e alla dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura.

L'articolo 13 stabilisce che il Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, e d'intesa con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio. Prevede, altresì, che le regioni e gli enti locali istituiscano corsi professionali in tali materie, anche con la costituzione di appositi cantieri-scuola.

L'articolo 14 reca la disciplina del già menzionato Premio per la giovane architettura italiana.

L'articolo 15 stabilisce che le regioni possano prevedere incentivi, anche attraverso la riduzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione, in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di nuove opere.

Fa riferimento, infine, all'articolo 16, che reca le sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 7 del disegno di legge. Precisa, in particolare, che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) verifica il rispetto degli obblighi ivi previsti e irroga le relative sanzioni. Si prevede, inoltre, che la mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione o l'affidamento del suo sviluppo a un soggetto diverso dal vincitore del concorso medesimo configuri la fattispecie di danno erariale, sanzionabile dalla Corte dei conti.

Conclude ponendo in evidenza l'ampia portata del provvedimento in esame, nonché il suo particolare rilievo nel potenziare le funzioni svolte dall'architettura nell'azione di promozione dei territori.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo nell'ordine dei lavori propone, in qualità di relatore, lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame.

La [PRESIDENTE](#) assicura che trasmetterà la richiesta al presidente Marti e, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1508\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

[\(852\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 luglio.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1209\)](#) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di

patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati n. 32 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, chiarisce che, sebbene il provvedimento sia stato approvato in prima lettura con il sostegno di tutte le forze politiche, il Gruppo del Partito Democratico, in seconda lettura, ha inteso riproporre emendamenti diretti a ripristinare le disposizioni tendenti ad estendere le condizioni della partecipazione popolare alle società sportive, che già erano state oggetto di discussione presso la omologa Commissione della Camera e in seguito non erano state accolte nel testo approvato in prima lettura per la contrarietà del Governo.

Fa riferimento, in primo luogo, all'estensione della partecipazione popolare anche alle società sportive dilettantistiche (emendamento 2.2) e all'innalzamento dall'1 al 5 per cento della quota minima del capitale nominale che l'ente di partecipazione popolare è tenuto a detenere (emendamento 2.3).

Richiama poi l'attenzione sulla proposta volta a richiedere la presenza, nello statuto o nell'atto costitutivo degli enti di partecipazione popolare sportiva, della previsione dell'adesione dell'ente locale dove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché dell'adesione di eventuali ulteriori soggetti di cui al codice del Terzo Settore (emendamento 3.7).

Fatto cenno alla necessità di garantire la trasparenza delle operazioni delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva, si sofferma sulla proposta diretta a innalzare dal 25 al 30 per cento la percentuale di utili da reinvestire nel potenziamento del settore giovanile, che introduce altresì uno specifico riferimento ai progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile (emendamento 4.4).

Menziona, infine, la proposta che ha ad oggetto il conferimento di delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di enti a di partecipazione popolare sportiva (emendamento 5.0.1), nonché l'ulteriore proposta concernente la disciplina della gestione di strutture sportive da parte dei medesimi enti (emendamento 5.0.2).

Preso atto che i rispettivi proponenti danno per illustrati i restanti emendamenti, la Presidente dichiara conclusa la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), tenuto conto che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo 10 dicembre, chiede alla Presidenza di differire il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, previsto per lunedì 21 luglio, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La [PRESIDENTE](#) riferirà al Presidente Marti la richiesta testé avanzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1553](#)

Art. 2

2.100

I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2.200

I Relatori

All'articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: "purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019";

b) al terzo periodo, le parole: "i titoli" sono sostituite dalle seguenti: "gli ulteriori titoli", e le parole: "non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022".»

2.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025-2026)

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025" sono aggiunte le parole: "e dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1120](#)

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al capitale sociale" inserire le seguenti: "e alla gestione".

1.2

[Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse impiegate, si prevede l'istituzione di un apposito registro pubblico delle partecipazioni azionarie e delle quote detenute dai sostenitori nelle società sportive, accessibile *on-line* e aggiornato periodicamente. Il registro di cui al primo periodo è curato dall'ente di controllo previsto dalla normativa, assicurando la pubblicità delle partecipazioni e prevenendo eventuali fenomeni di infiltrazione illegale o di conflitto di interessi».

1.3

[Aloisio](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e strumenti di partecipazione *on-line*, quali portali dedicati e applicazioni mobili, per facilitare l'accesso e il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei tifosi nella partecipazione azionaria e nelle decisioni strategiche delle società sportive».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«. Le società di cui alla presente lettera, laddove adottino strumenti di partecipazione digitale e trasparente, come piattaforme *on-line* di consultazione e voto, possono altresì beneficiare di agevolazioni fiscali e crediti d'imposta, al fine di incentivare la partecipazione attiva e democratica delle comunità».

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «società sportive professionistiche», inserire le seguenti: «e dilettantistiche».

Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo le parole: «società sportive professionistiche» inserire le seguenti: «e dilettantistiche».

2.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "dell'1" con le seguenti: "del 5".

2.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dei principî di trasparenza e del diritto all'accesso civico, è fatto obbligo alle associazioni e alle società sportive di cui al presente articolo di prevedere all'interno del proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, contenente tutti i dati finanziari e informazioni sui contratti di lavoro sportivo stipulati, recanti cifre e beneficiari».

2.5

[Aloisio](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società sportive soggette a partecipazione popolare sono tenute a predisporre e rendere pubblici, una volta all'anno, *report* dettagliati sull'andamento della partecipazione popolare, le operazioni sul capitale, le decisioni strategiche adottate e l'utilizzo delle risorse provenienti dalla partecipazione. Le rendicontazioni di cui al primo periodo devono essere inviate all'ente di controllo, inclusa la Corte dei conti, e rese accessibili *on-line*, in conformità ai principî di trasparenza e pubblicità».

Art. 3

3.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "enti di partecipazione popolare sportiva" inserire le seguenti: ", in conformità al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,".

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "di società o".

Conseguentemente: al medesimo comma, alinea, sopprimere le parole: "sociale o" e le parole: "o atto costitutivo";

alla lettera d), sopprimere la parola: "utili,", sostituire le parole: "fondi, riserve o capitale" con le seguenti: "fondi o riserve" e sopprimere le parole: "di soci,".

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "o della partecipazione detenuta nell'ente" con le seguenti: "sottoscritta dall'ente".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "utili o gli" nonché le parole: "utili o degli".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«e per il finanziamento di borse sportive destinate a minori in condizioni di disagio socio economico».

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: «e per il sostegno» con le seguenti: «, per il sostegno».

3.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e Centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei *club* e per immettere giovani qualificate professionalità».

3.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento".

3.10

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva, di cui al presente articolo, possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e tutti gli altri *stakeholder* pubblici e *no-profit* operanti nel territorio di riferimento della società sportiva».

3.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: "del 40 per cento rispetto".

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: "40" con la seguente: "30".

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "due".

3.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: "30" con la seguente: "10".

Art. 4

4.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "beneficiano," inserire le seguenti: "di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché."

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "50" con la seguente: "10".

4.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva;"

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "al 25 per cento degli utili" con le seguenti: "al 30 per cento degli utili".

4.6

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della società sportiva o di società alla stessa affiliate» con le seguenti: «della società sportiva o di società affiliate o terze, purché iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e operanti nello stesso territorio».

Art. 5

5.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con priorità rivolta alle realtà sportive operanti nei territori montani, rurali o svantaggiati riconosciuti dalla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

5.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili assegnati in gestione alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva;

b) quantificazione degli oneri urbanistici;

c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi

alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati."

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive."

5.0.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Gestione di strutture sportive)

1. Alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, incluse quelle soggette all'applicazione del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte."

Art. 7

7.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali."

2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 9

9.1

[Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A tutela delle aree beneficiarie di interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e al fine di rafforzare il ruolo dello Stato nella gestione delle risorse derivanti dallo scioglimento di società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si stabilisce che, in caso di scioglimento degli enti che insistono presso le suddette zone depresse, le risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione, previa comunicazione ufficiale del Dipartimento per lo sport, siano destinate a enti, associazioni o società sportive locali, riconosciute dalla federazione o ente di promozione sportiva di riferimento nel medesimo comune o, in mancanza, nello stesso territorio provinciale ovvero regionale, e solo in assenza nazionale. In particolare, le risorse devono essere assegnate preferibilmente a:

a) associazioni sportive dilettantistiche presenti nel medesimo comune o nella medesima area provinciale, appartenenti alla stessa federazione o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dallo Stato;

b) in assenza di associazioni della medesima disciplina sportiva, si conferisce priorità ad altro sport ma sempre di ente o società sportiva, con priorità a realtà con difficoltà economica, riconosciuta dal CONI o da federazioni nazionali del medesimo comune o area provinciale, allo scopo di incentivare e sostenere la cultura sportiva locale e il suo sviluppo, evitando la dispersione di risorse in realtà sportive lontane o di altre regioni».

9.2

[Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. «Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, comprensiva di dati su:

- a) numero di enti iscritti;
- b) società sportive a partecipazione popolare;
- c) utilizzo del diritto di prelazione;
- d) reinvestimento utili e finalità sociali perseguite».

1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 234(ant.) del 17/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2025

234^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1553\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella precedente seduta era stato disposto l'accantonamento di alcune proposte emendative al fine di completare l'istruttoria, dà la parola alla correlatrice Bucalo.

La correlatrice [BUCALO](#) (FdI), preso atto della necessità di proseguire le interlocuzioni con il Governo, suggerisce di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per martedì prossimo.

Convenendo la Commissione con la proposta della relatrice, la Presidente rinvia il seguito dell'esame.

[\(1518\)](#) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

La [PRESIDENTE](#), in relazione alla richiesta avanzata dal senatore Verducci a nome del Partito Democratico in merito al differimento del termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, tenuto conto anche della circostanza che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dall'11 dicembre, dichiara, d'intesa con il presidente Marti, di non avere preclusioni affinché tale termine sia differito alle ore 12 di giovedì 11 settembre.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia la Presidenza per la disponibilità ad accogliere la richiesta di posticipazione del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che è pienamente condivisa anche dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle come, peraltro, già anticipato per le vie brevi alla Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 243(ant.) del 05/08/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 5 AGOSTO 2025

243^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi. In tale sede è stato deciso di anticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno all'Atto Senato 1518 (recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario") alle ore 18 di lunedì 8 settembre. Su richiesta del senatore Pirondini, l'Ufficio di Presidenza ha inoltre stabilito di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla condizione e sulle prospettive delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Infine, nel corso della richiamata riunione, la Presidenza ha reso noto di aver ricevuto un invito, esteso anche agli altri componenti della Commissione cultura, a partecipare alla XXVII edizione della "Borsa mediterranea del turismo archeologico" che si terrà a Paestum alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle associazioni operanti nel settore, in cui si discuteranno tematiche strettamente connesse agli ambiti di competenza della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2023-2025 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2023, 2024 e 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca ([n. 288](#))

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 febbraio 200, n. 44, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto, osservando anzitutto che il provvedimento, corredato da 5 allegati, individua gli enti privati di ricerca da ammettere al contributo ordinario per il triennio 2023-2025 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per ciascuno degli anni del triennio.

Dalla relazione illustrativa a cura del Direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca - prosegue il relatore - si evince che, all'esito della verifica di ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal bando sono state sottoposte alla valutazione della

commissione 90 domande, a fronte delle 93 pervenute.

Delle 90 domande ammesse, 55 provengono da enti già destinatari di finanziamenti in base al decreto interministeriale n. 1 del 3 gennaio 2022, recante la tabella 2020-2022, e 35 da enti nuovi.

Gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2023-2025, per aver ottenuto un punteggio complessivo superiore a 34 punti, sono 75, di cui 50 già destinatari dei contributi nel precedente triennio.

L'importo disponibile per il 2023 risulta pari a 2.750.000 euro ed è così ripartito:

1.250.000 euro sono destinati agli enti di ricerca privati inclusi nella tabella triennale 2023-2025;

1.500.000 euro sono destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma.

Il relatore fa presente che lo stanziamento da ripartire tra gli enti privati di ricerca per il 2023 è il medesimo disponibile per il 2020, primo anno di vigenza della tabella per il triennio 2020-2022.

Al riguardo, rileva che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente oscilla da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 25.000 euro (per il 2020 l'ammontare del contributo a ciascun ente oscillava da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 35.000 euro). Come si legge nella relazione, la Commissione ha elaborato quattro fasce di punteggio, collegandole a quattro corrispondenti fasce di contributo.

Come previsto dal bando, sono stati esclusi dalla proposta di contributo i progetti che hanno conseguito, all'esito della valutazione, un punteggio inferiore a 34 punti.

Il relatore segnala che le somme più consistenti, pari a 25.000 euro, sono attribuite ai seguenti enti: Fondazione GAL Hassin - Centro internazionale per le scienze astronomiche Isnello; Fondazione Neuromed; Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani; Società geografica italiana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo del Partito democratico, il voto di astensione sulla proposta, esprimendo perplessità per la scelta di ridurre l'ammontare del contributo massimo da assegnare a ciascun ente, per i tagli che hanno riguardato alcuni enti che svolgono attività di particolare rilievo, quale, ad esempio, l'Istituto italiano per gli studi filosofici, nonché per la ridotta tempistica a disposizione per l'approfondimento della documentazione trasmessa dal Governo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia a sua volta un voto di astensione che motiva criticando la riduzione del contributo massimo assentibile per ciascun istituto da 35.000 a 25.000 euro e stigmatizzando, più in generale, i continui tagli dei finanziamenti destinati al settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esame dell'Atto del Governo n. 288 e apprezzate le circostanze, la seduta plenaria già convocata per oggi alle ore 13,45 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.12. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 244(ant.) del 10/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025
244^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sul testo e ricorda che, in precedenza, anche la Commissione bilancio e la Commissione affari sociali, sanità e lavoro si erano espresse, rispettivamente, con un parere non ostativo e con un parere favorevole.

Comunica che, alla scadenza del termine di lunedì 8 settembre, sono stati presentati n. 163 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato).

Avverte che la senatrice Ternullo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.15, 1.36 e 1.85. Dà indi la parola al senatore Crisanti, che chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Il senatore CRISANTI (PD-IDP) invita la Commissione ad accogliere la proposta che la senatrice Cattaneo ha avanzato per le vie brevi di affidare ad un Comitato ristretto il compito di ridefinire i contenuti del disegno di legge in esame, al fine di poter giungere ad un testo il più possibile condiviso, che superi le criticità segnalate anche nel corso della audizioni. Si tratta a suo avviso di una riforma con un impatto a lungo termine sull'università che richiede un forte senso di responsabilità da parte delle forze politiche.

La senatrice CASTELLONE (M5S), pur riconoscendo che la fase di esame del provvedimento in titolo è particolarmente avanzata, ritiene che sarebbe stata senz'altro utile l'istituzione di un Comitato ristretto, prima della presentazione degli emendamenti, con l'obiettivo di addivenire ad un nuovo testo normativo, con il contributo di tutte le forze parlamentari. Ciò, in analogia a quanto proficuamente avvenuto nell'ambito dell'attività istruttoria sulla legge n. 26 del 2025 di delega legislativa per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (Atti Senato nn. 915 ed abbinati). Al riguardo, tenuto conto del rilievo dell'intervento normativo recato dal disegno di legge in esame, auspica la disponibilità della maggioranza ad un'attenta valutazione delle proposte emendative, al fine di pervenire ad una disciplina condivisa. Coglie l'occasione per segnalare che il proprio Gruppo da tempo sostiene l'opportunità di una profonda riforma del sistema di accesso alla docenza universitaria, nell'ambito di un intervento

organico che contempli contestualmente un serio investimento di risorse nel settore.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la validità dell'attività svolta in sede di Comitato ristretto con riferimento ai richiamati disegni di legge in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e nell'assicurare il proprio impegno a favorire soluzioni condivise fra maggioranza e opposizione, avverte che la discussione della proposta della senatrice Cattaneo potrà essere svolta in Ufficio di Presidenza. Anche in considerazione dell'autorevolezza della proponente e fermo restando che eventuali convergenze fra le forze di maggioranza e di opposizione ben potrebbero essere raggiunte anche in sede plenaria, preannuncia la propria disponibilità a valutare un'eventuale convocazione di un Comitato ristretto con il compito di esaminare, in tempi circoscritti, gli emendamenti presentati, al fine di giungere, se possibile, a disposizioni condivise, nel rispetto dell'impianto del provvedimento presentato dal Governo. Propone conclusivamente di convocare l'Ufficio di Presidenza alle ore 13 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) osserva preliminarmente che alcune delle proposte emendative presentate dalla senatrice Cattaneo sono meritevoli di approfondimento. Più in generale, ritiene condivisibile la proposta di svolgere un esame ponderato delle proposte emendative nell'ottica di verificare la possibilità di pervenire a testi normativi condivisi, a condizione che essi non stravolgano l'impianto del disegno di legge.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Preso atto che i presentatori dell'ordine del giorno G/1518/1/7 non chiedono di intervenire, l'atto di indirizzo è dato per illustrato.

In sede di articolo 1, la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver dato atto che la Commissione ha sempre dimostrato di saper lavorare in modo unitario, come conferma anche l'avvenuto accoglimento della richiesta del proprio Gruppo di posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti, illustra il complesso delle proposte emendative a sua firma. Nel far presente che esse mirano a superare le criticità evidenziate nel corso delle audizioni, si sofferma innanzitutto sulle proposte che sono volte a riformare, e non sopprimere, l'abilitazione nazionale. Inoltre, richiama gli emendamenti diretti ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori.

Segnala indi le proposte emendative in materia di commissioni istituite per valutare i candidati ai fini della chiamata dei professori universitari e dei ricercatori, che si pongono l'obiettivo di evitare il rischio di disuguaglianze e disparità a livello territoriale e di aree, considerato anche il ridotto numero di professori in alcune discipline. Infine, invita ad accogliere le proposte di modifica delle disposizioni relative alla mobilità dei docenti, che nel testo in esame penalizzano, a suo giudizio, le sedi più fragili, a discapito della mobilità interateneo.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta la conclusione dell'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, l'Atto Senato n. [1634](#) di "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", e che è stato deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 896 sulle "Condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche".

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#), come dianzi stabilito, avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori è convocato per le ore 13 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1518](#)

G/1518/1/7

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",

premesso che l'articolo 1 reca Disposizioni in materia di reclutamento universitario;

considerato che:

l'articolo 1, commi 827, lettera *b*), e 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha comportato la riduzione per l'a.a. 2025/2026 del 25 per cento del *budget* destinato alle nuove assunzioni nel comparto dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

l'AFAM presenta a oggi un elevato numero di cattedre in organico a tempo determinato, in un frangente storico in cui - a fronte di un *trend* in decisa crescita della richiesta di formazione - vengono di contro richiesti *standard* elevati di qualità per affrontare sfide quali la ricerca, i nuovi corsi di dottorato, la didattica nei corsi di I e II livello;

valutato che l'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 - in materia di Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato - stabilisce che «Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito»: ciò comporterà, al 1° novembre 2025, l'impossibilità di rinnovare il contratto a tutti i docenti a oggi assunti a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di servizio, nonché - conseguentemente -, entro un massimo di due anni accademici, la sostituzione di tutti i docenti a tempo determinato a oggi in servizio che non abbiano avuto modo di essere stabilizzati a seguito delle esigue facoltà assunzionali disponibili;

considerato inoltre che il solo *budget* assunzionale derivante dalle «cessazioni dal servizio» risulta essere totalmente insufficiente per la stabilizzazione della pianta organica delle istituzioni AFAM che, essendo costrette a far di necessità virtù, dovranno mantenere di fatto costante il numero di cattedre a tempo determinato e indeterminato. Ciò comporta, come naturale conseguenza, l'assunzione di personale non collocato nelle migliori posizioni, facendo così venir meno il principio di attribuire cattedre e insegnamenti ai docenti più qualificati per come risultanti da procedure selettive di merito,

impegna il Governo al fine di consolidare un comparto chiave nella strategia del Ministero dell'università e della ricerca per il rafforzamento del sistema educativo italiano:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché - a principiarsi dall'anno accademico 2026/2027 - venga previsto un adeguato *budget* assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse, finalizzato alla copertura totale dell'organico del sistema AFAM;

ad accertarsi che, ai sensi dell'articolo 10 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, nelle more di tale disponibilità, e viepiù al fine di garantire qualità e continuità didattica agli studenti degli Istituti AFAM, nel computo del limite dei tre anni di servizio non siano cumulabili i periodi svolti con contratti a tempo determinato stipulati a valere su distinte procedure di reclutamento, quali le graduatorie d'Istituto, nella stessa o in diverse Istituzioni.

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Cristofaro](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#), [Sbrollini](#), [Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Crisanti](#), [Rando](#),
[Verducci](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track)

1. Al fine di procedere al reclutamento dei soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro i quali sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui alla articolo 24 della suddetta legge o titolari di assegni di ricerca per 36 mesi, anche non consecutivi, il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, per bandi da ricercatore a tempo determinato *in tenure track* (RTT) e di professore associato e ordinario, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 1.

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.»

1.5

[D'Elia](#), [Pirondini](#), [De Cristofaro](#), [Sbrollini](#), [Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Crisanti](#), [Magni](#),
[Rando](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "settore concorsuale" e "settore scientifico disciplinare", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "gruppo scientifico-disciplinare;

b) al comma 3, le parole "settori concorsuali" e "settori scientifici disciplinari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "gruppi scientifici-disciplinari;

c) al comma 3, lettera b), le parole "a dieci" sono sostituite dalle seguenti "a cinque per l'accesso alla prima fascia dei professori e a tre per l'accesso alla seconda fascia dei professori";

d) al comma 3, lettera f), al secondo periodo, dopo le parole "La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera" sono inserite le seguenti "non può durare più di due anni e.";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il possesso dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3, lettera), è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.

3-ter. Successivamente alla verifica del possesso e della quantità di cui al comma 3-bis, le commissioni di cui al comma 3, lettera f), procedono alla valutazione della qualità e della pertinenza in base alla declaratoria del Gruppo scientifico-disciplinare, in conformità e nel rispetto dei principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea C/2023/1640."

1.6

Castellone, Pirondini

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a seguito del superamento di una prova orale al fine di verificare la preparazione didattica del candidato, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dai regolamenti di cui al comma 2";

b) alla lettera f), primo periodo, dopo le parole "costituita ai sensi della lettera h)" inserire le seguenti: "e di cui sia chiamato a farne parte almeno un professore afferente a un'università straniera nell'ambito dell'Unione europea".

1.7

Cattaneo

Al comma 1, capoverso «Articolo 16 », sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascuna Area di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.».

Conseguentemente:

- all'art. 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari»;

- all'art. 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari».

1.8

Turco, Pirondini

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, dopo le parole «per ciascun gruppo scientifico-disciplinare,» inserire le seguenti: «in conformità agli attuali valori-soglia come stabiliti e certificati,».

1.9

Sbrollini

Al comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sentito il CUN,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica,»;

b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo stabilisce altresì i requisiti minimi necessari e le caratteristiche delle attività e dei titoli di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2, anche mediante l'attribuzione di punteggi numerici ove possibile.»;

d) al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: «, incluse le modalità per la presentazione

anche in forma digitale dei titoli e delle attività attestanti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'individuazione del soggetto competente a effettuare la verifica dei suddetti requisiti, sotto la supervisione di almeno un professore ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata presentata la dichiarazione.»

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo le parole: "sentito il CUN," inserire le seguenti: ", nonché sentite le società scientifiche nazionali rappresentative e le organizzazioni universitarie di settore".

1.11

[Ternullo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il decreto di cui al presente comma include la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per i commissari e prevede l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-ter)."

1.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «sono aggiornati una prima volta dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni» con le seguenti: «sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a sei anni».

1.13

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti."

1.14

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i requisiti di produttività e qualificazione artistico-scientifica di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), tenendo conto delle specificità dei linguaggi artistici, della ricerca performativa e delle diverse forme di produzione e documentazione della ricerca artistica».

1.15

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la partecipazione a bandi competitivi nazionali, europei e internazionali per progetti di ricerca di base o applicata, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca."

1.16

[Bucalo](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la partecipazione a bandi competitivi nazionali, europei e internazionali per progetti di ricerca di base o applicata, il raggiungimento degli indicatori

minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca."

1.17

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nell'individuazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/1640.».

1.18

[Cattaneo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nell'individuazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/1640/2023.».

1.19

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: «Tra i requisiti di cui al comma 1, possono essere considerati».

1.20

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, sopprimere le lettere b), e) e f).

1.21

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). laddove richieste, le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);».

1.22

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). il possesso dei requisiti didattici e di ricerca in materia di "terza missione", finalizzati a promuovere e favorire azioni interdisciplinari e transdisciplinari in grado di supportare il dialogo dei saperi e l'incontro tra le scienze umane e quelle della natura, contribuendo allo sviluppo economico e socio-culturale del territorio;».

1.23

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). la capacità di coordinamento fra gruppi di ricercatori, indispensabile al trasferimento tecnologico e al dialogo tra saperi e studiosi, anche avvalendosi, eticamente ed efficacemente, sia sul piano didattico, sia sul piano della ricerca, dell'evoluzione e dei cambiamenti offerti dalle nuove e sempre più aggiornate forme di Intelligenza artificiale;».

1.24

[Ternullo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche del settore scientifico-disciplinare, in armonia con la disciplina previgente e senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica attualmente in vigore, in diversa misura per la prima e seconda fascia, nonché

della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi".

1.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca" con le seguenti: "la qualità, la rilevanza e l'impatto della ricerca in coerenza con l'Accordo europeo per la Riforma della Valutazione della Ricerca (CoARA) e con le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 2023 e del 2024".

1.26

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «partecipazione a» con le seguenti: "titolarità o co-titolarità di".

1.27

[Ternullo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) l'attività didattica, di terza missione/valorizzazione della conoscenza e l'attività di carattere amministrativo-gestionale, ovvero, per le aree mediche, l'esperienza clinico-assistenziale, svolte nell'ambito di atenei nazionali o esteri;»

1.28

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) l'attività didattica, di terza missione/valorizzazione della conoscenza e amministrativo-gestionale, ovvero, per le aree mediche, l'esperienza clinico-assistenziale;»

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) i risultati e le attività rilevanti ai fini della valutazione comprendono, oltre alle pubblicazioni scientifiche, anche:

- 1) prodotti della ricerca in forme diverse (banche dati, software, brevetti, metodologie, strumenti didattici innovativi);*
- 2) attività di valorizzazione della conoscenza e di impatto, quali trasferimento tecnologico, public engagement, iniziative di scienza aperta e collaborazioni interdisciplinari;*
- 3) contributi allo sviluppo della didattica e alla formazione avanzata, compresa la supervisione di giovani ricercatori e la mobilità internazionale e intersettoriale;*
- 4) attività connesse alla sostenibilità ambientale e al contrasto alle disuguaglianze, in quanto espressione della responsabilità sociale della ricerca."*

1.30

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nella definizione dei requisiti di cui al comma 1, in coerenza con la natura della ricerca artistica, performativa, progettuale e curatoriale, sono considerati criteri specifici:

- a) l'ideazione, realizzazione e direzione di opere, performance, installazioni, produzioni originali o progetti interdisciplinari di rilevanza nazionale e internazionale;*
- b) la partecipazione a festival, stagioni, rassegne, esposizioni, concorsi, mostre o circuiti artistici qualificati, in qualità di autore, interprete, curatore o direttore artistico;*
- c) la pubblicazione o la diffusione di opere e progetti artistici, anche in formato multimediale o digitale, presso enti, editori o istituzioni riconosciute nel settore;*

d) la documentazione e l'elaborazione teorico-critica della pratica artistica, anche in forma di articoli, saggi, progetti editoriali, cataloghi o pubblicazioni a carattere scientifico e professionale;

e) il conseguimento di premi, riconoscimenti o incarichi conferiti da enti, fondazioni o organismi internazionali nel campo della creazione e della ricerca artistica».

1.31

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 16", sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è demandato a una commissione nazionale, istituita per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con durata biennale e composta da cinque membri, in servizio presso Atenei distinti, individuati tramite sorteggio tra tutti i professori di prima fascia del gruppo scientifico-disciplinare facenti domanda e che abbiano i requisiti per la prima fascia di cui al comma 1, lettera c), favorendo, ove ciò non comprometta la significatività del sorteggio, la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. È fatto divieto ai commissari di far parte nuovamente di una commissione nazionale nei tre anni successivi alla conclusione del precedente mandato. La certificazione rilasciata dalla commissione ha durata illimitata.";

b) al comma 2, lettera a), numero 4, sopprimere le seguenti parole: "verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),".

1.32

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «: in ogni caso, al fine di uniformare le modalità di presentazione della dichiarazione, il candidato è agevolato e assistito mediante la presenza di uno schema predefinito unico, eventualmente differenziato per fascia».

1.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono definite linee guida vincolanti sui criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ai fini delle procedure di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità nazionale e ridurre il contenzioso".

1.34

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I candidati più meritevoli, come indicati dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 18, comma 1, lettera «b-bis», devono possedere come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, altrimenti non possono essere chiamati dall'università cui appartiene il suddetto dipartimento.»

1.35

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. I candidati vincitori di concorso che non soddisfino i criteri di chiamata presso l'università che ha bandito lo stesso possono, tuttavia, essere chiamati nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiungano successivamente la soglia degli indicatori o da altra università

per la quale soddisfino il requisito.»

1.36

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Elenchi per commissioni giudicatrici)

1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 3, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.

3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:

"3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)»;

al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:

"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati

all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno un componente della commissione afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-*bis*), e 24, comma 2, lettera b-*bis*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

1.37

[Bucalo](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Elenchi per commissioni giudicatrici)

1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 3, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.

3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-*bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:

"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno un componente della commissione afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso";

dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

1.38

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Sopprimere il comma 2.

1.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Concorsi per i professori di prima e seconda fascia)

1. I concorsi per nuove posizioni di professore universitario di prima e seconda fascia sono banditi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per Gruppi scientifico-disciplinari, con eventuali profili esclusivamente tramite indicazione di un Settore scientifico-disciplinare.

2. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti richiesti dalle università, comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle delibere di Dipartimento approvate a maggioranza assoluta e della programmazione triennale dell'ateneo.

3. Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, una commissione composta da cinque professori appartenenti al Gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Per le procedure relative alle chiamate dei professori di prima fascia, i componenti devono essere individuati tra i professori di prima fascia. Per le procedure relative alle chiamate dei professori di seconda fascia, almeno un componente deve essere individuato tra i professori di prima fascia. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari.

4. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso Gruppo scientifico-disciplinare. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti del Consiglio Universitario Nazionale ed i professori che ricoprono la carica di Rettore,

componente di un Consiglio di Amministrazione, Senato accademico o Direttore di Dipartimento di un'università. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate. Per il periodo dei lavori della commissione, il commissario è esentato, a sua richiesta, dai compiti didattici, di servizio agli studenti e istituzionali del proprio ateneo.

5. I componenti delle commissioni ai sensi dei precedenti commi sono sorteggiati tra i professori di prima e seconda fascia del relativo Gruppo Scientifico Nazionale, avendo cura di rispettare le composizioni e le esclusioni previste dai precedenti commi. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, composta da tre professori di ruolo designati dal Consiglio Universitario nazionale, tra cui il Presidente, e tre funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

6. Nel caso di presenza di un candidato con una relazione di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente della commissione, quest'ultimo decade e viene sostituito, ricorrendo alle procedure di sorteggio di cui al comma 5.

7. Il concorso è per titoli. Le commissioni definiscono analiticamente i propri criteri di valutazione, in conformità ai parametri riconosciuti internazionalmente per la propria area disciplinare e sulla base delle indicazioni definite da un Decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, tenendo in considerazione attività di ricerca, attività didattica e attività istituzionale, e valorizzando l'eventuale conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il periodo di sua validità. I criteri delle commissioni devono essere pubblicati precedentemente all'elenco dei candidati ai rispettivi bandi.

8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

9. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. Il Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione, secondo le procedure previste dal comma 5. Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

10. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei Dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Nel caso siano presenti più domande, è prevista una procedura di valutazione comparativa, attraverso apposito Decreto ministeriale, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge. Il consiglio di Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso sulla base della domanda presentata o degli esiti della valutazione comparativa di cui al periodo precedente.

11. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale e sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore che non siano stati chiamati.

12. Le università, nell'ambito della loro programmazione, possono inoltre bandire per il proprio personale docente e ricercatore di ruolo procedure di valutazione ai fini della chiamata a professore di prima e seconda fascia. La valutazione è compiuta dalle commissioni di cui ai commi precedenti, in relazione alla relativa fascia e Gruppo Scientifico Disciplinare, o in caso di assenza di un relativo concorso, attraverso la nomina secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5. La valutazione di questi candidati è condotta in un'apposita relazione, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori, che sono poi nominati in ruolo dai rispettivi atenei.»

b) aggiungere il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.»

1.40

Sbrollini

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente: "01) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro con proprio decreto, sentito il CUN, disciplina la chiamata presso le università dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:»;

b) alla lettera a), numero 1), dopo le parole "nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali" inserire le seguenti: "; indicazione facoltativa nei bandi di concorso, su proposta del Dipartimento universitario competente, di un profilo precisato di aree e competenze di ricerca, didattica e valorizzazione della conoscenza, mediante l'uso di parole chiave preventivamente codificate dal CUN nei termini delle competenze previste nelle declaratorie dei rispettivi settori scientifico-disciplinari";

c) alla lettera a), numero 3), sostituire il capoverso b-bis) con il seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice composta da professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti soggettivi previsti dal decreto di cui al presente comma e dei requisiti di cui all'articolo 16 stabiliti per le funzioni di professore corrispondenti alla fascia oggetto del procedimento, nonché di un'anzianità minima nel corrispondente ruolo docente non inferiore a tre anni. La commissione è formata, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, anche tenuto conto della consistenza numerica nazionale del settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e, ove possibile, di rotazione, secondo i seguenti criteri:

1) le commissioni sono composte da un numero variabile di professori, designati ai sensi dei successivi numeri 2) e 3), determinato in funzione della consistenza nazionale del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: tre membri per i settori con un numero di docenti fino a settanta; cinque membri per i settori con un numero di docenti superiore a settanta;

2) l'università che ha indetto la procedura nomina un componente, individuato tra professori interni o esterni alla stessa università e afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) fermo restando quanto previsto al numero 2) per il componente nominato dall'università, i restanti membri della commissione sono individuati sulla base di un sistema di tipo misto articolato in due fasi, consistenti nella previa elezione e nel successivo sorteggio. Il Ministero organizza periodicamente, almeno due volte all'anno, procedure elettorali per l'individuazione di elenchi di candidati commissari in numero triplo rispetto al numero dei componenti le commissioni, come individuato sulla base della consistenza del settore scientifico-disciplinare ai sensi del precedente numero 1). Il successivo sorteggio si svolge sulla base degli elenchi formati ai sensi del periodo precedente, a livello nazionale, contestualmente per tutti i settori scientifico-disciplinari. Gli elenchi sono divisi per settore scientifico disciplinare e per fascia di professori. L'individuazione dei membri sorteggiati, chiamati a comporre ciascuna commissione, avviene sulla base di una sequenza numerica definita;

4) alle procedure elettorali di cui al numero 3), per la formazione degli elenchi dei commissari destinati alle procedure per la chiamata di professori di ciascuna fascia, partecipano con diritto di elettorato attivo tutti i docenti di ruolo inquadrati nella fascia corrispondente e nel settore scientifico-disciplinare di riferimento; hanno diritto di elettorato passivo i professori di ruolo che siano in possesso, al momento delle votazioni, di almeno tre anni di anzianità di servizio nella fascia corrispondente nonché dei requisiti previsti dall'articolo 16;

5) per le procedure relative alla chiamata di professori di seconda fascia, la maggioranza dei componenti sono individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4);»;

d) alla lettera a), numero 3), all'inizio del capoverso b-ter), inserire le seguenti parole: «il decreto di cui al presente comma include la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per i commissari e prevede l'»;

e) alla lettera a), numero 5), al capoverso d-bis) aggiungere infine i seguenti periodi: «. Inoltre, lo svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione frontale concernente un argomento assegnato e comunicato con almeno 24 ore di anticipo. Il periodo precedente non trova applicazione per i candidati che siano già docenti universitari iscritti al ruolo»;

f) sopprimere la lettera d).

1.41

Cattaneo

Al comma 2, alla lettera a), sostituire i numeri 1), 2), 3) con i seguenti:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione dell'Area di settori scientifico-disciplinari e di un numero di parole chiave sufficiente ad identificare le declaratorie di almeno 2 settori scientifico- disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;»;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) nomina di una commissione giudicatrice; a tal fine l'università comunica al Ministero le parole chiave di cui alla lettera precedente affinché proceda, a mezzo di sistema informatico automatizzato, alla identificazione - tramite corrispondenza tra parole-chiave e declaratorie dei settori scientifico-disciplinari - di potenziali commissari e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, tenendo conto del possesso, al momento del sorteggio, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia e del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, cioè almeno due componenti del genere meno rappresentato. Qualora uno o più tra i commissari sorteggiati sia impossibilitato per qualsiasi ragione a far parte della commissione, si procede alla surroga mediante nuovo sorteggio. Per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti sono sorteggiati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri indicati in precedenza. Le commissioni operano le valutazioni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2.»; a-ter) esclusione dal novero dei sorteggiabili a componente della commissione di cui alla lettera a-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure della medesima Area di settori-scientifico disciplinari;"

conseguentemente al comma 3, capoverso «Articolo 24 » , lettera b), il numero 1) è sostituito del seguente:

1) alla lettera a), le parole "specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari" sono sostituite dalle seguenti "specificazione di un'Area di settori scientifico-disciplinari e di un numero di parole-chiave sufficiente ad identificare le declaratorie di almeno 2 settori scientifico-disciplinari";»

1.42

Bucalo, Fallucchi

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: «gruppo

scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero di specifiche esigenze didattiche o di ricerca coerenti con la programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»

Conseguentemente:

Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-ter), sostituire le parole «il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico» con le seguenti «ove nel bando di concorso siano state individuate specifiche esigenze didattiche o di ricerca, il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico anche al fine di verificarne la rispondenza e la coerenza con la programmazione strategica dell'ateneo»;

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1, con il seguente:

1) alla lettera a), le parole «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero di specifiche esigenze didattiche o di ricerca coerenti con la programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;

Al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso lettera c-bis), sostituire le parole «il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico» con le seguenti «ove nel bando di concorso siano state individuate specifiche esigenze didattiche o di ricerca, il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico anche al fine di verificarne la rispondenza e la coerenza con la programmazione strategica dell'ateneo».

1.43

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) alla lettera a), le parole "settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari" sono sostituite dalle seguenti "gruppo scientifico-disciplinare con relativa declaratoria e con eventuale indicazione del settore scientifico-disciplinare per l'attività didattica, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;"

1.44

[Ternullo](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare» e le parole «e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «con possibilità di individuare un profilo, su proposta del Dipartimento universitario competente, di un profilo precisato di aree e competenze di ricerca, didattica e valorizzazione della conoscenza, mediante l'uso di parole chiave preventivamente codificate dal CUN nei termini delle competenze previste nelle declaratorie dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali".

1.45

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sostituire le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare»;

b) al numero 2) sostituire le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare».

1.46

[Pirondini](#), [D'Elia](#), [De Cristofaro](#), [Sbrollini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Crisanti](#), [Magni](#),
[Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da 3 professori di prima fascia, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, mediante sorteggio effettuato dal Ministero dell'università e ricerca da un elenco, pubblicato sul sito del Ministero, composto dai professori che hanno previamente dato la loro disponibilità. Possono far parte della commissione giudicatrice i professori di prima fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. L'elenco è aggiornato dal Ministero ogni due anni»;

b) *al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da 3 professori di cui 2 di prima fascia e uno di seconda fascia, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, mediante sorteggio effettuato dal Ministero dell'università e ricerca da un elenco, pubblicato sul sito del Ministero, composto da professori che hanno previamente dato la loro disponibilità. Possono far parte della commissione giudicatrice i professori di seconda fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. L'elenco è aggiornato dal Ministero ogni due anni».

1.47

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da 5 professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.48

[Bucalo](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3, al capoverso "b-bis)" apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: "formata da cinque professori" con le seguenti: "formata da tre professori";

al numero 1), sostituire le parole: "almeno quattro componenti" con le seguenti: "almeno due componenti";

al numero 3), sostituire le parole: "almeno tre componenti individuati" con le seguenti: "almeno un componente individuato tra".

1.49

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3, capoverso b-bis), alinea, dopo la parola «rotazione», inserire le seguenti: «, tramite elezione preventiva, per ciascuna delle procedure bandite, di un numero di commissari doppio tra i quali effettuare il sorteggio, ovvero tramite elezione di una lista nazionale dalla quale effettuare poi il sorteggio dei commissari da parte degli atenei,».

1.50

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso b-bis), alinea, sopprimere la parola "almeno".

1.51

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso «b-bis», numero 1), sostituire le parole: «almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso» con le seguenti: «almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, previo sorteggio tra almeno otto, individuati dall'università stessa, tra i docenti disponibili a livello nazionale ed afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso».

1.52

[Marcheschi](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), capoverso "b-bis", numero 1), sostituire le parole da: "dalla stessa università" fino al termine del periodo con le seguenti: "previo sorteggio da una rosa di almeno dodici nominativi selezionati dalla stessa università tra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando".

b) alla lettera a), numero 3), capoverso "b-bis", numero 3), dopo le parole: "criteri di cui ai numeri 1) e 2)" aggiungere il seguente periodo: "In particolare, i componenti esterni della commissione devono comunque essere individuati previo sorteggio da una rosa composta da un numero almeno triplo di candidati".

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso "b-bis", numero 1), sostituire le parole da: "dalla stessa università" fino al termine del periodo con le seguenti: "previo sorteggio da una rosa di almeno sei nominativi selezionati dalla stessa università tra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando".

1.53

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-bis)", numero 1), sostituire le parole ", previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso" con le seguenti ", previo sorteggio fra otto docenti disponibili a livello nazionale afferenti al gruppo scientifico-disciplinare individuati dall'università statale che ha indetto la procedura".

1.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso b-bis), numero 1, sostituire le parole: "docenti disponibili a livello nazionale" con le seguenti: "docenti sorteggiati da un elenco nazionale gestito dal CUN, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso con esclusione di appartenenti all'ateneo che ha bandito la procedura".

1.55

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso b-bis) apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «e in possesso di un'anzianità nel ruolo docente non inferiore a tre anni»;

b) al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e in possesso di un'anzianità nel ruolo docente non inferiore a tre anni».

1.56

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso b-bis), numero 2, sostituire le parole: "almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura" con le seguenti: "un componente designato dall'ateneo banditore, interno o esterno, afferente al medesimo Gruppo scientifico-disciplinare".

1.57

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-bis)", numero 2), sopprimere la parola: "almeno".

1.58

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso "b-bis)", numero 2), sostituire le parole: «almeno un componente interno» con le seguenti: «non più di un componente interno».

1.59

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-bis)", numero 2), sostituire le parole: "interno all'università" con le seguenti: "designato dall'università".

1.60

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 3), al capoverso «b-ter», premettere la seguente: «(0-b-ter) in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera, deroga ai criteri di cui alla lettera b-bis), individuando almeno un componente proveniente da un'università estera, in modo da garantire una composizione internazionale della commissione. La corrispondenza della qualifica straniera alla qualifica italiana dei membri provenienti da università estere è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro;»;

b) al comma 3, lettera b), numero 2), al capoverso «b-ter», premettere la seguente: «(0-b-ter) in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera, deroga ai criteri di cui alla lettera b-bis), individuando un componente proveniente da un'università estera, in modo da garantire una composizione internazionale della commissione. La corrispondenza della qualifica straniera alla qualifica italiana del membro proveniente dall'università estera è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro;».

1.61

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-ter)", sopprimere le parole da: ", nonché" fino alla fine della lettera.

1.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso "b-ter", e al comma 3, lettera b), numero 2, capoverso "b-ter)", sostituire le parole: "sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare" con le seguenti: "sono già stati componenti di quattro

commissioni per anno solare, fermo restando il rispetto dei criteri di equilibrio disciplinare e territoriale".

1.63

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), inserire le seguenti:

«b-quater. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti per la fascia oggetto del procedimento, scelti nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e dell'equilibrio di genere. Almeno quattro componenti devono essere esterni all'istituzione che bandisce la procedura e appartenere al settore artistico-disciplinare di riferimento. Un componente può appartenere all'istituzione procedente, purché non ricopra incarichi gestionali o di indirizzo. I commissari sono sorteggiati a livello nazionale tra i docenti iscritti in appositi elenchi di idoneità tenuti dal Ministero, su proposta del CNAM. Le modalità di nomina, la durata in carica e le cause di incompatibilità sono definite con decreto del Ministro, sentiti il CNAM.

b-quinquies. Per le istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sono esclusi dalla nomina a componente delle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-quater:

1. i docenti collocati in aspettativa obbligatoria per incarichi pubblici o elettivi incompatibili con la docenza o la ricerca;

2. i docenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa nell'ultimo triennio nell'ambito delle procedure di verifica dell'attività didattica, di ricerca o artistica previste dal Ministero o dall'istituzione di appartenenza;

3. i docenti che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o la pubblica fede, ovvero per reati incompatibili con l'esercizio della funzione pubblica;

4. i docenti che, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, abbiano già fatto parte di due commissioni giudicatrici per la chiamata nei medesimi settori artistico-disciplinari, ove la numerosità dei docenti nel settore lo consenta;

5. i docenti che si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi secondo quanto previsto dal codice di comportamento del dipartimento della funzione pubblica».

1.64

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3,) dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:

«b-quater. Con riferimento alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), l'ammissione al procedimento è riservata a studiosi e artisti in possesso dei requisiti definiti per i settori artistico disciplinari individuati dal Ministero, tenuto conto delle specificità della ricerca artistica e delle pratiche performative. Possono partecipare altresì gli artisti, studiosi e docenti stabilmente impegnati all'estero in attività accademiche, artistiche o di ricerca, in posizioni equivalenti, sulla base di tabelle di corrispondenza elaborate dal Ministero, sentiti il CNAM. Le predette disposizioni valgono in analogia con quanto previsto per l'Università, con adattamenti coerenti con la struttura e le finalità delle istituzioni AFAM».

1.65

[Crisanti](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

«b-quater. Nel caso in cui il vincitore della procedura di cui al comma 1 sia in servizio presso un ateneo o un ente di ricerca estero, al trattamento economico si applica l'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge della legge 4 novembre 2005, n. 230. Le variazioni non possono in ogni caso eccedere i valori corrispondenti alla quinta classe stipendiale prevista per la posizione oggetto di chiamata.»

1.66

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

"b-quater) svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione frontale.";

1.67

[Cattaneo](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche quali risultano dal curriculum redatto in base al formulario standard predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee»";

b) al numero 5), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

"d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti del curriculum di cui alla lettera d);»"

1.68

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche risultanti dal curriculum redatto in base al formulario standard predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee."».

1.69

[Crisanti](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

"4-bis) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, la valutazione di cui ai periodi precedenti tiene conto altresì della continuità e dell'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica con riferimento alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.»

1.70

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti del curriculum dei candidati;».

1.71

[Crisanti](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), al capoverso «d-bis)», dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: « , del loro impatto, calcolato in termini di citazioni normalizzate in base alla numerosità delle pubblicazioni in quel settore, e del loro contributo alla formulazione di leggi e linee guida di interesse nazionale ed internazionale, al deposito di brevetti di invenzione industriale, allo sviluppo di prodotti e farmaci e/o in generale al dibattito scientifico ed accademico sull'argomento della pubblicazione.»

1.72

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis) sostituire le parole: «delle esperienze didattiche dei candidati» con le seguenti: «espletazione di una prova didattica, nel campo dello specifico settore scientifico-

disciplinare o gruppo disciplinare del concorso bandito, volta ad accertare le competenze del docente nel processo di insegnamento-apprendimento in presenza, a distanza o in forma ibrida (blended). Nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati».

b) alla lettera d-ter), sopprimere il secondo periodo.

1.73

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), lettera d-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «e di una prova didattica specifica per i candidati che non sono docenti universitari iscritti al ruolo».

1.74

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo la lettera d-bis), inserire le seguenti:

«d-bis.1. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b-bis) comprende l'accertamento della qualità e coerenza del curriculum artistico e scientifico, della documentazione relativa alle attività performative, progettuali o curatoriale, nonché della continuità e rilevanza della produzione artistica e della ricerca. La valutazione tiene conto anche dell'attività didattica svolta, della progettualità pedagogica e della partecipazione a contesti professionali e istituzionali di rilievo nazionale o internazionale. Le istituzioni possono stabilire parametri quantitativi e qualitativi per la selezione della documentazione prodotta, anche in forma digitale o audiovisiva, coerenti con i linguaggi e le pratiche proprie dei settori artistico-disciplinari.

d-bis.2. Per le procedure di chiamata nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la discussione si svolge alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice e verte sui contenuti e sulle implicazioni teorico-pratiche della produzione artistico-scientifica, progettuale, performativa o curatoriale presentata, nonché sull'esperienza didattica, sulle competenze metodologiche e pedagogiche, e sulla capacità del candidato di integrare prassi artistico-scientifica e di ricerca. La documentazione può essere presentata anche in forma audiovisiva, digitale o multimediale».

1.75

[Cattaneo](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

"d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), prima di procedere all'indicazione del candidato più meritevole, con cui la procedura si conclude, la commissione invita il candidato o i candidati (in numero, comunque, non superiore a tre) ritenuti meritevoli a svolgere un seminario, indicandone il tema con almeno 24 ore di preavviso, aperto al dipartimento di cui alla lettera e)."

1.76

[Ternullo](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

"d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al Dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il vincitore della selezione concorsuale".

1.77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso d-ter), sopprimere le seguenti parole: "Prima di procedere

alle determinazioni di cui alla lettera *e*), il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico";

b) al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso c-bis), sopprimere le seguenti parole: "Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera d), il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico".

1.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso d-ter), sostituire le parole: "il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico", con le seguenti: "il candidato è tenuto a tenere un seminario pubblico, documentato e verbalizzato, quale parte integrante della procedura di valutazione".

1.79

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), alla lettera d-ter), sostituire le parole: "può invitare" con la seguente: "invita".

1.80

[Crisanti](#)

Al comma 2, alla lettera a), numero 5), dopo la lettera d-ter), aggiungere la seguente:

«d-quater) ai fini della chiamata, gli atenei devono selezionare esclusivamente il o i candidati che abbiano come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata. Il candidato che sia ricercatore o professore associato in servizio presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, il quale non soddisfi il requisito di cui al periodo precedente, può essere chiamato nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiunga il suddetto requisito o da un dipartimento di altra università, in relazione al quale soddisfi il medesimo requisito»;

1.81

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo la lettera d-ter), inserire la seguente:

«d-quater. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la proposta di chiamata è formulata dal Consiglio accademico sulla base dell'indicazione motivata della commissione giudicatrice del candidato ritenuto più meritevole. Prima della deliberazione finale, l'istituzione può invitare il candidato a tenere una lezione artistica, performativa o progettuale aperta al pubblico, coerente con il profilo e il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, dandone comunicazione con congruo anticipo».

1.82

[Crisanti](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla conclusione del procedimento di valutazione, il curriculum del candidato viene valutato dall'ANVUR per stabilire se soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera d-quater)»).

1.83

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, dopo lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell'ambito della propria programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili, possono riservare almeno un quarto delle posizioni disponibili per le procedure di chiamata a candidati che, nell'ultimo triennio:

1) non abbiano prestato servizio come docenti di ruolo o a tempo determinato presso la medesima istituzione;

2) non siano stati titolari di contratti di collaborazione o insegnamento, né abbiano svolto incarichi artistici o amministrativi retribuiti presso l'istituzione medesima».

1.84

[Pirondini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.85

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 2 lettera d), capoverso "4-quater", apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: "decreto" inserire le seguenti: "di natura non regolamentare";*
- b) dopo le parole: "linee-guida per la valutazione" inserire le seguenti: "svolta dall'ANVUR";*
- c) sostituire le parole: "dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro" con le seguenti: "dopo tre anni dalla presa di servizio".*

1.86

[Bucalo](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, lettera d), capoverso 4-quater, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: "decreto" inserire le seguenti: "di natura non regolamentare";*
- b) dopo le parole: "linee-guida per la valutazione" inserire le seguenti: "svolta dall'ANVUR";*
- c) sostituire le parole: "dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro" con le seguenti: "dopo tre anni dalla presa di servizio".*

1.87

[Crisanti](#)

Al comma 2, lettera d), al capoverso «4-quater», le parole da: «, dopo due anni» fino alle parole «dei vincitori» sono sostituite dalle seguenti: «degli atenei responsabili delle chiamate, risultato».

1.88

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, lettera d), capoverso 4-quater, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "cinque anni".

1.89

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera d), capoverso "4-quater", sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni".

1.90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", fermo restando che le valutazioni periodiche di cui al presente comma non producono effetti automatici sulla distribuzione della quota base del Fondo di finanziamento ordinario tra gli atenei".

1.91

[Cattaneo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo la lettera 4-quater aggiungere la seguente:

«4-quinquies) la procedura di valutazione cui alla lettera d-quater) è svolta dall'ANVUR, avvalendosi di valutatori esterni scelti con le stesse procedure utilizzate per l'identificazione degli esperti valutatori di cui al DM 998 del 1agosto 2023."»

1.92

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il capoverso 4-quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. Le valutazioni periodiche dei docenti sono effettuate da commissioni a composizione nazionale, nominate secondo criteri di imparzialità e rotazione, che operano sulla base di parametri resi pubblici e uniformi per tutte le aree disciplinari. Tali valutazioni hanno finalità di miglioramento della qualità della didattica e della ricerca e non possono essere utilizzate direttamente per la distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di evitare effetti distorsivi localistici».

1.93

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il capoverso «4-quater», aggiungere il seguente: «4-quinquies. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i competenti organi dell'Università possono altresì disporre la nomina a professore di prima e seconda fascia, per chiamata diretta, di studiosi che abbiano ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano.»

1.94

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 3.

1.95

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, in conformità con quelle dei professori ordinari e associati. In ogni caso, i ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, sino a 350 ore in regime di tempo pieno e sino a 250 ore in regime di tempo definito, di cui il primo anno di contratto al massimo 30 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, il secondo anno al massimo 45 ore, il terzo anno al massimo 60 ore, il quarto anno al massimo 80 ore, dal quinto anno 120 ore per il regime a tempo pieno.".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I concorsi per i destinatari del comma 1 sono banditi con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca per Gruppi Scientifico-Disciplinari, con eventuali profili esclusivamente tramite indicazione di un Settore Scientifico Disciplinare. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti richiesti dalle università, comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle delibere dei Dipartimenti approvate a maggioranza assoluta e della programmazione triennale dell'ateneo. Alle procedure sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 1 come modificati dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, una commissione composta da cinque professori appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare oggetto del bando, di cui almeno uno di prima fascia. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso Gruppo Scientifico-Disciplinare. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti del Consiglio Universitario Nazionale ed i professori che ricoprono

la carica di Rettore, componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico o Direttore di Dipartimento. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate. Per il periodo dei lavori della commissione, il commissario è esentato, a sua richiesta, dai compiti didattici, di servizio agli studenti e istituzionali del proprio ateneo. I componenti delle commissioni ai sensi dei precedenti commi sono sorteggiati tra i professori di prima e seconda fascia del relativo Gruppo Scientifico Nazionale, avendo cura di rispettare le composizioni e le esclusioni previste dai precedenti commi. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, composta da tre professori di ruolo designati dal Consiglio Universitario Nazionale, tra cui il Presidente, e tre funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Nel caso di presenza di un candidato con una relazione di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente della commissione, quest'ultimo decade e viene sostituito, ricorrendo alle procedure di sorteggio di cui al precedente comma. I criteri e i parametri generali di valutazione dei candidati sono definiti da decreto del Ministro, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da pubblicare entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, considerando anche eventuali prove scritte, le forme di verifica della conoscenza di una lingua straniera, le modalità di considerazione di titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Sulla base del decreto ministeriale di cui al precedente periodo, le commissioni definiscono analiticamente i propri criteri di valutazione, in conformità ai parametri riconosciuti internazionalmente per la propria area disciplinare, che devono essere pubblicati precedentemente all'elenco dei candidati ai rispettivi bandi. Al termine dei lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica con i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. La commissione che non concluda i lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. Il Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione, secondo le procedure previste dal presente comma. Resta ferma la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei Dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Nel caso siano presenti più domande, è prevista una procedura di valutazione comparativa, attraverso apposito decreto ministeriale, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge. Il consiglio di Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso sulla base della domanda presentata o degli esiti della valutazione comparativa di cui al periodo precedente. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente periodo, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale e sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi che non siano stati chiamati."

c) Il comma 4 è abrogato;

d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Sulla base delle risorse della programmazione di cui al comma 1, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto."

e) Il comma 5-bis è abrogato.»

1.96

[Castellone, Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.97

[Sbrollini](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1-bis) la parola: «terzo» è sostituita con la seguente: «quarto».

1.98

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 3 dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Per le istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i bandi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, sulla piattaforma unica del reclutamento, nonché sul sito del Ministero e, ove previsto, su quelli dell'Unione europea. Il bando deve indicare il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, l'eventuale profilo ricercato, i requisiti richiesti, le funzioni didattiche, artistiche e di ricerca, i diritti e i doveri connessi al ruolo, nonché il trattamento economico e previdenziale previsto. Devono inoltre essere previste modalità di trasmissione telematica delle candidature e, ove tecnicamente possibile, della documentazione relativa alla produzione artistica o scientifica».

1.99

[Cattaneo](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: « b-bis) nomina di una commissione giudicatrice; a tal fine l'università comunica al Ministero le parole chiave di cui al comma precedente affinché proceda, a mezzo di sistema informatico automatizzato, alla identificazione - tramite corrispondenza tra parole-chiave e declaratorie dei settori scientifico-disciplinari - di potenziali commissari e, successivamente, al sorteggio di tre commissari, di cui almeno uno di prima fascia, tenendo conto del possesso, al momento del sorteggio, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia e del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, cioè, almeno due componenti del genere meno rappresentato. Qualora uno o più tra i commissari sorteggiati sia impossibilitato per qualsiasi ragione a far parte della commissione, si procede alla surroga mediante nuovo sorteggio;

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato della medesima Area di settori scientifico-disciplinari»;

1.100

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 1), sopprimere la parola "almeno".

1.101

[Sbrollini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2, capoverso «b-bis», numero 1), sostituire le parole: «almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso» con le seguenti: «almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, previo sorteggio tra almeno quattro, individuati dall'università stessa, tra i docenti disponibili a livello nazionale ed afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di

concorso».

1.102

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 1), sostituire le parole: ", previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso" con le seguenti ", previo sorteggio tra quattro docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare individuati dall'università che ha indetto la procedura".

1.103

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 2), sopprimere la parola: "almeno".

1.104

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 2), sostituire le parole "interno all'università" con le seguenti "designato dall'università".

1.105

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso b-ter), sopprimere le parole da: ", nonché" fino alla fine della lettera.

1.106

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2, dopo la lettera b-ter) inserire le seguenti:

«b-quater. Per le procedure bandite dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la commissione giudicatrice può essere composta da tre membri di prima fascia, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Almeno due membri devono essere esterni all'istituzione che ha indetto la procedura e afferenti al settore artistico-disciplinare di riferimento, selezionati mediante sorteggio nazionale tra i docenti disponibili, iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero su proposta del CNAM. Il componente interno, se previsto, non può ricoprire incarichi gestionali o di indirizzo nell'istituzione.

b-quinquies. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sono esclusi dalla nomina a componente delle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-quater):

1) i docenti a tempo determinato inquadrati in ruoli non equiparabili alla prima fascia, se non in fase di stabilizzazione o transizione istituzionale;

2) i docenti collocati in aspettativa obbligatoria per incarichi pubblici o elettivi incompatibili con l'esercizio della funzione docente;

3) i docenti che, nell'anno precedente, abbiano ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dei processi di valutazione dell'attività didattica, artistica o di ricerca previsti dall'istituzione o dal MUR;

4) i docenti che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o la pubblica fede;

5) i docenti che, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, abbiano già fatto parte di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di docenti nello stesso settore artistico-disciplinare, ove il numero complessivo dei docenti nel settore lo consenta.

1.107

[Cattaneo](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) la lettera c) è modificata come seguente: "c) valutazione preliminare dei candidati, con

motivato giudizio analitico sui risultati, le attività e le pratiche quali risultano dal curriculum, redatto in base al formulario standard predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; a seguito della discussione, valutazione dei candidati in base ai principi di cui all'articolo 1, comma 2.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione pubblica."

1.108

[Cattaneo](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) dopo la lettera c), è inserita la seguente: « c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), prima di procedere all'indicazione del candidato più meritevole, con cui la procedura si conclude, la commissione invita il candidato o i candidati (in numero, comunque, non superiore a tre) ritenuti meritevoli a svolgere un seminario, indicandone il tema con almeno 24 ore di preavviso, aperto all'università di cui alla lettera d)."

1.109

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente:* «Dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:»;

b) *dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:* «c-ter. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato ritenuto più meritevole con motivazione espressa. Prima della determinazione finale da parte dell'organo accademico competente, l'istituzione può invitare il candidato a tenere una lezione didattica, artistica, performativa o progettuale aperta al pubblico, coerente con il settore artistico-disciplinare della procedura e le finalità formative dell'istituzione, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati».

1.110

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 4), lettera c-bis), sostituire le parole: "può invitare" con la seguente: "invita".

1.111

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) al comma 6, la parola "quindicesimo" è sostituita dalla seguente: "sedicesimo".

1.112

[Fallucchi](#), [Marcheschi](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis). Al comma 5, alle parole: «seconda fascia», ovunque ricorrano, sono premesse le seguenti: «prima e»;

1.113

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere in fine la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno di servizio continuativo, e per ciascuno dei successivi anni di titolarità dell'incarico, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) possono procedere, su istanza dell'interessato, alla valutazione dei docenti non di ruolo che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione artistica, didattica e scientifica stabiliti con decreto del Ministro, sentito il CNAM, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di prima fascia. La valutazione è svolta nel rispetto di *standard* qualitativi riconosciuti a livello nazionale e internazionale, individuati da ciascuna istituzione con apposito regolamento, nel quadro dei criteri fissati dal Ministero. Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'istituzione. In caso di esito positivo della valutazione, il docente è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione triennale assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione delle progressioni di carriera derivanti dalla presente disposizione".».

1.114

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono abrogati."

1.115

[Fallucchi](#), [Marcheschi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, è inserito il seguente periodo: "e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo".

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In via di prima applicazione, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, è consentito al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e di un'attività triennale di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo di tecnologo a tempo indeterminato, previa valutazione di idoneità sui titoli e le attività da definire con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca."

1.116

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, gli istituti universitari procedono alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio nell'anno 2025 presso gli istituti precedenti. Le chiamate nel ruolo di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun istituto disponibili a legislazione vigente, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, ove non già conseguita, e la valutazione positiva ai fini della chiamata ad opera degli istituti di cui agli articoli 16 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, sono riconosciute in favore dei ricercatori, in deroga ai criteri e parametri previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca n. 120 del 2016, previa verifica da parte delle competenti commissioni nazionali e/o di istituto, nominate per la chiamata a professore associato dei ricercatori, della esclusiva sussistenza quantitativa, all'anno 2025, di almeno due terzi degli indicatori di attività scientifica di cui al punto 2 dell'allegato D del medesimo decreto n. 120 del 2016. Ai fini delle verifiche di cui al periodo che precede, il Ministero dell'università e della ricerca introduce specifiche e/o supplementari procedure di abilitazione e/o, in assenza, gli istituti universitari tramite le commissioni da nominarsi per la chiamata a professore associato procederanno alla valutazione cui possono partecipare anche i candidati il cui contratto sia scaduto o venga a scadere nelle more degli adempimenti o nel corso delle verifiche e per i quali non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95..".

1.117

[Crisanti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli atenei che non soddisfano i criteri di qualità, di ricerca, di insegnamento, nonché i valori etici stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca non possono bandire concorsi fino a che non soddisfino i suddetti criteri e valori.»

1.118

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un adeguato percorso di studi in lingua tedesca presso l'università di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione alla docenza presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono partecipare ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e seconda fascia della Libera Università di Bolzano, limitatamente alle materie di insegnamento impartite in lingua tedesca.».

1.0.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)

1. A decorrere dal 1° novembre 2026, i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 per le funzioni di professore di prima fascia, che abbiano svolto attività in campo universitario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio Ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 devono comprendere, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica,

ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca di cui all'articolo 22, titolare di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-*bis*, titolare di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-*ter*, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trascorsi presso università, enti di ricerca o altri enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione deputata alla valutazione di cui al successivo comma 3.

3. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

4. A decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*).

5. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

6. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dette risorse sono ripartite tra gli Atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi del comma 5. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali".».

1.0.2

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3

[Pirondini](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca introdotti dal presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca».

1.0.4

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)

1. All'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "di tipo subordinato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari di incarichi post-doc di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari".

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito".

2. All'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "possono conferire" sono aggiunte le seguenti: "contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati";

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito";

c) il comma 6 è abrogato».

1.0.5

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di assunzione di personale di ricerca)

1. Dopo l'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

«Art. 24-quater (Assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività di ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento normativo ed economico dell'equivalente figura del ricercatore degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.

3. Nell'ambito delle assunzioni di cui al comma 1, le Università possono procedere alla stabilizzazione, sulla base dei piani assunzionali approvati dal Ministero vigilante, dei ricercatori a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi nel quinquennio 2021-2025.

4. Ai fini della stabilizzazione del personale di cui al comma 3, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato negli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 o l'aver svolto attività lavorativa privata nei settori della ricerca nel quinquennio di riferimento.

1.0.6

[Bucalo, Malan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 4, comma 9 ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo».

2. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola «educative» aggiungere le seguenti «e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

3. A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, il *turn over* del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, un importo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2025/2026 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al *budget* assunzionale

delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

4. A decorrere dai rinnovi contrattuali del Comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022/2024, il personale appartenente alle qualifiche di Accompagnatore al pianoforte, Accompagnatore al clavicembalo e Tecnico di laboratorio delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale è disciplinato in una apposita sottosezione di supporto alla didattica che tiene conto delle specificità di dette figure professionali, anche in relazione ad una peculiare e flessibile organizzazione dell'orario di servizio. ».

1.0.7

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni", sono sostituite con le seguenti: "tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo".

2. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola "educative", inserire le seguenti: "e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica".

3. A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, il *turn over* del personale delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, cui si aggiunge, per il triennio accademico 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, un importo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2025-2026 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stabilito il piano di riparto del *budget* assunzionale assegnato alle medesime istituzioni, in proporzione alle cattedre resesi vacanti presso ciascuna istituzione.

4. A decorrere dai rinnovi contrattuali del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022/2024, il personale appartenente alle qualifiche di "accompagnatore al pianoforte", "accompagnatore al clavicembalo" e "tecnico di laboratorio" delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale è disciplinato in una apposita sottosezione di supporto alla didattica in cui è possibile tener conto delle specificità di dette figure professionali, anche in relazione a una peculiare e flessibile organizzazione dell'orario d'impiego».

1.0.8

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per la stabilizzazione e le progressioni del personale universitario, di ricerca e AFAM)

1. Allo scopo di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e dell'AFAM, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente dell'AFAM)

1. In materia di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, è sostituito con il seguente: "1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito. Ai contratti stipulati ai sensi del presente comma si applica la disciplina prevista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".».

1.0.10

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e/o di lavoro caratterizzate da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni a elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo".

2. All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".

3. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo della borsa, stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale».

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Cattaneo](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trasferimento dei professori e dei ricercatori tra sedi universitarie può essere disposto, nel limite di tre unità per ciascun anno accademico, previo nulla osta dell'università di destinazione e previo parere favorevole dell'università di appartenenza. Il trasferimento comporta altresì il trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali, con esclusione delle conseguenti facoltà assunzionali. Contestualmente, al fine di non ridurre la capacità assunzionale degli atenei di provenienza, il Ministero dell'università e della ricerca dispone il reintegro dei punti organico del personale trasferito, nell'ambito della programmazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli interventi di incentivazione dei trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, sulla base di parametri che tengano conto anche delle esigenze dei docenti interessati, quali l'assistenza a familiari non autosufficienti o il ricongiungimento al coniuge o alla famiglia.»

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti» con: «dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti».

2.5

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, sostituire "l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti" con "dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti".

2.6

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole «È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate,» con le seguenti: «È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università di destinazione, previo parere del consiglio di facoltà dell'Università di appartenenza,».

2.7

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali».

2.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali" aggiungere le seguenti: ", garantendo misure perequative per gli atenei delle regioni meridionali e delle sedi minori, al fine di evitare svuotamenti di personale e accentuazione del divario territoriale".

2.9

[Marcheschi](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole "facoltà assunzionali" aggiungere il seguente periodo: "Dette risorse e facoltà assunzionali sono compensate, in favore delle università statali dalle quali sono disposti i trasferimenti, a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) in occasione della successiva ripartizione annuale".

2.10

[Sbröllini](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#), [De Cristofaro](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Barbara Floridia](#), [Magni](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario stabilisce il reintegro dei punti organico per le università dalle quali sono disposti i trasferimenti. Per la finalità di cui al periodo precedente il fondo per il finanziamento ordinario è aumentato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli

oneri derivanti dalla precedente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.11

[Ternullo](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

2.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

2.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 125, è inserito il seguente: "125-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma 125, i competenti organi dell'Università possono altresì disporre la nomina a professore di prima e seconda fascia, per chiamata diretta, di studiosi che abbiano ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano."»

2.14

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Qualora le attività di didattica e di ricerca di cui al comma 11 riguardino professori e ricercatori a tempo pieno che rivestano anche la qualità di medici, le convenzioni di cui al medesimo comma dovranno essere sottoscritte dalle università e dalle Regioni interessate in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, inclusi gli incarichi dirigenziali conferibili ed il trattamento economico spettante che saranno regolamentati ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato decreto.

11-ter. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere sottoscritte anche nel caso in cui Regioni ed università siano ubicate in ambiti regionali diversi.

11-quater. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere attuate con intese ed accordi sottoscritti tra le università e le singole strutture sanitarie interessate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

2.15

[Bucalo](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Qualora le attività di didattica e di ricerca di cui al comma 11 riguardino professori e ricercatori a tempo pieno che rivestano anche la qualità di medici, le convenzioni di cui al medesimo comma dovranno essere sottoscritte dalle università e dalle Regioni interessate in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, inclusi gli incarichi dirigenziali conferibili ed il trattamento economico spettante che saranno regolamentati ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato decreto.

11-ter. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere sottoscritte anche nel caso in cui Regioni ed università siano ubicate in ambiti regionali diversi.

11-quater. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere attuate con intese ed

accordi sottoscritti tra le università e le singole strutture sanitarie interessate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

2.0.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)

1. All'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale scopo, le università sono in ogni caso obbligate a completare lo stanziamento delle risorse assunzionali previste per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia entro la conclusione del terzo anno di contratto di cui al comma 1, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Tale obbligo si applica anche per le posizioni di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, per cui lo stanziamento delle risorse assunzionali previste per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia deve essere completato entro la conclusione del secondo anno di contratto.»".

2.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)

1. All'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal scopo, le università sono in ogni caso obbligate a completare lo stanziamento delle risorse assunzionali previste per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia entro la conclusione del terzo anno di contratto di cui al comma 1, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Tale obbligo si applica anche per le posizioni di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.»

2.0.3

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, le università effettuano su istanza dell'interessato, fermo il decorso di almeno 18 mesi di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, oppure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Alla procedura è data pubblicità nel sito *internet* dell'ateneo. La procedura di valutazione deve essere completata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito positivo della valutazione, al titolare del contratto è attribuito il titolo di "professore associato aggregato" e vengono mantenuti sia il trattamento economico in essere che i limiti di didattica di cui all'articolo 6, comma 3, fino al termine del contratto da ricercatore. A decorrere dalla scadenza del contratto, il titolare del contratto è automaticamente inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia ed il trattamento economico adeguato al nuovo ruolo, così come l'impegno didattico ai sensi dell'articolo 6, comma 2.»".

2.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-ter. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, le università effettuano su istanza dell'interessato, fermo il decorso di almeno 18 mesi di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, oppure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Alla procedura è data pubblicità nel sito *internet* dell'ateneo. La procedura di valutazione dovrà essere completata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito positivo della valutazione, al titolare del contratto è attribuito il titolo di "Professore associato aggregato" e vengono mantenuti sia il trattamento economico in essere che i limiti di didattica di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al termine del contratto da ricercatore. A decorrere dalla scadenza del contratto, il titolare del contratto è automaticamente inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia ed il trattamento economico adeguato al nuovo ruolo, così come l'impegno didattico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»

2.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Maggioranze qualificate nelle procedure di chiamata diretta)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La proposta di chiamata deve essere deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella seduta relativa alla fascia di chiamata e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso»;

b) i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca, con una delibera approvata da una maggioranza dei tre quarti dei professori ordinari del Consiglio di Dipartimento e una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Il Ministro concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere favorevole, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, dei due terzi del Consiglio Universitario Nazionale. Non è richiesto il parere di cui al periodo precedente nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito».

2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, sono abrogati.»

2.0.6

[Fazzone](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 21-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

*"Art. 21-*ter**

(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa al progetto "Oncologia Avanzata" con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."».

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. È fatto salvo il diritto degli studiosi già abilitati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad accedere alle procedure di chiamata fino alla scadenza della loro abilitazione, senza ulteriori adempimenti".

3.2

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative a valutazioni per chiamate di titolari di contratti di cui all'articolo 24 della predetta legge o di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n.79 del 2022, e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli stessi titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale in corso di validità, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge».

3.3

[Matera](#), [Fallucchi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge è titolo preferenziale rispetto all'autocertificazione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell'abilitazione medesima."

3.4

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole: ", fino al termine di validità dell'abilitazione medesima";*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente: "6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti «della commissione nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,»."*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è illimitata."*

3.5

[Sbrollini](#)

Sopprimere il comma 4.

3.6

[Matera](#), [Fallucchi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Allo scadere del medesimo termine di cui al citato articolo 24, comma 6, nell'ambito delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, può essere utilizzata dalle Università per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine le università possono utilizzare fino ad un quarto delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo."

3.7

[Sbrollini](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «ivi previste» inserire la seguente: «soltanto»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché coloro» fino alla fine del periodo.*

3.8

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: ", nonché coloro" fino alla fine del periodo.

3.9

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, e per favorire la realizzazione di una composizione dell'organico dei professori coerente con l'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in servizio da almeno 18 mesi ed in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge."

3.10

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, e per favorire la realizzazione di una composizione dell'organico dei professori coerente con l'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2024, per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge,

ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in servizio da almeno 18 mesi ed in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

3.11

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "Fino al 31 dicembre 2026" ovunque ricorrano, sono soppresse.».

3.12

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sostituire le parole: «ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di» con le seguenti: «ai soggetti che sono risultati vincitori dei».

3.0.1

[Germanà](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. (*Valorizzazione del personale dell'ISPRA*). 1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema italiano della ricerca e di valorizzare il personale precario, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è attribuito un contributo complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura delle spese per il personale in servizio e per l'assunzione di personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi a ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."

Art. 4

4.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

"Art. 4

(Istituzione del Fondo per il miglioramento della qualità del sistema universitario)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema universitario" con una dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 245(pom.) del 10/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025

245^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi. In tale sede è stato deciso di istituire un Comitato ristretto sul disegno di legge n. [1518](#) (Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria), con il compito di esaminare gli emendamenti già presentati.

Con riguardo al disegno di legge n. [1209](#) (*Festivalfilosofia*), su indicazione della relatrice D'Elia, si è convenuto di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12 di venerdì 12 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. [1634](#) (decreto-legge n. 127/2025 - riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026) è stato fissato a venerdì 12 settembre, alle ore 11, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire proposte di soggetti da audire. È stato inoltre delineato il percorso di esame: la relazione illustrativa sarà svolta martedì 15 settembre, le audizioni si terranno la settimana prossima, la discussione generale avrà luogo nella settimana successiva e il termine per la presentazione di emendamenti è stato stabilito per mercoledì 24, alle ore 16. Le votazioni, se ci saranno le condizioni, avranno luogo a partire dalla settimana 29 settembre-4 ottobre.

In merito all'affare assegnato n. 896 sulle condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche, si è stabilito inoltre di fissare a martedì 16 settembre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire proposte di soggetti da audire.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1518\)](#) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

Dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana di oggi è stata avviata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che i restanti emendamenti presentati al disegno di legge in esame sono dati per illustrati.

Come già anticipato, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi è stato deciso di istituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Invita ciascun Gruppo a designare un componente per la partecipazione ai lavori del Comitato entro domani, giovedì 11 settembre, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 11 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 1(pom.) del 16/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1518

Riunione n. 1

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

Relatore: [OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#)

Orario: dalle 14,05 alle 14,55

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Esame)

1.3.2.1.15. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 246(pom.) del 16/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

246^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Francesca Biondi Dal Monte.
La seduta inizia alle ore 14,55.*

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti di ActionAid e di Alleanza per l'infanzia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna.

Ha quindi la parola la professoressa BIONDI DAL MONTE, la quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, in qualità di esperta.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [VERDUCCI](#) (PD-IDP) e [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE).

Ai quesiti posti risponde la professoressa BIONDI DAL MONTE.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato l'audita per il contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1518\)](#) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi, fanno parte del Comitato ristretto incaricato dell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, oltre

a se stesso e al relatore Occhiuto, i seguenti senatori: Paganella per il Gruppo della Lega, Carmela Bucalo per il Gruppo di Fratelli d'Italia, Daniela Ternullo per il Gruppo di Forza Italia, Verducci per il Gruppo del Partito democratico, Maria Domenica Castellone per il Gruppo del MoVimento 5 Stelle, Daniela Sbrollini per il Gruppo di Italia Viva, Elena Cattaneo per il Gruppo delle Autonomie, Giusy Versace per il Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati e De Cristofaro per il Gruppo Misto.

Comunica inoltre che la prima riunione del suddetto Comitato ristretto si è tenuta in data odierna.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le senatrici Aurora Floridia ed Elena Cattaneo hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.60, 1.93 e 2.13.

Informa indi che la senatrice Cecilia D'Elia ha riformulato l'emendamento 1.66 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1634\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che il decreto-legge oggetto di conversione, composto di otto articoli, è diretto a introdurre misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Illustra innanzitutto l'articolo 1 che, nel ridenominare l'esame di Stato "esame di maturità", prevede che esso sia uno strumento di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione del grado di maturazione personale in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. All'esame di maturità viene, altresì, attribuita una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in relazione al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Il medesimo articolo 1 stabilisce, inoltre, che l'esame tiene conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell'educazione civica. Provvede poi a ridefinire la composizione delle commissioni e a regolare le modalità di individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità di svolgimento del colloquio e i criteri di valutazione, mentre rinvia a un decreto ministeriale l'aggiornamento dei modelli del diploma e del *curriculum*.

Dà indi conto di alcune ulteriori previsioni recate dall'articolo 1, sulla base delle quali: nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possono cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l'obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno, mentre a decorrere dal terzo anno il passaggio ad un altro percorso è subordinato al superamento di un esame integrativo; agli studenti devono essere restituiti i risultati conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento pari a sei decimi deve essere discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative.

Dopo aver accennato alla ridenominazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) come "formazione scuola-lavoro", evidenzia che, sempre all'articolo 1, si dispone l'incremento di 3 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa destinata anche alla formazione specifica dei docenti che fanno parte delle commissioni degli esami di maturità. Menziona, infine, la disposizione sulla base della quale, dall'anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla suddetta formazione specifica.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che esso include in via ordinaria i percorsi della filiera tecnologico-professionale nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. L'attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, che destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. Sottolinea, in particolare, che: il comma 1 destina, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024, le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per gli anni 2025 e 2026; il comma 2 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e a euro 57.854.488 per l'anno 2026; il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023. Sottolinea, infine, che il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno, mentre il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2030, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Fa poi cenno all'articolo 4, che proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

Passa, quindi, a illustrare i successivi articoli, a partire dall'articolo 5, che include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si stabilisce, inoltre, che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

L'articolo 6 prevede che le eventuali risorse residue non impiegate per il pagamento all'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei canoni di locazione per le scuole innovative realizzate da tale istituto possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico, anche nell'ambito degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito diversi dall'Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici.

L'articolo 7 proroga l'autorizzazione di spesa di un milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l'anno 2026, al fine di consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curriculum previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Conclude facendo menzione dell'articolo 8, che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, come programmato, avvierà oggi un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Ricorda, in primo luogo, che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza - il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori - è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Fa indi presente che il disegno di legge si compone di nove articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di servizi pubblici locali; il capo II (articoli 4 e 5) reca disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo; il capo III (articoli da 6 a 9) introduce ulteriori disposizioni dirette a favorire la concorrenza negli ambiti sanitario, tecnologico e in materia di società tra professionisti.

Per quanto d'interesse della Commissione, si sofferma sull'articolo 8, che reca misure di finanziamento e di coordinamento dirette a promuovere il trasferimento tecnologico e ad accelerare l'innovazione e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali.

A tal fine, si prevede che, con decreto dei Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca, sia adottato, con cadenza triennale, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico è sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse.

Sottolinea poi che sono trasferite alla fondazione Enea *Tech e Biomedical* (istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) - che viene ridenominata *Tech e Biomedical* - le risorse destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite di 250 milioni di euro, per un più efficace utilizzo delle risorse pubbliche adibite all'innovazione tecnologica.

Evidenzia, quindi, la previsione sulla base della quale le fondazioni competenti in materia, i centri ad alta specializzazione e l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione possono promuovere il trasferimento tecnologico tramite progetti da sottoporre alla medesima fondazione *Tech e Biomedical*, che li valuta e li finanzia, previo assenso del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo - prosegue la relatrice - stabilisce i criteri e le modalità con cui la fondazione verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, prevedendo altresì la redazione di una relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati, da trasmettere ai Ministeri delle imprese e del *made in Italy*, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché alle altre amministrazioni interessate.

Conclude richiamando le disposizioni aventi ad oggetto la ridisciplina della *governance* della fondazione *Tech e Biomedical*. Segnala, in particolare, che il Presidente - ai sensi della legislazione vigente, nominato su proposta del Fondatore, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico - con l'iniziativa legislativa in esame viene ad essere designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1518](#)

Art. 1

1.66 (testo 2)

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

"b-quater) svolgimento di una prova didattica su un argomento a scelta del candidato consistente

in una lezione frontale.";"

1.3.2.1.16. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2(pom.) del 17/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1518

Riunione n. 2

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025

Relatore: [OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#)

Orario: dalle 14,30 alle 15,15

(Sospensione: dalle ore 14,40 alle ore 15,10)

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Seguito dell'esame)

1.3.2.1.17. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3(pom.) del 24/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1518

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025

Relatore: [OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#)

Orario: dalle 13,35 alle 14,15

(Sospensione: dalle ore 13,45 alle ore 14,05)

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Seguito dell'esame)

1.3.2.1.18. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 249(pom.) del 24/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025

249^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo. Informa altresì che sono giunti i pareri dell'8^a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e della 10^a Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), entrambi favorevoli, nonché il parere del Comitato per la legislazione, favorevole con osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, che ha proceduto ad un'approfondita disamina degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, senza procedere alla redazione definitiva del testo del disegno di legge. Al riguardo, registra con favore le aperture del Governo, rappresentato in tale sede dal capo di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca, e del relatore, senatore Occhiuto, rispetto a molte delle richieste formulate dai Gruppi, che investono tematiche di estremo rilievo ai fini dell'accesso alle carriere universitarie.

Fa indi presente che il relatore ed il Governo si sono riservati di far tesoro dell'attività del Comitato ristretto in sede di espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti ed esprime l'auspicio che la convergenza registrata in linea di principio possa consentire di giungere ad un testo ampiamente condiviso.

Comunica infine che la senatrice Castellone ha aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti della senatrice Cattaneo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore **MARTI** (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato conclusa tale fase procedurale, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521 E 1589

La Commissione, esaminati, per gli aspetti di propria competenza, i disegni di legge in titolo recanti modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,

tenuto conto del testo unificato, adottato dalla Commissione di merito lo scorso 17 settembre; considerate le modifiche introdotte al testo unico dei servizi di media audiovisivi ed in particolare quelle recate:

a) all'articolo 6, in cui, nell'ambito delle modalità con cui deve essere assicurata l'informazione radiotelevisiva, si dispone altresì "la presentazione imparziale al pubblico di una pluralità di informazioni e opinioni, conformemente alla missione di servizio pubblico definita a livello nazionale";

b) all'articolo 59, volte ad affidare alla sola Autorità (mentre a legislazione vigente si prevede l'intesa fra quest'ultima e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*) la determinazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definiti in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

c) all'articolo 59-bis, in materia di ulteriori compiti del servizio pubblico. Nello specifico, si prevede che la società concessionaria del servizio pubblico sia tenuta a riservare un canale interamente

dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi spot pubblicitari o tele vendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori che la programmazione è finanziata dal contributo del canone o dalla fiscalità generale. Inoltre si prevede che nell'ambito del ruolo spettante al servizio pubblico vi sia altresì la fornitura di servizi audiovisivi rivolti al grande pubblico anche sulle nuove piattaforme digitali, che rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.19. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 251(pom.) del 01/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025

251^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1653) Deputato LUPU e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [VERSACE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) riferisce sul disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale è chiamata a rendere un parere alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).

Evidenziato che il disegno di legge di sua iniziativa n. 1269, su cui la 7^a Commissione già aveva espresso parere favorevole, è stato congiunto all'esame del disegno di legge in titolo, adottato come testo base, richiama l'importanza della figura di San Francesco, che ha concorso al progresso materiale e spirituale del Paese e ha valorizzato principi di assoluto rilievo, quali la pace, il dialogo fra le religioni, nonché l'uguaglianza tra le persone, che sono a fondamento della Costituzione italiana. Evidenziato che il disegno di legge, composto di tre articoli, ha ad oggetto l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, dà conto dell'articolo 1, che finalizza la suddetta istituzione alla celebrazione e alla promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco.

Fa presente che il medesimo articolo 1 interviene, altresì, sull'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", al fine di aggiungere il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, all'elenco dei giorni festivi, per i quali sono previsti l'osservanza del completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici. Si sofferma, infine, sulle modifiche di coordinamento introdotte nella legge n. 132 del 1958, che - già modificata dalla legge 10 febbraio 2005, n. 24 - reca una disciplina della ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. Precisa, in particolare, che, mediante modificazioni apportate sia al titolo sia all'articolo 1, la richiamata legge n. 132 del 1958 viene a recare disciplina esclusivamente della festività in onore di Santa Caterina da Siena, mentre a San Francesco d'Assisi è dedicato il provvedimento in esame.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, che reca misure dirette a promuovere, nella giornata del 4 ottobre, l'organizzazione di celebrazioni istituzionali.

Nello specifico - prosegue la relatrice - si prevede che le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possano favorire l'organizzazione di eventi, manifestazioni e celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

È altresì previsto che le istituzioni pubbliche a tutti i livelli territoriali - nazionale, regionale e locale - promuovano, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

Si dispone, inoltre, che le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possano promuovere attività didattiche e progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco, alla sua storia e ai valori da lui rappresentati.

Sottolinea che tutte le celebrazioni di cui all'articolo 2 devono essere realizzate ad invarianza finanziaria.

Passando all'articolo 3, segnala che esso quantifica, invece, la spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 in 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027 e provvede alla relativa copertura.

Richiama indi l'attenzione sulla disposizione ai sensi della quale 8.793.880 euro annui dei predetti 10.684.044 sono destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale, con espressa specificazione che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato viene corrispondentemente ad essere incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Fa menzione, conclusivamente, della disposizione che fissa la data di entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento in esame al 1° gennaio 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere, richiama a sua volta l'impegno del Santo nella cura degli ultimi, nell'attenzione ai meno abbienti, nonché nel rispetto del Creato, che costituiscono valori fondativi del MoVimento 5 Stelle. Auspica che l'istituzione della festa nazionale di San Francesco sproni il Parlamento a conformare la propria attività ai richiamati principi, a partire dal contrasto ad ogni forma di povertà, soprattutto quella minorile, che ha raggiunto livelli allarmanti, nella prospettiva di porre in condizione tutti i giovani di realizzare i loro sogni e di considerare lo studio come ascensore sociale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, condividendo l'opportunità di reintrodurre la festività nazionale in considerazione della straordinaria attualità dei principi fatti propri da San Francesco, quali l'eguaglianza e la parità fra le persone, l'inclusività e la pace.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva indi all'unanimità la proposta di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri della Commissione politiche dell'Unione europea e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi. Informa inoltre che la senatrice Bucalo e il senatore Paganella hanno ritirato, rispettivamente, gli emendamenti 6.3 e 6.4.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico, all'emendamento 3.0.11, a prima firma della senatrice Barbara Floridia, nonché a tutti gli ordini del giorno a prima firma del senatore De Cristofaro.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1634/3/7. Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G/1634/2/7, G/1634/4/7 e G/1634/5/7, a condizione che gli stessi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

Si esprime invece in senso contrario sugli ordini del giorno G/1634/1/7 e G/1634/6/7.

Il sottosegretario MAZZI accoglie l'ordine del giorno G/1634/3/7, mentre si esprime in senso conforme al Presidente relatore sui restanti atti di indirizzo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), intervenendo per insistere sulla votazione dell'ordine del giorno G/1634/1/7, pone in evidenza che esso impegna il Governo ad adottare linee guida nazionali per la valutazione della maturazione personale, dell'autonomia e del senso di responsabilità degli studenti, nonché ad attivare percorsi formativi rivolti ai commissari d'esame, con particolare riferimento agli aspetti pedagogici, relazionali e valutativi.

Chiarisce che, mediante la formulazione dei suddetti impegni, si intendono definire criteri che consentano di valutare il grado di maturità degli studenti, in tal modo anche coadiuvando la maggioranza nel fornire una spiegazione di quanto disposto dal provvedimento in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1634/1/7, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) e la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) dichiarano di non accogliere, rispettivamente, le proposte di riformulare gli ordini del giorno G/1634/2/7 e G/1634/4/7 e insistono per la votazione degli stessi.

Gli ordini del giorno G/1634/2/7 e G/1634/4/7, posti in votazione, sono respinti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1634/5/7 di cui il Presidente relatore ha dato lettura, obietta, con riferimento al primo impegno, che il tavolo permanente di consultazione con le principali organizzazioni studentesche volto a monitorare l'attuazione della riforma dell'università non è stato ancora istituito.

In relazione al secondo impegno, di cui il Presidente relatore e il rappresentante del Governo hanno chiesto l'espunzione, evidenzia che esso è diretto a valorizzare, anche nell'ambito dell'esame di Stato, i percorsi di partecipazione democratica, cittadinanza attiva e responsabilità sociale svolti dagli studenti, percorsi che già incidono sul punteggio dei crediti loro attribuiti.

Sulla base di quanto rilevato, chiede una rivalutazione della riformulazione proposta.

Anche la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), aggiunta la firma all'atto di indirizzo in esame, esprime perplessità sul mancato accoglimento dello stesso, nonché sul parere contrario espresso sull'ordine del giorno G/1634/6/7, del quale auspica una riconsiderazione. Nelle more di ulteriori approfondimenti, chiede l'accantonamento di tali atti di indirizzo.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in accordo con il rappresentante del Governo, accoglie le suddette richieste e dispone l'accantonamento degli ordini del giorno G/1634/5/7 e G/1634/6/7.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sugli emendamenti: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.11, 4.1, 4.2, 4.0.6, 4.0.7, 5.2, 5.0.1, 6.5.

Rivolge indi ai proponenti un invito a ritirare le seguenti proposte emendative, facendo presente che altrimenti il parere è da intendersi contrario: 1.30, 1.36, 2.5, 3.8, 3.0.7, 3.0.10, 6.1, 6.2.

Dispone, infine, l'accantonamento dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme al Presidente relatore.

In sede di articolo 1, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, fa presente che in esso sono state recepite le perplessità emerse in sede di audizione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni professionali in relazione al mutamento di denominazione dell'esame di Stato in esame di maturità, che, a suo giudizio, implica il ritorno a una superata idea paternalistica della maturità dello studente e ad un esame fortemente disciplinare.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.2 e 1.4, che risultano respinti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento 1.5, tenuto conto che la locuzione "alleanza scuola-lavoro" - che si propone di

sostituire a quella "formazione scuola-lavoro" - è diretta a chiarire che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento rappresentano un'attività connessa, complementare e sinergica rispetto a quella scolastica.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la suddetta richiesta e accantona l'emendamento 1.5, mentre pone distintamente in votazione gli emendamenti 1.6 e 1.8, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9, ribadendo il suo dissenso rispetto a una riforma che ritiene non fondata su solide basi pedagogico-didattiche e che tradisce un atteggiamento autoritario di chiusura nei confronti del malessere espresso dagli studenti con il rifiuto di sostenere la prova orale nel luglio 2025.

Coglie, inoltre, l'occasione per preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.11.

Dopo che la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.9 è posto ai voti e respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.13, ribadisce la sua contrarietà a un esame sostenuto esclusivamente su quattro discipline individuate in sede ministeriale entro il mese di gennaio, ritenendo che tale sistema comprometterà inevitabilmente la didattica della seconda parte dell'anno scolastico, senza - per altro verso - consentire una valutazione complessiva delle competenze maturate dagli studenti.

Contesta, infine, le scelte di ridurre il numero dei commissari e di sottrarre competenze agli organi collegiali.

Gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, posti distintamente ai voti, sono respinti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, ritiene che la soppressione del riferimento, contenuto nel decreto-legge, alla valutazione del "grado di responsabilità e di maturità raggiunto" dagli studenti debba essere considerata quale logica conseguenza della mancata previsione, nel provvedimento, di strumenti e criteri sulla base dei quali effettuare in modo compiuto la suddetta valutazione.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.17, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 e 1.29.

Su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) chiarisce che l'invito a ritirare l'emendamento 1.30 è motivato dalla circostanza che, in relazione alla lettera a), si preferisce la formulazione dell'emendamento 1.31, mentre, in relazione alla lettera b), si preferisce la formulazione degli identici emendamenti 1.32 e 1.33.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) chiede che il suddetto emendamento sia momentaneamente accantonato al fine di poter riflettere su una sua eventuale riformulazione. Aggiunge, inoltre, la firma all'emendamento 1.31.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la richiesta della senatrice Barbara Floridia e dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.30.

Anche la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) aggiunge la firma all'emendamento 1.31.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.0.1.

In sede di articolo 2, dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2, ritenendo che l'articolo 2 del disegno di legge in esame finirà per compromettere definitivamente la riuscita della filiera formativa tecnologico-professionale, con votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), aggiunta la firma all'emendamento 2.3, interviene per dichiarazione di voto favorevole sullo stesso per rilevare che esso si pone a garanzia dell'autonomia scolastica, che rappresenta un pilastro della legislazione vigente.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, è respinto, mentre il [PRESIDENTE](#), in accordo con il rappresentante del Governo, dispone di accantonare gli emendamenti 2.4 e 2.5, per i quali aveva formulato originariamente un invito al ritiro.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) aggiunge la firma agli emendamenti 2.4 e 2.7.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.6, 2.9 e - previa aggiunta

di firma dei senatori Cecilia D'Elia, Vincenza Rando e Crisanti al fine di evitarne la decadenza - 2.0.1. In sede di articolo 3, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 3.3 e 3.4, nonché, con votazioni distinte, gli ulteriori emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 - quest'ultimo dopo che la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) ha dichiarato di non accogliere l'invito al ritiro - e 3.9.

Su sollecitazione della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e in accordo con il rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.10, sul quale aveva espresso originariamente parere contrario.

Sempre su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) relatore chiarisce, quindi, che il parere contrario sugli emendamenti 3.11 e 3.12 è determinato dalla circostanza che essi non risultano assentibili, in considerazione della copertura prevista a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, mentre il parere contrario sull'emendamento 3.13 si fonda sulla sua non assentibilità in considerazione della copertura prevista a valere sulla tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sull'articolo 1, comma 199, della legge n. 200 del 2014.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) domanda, quindi, al Presidente di accantonare le proposte emendative 3.11, 3.12 e 3.13, al fine di consentirne un'eventuale riformulazione volta a modificare le norme sulla copertura.

Il [PRESIDENTE](#), con l'assenso del Sottosegretario Mazzi, accoglie la richiesta di reconsiderazione dei pareri e accantona gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.13.

L'emendamento 3.14, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta del senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) relatore chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 3.15 è motivato dall'assenza di quantificazione e di copertura degli oneri previsti.

L'emendamento 3.15 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) relatore fornisce la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.0.3, evidenziando che esso modifica integralmente l'impianto della disposizione contenuta nel disegno di legge.

L'emendamento 3.0.3, posto ai voti, è respinto.

Sempre su sollecitazione della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) relatore fornisce la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.0.4, segnalando che la formulazione della proposta emendativa risulta poco chiara così come la finalità ad essa associata.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) chiede di poter disporre del tempo necessario per riflettere su una sua eventuale riformulazione.

In accordo con il Sottosegretario Mazzi, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.4.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.0.6, reputa inaccettabile equiparare, ai fini delle graduatorie di concorso, i docenti specializzati che hanno svolto il tirocinio formativo attivo (TFA), di durata triennale e con spese a loro carico, ai docenti che hanno frequentato il corso di specializzazione sul sostegno organizzato da INDIRE, della durata di pochi mesi e gratuito.

Pone in evidenza che l'emendamento in esame è diretto a prevedere punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di concorso per i docenti che hanno svolto il TFA.

L'emendamento 3.0.6, posto ai voti, è respinto.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.0.7, il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) fornisce alla senatrice Barbara Floridia motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento 3.0.8, che, al pari degli emendamenti 3.11 e 3.12, non risulta assentibile in considerazione della copertura prevista a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Su domanda della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) ed in coerenza con quanto disposto per gli emendamenti 3.11 e 3.12, accantona anche l'emendamento 3.0.8.

Sempre su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), spiega poi che l'invito al ritiro per l'emendamento 3.0.10 è motivato dalla circostanza che la materia è riservata alla contrattazione collettiva nazionale e, in ogni caso, l'emendamento non presenta idonea copertura finanziaria. L'emendamento 3.0.10, posto ai voti, è respinto.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), fornisce motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento 3.0.11, sostanzialmente coincidente con la motivazione già fornita per gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.0.8.

In coerenza con quanto precedentemente disposto, acquisito l'assenso del rappresentante del Governo, accantona quindi anche l'emendamento 3.0.11.

In sede di articolo 4, con votazione congiunta sono respinti gli identici emendamenti 4.1 e 4.2.

Su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) fornisce motivazione del parere contrario sugli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7, che non risultano assentibili in considerazione delle medesime ragioni per cui non lo risultano gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.0.8 e 3.0.11, dei quali ha disposto l'accantonamento.

Acquisito l'assenso del rappresentante del Governo, accantona, quindi, anche gli emendamenti 4.0.6. e 4.0.7.

In sede di articolo 5, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

In sede di articolo 6, il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) chiarisce che l'invito al ritiro formulato per gli emendamenti 6.1 e 6.2 trova ragione nella circostanza che le due proposte incidono sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in corso che tengono già conto delle esigenze degli alunni con disabilità.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), nell'aggiungere la firma all'emendamento 6.1, manifesta le sue perplessità in relazione alla motivazione addotta.

Anche la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) aggiunge la firma al suddetto emendamento.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto della delicatezza del tema su cui vertono gli emendamenti 6.1 e 6.2, in accordo con il rappresentante del Governo, revoca l'invito al ritiro precedentemente formulato e ne dispone l'accantonamento.

Viene, infine, posto ai voti e respinto l'emendamento 6.5.

Il [PRESIDENTE](#) relatore propone ai firmatari degli emendamenti accantonati in ragione dell'inadeguatezza della copertura finanziaria di presentare eventuali riformulazioni in tempo utile per l'inizio della seconda seduta pomeridiana di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Bucalo ha ritirato l'emendamento 1.0.6, trasformandolo in ordine del giorno (pubblicato in allegato). In replica a una richiesta di chiarimento della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), relativa alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Governo al fine di giungere alla definizione di disposizioni che raccolgano le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1299\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur condividendo le finalità del provvedimento in titolo, manifesta le sue perplessità sulla modifica dell'articolo 3 della Costituzione. Al riguardo, fa presente che è in via di assegnazione il disegno di legge n. 1629, recante modifiche all'articolo 38 della Costituzione, in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità, a prima firma della senatrice Zampa, che auspica che la Commissione possa esaminare appena possibile.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e concede la parola alla relatrice.

La relatrice [VERSACE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame, di cui dichiara di condividere le finalità. Al riguardo, ricorda che l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e che pertanto si pone l'esigenza di operare interventi diretti ad aggiornare le disposizioni normative, incluso l'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, in cui è presente il termine "minorati". Tali modifiche rivestono carattere non formale bensì sostanziale, tenuto conto delle ricadute socio-culturali.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, ritenendo preferibile intervenire solo sull'articolo 38 della Costituzione, come previsto dal richiamato Atto Senato n. 1629.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1518](#)

G/1518/2/7 (ex em.to 1.0.6)

[Bucalo](#), [Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (A.S. 1518);

premesso che

l'articolo 4, comma 9-ter del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha determinato una disparità di trattamento per l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo nelle istituzioni AFAM, pubblicate nel medesimo decreto, tra i dirigenti provenienti da "altre pubbliche amministrazioni" e i dirigenti della stessa pubblica amministrazione, nonché il personale di Elevata Qualificazione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) già titolare dell'incarico di Direttore amministrativo;

attualmente, per il personale AFAM vige il divieto a presentare domanda di mobilità nel primo quinquennio di immissione in ruolo, bloccando il personale nella sede di prima immissione, contrariamente a quanto già previsto per altre categorie, il cui termine è di tre anni;

nell'ambito del sistema AFAM sussistono numerosi posti vacanti, sia nell'organico del personale docente, sia in quello dei tecnici amministrativi, e il nuovo Regolamento sul Reclutamento (Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83) dispone l'impossibilità a sottoscrivere contratti di insegnamento con il personale che abbia maturato tre annualità di servizio;

con il CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021 sono state istituite, nelle istituzioni AFAM, le figure professionali di supporto alla didattica degli Accompagnatori al pianoforte, degli Accompagnatori al clavicembalo e dei Tecnici di laboratorio, inserendole nell'area del personale tecnico amministrativo, determinando alcune criticità nelle istituzioni AFAM nell'utilizzo dei lavoratori in questione,

impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:

di estendere anche ai dirigenti e direttori amministrativi già dipendenti delle istituzioni AFAM l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo aperte con decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, articolo 4 e di ridurre da cinque anni ad almeno tre anni l'obbligo di permanenza nella sede di assunzione in ruolo per i dipendenti AFAM;

di garantire le condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato per i precari AFAM non assunti in ruolo, per insufficienza di risorse, allargando il relativo budget assunzionale e introdurre una apposita sottosezione contrattuale di supporto alla didattica, ove tener conto delle specificità delle figure professionali di Accompagnatore al pianoforte, Accompagnatore al clavicembalo e Tecnico di laboratorio AFAM.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=592
24

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 371(pom.) del 09/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025

371^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto scorso.

Il [PRESIDENTE](#), nel dare conto degli ultimi pareri della 5^a Commissione, avverte che gli emendamenti 1.0.11 (testo 2), 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 4.0.14, 4.0.8, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 9.8, 9.9, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.43, 10.0.17, 10.0.18, 12.0.1, 14.5, 14.0.3, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 25.0.6, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 26.0.1 e 30.0.25 su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili, in base all'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, e non saranno quindi posti in votazione.

Sugli emendamenti 2.0.28, 10.0.70, 11.0.3, 15.0.1, 29.0.1 e 30.2, il parere non ostativo è invece condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una proposta di modificazione.

Fa poi presente che è stato presentato il subemendamento 10.0.601/1 (pubblicato in allegato) riferito all'emendamento 10.0.601 del Relatore.

Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo a formulare il parere sugli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 9.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3, purché riformulati in uno stesso testo, di cui dà lettura.

Fa poi presente che si è in attesa del parere della 5^a Commissione sulle proposte 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.2 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10 e 9.0.29, che devono quindi essere accantonate.

Formula un invito al ritiro, o in subordine parere contrario, sugli emendamenti 9.10, 9.11, 9.0.3, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.24, 9.0.25 e 9.0.26.

Sugli emendamenti 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14 e 9.0.15, esprime un invito al ritiro funzionale alla trasformazione in ordini del giorno, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere si intende contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 9.0.23.

Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 9 da porre in votazione.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) esprime pareri conformi al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) dispone, in via preliminare, l'accantonamento degli emendamenti per i quali il relatore e il Governo si sono espressi in tal senso.

La Commissione prende atto.

Accogliendo l'invito del relatore e del Governo, i senatori [DE PRIAMO](#) (FdI), [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) e [GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) riformulano gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 in altrettanti e identici testi 2 (pubblicati in allegato) che, posti contestualmente in votazione, sono approvati.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 9.10.

L'emendamento 9.11, posto in votazione, viene respinto.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 9.0.3.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) e la senatrice [GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 9.0.12 e 9.0.13, riservandosi di presentare altrettanti ordini del giorno.

Successivamente, il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) e la senatrice [GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 9.0.14 e 9.0.15, riservandosi di presentare altrettanti ordini del giorno.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) ritira poi l'emendamento 9.0.17.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 9.0.18.

Sugli identici emendamenti 9.0.19 e 9.0.20, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, ritenendo incomprensibile l'invito al ritiro del relatore e del Governo, trattandosi di proposte volte a prevedere la notifica preliminare per via telematica della comunicazione di inizio lavori.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) fa presente come l'invito al ritiro trovi fondamento nel fatto che la previsione di cui alla lettera a) degli emendamenti appaia superflua, in quanto riproduttiva di una norma già contenuta nel testo unico della sicurezza sul lavoro, mentre la previsione di cui alla lettera b) rischierebbe di compromettere la corretta trasmissione della comunicazione agli organi di vigilanza. Con contestuale votazione, gli identici emendamenti 9.0.19 e 9.0.20 sono respinti.

Viene poi posto in votazione e approvato l'emendamento 9.0.23.

L'emendamento 9.0.24 è ritirato dalla senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE).

Sono quindi posti contestualmente in votazione e respinti gli identici emendamenti 9.0.25 e 9.0.26.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.0.27 e 9.0.28.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 ([n. 289](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto scorso.

La relatrice [GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), ricollegandosi all'illustrazione svolta nella seduta dello scorso 5 agosto, osserva come la questione migratoria costituisca, oramai da molti anni, un problema fortemente attenzionato dall'opinione pubblica e dal dibattito politico, per le implicazioni che la rilevante quota di immigrazione irregolare ha nella vita e nella percezione dei nostri cittadini e anche per le tragedie che troppo spesso si sono verificate nel Mediterraneo per l'indegno traffico degli esseri umani.

Come è noto, la volontà dell'Esecutivo è quella di contrastare l'immigrazione irregolare e illegale, perseguire i trafficanti di esseri umani e, allo stesso tempo, favorire, da un lato, lo sviluppo economico dei Paesi africani (Piano Mattei) e, dall'altro, forme di immigrazione legale, mediante il meccanismo, oramai attuato da molti anni, delle quote di ingresso (in sintesi, il cosiddetto "decreto flussi").

Tutto ciò nella consapevolezza delle necessità, da parte del "sistema Paese" di manodopera sia per i

nostri settori produttivi sia per le esigenze sociali collegate anche al progressivo invecchiamento della popolazione.

Da questo punto di vista - anche se non è oggetto del dPCm in esame - rileva positivamente che, con il decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre, si sono strutturalmente poste "fuori quota" quelle esigenze che si riferiscono all'assistenza familiare e sociosanitaria.

Le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare del Governo, grazie anche agli accordi e alla collaborazione con i Paesi del Nord Africa, hanno determinato una evidente riduzione degli sbarchi e, conseguentemente, anche una riduzione delle vittime del traffico operato dagli scafisti.

Sul fronte dei flussi, coerentemente con gli impegni presi e nonostante alcune evidenti falle del sistema ed aggiramenti delle norme, il Governo ha fin dal suo insediamento perseguito una politica di apertura, che si è concretizzata già con il decreto flussi per il triennio 2023-2025, con un incremento significativo degli ingressi.

Ritiene che ciò dimostri la convinzione dell'Esecutivo secondo cui canali di immigrazione legale e controllata rappresentino l'unica possibilità, nel contesto dato, di assicurare al sistema economico e produttivo nazionale il necessario ricambio della forza lavoro.

In coerenza con tali premesse, il Governo ha inteso confermare anche per il triennio 2026-2028 la strategia, impostata sin dal suo insediamento, di apertura all'immigrazione legale, specie per motivi di lavoro. Anche con il decreto in esame per il triennio 2026-2028, si registra una crescita delle quote: ciò a seguito, naturalmente, di un importante lavoro istruttorio svolto in collaborazione con le parti sociali, le associazioni datoriali, il Cnel e i soggetti più rappresentativi e coinvolti in questi processi.

In virtù di tali considerazioni, illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiedono di rinviare la votazione della proposta di parere ad una prossima seduta, per consentire un adeguato approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione, del fatto che il termine per l'espressione del parere sarebbe scaduto lo scorso 3 settembre, ma che il Governo si è impegnato ad attendere la metà del mese per acquisire l'avviso delle competenti Commissioni parlamentari, reputa opportuno proseguire con l'esame dell'atto del Governo in titolo e con la votazione del relativo parere in un'ulteriore seduta da convocarsi domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 14, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1375) ROMEO e altri. - Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, illustra, una proposta di parere non ostativo con una osservazione (pubblicata in allegato).

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) fa presente come il disegno di legge in oggetto sarà probabilmente modificato, presso la Commissione di merito, proprio con riguardo ai termini di scadenza per la presentazione delle domande e all'ambito temporale di riferimento delle cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato).

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1611) Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esaminato, per quanto di competenza, l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e riferito al provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere non ostativo (pubblicata in allegato).

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore e la rappresentante del Governo a formulare i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) formula parere favorevole sugli emendamenti 10.0.600 e 10.0.601, sui quali comunque occorre attendere il parere della Commissione bilancio, nonché sulle proposte 10.0.49 e 10.0.86.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.24, 10.0.44 (testo 3) e 10.0.70, purché riformulati secondo altrettante modifiche di cui dà lettura.

Fa presente la necessità di accantonare la proposta 10.0.7, per un approfondimento istruttorio.

Rileva la necessità di tenere accantonati gli emendamenti 10.0.22, 10.0.76, 10.0.87, nonché i subemendamenti agli emendamenti 10.0.600 e 10.0.601, stante la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio.

Sugli emendamenti 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42, 10.0.45, 10.0.78 e 10.0.85, formula un invito al ritiro o, in subordine, avviso contrario.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti da porre in votazione riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 9 settembre, alle ore 16,30, in seconda seduta pomeridiana, per il seguito dell'esame del disegno di legge 1184.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo e rilevato che:

l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e di lavoro autonomo avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ("Testo unico sull'immigrazione");

il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023 ha previsto che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo siano definite, in deroga al predetto articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

le nuove norme hanno quindi introdotto una diversa e derogatoria modulazione procedimentale in tema di ingressi per motivi di lavoro di cittadini non comunitari, accorpando in un unico atto la programmazione triennale;

l'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024, ha esteso la durata temporale della disciplina derogatoria anche al triennio 2026-2028;

lo schema di decreto in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che tengono conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1375

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, l'articolo 1 del provvedimento risulta riconducibile alla materia del sistema tributario dello Stato, rientrando nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, mentre l'articolo 2, modulato in termini di facoltà, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rientrando nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si rappresenta la necessità di aggiornare i termini del 31 luglio 2025, del 30 aprile 2025 e del 30 giugno 2025, di cui ai commi 2, 4, 6, 10 e 12 dell'articolo 1.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'organizzazione amministrativa dello Stato, dell'ordinamento penale e della giustizia amministrativa, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, che inserisce l'articolo 18-*bis* nella legge n. 689 del 1981, la tipologia di violazioni per le quali viene disposta la sanzione amministrativa del blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici

della produzione;

si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 14, comma 3, di precisare la natura e la modalità di adozione del provvedimento con cui la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare definisce l'organizzazione dei propri lavori.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1625

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente);

l'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti;

l'articolo 3, modificando l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche a una serie di gravi reati ambientali;

l'articolo 4 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale), estendendo il novero dei reati per i quali opera la scriminante prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle operazioni sotto copertura;

l'articolo 5 modifica l'articolo 34 del Codice antimafia, che prevede la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, estendendo la possibilità di applicare tale misura a una serie di gravi reati ambientali;

l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, ampliando il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e inasprendo il quadro sanzionatorio;

l'articolo 7 apporta modifiche al Codice della strada, al fine di sanzionare la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada da veicoli in sosta o in movimento;

l'articolo 8 introduce la possibilità di utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale, nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

l'articolo 9 individua le misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi di bonifica e di rimozione dei rifiuti abbandonati. Nel dettaglio, viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025;

l'articolo 10 introduce disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza;

l'articolo 11 proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata;

l'articolo 12 regola infine l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, preso atto che:

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali, assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi

verificatisi nel settembre del 2022,
constatato, altresì, che:
con riguardo al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'ordine pubblico e sicurezza e dell'ordinamento penale, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*), della Costituzione. Viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, rientrante nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184](#)

Art. 9

9.1 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2)]

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

9.2 (testo 2) [id. a 9.1 (testo 2), 9.3 (testo 2)]

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

9.3 (testo 2) [id. a 9.1 (testo 2), 9.2 (testo 2)]

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «,

ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».)».

Art. 10

10.0.601/1

[Giorgis](#), [D'Elia](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 10.0.601, capoverso «Articolo 10-bis, comma 1, sostituire le parole: «, il Presidente,», con le seguenti: «di cui uno con funzioni di Presidente».

10.0.601

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13)

1. All'articolo 55, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole da «del Consiglio di amministrazione» fino a «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.», sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»»

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 269(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025

269^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi. Il capo I contiene misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione (articoli 1-5). L'articolo 1 prevede l'erogazione di finanziamenti per un massimo di 200 milioni di euro in favore di ILVA in amministrazione straordinaria, al fine di assicurare la continuità produttiva degli impianti e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale. Tali finanziamenti potranno essere utilizzati dalla stessa ILVA o essere trasferiti ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e dovranno essere restituiti entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro cinque anni. L'articolo 2 modifica le regole per la gestione degli impianti di produzione del cosiddetto "preridotto" (DRI - *Direct Reduced Iron*), che costituisce una modalità innovativa di produzione del ferro, eliminando il vincolo sull'utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.

L'articolo 3 estende la vigente disciplina di semplificazione per investimenti superiori ai 50 milioni di euro localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva o collegate. L'articolo 4 autorizza, anche per l'anno 2024, le Regioni ai trasferimenti statali per i pagamenti delle imprese dell'indotto degli stabilimenti strategici. L'articolo 5 reca misure in materia di cessione dei contratti d'acquisto di grandi imprese in crisi, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.

Il capo II reca misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali (articoli 6-10). L'articolo 6 prevede l'esonero dal contributo addizionale, per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla cassa integrazione nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.

L'articolo 7 dispone una proroga straordinaria della cassa integrazione fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti, al fine di gestire gli esuberi e di rilanciare la reindustrializzazione.

L'articolo 8 consente ulteriori sei mesi di cassa integrazione per le aziende in fase di cessazione attività, ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo e con clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.

L'articolo 9 incrementa il tetto di spesa per le misure di tutela dei dipendenti di imprese sequestrate e

confiscate.

L'articolo 10 riconosce un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per il settore della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.

Il capo III reca, infine, all'articolo 11, la copertura finanziaria con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio, e all'articolo 12 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, che reca la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, intervenendo sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Gli interventi legislativi sono il frutto della sintesi delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di lavoro, istituito con il decreto ministeriale n. 1501 del 2024, tese a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli Atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento.

In particolare, si supera l'attuale sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale, che nel corso degli anni si è trasformato in una sorta di diritto alla chiamata in ruolo. Il nuovo modello prevede l'istituzione di una piattaforma informatica, gestita dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso la quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti minimi richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare ai concorsi. La selezione dei docenti non avverrà quindi più a livello centrale, ma sarà demandata alle singole università.

L'intervento consente inoltre di dare piena attuazione della riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sui nuovi Gruppi scientifico-disciplinari ed è volto anche a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte, rafforzando i localismi.

In particolare, il disegno di legge consta di 4 articoli: il primo reca disposizioni in materia di reclutamento universitario, il secondo disciplina la mobilità interateneo e internazionale, il terzo dispone norme transitorie e finali, e il quarto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Il decreto-legge si compone di 7 articoli, suddivisi in tre capi, di cui si illustrano di seguito sommariamente i contenuti, con particolare riferimento ai profili di maggiore attinenza alle competenze della 4^a Commissione.

L'articolo 1 detta disposizioni per gli enti pubblici di ricerca e il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli stessi. In particolare, promuove e sostiene in via sperimentale il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali.

L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di formazione, alta formazione e ricerca per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito tramite la proroga anche degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente

titolare di Ufficio scolastico regionale in scadenza al 15 settembre 2025.

L'articolo 3 prevede disposizioni atte al rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni dello stesso, di contribuire al tempestivo perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, nonché di semplificare le procedure e gli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato.

Gli articoli da 4 a 6 recano disposizioni per il potenziamento del sistema della formazione superiore e della ricerca, con particolare riferimento al Consiglio Universitario Nazionale, al Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", e alle aziende ospedaliero-universitarie.

L'articolo 7 detta disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio ([COM\(2025\) 179 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione ([COM\(2025\) 180 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2025) 179 definitivo, e congiunzione con il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2025) 180 definitivo, e rinvio)

Prosegue l'esame, per gli atti in titolo, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in esame che, come illustrato in precedenza, abroga e sostituisce la direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli stradali in circolazione nell'Unione europea, contribuendo alla mobilità sostenibile e facilitando la libera circolazione di persone e merci all'interno dell'Unione.

In particolare, la proposta prevede: una ulteriore armonizzazione del formato e del contenuto delle carte di circolazione dei veicoli per facilitare il controllo e la verifica; misure per agevolare la reimmatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro; l'introduzione delle carte di circolazione "mobili" digitali per ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano le finalità generali del progetto in maniera complessivamente positiva, in quanto adotta requisiti che non si discostano molto da quelli già imposti dalle norme nazionali e al contempo permette un miglioramento dello scambio dati con l'armonizzazione e facilitazioni per cittadini e imprese con la digitalizzazione.

Secondo il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché interviene a migliorare un quadro normativo già armonizzato a livello dell'Unione, in materia dei documenti e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Il trasporto su strada e l'industria automobilistica sono, infatti, settori con dimensione internazionale, per cui risulta più efficiente ed efficace affrontare le problematiche a livello di Unione piuttosto che a livello nazionale.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità in quanto questa non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci nell'Unione.

Non ravvisando elementi di particolare criticità, il Governo accoglie con favore la proposta di direttiva, che consente una maggiore armonizzazione dei dati contenuti nei documenti di circolazione

emessi dagli Stati membri in formato digitale che ne faciliterà il mutuo riconoscimento.

Osserva, tuttavia, per quanto attiene alla proposta di interconnessione dei registri nazionali attraverso il sistema *MOVE HUB* della Commissione, che l'Italia è già pienamente integrata nel sistema *EUCARIS* (*European Car and Driving Licence Information System*), utilizzato da 32 Paesi, e auspica pertanto di evitare duplicazioni di sistemi già in funzione.

Si ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadrà il prossimo 8 settembre.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Concorde con il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire il seguito dell'esame della proposta COM(2025) 179 congiuntamente con il seguito dell'esame della proposta COM(2025) 180, entrambe in materia di sicurezza dei veicoli stradali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1462\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato in precedenza, definisce un quadro normativo relativo all'ambiente subacqueo, nella convinzione che questo rappresenti un potenziale di crescita e sviluppo, in termini di infrastrutture (cavi e condotte sottomarine), di risorse minerarie, energia rinnovabile, turismo, biotecnologia e agricoltura subacquea, con implicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale, oltre che per la vita e la salute dei lavoratori impegnati nelle attività subacquee. La crescente attività sottomarina, relativa alla ricerca e all'impiego di risorse energetiche e minerarie, alla posa di infrastrutture di comunicazioni, a scopi scientifici o militari, rende indispensabile stabilire procedure e regole per coordinare tali attività.

Nella precedente seduta era emersa l'opportunità di un approfondimento sulla gestione delle infrastrutture sottomarine esistenti, con particolare riferimento alla equa ripartizione dei costi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

Al riguardo, si ricorda che la manutenzione delle infrastrutture sottomarine internazionali, come i cavi in fibra ottica o i gasdotti, in generale ricade sui proprietari e gestori delle infrastrutture, che sono principalmente consorzi di aziende private, talvolta con la partecipazione di Stati. In alcuni casi, la proprietà è divisa tra diverse entità lungo il percorso del cavo o della condotta, con una parte di proprietà di società del Paese di origine, una parte di società del Paese di transito e una parte di società del Paese di destinazione. A causa della natura transnazionale di queste infrastrutture, la cooperazione internazionale e l'elaborazione di *standard* comuni è fondamentale.

La sicurezza delle infrastrutture sottomarine è una preoccupazione crescente, e gli Stati stanno iniziando a considerare piani per proteggerle, anche attraverso l'identificazione di azioni da intraprendere a livello dell'Unione europea (UE).

Si segnala, al riguardo, il Piano d'azione europeo sulla sicurezza dei cavi sottomarini (JOIN(2025) 9), del 21 febbraio 2025, che prevede investimenti europei nelle reti di telecomunicazione digitale e nelle reti energetiche, secondo un approccio di prevenzione, individuazione, risposta, riparazione e deterrenza, al fine di sostenere le azioni degli Stati membri, a cui principalmente compete la protezione delle infrastrutture critiche, in considerazione della natura transfrontaliera e rilevanza dei cavi sottomarini, garantendo così un approccio globale in materia di sicurezza in tutta l'Unione.

Si segnala, inoltre la raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione, del 26 febbraio 2024, sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti, indirizzata agli Stati membri, i quali sono invitati anzitutto a promuovere un elevato livello di sicurezza dell'infrastruttura di cavi sottomarini, indipendentemente dai relativi proprietari, agendo, ove necessario e opportuno, conformemente alle

prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 («EECC»), alla direttiva NIS 2 in materia di cybersicurezza (direttiva (UE) 2022/2555) e alla direttiva CER in materia di resilienza dei soggetti critici (direttiva (UE) 2022/2557), nonché alle azioni pertinenti della strategia europea in materia di sicurezza marittima. Sono incoraggiati a garantire che l'infrastruttura sia gestita e controllata adeguatamente, in modo da proteggerla dalle minacce esterne e preservarne la sicurezza, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso di essa. Nel fare ciò gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto, ove opportuno, delle norme di sicurezza a livello di difesa, al fine di facilitare la cooperazione con i soggetti militari.

Inoltre, gli Stati membri sono raccomandati a incoraggiare gli operatori delle infrastrutture di cavi sottomarini a eseguire *stress test* periodici sulla base dei principi comuni a livello dell'Unione, in particolare delle valutazioni consolidate a livello dell'Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture di cavi sottomarini e di sostenerli nell'esecuzione tali prove, che potrebbero ricevere sostegno finanziario dal programma Europa digitale di cui al regolamento (UE) 2021/694.

Secondo la Commissione europea è opportuno che gli Stati membri attribuiscono alle infrastrutture di cavi sottomarini lo *status* di massima importanza possibile a livello nazionale, attribuendo rilevanza di interesse pubblico alla pianificazione, acquisizione, costruzione, funzionamento, manutenzione e riparazione delle infrastrutture di cavi sottomarini.

Gli Stati membri sono anche incoraggiati ad assistere la Commissione nella mappatura a livello europeo delle infrastrutture di cavi sottomarini esistenti e nello svolgimento di valutazioni periodiche consolidate a livello dell'Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture degli stessi.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 270(ant.) del 02/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
270^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che definisce un quadro normativo relativo all'ambiente subacqueo, e sugli emendamenti a esso riferiti. Con riguardo al rischio di sovrapposizione di competenze tra la nuova Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) e le altre amministrazioni dello Stato, evocato nella precedente seduta, ricorda che si tratta di una questione che non rileva ai fini dell'Unione europea, essendo di esclusiva competenza nazionale.

Propone, quindi, di ricordare in premessa che il provvedimento fa esplicitamente salvi gli obblighi derivanti dall'Unione europea (UE), tra cui anche la normativa europea in materia di cybersicurezza (direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta NIS2) e in materia di resilienza dei soggetti critici (direttiva (UE) 2022/2557), nonché la direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP), la raccomandazione (UE) 2024/779 sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti, indirizzata agli Stati membri, il Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi sottomarini (JOIN(2025) 9), del 21 febbraio 2025, e il Patto europeo per gli oceani (COM(2025) 281), del 5 giugno 2025.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere parere non ostativo, sia sul testo del disegno di legge, sia sugli emendamenti a esso riferiti.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo, per le forti perplessità su questioni di sicurezza, relativamente alla vendita di Sparkle, proprietaria dei cavi sottomarini in fibra ottica di Tim, nonché per l'accentramento nella Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'istituzione della nuova Agenzia per le attività subacquee.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) richiama le criticità espresse dal suo Gruppo, con la presentazione di numerosi emendamenti in Commissione di merito e, in particolare, sull'accentramento delle competenze nella Presidenza del Consiglio dei ministri. Preannuncia, pertanto, l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), in assenza del relatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Propone, in particolare, di richiamare in premessa gli articoli 2, 3 e 5, anche in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sulle medesime materie.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ricorda che l'iter è stato appena avviato in Commissione di merito.

Ritiene, inoltre, di convenire sull'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Preannuncia, pertanto, l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, pubblicato in allegato al resoconto.

Propone, in particolare, di richiamare l'articolo 1, che prevede un prestito di 200 milioni di euro in favore di ILVA, al fine di assicurare la continuità produttiva degli impianti e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, da restituire, con interessi a condizioni di mercato, entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni, nonché l'articolo 2, che introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto (DRI - *direct reduced iron*), che consente l'utilizzo dei forni siderurgici elettrici con ridotte emissioni climalteranti, e l'articolo 3, che estende la disciplina di semplificazione per investimenti superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA o collegate.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) rileva che la Commissione di merito ha solo incardinato il provvedimento. Considerata l'importanza della materia, relativa all'ILVA, propone di rinviare il voto sul provvedimento.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) si dichiara disponibile al rinvio, ma tiene a ribadire che l'utilità e il valore del lavoro della 4a Commissione e dei pareri da essa espressi sta proprio nel fornire una valutazione che la Commissione di merito deve avere poi il tempo di poter considerare ed esaminare.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) conviene sulla richiesta di rinvio del voto, ritenendo che l'approfondimento sui temi specifici del provvedimento debba tener conto dei lavori in sede di Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità di esprimersi in tempo utile rispetto alla conclusione dei lavori della Commissione di merito. Considerata la complessità dei temi trattati dal provvedimento e la richiesta di poterli approfondire, conviene tuttavia sul rinvio del voto alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, pubblicato in allegato al resoconto. In particolare, richiama la finalità della promozione della qualità del sistema universitario italiano, in sinergia e in attuazione delle riforme della componente M4C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) chiede, anche per questo provvedimento, in considerazione dell'andamento dei lavori in Commissione di merito, il rinvio del voto sul parere.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) si dichiara disponibile al rinvio, come è stato convenuto per il disegno di legge n. 1561. Ricorda, tuttavia, che, nel caso del parere appena approvato sul disegno di legge sulle attività subacquee, la Commissione di merito procederà alle votazioni oggi, senza aver quindi avuto un adeguato tempo per esaminare e valutare il lavoro di approfondimento che è stato svolto dalla 4a Commissione.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) osserva come il lavoro principale debba essere compiuto in sede di Commissione di merito. Ciononostante, resta convinto dell'importanza dell'approfondimento della 4a Commissione e, pertanto, si associa alla richiesta di rinvio del voto.

Il [PRESIDENTE](#), analogamente a quanto testé effettuato per l'esame dell'Atto Senato n. 1561, conviene sul rinvio del voto alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione ([COM\(2025\) 84 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a rafforzare l'efficienza e l'efficacia del Programma *InvestEU*, prevedendo un aumento di 2,5 miliardi di euro della garanzia dell'Unione europea, con una dotazione aggiuntiva di 1 miliardo di euro, che dovrebbe mobilitare investimenti aggiuntivi per circa 25 miliardi di euro.

Come già ricordato, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta le finalità generali del progetto in maniera complessivamente positiva in quanto le misure proposte sono in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea di promuovere la competitività, la crescita economica e la coesione sociale. La proposta mira, infatti, a mobilitare investimenti significativi in settori prioritari, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per le imprese e migliorando l'efficienza delle risorse finanziarie disponibili.

Si ricorda, inoltre, che il progetto è stato ritenuto di particolare urgenza in quanto risponde alla necessità di rafforzare la capacità finanziaria dell'Unione per sostenere investimenti strategici in un contesto di crescenti sfide economiche e geopolitiche. Inoltre, la proposta consente di incrementare le risorse disponibili in attesa dell'approvazione del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. La proposta è stata oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.

Il Relatore ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL DOC. XVIII-BIS, N. 23, SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO COM(2024) 576 E COM(2024) 577, SULLA TUTELA DEGLI

AGRICOLTORI NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, comunica che la Commissione europea, il 24 giugno scorso, ha trasmesso al Senato le sue osservazioni alla risoluzione della 4a Commissione, del 9 aprile 2025, sulle proposte di regolamento COM(2024) 576 e COM(2024) 577, in materia tutela dei produttori agricoli (*Doc. XVIII-bis*, n. 23).

Ricorda che la proposta COM(2024) 576 interviene sulla direttiva contro le pratiche commerciali sleali ed è finalizzata a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, per una maggiore tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari, a fronte delle difficoltà riscontrate nel raccogliere informazioni, accertare violazioni e imporre sanzioni, quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. La proposta COM(2024) 577 è, invece, volta a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, mediante modifiche al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati ("regolamento OCM").

Sulle due proposte, il Consiglio ha approvato, rispettivamente ad aprile e a maggio, il mandato negoziale con il Parlamento europeo, mentre quest'ultimo dovrebbe votare, rispettivamente, nei mesi di luglio e di settembre nella Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) e nei mesi di settembre e di ottobre in sede plenaria.

Sulla base dei rilievi formulati nella predetta risoluzione del Senato, la Commissione europea ha ritenuto di trasmettere le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda la proposta COM(2024) 577, di modifica al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati ("regolamento OCM"), la Commissione europea osserva che tale proposta riconosce che il ricorso a contratti scritti può accrescere la fiducia tra gli agricoltori e i primi acquirenti, e migliorare le relazioni commerciali all'interno della filiera agroalimentare, riconoscendo al contempo anche l'esigenza di rispecchiare la diversità delle realtà settoriali e dei quadri giuridici nazionali. Per questo motivo, la proposta comprende diverse flessibilità per consentire agli Stati membri di adeguare alcune delle disposizioni ai rispettivi contesti nazionali, incluso, ad esempio, il ricorso alla mediazione o ai registri, flessibilità che possono fungere da strumenti per facilitare il dialogo e l'applicazione delle norme nella filiera.

Le modifiche riguardanti le organizzazioni di produttori e le loro associazioni sono intese a migliorare gli strumenti esistenti per la cooperazione degli agricoltori. Nello specifico, le modifiche proposte tengono conto del fatto che i produttori possono organizzarsi in forme giuridiche diverse, come le cooperative, che potrebbero non essere riconosciute formalmente dagli Stati membri come organizzazioni di produttori anche se soddisfano i criteri di riconoscimento. In tali casi, le organizzazioni di produttori non riconosciute dovrebbero anche poter beneficiare dell'eccezione alle norme in materia di concorrenza, in quanto svolgono lo stesso ruolo essenziale nell'aiutare gli agricoltori a consolidare la propria posizione delle organizzazioni di produttori riconosciute. Al contempo, il requisito di riconoscimento rimane comunque essenziale per ottenere un sostegno finanziario nell'ambito degli interventi settoriali, che sono stati rafforzati per consentire agli Stati membri di incentivare ulteriormente la cooperazione tra produttori.

Inoltre, la proposta di definire nuove modalità commerciali a norma del nuovo articolo 88*bis* del regolamento OCM è intesa a sostenere approcci basati su iniziative di tipo volontario all'interno della filiera alimentare, e le specifiche relative ai criteri per l'uso delle indicazioni "giusto", "equo" o "filiera corta" dovrebbero rientrare nella legislazione di attuazione. Analogamente, la nuova disposizione sull'uso della riserva agricola per sostenere gli accordi conclusi a norma dell'articolo 222 del regolamento OCM consente alla Commissione europea di decidere, sulla base di una valutazione caso per caso, in merito all'assegnazione di finanziamenti adeguati a talune associazioni che attuano misure di stabilizzazione del mercato, prendendo in considerazione le limitazioni della riserva agricola.

Per quanto riguarda la proposta sulla cooperazione tra le autorità di contrasto nell'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali, la Commissione europea prende atto dei rilievi sollevati nella risoluzione del Senato, che invita la Commissione europea a garantire che il meccanismo di coordinamento proposto si estenda alla legislazione nazionale, superando il livello minimo di armonizzazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, nonché a rivedere la

proposta per vietare la vendita di prodotti agricoli al di sotto del costo di produzione.

A tale riguardo, la proposta riconosce le differenze tra le leggi nazionali di recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Per questo motivo, mira a trovare il necessario equilibrio e a garantire cooperazione e collaborazione adeguate tra le autorità di contrasto, limitando nel contempo le altre forme di assistenza reciproca alle disposizioni minime di armonizzazione.

Conclude la Commissione europea, ricordando che sta attualmente ultimando la valutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Entro il 1° novembre 2025, presenterà la relazione di valutazione, a cui potrebbero seguire eventuali proposte legislative. La Commissione europea ha anche avviato uno studio per valutare l'impatto delle diverse azioni legislative nazionali e delle iniziative private volte a garantire un'equa remunerazione degli agricoltori.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio ([COM\(2025\) 123 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, introduce modifiche ai regolamenti relativi alla politica di coesione dell'Unione europea, al fine di contribuire ad affrontare alcune sfide strategiche e urgenti dell'Europa. In particolare, nell'ambito del riesame della politica di coesione dell'Unione europea, si prevedono modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), e al regolamento (UE) 2021/1056 relativo al Fondo per una transizione giusta (JTF).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La valutazione del Governo del provvedimento in esame è, nel complesso, positiva. Il Governo sottolinea come la proposta in oggetto consenta di utilizzare l'esercizio del riesame intermedio come una opportunità per integrare le nuove priorità dell'Unione all'interno dei programmi di coesione 2021-2027 e favorire in tal modo un'accelerazione degli investimenti, preservando al contempo gli obiettivi generali e i principi fondamentali della politica di coesione.

Il Governo sottolinea, inoltre, come la riprogrammazione dei fondi della politica di coesione sulle nuove priorità sia una scelta volontaria che potrà essere ponderata sulla base dei singoli contesti nazionali e regionali. Importante anche che la Commissione incentivi l'allineamento della politica di coesione verso le nuove direttrici strategiche, riconoscendo flessibilità nell'utilizzo dei fondi, per favorire il più rapido impiego delle risorse e la messa a disposizione di liquidità aggiuntiva attraverso prefinanziamenti importanti che avranno il merito di contribuire anche a rendere più facilmente raggiungibili i traguardi di spesa dei programmi relativi alle annualità 2025 e 2026.

Infine, il Governo pone in evidenza il fatto che parte significativa dei finanziamenti previsti non è ancora stata impegnata né spesa e può rappresentare oggi un'opportunità per utilizzare la flessibilità prevista e riorientare i programmi della politica di coesione verso le nuove e urgenti sfide che l'Unione si trova ad affrontare.

Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 27 giugno scorso, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1462 E SUI

RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che definisce un quadro normativo relativo all'ambiente subacqueo e gli emendamenti a esso riferiti;
considerata l'importanza strategica delle attività subacquee, concernenti infrastrutture (cavi e condotte sottomarine), risorse minerarie, energia rinnovabile, turismo, biotecnologia e agricoltura subacquea, con implicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale, oltre che per la vita e la salute dei lavoratori;
considerata la crescente attività sottomarina nei predetti settori strategici, che rende indispensabile stabilire procedure e regole per coordinare tali attività, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), con competenze relative alla valorizzazione della circolazione informativa e dell'apporto conoscitivo e operativo;
considerato, al riguardo, che l'eventuale sovrapposizione di competenze con altre Amministrazioni dello Stato non rileva ai fini dell'Unione europea, essendo di esclusiva competenza nazionale;
considerato che il provvedimento fa esplicitamente salvi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'Unione europea, tra cui anche la normativa europea in materia di cybersicurezza (direttiva (UE) 2022/2555 cosiddetta NIS2) e in materia di resilienza dei soggetti critici (direttiva (UE) 2022/2557);
considerata la direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP), con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. La direttiva, attuata in Italia con il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, invita gli Stati membri a elaborare e attuare la pianificazione dello spazio marittimo prendendo in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di favorire uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico e promuovendo la coesistenza delle varie attività e dei relativi usi che ricadono sul mare e le coste;
considerata la raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione, del 26 febbraio 2024, sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti, indirizzata agli Stati membri;
considerato il Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi sottomarini (JOIN(2025) 9), del 21 febbraio 2025, che prevede investimenti europei nelle reti di telecomunicazione digitale e nelle reti energetiche, secondo un approccio di prevenzione, individuazione, risposta, riparazione e deterrenza, al fine di sostenere le azioni degli Stati membri, a cui principalmente compete la protezione delle infrastrutture critiche, in considerazione della natura transfrontaliera e rilevanza dei cavi sottomarini, garantendo così un approccio globale in materia di sicurezza in tutta l'Unione;
considerato il Patto europeo per gli oceani (COM(2025) 281), del 5 giugno 2025, finalizzato a sei priorità: proteggere e ripristinare la salute degli oceani, promuovere la competitività sostenibile dell'economia blu, sostenere le comunità costiere e insulari e le regioni ultraperiferiche, promuovere la ricerca, le conoscenze, le competenze e l'innovazione in materia di oceani, rafforzare la sicurezza marittima e la difesa come presupposto fondamentale, rafforzare la diplomazia degli oceani dell'UE e la governance internazionale basata su regole;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1553

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
considerato, in particolare, che
- l'articolo 2 reca disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito tramite la proroga anche degli incarichi di

direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale in scadenza al 15 settembre 2025;

- l'articolo 3 prevede disposizioni atte al rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, anche al fine di assicurare il tempestivo perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia, nonché di semplificare le procedure e gli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato;

- l'articolo 5 prevede disposizioni per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in sinergia con la componente M4C2 del PNRR;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1561

La Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 prevede l'erogazione di finanziamenti per un massimo di 200 milioni di euro in favore di ILVA in amministrazione straordinaria, al fine di assicurare la continuità produttiva degli impianti e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, che dovranno essere restituiti, con l'applicazione di un tasso di interessi calcolato a condizioni di mercato, entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni;

- l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto (DRI - *direct reduced iron*), che consente l'utilizzo dei forni siderurgici elettrici con ridotte emissioni climalteranti, eliminando i riferimenti al PNRR a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto al Fondo per lo sviluppo e la coesione;

- l'articolo 3 estende la disciplina di semplificazione per investimenti superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva o collegate;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario; considerato che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale;

considerato che l'intervento consente di dare piena attuazione alle riforme della componente M4C1 del PNRR sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271(ant.) del 09/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025
271^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga brevemente i contenuti dello schema di parere non ostativo già illustrato sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) propone di attendere l'esito delle audizioni in corso presso la Commissione di merito, che riguardano peraltro anche rappresentanti del territorio. Diversamente, preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come nella precedente seduta si era convenuto di rinviare il voto nella odierna seduta. Saranno peraltro possibili ulteriori valutazioni sugli emendamenti.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(956) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 957, già approvato dalla Camera dei deputati, che delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione. Il disegno di legge n. 957 è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 957, 956 e 1237.

Ricorda che i recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di retribuzione dei lavoratori sono costituiti, in via principale, dalla direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il cui termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 15 novembre 2024; e dalla direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, il cui termine per il recepimento da

parte degli Stati membri è posto al 7 giugno 2026.

Una delega al Governo per il recepimento della citata direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi era stata posta dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), ma il termine per il suo esercizio è scaduto. Ricorda anche che la direttiva non vincola gli Stati membri alla determinazione in via diretta di una retribuzione minima, ma pone un quadro normativo affinché i salari siano definiti a livelli minimi adeguati in tutti gli Stati membri - mediante la legge o la contrattazione collettiva - e affinché siano assicurati il rispetto e l'applicazione efficaci dei medesimi livelli.

Per quanto riguarda, invece, la direttiva (UE) 2023/970, sulla parità di retribuzione tra uomini e donne, l'articolo 9 della citata legge n. 15 del 2024 delega il Governo al suo recepimento entro 7 febbraio 2026.

Il disegno di legge n. 957 si compone di quattro articoli. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, una disciplina finalizzata a garantire il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, sulla base della contrattazione collettiva, e ad assicurare l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.

Gli obiettivi individuati sono quelli di: assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali; e di contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la diffusione di contratti collettivi intesi alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto *dumping* contrattuale).

L'articolo 2 dispone una seconda delega al Governo, finalizzata a incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il *dumping* contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori. A tali fini, il Governo deve adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, sulla base dei principi e i criteri direttivi fissati al comma 2. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della legge i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi a essi applicabili.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene che il tema sia molto sensibile e che meriti un ampio approfondimento. Propone quindi di rinviare il voto.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) conviene sulla proposta di rinvio, per assicurare gli approfondimenti necessari.

Il [PRESIDENTE](#), nell'accedere alla proposta di rinvio, invita comunque il relatore a illustrare la proposta di parere.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) illustra, quindi, uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sui disegni di legge in titolo. Ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Rileva inoltre che non risultano procedure di infrazione pendenti con riferimento alle due direttive citate. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 ([COM\(2025\) 102 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 26)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento COM(2025) 102, che istituisce un quadro normativo finalizzato a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, per affrontare le gravi carenze di tali medicinali e ingredienti critici, nonché per assicurare prezzi accessibili e per ridurre le dipendenze da Paesi terzi nell'approvvigionamento.

La proposta prevede misure volte ad agevolare gli investimenti nelle capacità di fabbricazione di medicinali critici, a incentivare la diversificazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento, a sfruttare la domanda aggregata degli Stati membri attraverso procedure di appalto collaborativo, e ad agevolare la conclusione di partenariati strategici.

Ricorda, quindi, la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e le memorie pervenute dai soggetti interessati, e che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 7 luglio 2025.

Il Relatore considera correttamente individuata la base giuridica della proposta e adeguatamente rispettato il principio di sussidiarietà. Ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente conforme al principio di proporzionalità, a causa di alcune criticità che dovrebbero essere affrontate durante l'esame presso il Legislatore europeo.

Si tratta, in particolare, della necessità della previa definizione della proposta di regolamento COM(2023) 193, di revisione della legislazione farmaceutica dell'Unione europea, attualmente in discussione a livello europeo, e alla quale la proposta in esame fa rinvio per la definizione di concetti chiave quali quello di "medicinale critico", ai fini di una compiuta valutazione della proposta, soprattutto con riferimento all'ambito di applicazione e alla portata della stessa.

Inoltre, in riferimento all'articolo 15, rileva l'esigenza di una deroga più ampia ai vincoli in materia di aiuti di Stato, mentre in riferimento all'articolo 16 propone di suggerire maggiori risorse europee rispetto agli 80 milioni finora messi a disposizione dall'Unione.

In riferimento all'articolo 18, propone di sottolineare la necessità di salvaguardare le prerogative nazionali in materia di politica sanitaria e di svolgimento degli appalti di forniture di medicinali, comprese le decisioni nazionali che impongono alle imprese di tenere scorte di emergenza (articolo 20), su cui si ritiene essenziale un coordinamento europeo, e comprese le procedure di appalto, in riferimento agli articoli 21-24 sugli appalti collaborativi da prevedere solo per i casi eccezionali. Propone infine di evidenziare la necessità di evitare sovrapposizioni di competenze e disallineamenti in riferimento agli articoli 25 e 26, che prevedono l'istituzione del Gruppo di coordinamento per i medicinali critici, rispetto a strutture già esistenti come il Gruppo direttivo per le carenze dei medicinali (MSSG) dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i suggerimenti illustrati dal Relatore possono rappresentare un importante contributo all'esame della proposta presso le Istituzioni europee. Ricorda inoltre che l'esame sui profili inerenti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità si svolge in parallelo a quello di merito della 10a Commissione.

Su sollecitazione del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il relatore [SATTA](#) (*FdI*) precisa che la 10a Commissione ha concluso le audizioni e che lo schema di risoluzione appena illustrato ne tiene sostanzialmente conto.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il Relatore per il lavoro svolto, sottolineando la necessità di un coordinamento europeo in materia, considerato che il 74 per cento dei principi attivi provengono da Paesi terzi come Cina e India. Ricorda poi che anche Aifa ha evidenziato l'opportunità di evitare sovrapposizioni tra gruppi di lavoro.

Infine, ritiene importante la revisione dei vincoli sugli aiuti di Stato per aiutare gli investimenti alle imprese per la produzione di medicinali critici sul suolo europeo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) rileva l'importanza del tema e preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, riepiloga i contenuti del parere non ostativo, già illustrato in precedenza, sul disegno di legge in titolo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) avverte che sono ancora in corso audizioni in Commissione di merito e ritiene che, sebbene il parere della 4^a Commissione riguardi solo gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento europeo, siano opportuni ulteriori approfondimenti.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), come già espresso nella precedente seduta, dichiara la sua disponibilità al rinvio, ma evidenzia l'importanza di fornire il parere della 4a Commissione in tempo utile per l'esame in sede di merito.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'importanza di fornire in tempo utile il parere della Commissione, ma ritiene di accedere alla richiesta di rinvio sino al completamento delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie ([COM\(2025\) 258 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come illustrato in precedenza, modifica l'articolo 48 del regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per disporre due proroghe di termini.

Con la prima si rinvia di due anni, al 18 agosto 2027, gli obblighi di diligenza (*due diligence*) in capo agli operatori economici che immettono batterie sul mercato, finalizzati a ridurre gli effetti sull'ambiente, la salute umana e a garantire una catena del valore sostenibile. Con la seconda, si rinvia di un anno, al 26 luglio 2026, la data entro cui la Commissione europea deve pubblicare gli orientamenti per l'applicazione del predetto dovere di diligenza.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano le finalità generali del progetto in maniera positiva. La prima proroga, sul differimento della decorrenza degli obblighi di diligenza, consente agli operatori di settore un tempo più adeguato per adempiere in maniera coerente con l'obiettivo di semplificazione normativa e di contenimento degli oneri amministrativi. Inoltre, consente agli Stati membri più tempo per la designazione delle autorità nazionali responsabili delle procedure di verifica degli oneri di diligenza. La seconda proroga, che rinvia la pubblicazione degli orientamenti per l'applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza, consente di fornire, comunque in modo tempestivo, alle imprese adeguate informazioni per l'attuazione delle regole in materia di gestione del ciclo di vita delle batterie. Secondo il Governo, la proposta è di particolare urgenza proprio considerando i termini stringenti attualmente previsti dai paragrafi 1 e 5 dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2023/1542, oggetto delle proroghe.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, poiché l'obiettivo di posticipare la decorrenza dei due obblighi descritti non può essere conseguito dai singoli Stati membri, ma solo mediante una modifica al regolamento (UE) 2023/1542.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità, in quanto questa non va oltre quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo di proroga.

Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei

principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il prossimo 31 luglio.

La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Si ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1561

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 prevede l'erogazione di finanziamenti per un massimo di 200 milioni di euro in favore di ILVA in amministrazione straordinaria, al fine di assicurare la continuità produttiva degli impianti e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, che dovranno essere restituiti, con l'applicazione di un tasso di interessi calcolato a condizioni di mercato, entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni;

- l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto (DRI - *direct reduced iron*), che consente l'utilizzo dei forni siderurgici elettrici con ridotte emissioni climalteranti, eliminando i riferimenti al PNRR a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto al Fondo per lo sviluppo e la coesione;

- l'articolo 3 estende la disciplina di semplificazione per investimenti superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva o collegate;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 957 E 956

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo recanti le deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori;

valutato, in particolare, il disegno di legge n. 957, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame congiunto;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, è scaduto il 15 novembre 2024 e che una delega al Governo per il suo recepimento era stata posta dalla legge del 21 febbraio 2024, n. 15, (legge di delegazione europea 2022-2023), senza che questa venisse esercitata;

ricordato, a tal proposito, che la direttiva non vincola gli Stati membri alla determinazione in via diretta di una retribuzione minima, ma pone un quadro normativo affinché i salari siano definiti a livelli minimi adeguati in tutti gli Stati membri e affinché siano assicurati il rispetto e l'applicazione efficaci dei medesimi livelli;

considerato, inoltre, che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, è fissato al 7 giugno 2026 e che la delega al Governo per il suo recepimento, stabilita dall'articolo 9 della citata legge n. 15 del 2024, deve essere esercitata entro il 7 febbraio 2026;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, contribuendo invece a dare ulteriore attuazione nell'ordinamento

nazionale ai recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di retribuzione dei lavoratori; valutato che non sussistono procedure di infrazione pendenti con riferimento alle due direttive citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 102 DEFINITIVO (*Doc . XVIII-
bis* , n. 26) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E
PROPORZIONALITA'**

La 4^a Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 102, che istituisce un quadro normativo finalizzato a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, per affrontare le gravi carenze di tali medicinali e ingredienti critici, nonché per assicurare prezzi accessibili e per ridurre le dipendenze da Paesi terzi nell'approvvigionamento;
considerato che la proposta prevede misure volte ad agevolare gli investimenti nelle capacità di fabbricazione di medicinali critici, a incentivare la diversificazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento, a sfruttare la domanda aggregata degli Stati membri attraverso procedure di appalto collaborativo, e ad agevolare la conclusione di partenariati strategici;
considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto delle memorie pervenute;
ricordato che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 7 luglio 2025 e che la proposta è oggetto di esame da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tra cui la Camera dei deputati italiana, che non hanno espresso contrarietà alla proposta, fatta eccezione per il Parlamento svedese che ha emesso un parere motivato in cui contesta il rispetto del principio di sussidiarietà,
ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato unico, assicurando un livello elevato di protezione in materia sanitaria;
ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la necessità di affrontare le sfide poste dalle carenze di medicinali critici e dalle vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento, si estende oltre i confini nazionali e richiede un'azione a livello di Unione per garantire una risposta coordinata ed efficace alle problematiche transfrontaliere;
ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente conforme al principio di proporzionalità, a causa dei seguenti aspetti critici, che dovrebbero essere modificati durante l'esame presso il legislatore europeo, per assicurarne un più coerente rispetto:

- in riferimento agli articoli 2 e 3, relativi all'ambito di applicazione e alle definizioni, si osserva che il rinvio alla proposta di regolamento COM(2023) 193, di revisione della legislazione farmaceutica dell'Unione europea, attualmente in discussione presso il legislatore europeo, per la definizione di concetti chiave quali quello di "medicinale critico" e la metodologia per la sua individuazione, impedisce una compiuta valutazione della proposta, soprattutto con riferimento all'ambito di applicazione e alla portata della stessa;
- in riferimento all'articolo 15, relativo al sostegno finanziario da parte degli Stati membri, andrebbero previsti, al fine di favorire il ritorno o il rafforzamento delle produzioni all'interno dell'Unione europea, regimi specifici di maggiore deroga ai vincoli in materia di aiuti di Stato;
- in riferimento all'articolo 16, relativo al sostegno finanziario fornito dall'Unione, si ritiene necessario che gli incentivi agli investimenti a livello europeo abbiano risorse adeguate, evitino asimmetrie tra Paesi con diverse situazioni di finanza pubblica, siano competitivi su tutto il territorio e destinati a imprese di tutte le dimensioni, e che pertanto sia aumentata la quota finanziaria messa a disposizione dall'Unione che attualmente ammonta a soli 80 milioni di euro della programmazione 2021-2027;
- in riferimento all'articolo 18, paragrafo 1, che impone alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri di ricorrere a requisiti in materia di appalti diversi dal solo prezzo, quali requisiti volti a

promuovere la resilienza dell'approvvigionamento nell'Unione, si evidenzia la necessità di assicurare che ciò non impatti sulla definizione della politica sanitaria degli Stati membri e sulla fornitura di servizi sanitari, compresa l'assegnazione delle risorse a ciò destinate, che appartengono alle prerogative nazionali ai sensi dell'articolo 168, comma 7, del TFUE sull'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali in materia sanitaria. Si propone quindi di raccomandare l'applicazione delle procedure di aggiudicazione di medicinali critici con criteri diversi da quelli basati sul solo prezzo e di non prevederla come obbligo;

- in riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, che prevede anche che, in casi specifici e ove giustificato da un'analisi delle vulnerabilità, le amministrazioni aggiudicatrici debbano applicare requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori che fabbricano una quota significativa di tali medicinali critici nell'Unione, si propone di introdurre misure volte a rafforzare il potere degli Stati membri nelle valutazioni delle vulnerabilità, nonché di chiarire i concetti di vulnerabilità e criticità rispetto alla presenza sul mercato;

- in riferimento all'articolo 20, relativo agli obblighi nazionali che impongono alle imprese di tenere scorte di emergenza, si ritiene importante che siano salvaguardate le procedure operative già attive negli Stati membri per l'approvvigionamento e per le altre attività di mitigazione delle carenze, come l'accesso ai dati sulle scorte disponibili o la gestione delle scorte nazionali di emergenza. Tuttavia, la proliferazione di requisiti di scorte nazionali non coordinati tra gli Stati membri, rischiano di essere controproducenti, perché rendono il sistema più rigido e aumentano i costi logistici e i rischi di spreco. Si ritiene quindi essenziale che la Commissione europea svolga un ruolo di coordinamento tra i vari Stati membri che hanno introdotto obblighi di scorte, per evitare eccessive difformità normative e, quindi, distorsioni del mercato interno. Potrebbe essere utile, a tal fine, istituire un meccanismo obbligatorio di informazione all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che informa la Commissione europea in caso di possibile impatto negativo in altri Stati membri, derivante da misure di scorte obbligatorie o di altre forme di restrizioni all'esportazione;

- in riferimento agli articoli 21-24, relativi agli appalti collaborativi, che prevedono la possibilità di effettuare procedure di appalto da parte della Commissione per conto o a nome degli Stati membri, o congiunte, per acquistare medicinali critici in caso di constatazione di una vulnerabilità in tale ambito o per acquistare medicinali di interesse comune individuati in una relazione di valutazione clinica congiunta a norma del regolamento (UE) 2021/2282, si ritiene che questi, potendo essere applicati in modo generalizzato, potrebbero potenzialmente impattare sul potere negoziale degli Stati membri non partecipanti alle predette procedure, con conseguenti potenziali effetti negativi sulla negoziazione dei prezzi dei medicinali svolta a livello nazionale e sulle risorse destinate alla gestione dei servizi sanitari. Inoltre, l'accesso generalizzato a tali procedure potrebbe avere potenziali ripercussioni sul mercato dei farmaci, anche da un punto di vista concorrenziale. Si propone quindi di limitarne l'ambito operativo delle procedure di appalto collaborativo esclusivamente a situazioni emergenziali e non come canale di approvvigionamento standard;

- in riferimento agli articoli 25 e 26, che prevedono l'istituzione del Gruppo di coordinamento per i medicinali critici, si invita a riconsiderare l'opportunità di prevedere un ulteriore livello di coordinamento europeo, a fronte dell'esistenza di strutture già deputate a gestire il tema, come il Gruppo direttivo per le carenze dei medicinali (MSSG) dell'Agenzia europea per i medicinali, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e disallineamenti nella gestione delle casistiche.

1.4.2.2.4. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285(ant.) del 17/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
285^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ([COM\(2025\) 173 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 28)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione della relatrice Pellegrino, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta di direttiva COM(2025) 173, che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

In particolare, propone di esprimere un parere motivato ai sensi del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, ritenendo la proposta non conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comporterebbero aggravii sia in termini amministrativi che finanziari, con duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ.

Inoltre, le disposizioni della proposta di direttiva relative alle risorse genetiche marine (RGM), sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle stesse risorse, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di scoraggiare le attività di ricerca in tale ambito.

Con riguardo al capo 4, sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), rileva che gli obblighi procedurali previsti dalla proposta di direttiva limitano fortemente le prerogative dei singoli Stati aderenti all'Accordo BBNJ, spostando il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. In tale contesto, ritiene importante segnalare l'opportunità di promuovere il principio di connettività ecologica tra le diverse AMP.

In materia di finanziamento, suggerisce la creazione di un co-finanziamento strutturato e ritiene, infine, che il termine per l'attuazione nazionale della direttiva, fissato a sei mesi dalla sua entrata in vigore, sia eccessivamente stringente.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di

risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Ricorda anzitutto che l'intervento normativo risponde alla *"esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025"*, che ha chiesto all'Italia di introdurre, entro due anni, misure in grado di fronteggiare l'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni indicate nei paragrafi 494-500 della sentenza.

Rileva, quindi, che la citata sentenza della CEDU richiama anche le due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea "discariche abusive" del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13 e procedura di infrazione n. 2003/2077) e "Nuove discariche in Campania" del 16 luglio 2015 (causa C-653/13 e procedura di infrazione n. 2007/2195). Al riguardo, propone di specificare anche delle relative sanzioni già pagate e ancora da pagare da parte dell'Italia.

Infine, evidenzia che il disegno di legge tiene conto della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata entro il 21 maggio 2026, in base alla delega conferita con l'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024 e ritiene che esso possa fornire un contributo per la definitiva soluzione del citato contenzioso.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione della relatrice Pellegrino, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Richiamati il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura degli alimenti, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, invitando la Commissione di merito a valutare la proporzionalità della misura di cui all'articolo 13, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive".

Sugli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, con una osservazione relativa agli emendamenti 1.15 e 1.24, invitando a valutare l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio ([COM\(2025\) 123 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, introduce modifiche ai regolamenti relativi alla politica di coesione dell'Unione europea, al fine di contribuire ad affrontare alcune sfide strategiche e urgenti dell'Europa. In particolare, nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione dell'Unione europea, si prevedono modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), e al regolamento (UE) 2021/1056 relativo al Fondo per una transizione giusta (JTF).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 in cui, come già evidenziato, la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'esercizio del riesame intermedio è inteso come una opportunità per integrare le nuove priorità dell'Unione all'interno dei programmi di coesione 2021-2027 e favorire in tal modo un'accelerazione degli investimenti, preservando al contempo gli obiettivi generali e i principi fondamentali della politica di coesione.

Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è già scaduto il 27 giugno scorso. Quanto all'*iter* presso le Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione.

L'esito della votazione in seno al Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le Istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti dovrà confermare il proprio accordo e suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo.

Il Relatore conferma, pertanto, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede di poter rinviare la chiusura dell'esame, per consentire ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche ([COM\(2025\) 164 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, reca modifiche al regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione 2021-2027, al fine di affrontare le nuove sfide strategiche dell'Unione.

Come per la proposta di regolamento COM(2025) 123, relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (FC) e al Fondo per una transizione giusta (JTF), anche la proposta in esame (relativa al FSE+) è finalizzata ad offrire agli Stati membri l'opportunità di reindirizzare le risorse per il periodo 2021-2027 verso investimenti strategici nella difesa, per la competitività, la preparazione e l'autonomia strategica dell'Unione, e in altre priorità emergenti, compresi gli obiettivi del Patto per l'industria pulita, presentando alla Commissione europea, entro due mesi dall'entrata in

vigore del regolamento, le corrispondenti modifiche ai programmi nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In particolare, il Governo segnala la necessità di procedere con urgenza, per consentire alle Autorità di gestione dei programmi di disporre di adeguate tempistiche per la preparazione delle proposte di riprogrammazione, stante anche il concomitante impegno connesso al raggiungimento dei traguardi di spesa previsti entro il 31 dicembre 2025.

Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è scaduto.

Per quanto riguarda l'*iter* nelle Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta. L'esito della votazione in seno al Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti dovrà dunque confermare il proprio accordo e suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto.

Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, recanti misure volte a favorire la rigenerazione urbana, che è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre scorso.

In particolare, ricorda che il nuovo testo è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, che assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, e che sul testo precedente questa Commissione aveva espresso un parere non ostativo con osservazioni, il 6 novembre 2024.

Evidenzia anche che, per quanto riguarda i richiami normativi, accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il nuovo testo introduce riferimenti alla *New Urban Agenda*, adottata dalla Conferenza dell'ONU *Habitat III*, e alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ritiene, quindi, che il nuovo testo unificato non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

In particolare, rileva che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale.

Il Relatore ritiene che l'intervento consenta di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede il rinvio del voto.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), pur non esprimendo contrarietà, ricorda la necessità di far pervenire la posizione della 4a Commissione in tempo utile.

Il [PRESIDENTE](#) conviene con l'opportunità di procedere al voto, considerato l'*iter* avanzato di trattazione in Commissione di merito.

Pertanto, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Servizio europeo di azione esterna ha pubblicato, il 19 marzo scorso, il terzo Rapporto annuale sulle minacce di interferenza e manipolazione dell'informazione (*Foreign Information Manipulation and Interference* - FIMI) provenienti da attori esterni, che è a disposizione dei senatori.

Al riguardo comunica che, con la 3a Commissione, si è convenuto di presentare, nella settimana prossima, uno schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 620.

Comunica, inoltre, che, come già anticipato, nella seduta di domani sarà possibile considerare i contenuti dell'ultimo discorso della presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione 2025.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 173 DEFINITIVO (*Doc . XVIII- bis* , n. 28) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva COM(2025) 173, che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

sottolineata l'importanza dell'Accordo BBNJ, riaffermata anche alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC3), svoltasi a Nizza dal 7 al 13 giugno 2025, quale strumento essenziale per garantire la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina oltre la giurisdizione nazionale, attraverso: strumenti di gestione per zone, comprese aree marine protette; un meccanismo di valutazione dell'impatto ambientale per nuove attività in alto mare; disposizioni per una equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine; misure di supporto ai Paesi

in via di sviluppo (formazione, trasferimento tecnologico e finanziamenti); considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; ricordato che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 24 luglio 2025 e che la proposta è oggetto di esame, oltre al Senato italiano, da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno espresso contrarietà alla proposta, fatta eccezione per la Camera dei deputati italiana che ha emesso un parere motivato in cui contesta il rispetto del principio di sussidiarietà. Le altre dieci Camere sono il Consiglio federale austriaco, il Parlamento danese, il Bundestag e il Bundesrat della Germania, il Parlamento irlandese, la Saeima lettone, la Seimas lituana, il Senato romeno, il Parlamento spagnolo e il Parlamento svedese, ritiene che la basegiuridicadella proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica dell'Unione in materia ambientale; ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché la proposta non è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comportano aggravii sia in termini amministrativi che finanziari. A tale riguardo, si evidenziano le seguenti considerazioni:

- la proposta di direttiva rischia di determinare duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ, come per esempio al capo 2 sulle risorse genetiche marine (RGM) e relativi obblighi di notifica o, in alcuni casi, obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ, come al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT *Area-based management tool*) o all'articolo 21 sulle informazioni da fornire alla Commissione europea. In tal modo, si crea un considerevole aggravio di oneri amministrativi in capo agli Stati membri, in contraddizione rispetto all'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione stessa;
- sempre sul capo 2, relativo alle risorse genetiche marine (RGM), la proposta di direttiva fa riferimento al Protocollo di Nagoya (della Convenzione sulla diversità biologica) relativo alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, e al relativo regolamento (UE) 511/2014, che si applicano alle sole zone soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire la coerenza tra l'attuazione del Protocollo e le disposizioni dell'Accordo BBNJ relative alle risorse genetiche marine, assicurando parità di condizioni nel mercato unico. Tuttavia, le disposizioni della proposta di direttiva, oltre a non sembrare pienamente allineate con il Protocollo citato, sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle RGM, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di rallentare se non scoraggiare le attività di ricerca in alto mare sulle RGM;
- con riguardo al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), si rileva in particolare che gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare le eventuali proposte di ABMT o AMP in alto mare, di cui alla parte III dell'Accordo BBNJ, in via preliminare alla Commissione europea, che procederà a valutare l'opportunità di presentazione di tali proposte a nome dell'Unione. In tal caso, lo Stato membro proponente non potrà più presentare la proposta per proprio conto. La direttiva impone, inoltre, una serie di criteri che le suddette proposte dovranno possedere affinché siano ritenute valide. In generale, le iniziative relative a misure di conservazione, da presentarsi in collaborazione con altri Stati membri o Stati terzi, sono prerogativa dello Stato. Il rischio è di spostare il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. Tali norme, oltre a essere duplicative rispetto a quanto disposto dal BBNJ, inoltre, non appaiono in linea con gli accordi raggiunti tra Stati membri e Commissione europea nel Codice di condotta (7599/24) che, per casi del genere, prevede un mero dovere di informazione e di applicazione del principio di leale cooperazione;
- con riguardo all'istituzione delle AMP, si ritiene importante promuovere il principio di connettività ecologica, per rafforzare la capacità delle specie marine di spostarsi e interagire tra le diverse AMP, mantenendo la salute degli ecosistemi e la diversità genetica, come stabilito nel Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal e confermato nella UNOC3;

- in materia di finanziamento, si ritiene utile la creazione di un co-finanziamento strutturato, per la generazione di capacità umane, scientifiche, tecnologiche, organizzative e istituzionali nei Paesi parte dell'Accordo BBNJ e in particolare in quelli in via di sviluppo, in linea con quanto emerso alla UNOC3 e con l'articolo 44 dell'Accordo BBNJ;
- per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, per le numerose iniziative di istituzione di Zone economiche esclusive (ZEE) da parte dei suoi Stati, esso risulta di fatto già privo di acque internazionali e sarebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione dell'Accordo BBNJ e della proposta di direttiva. In particolare, l'Italia ha istituito, con la legge n. 61 del 2006, una Zona di protezione ecologica, con finalità di tutela ambientale e, con la legge n. 91 del 2021, una ZEE i cui limiti esterni sono determinati sulla base di accordi con gli Stati confinanti che sono in via di definizione. A tale riguardo, si auspica che siano salvaguardati gli interessi economici italiani, in particolare quelli della pesca d'altura, nel determinare i confini marittimi delle rispettive ZEE dei Paesi confinanti, compresi quelli con la Francia;
- infine, per quanto riguarda le tempistiche di adozione della proposta, obiettivo della Commissione europea è che la direttiva entri in vigore prima dell'Accordo, che si presume avverrà nel corso del 2026, Accordo che è stato ratificato dall'Unione il 28 maggio 2025. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire tempi di attuazione della direttiva più dilatati rispetto ai sei mesi indicati nella proposta, per consentire agli Stati membri di esperire le rispettive procedure di ratifica.

Conclusivamente, la 4^a Commissione ribadisce che il presente atto costituisce un parere motivato, ai sensi e per gli effetti del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1625

La 4^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;

considerato che l'intervento normativo d'urgenza richiama nel preambolo *"l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025"*, che ha chiesto all'Italia di introdurre, senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni indicate nei paragrafi 494-500 della sentenza;

rilevato che la citata sentenza della CEDU richiama le procedure di infrazione che hanno condotto, al termine del loro *iter*, a due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

1) la sentenza del 2 dicembre 2014 "Discariche abusive", resa nella causa C-196/13 (procedura di infrazione n. 2003/2077), con la quale l'Italia è stata condannata: a) al pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 2 dicembre 2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di 42.800.000 euro, cui vengono detratti 400.000 euro per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma e 200.000 euro per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra; b) al pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una

tantum", pari alla somma di euro 40.000.000.

Secondo la Relazione del Governo sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE, I semestre 2024 (Doc. LXXIII, n. 3), l'Italia, alla fine del 2023, aveva versato all'Unione europea 265.485.589 euro a titolo di sanzioni pecuniarie. Dati più aggiornati, contenuti nella deliberazione n. 3/2025 della sezione di controllo per gli affari europei ed internazionali della Corte dei conti, attestano che la penalità sinora pagata ammonta a euro 270.085.589,04;

2) la sentenza del 16 luglio 2015 "Nuove discariche in Campania", resa nella causa C-653/13 (procedura di infrazione n. 2007/2195), ha condannato l'Italia al pagamento di a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro; b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16 luglio 2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

Secondo la Relazione del Governo sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE, I semestre 2024 (Doc. LXXIII, n. 3), l'Italia, alla fine del 2023, aveva versato all'Unione europea 325.760.000 euro a titolo di sanzioni pecuniarie;

rilevato, inoltre, che il disegno di legge tiene conto della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata entro il 21 maggio 2026, in base alla delega conferita con l'articolo 9 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024);

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, potendo fornire un contributo all'ulteriore e definitiva soluzione delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare; tenuto conto del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, secondo cui gli Stati membri determinano misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi;

tenuto altresì conto del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 13 del disegno di legge, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, valuti la Commissione di merito la proporzionalità di tale misura, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive",

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 1.15 e 1.24, si valuti l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del

regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL NUOVO TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131**

La 4a Commissione permanente, esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre 2025; considerato che il nuovo testo è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, e assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, sia delle forze di maggioranza che di opposizione; ricordato il parere espresso il 6 novembre 2024 sul testo base, relativo ai medesimi disegni di legge, adottato dalla Commissione di merito il 18 settembre 2024; considerato che, per quanto riguarda i richiami normativi, accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il testo del 2025 introduce riferimenti alla *New Urban Agenda* di *Habitat III* e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; valutato che il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518**

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario; considerato che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale; considerato che l'intervento consente di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del PNRR sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400(pom.) del 17/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025

400^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1485) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 20 maggio.

Con riferimento agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1503) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base al citato Accordo trilaterale, l'Italia, la Svizzera e la Germania si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti della Parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte. La misura di solidarietà è presa in considerazione come intervento di

ultima istanza e si applica solo qualora lo Stato richiedente non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti, abbia esaurito tutte le misure di mercato e tutte le misure previste dal suo piano di emergenza, abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate e si impegni a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà.

La solidarietà è prestata sulla base di un'equa compensazione, che lo Stato richiedente solidarietà si impegna a versare tempestivamente allo Stato membro che presta solidarietà. L'equa compensazione copre almeno: il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente, tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza, il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti nella prestazione, nonché eventuali ulteriori costi, non determinabili a priori, che lo Stato membro che ha prestato solidarietà può imputare allo Stato richiedente, avendo riguardo al diritto dell'Unione ed alle norme nazionali rilevanti, ossia garantendo ai cittadini dello Stato richiedente il medesimo trattamento riconosciuto ai propri cittadini.

Secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, i costi associati all'eventuale attivazione del meccanismo di solidarietà da parte dell'Italia, in qualità di parte richiedente, saranno quantificati al momento dell'attivazione di tale meccanismo secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo trilaterale, in combinato disposto con l'Allegato I, ove sono stabilite le modalità di quantificazione della compensazione nel caso in cui sia la Svizzera a prestare solidarietà a Italia o Germania.

I predetti costi saranno gestiti dall'impresa maggiore di trasporto che svolge tale attività sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete in qualità di responsabile del bilanciamento, in conformità al Regolamento UE 312/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica rappresenta che i costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto per approvvigionare le risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio della rete, anche tramite il meccanismo di solidarietà, trovano copertura a valere sul conto oneri di bilanciamento gestito dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, alimentato da un corrispettivo tariffario applicato ai punti di uscita della rete verso i consumatori nazionali e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame dispone, al comma 1, che dall'attuazione della medesima legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al successivo comma 2 viene stabilito che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di oneri eventuali derivanti dalle modalità di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11 dell'Accordo, il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame dispone che a tali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con l'avviso della relatrice.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è volto a riformare il sistema di accesso, di valutazione e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori a tempo determinato, superando il vigente sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel senso di semplificare le procedure e rafforzare

l'autonomia dei singoli Atenei. Esso interviene altresì sulle procedure di mobilità del personale docente.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In proposito fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.

A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Al riguardo, nel Documento di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, il Governo, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DFP 2025.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di quattro articoli. L'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento universitario; l'articolo 2 reca disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale; l'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali; infine, l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza del Ministero dell'università e della ricerca, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

La rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, rilievi da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, premesso che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
 - nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
 - il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario"; considerato che:
 - il disegno di legge in titolo, composto di quattro articoli, è finalizzato a riformare il sistema di accesso, di valutazione e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori a tempo determinato;
 - il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;
 - il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso, ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1518:
 - risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
 - non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato."
- Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), sulla base della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta dell'11 giugno scorso, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, vengono forniti ulteriori elementi in merito ai criteri adottati nella quantificazione dei costi annuali di gestione dell'immobile per la sede dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, nonché per gli oneri di allestimento di postazioni di lavoro e spese di funzionamento;

in relazione all'articolo 5, vengono forniti chiarimenti in merito ai profili finanziari connessi alla possibilità di prevedere nel regolamento dell'Agenzia suddetta, l'istituzione di eventuali sedi secondarie. A tale proposito, viene evidenziato che l'articolo 5, comma 2, lettera c), non impone l'istituzione di una o più sedi secondarie, con la conseguenza che non si è in presenza di attività obbligatorie. L'istituzione della sede secondaria rappresenta, dunque, una mera eventualità che potrà realizzarsi nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia e all'esito di una scelta discrezionale suscettibile di essere assunta dallo stesso ente. A tale proposito, viene osservato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del disegno di legge, l'Agenzia ha proprie entrate, con la conseguenza che l'eventuale decisione di istituire sedi secondarie potrà essere assunta soltanto nei limiti delle risorse a disposizione dell'Agenzia;

in relazione all'articolo 8, vengono forniti elementi di chiarimento in ordine al differente onere previsto

per la retribuzione accessoria del personale in prestito rispetto a quello di ruolo, nonché sui parametri considerati per la quantificazione degli oneri correlati all'installazione e alla gestione della piattaforma informatica, distinguendosi tra gli oneri di investimento iniziale e i costi ricorrenti annuali;

in relazione all'articolo 10, viene chiarito che la disposizione non introduce direttamente nuovi oneri, ma riferisce di oneri trasversali alle attività derivanti dagli articoli da 4 a 8, quali gli oneri legati allo sviluppo e alla gestione della piattaforma informatica necessaria per la raccolta, l'analisi e la gestione dei dati relativi alle attività subacquee. Viene quindi precisato che la piattaforma informativa dovrà consentire altresì di condurre l'attività dell'Agenzia mirata a gestire e monitorare le attività nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione in esame;

in relazione all'articolo 12, viene rappresentato che le attività di cooperazione informativa, disciplinate dalla disposizione in esame, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già considerati per la realizzazione e la gestione della piattaforma informatica prevista dal disegno di legge. Infatti, la piattaforma suddetta dovrà consentire altresì di condurre l'attività dell'Agenzia mirata alla comunicazione istituzionale e alla divulgazione, comprendendovi anche le attività di cooperazione informativa di cui all'articolo 12;

in relazione all'articolo 16, viene assicurato che i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: gli eventuali costi derivanti dal conseguimento dei relativi titoli sono, infatti, integralmente a carico dei soggetti interessati;

in relazione all'articolo 17, viene confermato che le attività di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee, anche ove coinvolgano università ed enti pubblici di ricerca, avverranno nel rispetto del principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali ordinarie: non sono, pertanto, previsti nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame;

in relazione all'articolo 20, viene rappresentato che, stante la possibilità che l'attività ivi contemplata sia svolta mediante piattaforma informatica, i relativi oneri sono da ritenersi integralmente ricompresi nei costi previsti per la sua installazione e gestione. La stima degli utenti abilitati è stata, invece, effettuata tenendo conto sia del numero di iscritti al registro dei sommozzatori in servizio locale - destinato a essere sostituito dal nuovo registro degli operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali disciplinato dalla disposizione in esame - sia della platea stimata degli operatori effettivamente attivi nei settori subacqueo e iperbarico;

con riguardo all'articolo 24, in merito alla realizzazione del libretto personale informatico, di cui ciascun operatore subacqueo e tecnico iperbarico iscritto nel registro di cui all'articolo 20 dovrà essere dotato, viene precisato che la determinazione del numero di utenti abilitati è stata effettuata adottando lo stesso criterio già illustrato in relazione all'articolo 20. Viene rappresentato, inoltre, che i costi connessi alla realizzazione, gestione e aggiornamento del libretto informatico sono anch'essi da intendersi inclusi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica, sulla quale si fonda l'attuazione della misura prevista dalla disposizione in questione;

in relazione all'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie, viene confermato - in base alle informazioni attualmente disponibili - il profilo simmetrico indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari stesso. Con riferimento alla copertura finanziaria ivi prevista, considerato che agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, viene confermata la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie anche a decorrere dal 2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti l'esigenza di inserire, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il riferimento, oltre che agli articoli da 4 a 8, anche all'articolo 10, con particolare riguardo agli oneri per la installazione e la gestione della piattaforma informatica, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1.".

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta testé formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale

cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo
scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), sulla base della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta dell'11 giugno scorso, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato NT, relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, siano apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, l'alinfa sia sostituito dal seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:" e siano soppresses le lettere a) e b);

- dopo il comma 4, siano aggiunti i seguenti: "4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere d) ed e), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis, dall'attuazione delle delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

4-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).";

all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni:

- i commi 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti: "4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1 nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-quater.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e due designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.";

- dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "5-bis. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 5, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; sia soppresso l'articolo 9."

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta appena formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

La relatrice MENNUNI (Fdl) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.11 (testo 2).

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.55. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.10, 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, occorre valutare inoltre gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 4.0.14. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.8. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.0.25 (testo 2).

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 5.0.3, identico al 5.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2). Sull'emendamento 8.0.3, risulta necessario acquisire dal Governo la verifica della quantificazione delle minori entrate e la congruità della relativa copertura, che comunque necessita di essere riformulata. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.21.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.0.36, 10.0.64 e 10.0.89. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 10.0.53, 10.0.62. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86 e 10.0.87. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari

dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.1, che istituisce la figura del delegato digitale e prevede che, tra gli altri, possano esercitare tale funzione anche gli enti pubblici. Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia. In ordine agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.7, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in essi contenuta. In relazione all'emendamento 14.0.6, che reca modifiche alle disposizioni in materia di cessione di beni culturali, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali modifiche per lo Stato, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali interessati ad esercitare la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 14.0.1 e 14.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.9, recante norma di interpretazione autentica, con particolare riguardo all'applicabilità della sospensione delle procedure esecutive anche alle azioni di recupero di crediti fiscali e contributivi o comunque di enti e amministrazioni pubbliche. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 15.0.7, accantonato su richiesta del Governo.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 17.3, analogo a 17.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.

Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.6, 25.0.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8.

Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 29, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 29.0.1, accantonato su richiesta del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 30.0.1, 30.0.5, identico a 30.0.6, 30.0.13 e 30.0.25. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 30.2 e 30.0.22, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.6.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, chiede di accantonare la proposta 1.0.11 (testo 2), in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.55, rilevando che l'emendamento modifica il comma 7-*bis* dell'articolo 60 del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, ed estende ai soggetti che, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, non adottano i principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Al riguardo, tenuto conto che l'ultima proroga all'esercizio 2023 di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 198 del 2022 non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare.

Sull'emendamento 2.0.10, esprime un avviso contrario per i profili finanziari. Chiede poi di accantonare le proposte 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.24 (testo 2), in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

In relazione all'articolo 3, chiede di accantonare l'emendamento 3.0.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo alle proposte 4.0.14, 4.0.1 e 4.0.8, chiede l'accantonamento in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio. Sulla proposta 4.0.25 (testo 2), esprime un avviso di semplice contrarietà.

Chiede poi di accantonare gli emendamenti 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria.

Non ha osservazioni da formulare sulle proposte 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2). Sulla proposta 8.0.3 esprime un avviso contrario per i profili finanziari.

Chiede poi di accantonare gli emendamenti 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti 10.0.36 e 10.0.64, concorda con la valutazione di onerosità della Commissione. Sulla proposta 10.0.6 esprime l'avviso contrario del Governo. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17 e 10.0.18, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Chiede di accantonare le proposte 11.1, 11.0.1, 11.0.3 e 12.0.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Sulla proposta 14.0.7, esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

Chiede poi di accantonare le proposte 14.0.2, 14.0.3, 14.0.6 e 14.0.4.

Sulla proposta 14.0.1, esprime la valutazione non ostativa del Governo condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Con riferimento all'emendamento 15.0.9, fa presente che l'avviso del Governo è contrario per oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.

Chiede quindi di accantonare le proposte 15.0.1 e 15.0.7, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria. Sugli emendamenti 17.3, 17.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2 e 24.0.1 chiede l'accantonamento in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Sulle proposte 25.7, 25.8 e 25.9, esprime un avviso contrario per profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Chiede poi di accantonare gli emendamenti 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Sugli emendamenti 26.0.1 e 29.0.1 chiede l'accantonamento in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Sulla proposta 30.0.13 esprime un avviso contrario per profili di incompatibilità con la disciplina unionale.

Chiede poi di accantonare le proposte 30.0.1, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.25, 30.0.4, 30.2 e 30.0.22, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Sull'emendamento 31.6 chiede l'accantonamento in attesa del completamento dell'istruttoria.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.10, 8.0.3, 10.0.36, 10.0.64, 10.0.6, 15.0.9, 25.7, 25.8, 25.9 e 30.0.13.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 4.0.25 (testo 2).

Sull'emendamento 14.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso «Art. 182-*bis*.», del comma 2, con il seguente: "2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028."

Sull'emendamento 14.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Accettazione di eredità)

1. All'articolo 2648 del codice civile, al terzo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485."»."

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.0.55, 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.11 (testo 2), 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.24 (testo 2), 3.0.1, 4.0.14, 4.0.1, 4.0.8, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17, 10.0.18, 11.1, 11.0.1, 11.0.3, 12.0.1, 14.5, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.6, 14.0.4, 15.0.1, 15.0.7, 17.3, 17.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 24.0.1, 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 26.0.1, 29.0.1, 30.0.1, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.25, 30.0.4, 30.2, 30.0.22 e 31.6."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa in distribuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 17 giugno 2025, alle ore 16,15, integrando l'ordine del giorno, in sede consultiva, con l'esame all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge n. 954-A (Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del medesimo codice, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato e di pubblicità degli avvisi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 412(pom.) dell'08/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

412^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1055 e 1124-A) Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, di cui all'articolo 19, comma 6, occorre avere conferma che il Comitato possa operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi avanzati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi istruttori depositati dal Governo, la relatrice AMBROGIO (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo." Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1518) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge interviene al fine di superare il vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per modificare le procedure, strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge, con le finalità di valorizzare la responsabilità e l'autonomia degli atenei nel reclutamento dei docenti.

Il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, all'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione vigente. La relazione tecnica conferma al riguardo che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all'interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore.

Per quanto di competenza, rappresenta che l'articolo 1, comma 1, prevede che - in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato sia condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. Il possesso dei citati requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica del Ministero.

Con riguardo al suddetto comma 1, in relazione alla piattaforma informatica gestita dal Ministero dell'università e della ricerca sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti scientifici richiesti, la relazione tecnica afferma che potrà essere utilizzata la piattaforma attualmente impiegata per il sistema di abilitazione scientifica nazionale, con gli opportuni adattamenti tecnici e l'implementazione di funzionalità aggiuntive, e che i costi complessivi da sostenere dovrebbero coincidere con quelli attuali, assicurando così l'invarianza finanziaria per i minori costi derivanti dal nuovo meccanismo che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma. Sul punto, al fine di verificare l'invarianza finanziaria, andrebbe comunque fornita la quantificazione sia dei maggiori costi di adattamento tecnico e per le funzionalità aggiuntive, sia dei minori costi da sostenere.

Inoltre, posto che la relazione tecnica fornisce dati sulle risorse finanziarie utilizzate negli ultimi anni per la piattaforma informatica, andrebbero fornite maggiori informazioni sugli stanziamenti già previsti in bilancio dal Ministero dell'università e della ricerca a favore del consorzio CINECA ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti alla piattaforma.

Con riguardo ai successivi commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, alla chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia e alla selezione dei ricercatori a tempo determinato, posto che la relazione tecnica precisa che gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni potranno essere sostenuti secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci, andrebbero comunque forniti elementi confermativi della effettiva sostenibilità dei relativi oneri a carico degli stanziamenti previsti nei bilanci degli atenei, evidenziando anche gli eventuali risparmi

che potrebbero derivare dall'abolizione delle commissioni nazionali di valutazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede misure per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, che sono qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale. A tal fine, al comma 1, viene previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025.

Tali risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, che prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in amministrazione straordinaria o trasferito ad Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari.

Al comma 2 si dispone che la restituzione del prestito, per capitale, interessi e spese, deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso, inoltre, deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

A tale riguardo osserva che l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto, coerente con la natura finanziaria dell'operazione, prescinde da questioni attinenti ai rischi di una mancata o parziale restituzione del prestito in esame, anche nella forma di reiterate proroghe dei termini di restituzione dei finanziamenti stessi.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non ha osservazioni, mentre per quanto riguarda le altre valutazioni in merito ai profili di copertura rinvia alle successive considerazioni esposte in merito all'articolo 11.

L'articolo 4 autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare, anche per il rendiconto dell'anno 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali al verificarsi di precise condizioni, per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese dell'indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

A tale riguardo, pur considerando che la norma non prevede ulteriori stanziamenti e dunque non amplia la capacità di spesa degli enti, evidenzia che lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione in esame potrebbe determinare un diverso e più celere utilizzo di somme che, in assenza della norma in esame, avrebbero potuto trovare impiego in esercizi successivi. In merito a tale aspetto sembrerebbe, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

In relazione all'articolo 5, concernente misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, rappresenta che, pur trattandosi di norma di carattere procedurale, posto che si prevede la possibilità di subentro nell'acquisto di grandi imprese in crisi da parte di soggetto anche a controllo pubblico, segnala che appare necessario acquisire maggiori informazioni circa tale possibilità in relazione al soggetto che potrebbe essere concretamente coinvolto e alle risorse finanziarie che potrebbero essere previste nell'offerta di acquisto.

In merito all'articolo 7, concernente misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese, per quanto riguarda i profili di quantificazione, appare necessario acquisire dal Governo maggiori chiarimenti sul motivo per cui la relazione tecnica considera la decorrenza della norma in esame dal 1° gennaio 2025, il che risulta dalla quantificazione dell'onere per il corrente anno riferito a 12 mesi, anziché a 6 mesi.

Per quanto attiene ai profili di copertura, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità

delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamate a copertura dalla lettera c) del comma 2, per 1,6 milioni di euro per l'anno 2028.

In merito all'articolo 11, rappresenta che, al comma 1, viene previsto l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1 del provvedimento in esame, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

Per quanto di competenza, osserva che la copertura di cui alla lettera a) del comma 2, relativa al comma 1 dell'articolo 11, risulta appropriata, considerando gli effetti contabilizzati sui saldi delle disposizioni richiamate e gli utilizzi già disposti delle risorse coinvolte.

Per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera b), rappresenta che risultano iscritti in conto residui per il 2025 sul capitolo 7415 - Patrimonio destinato di CDP - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze circa 20 miliardi e che tali residui sono classificati interamente come residui di lettera f), ovvero residui di stanziamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui criteri di registrazione dei residui e se la loro presenza ancora sul bilancio del 2025 derivi dall'utilizzo della possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possano esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi, ovvero consegua alla natura delle risorse in questione, rappresentate da titoli di Stato, anziché, come ordinariamente, da somme liquide. Nel primo caso la tempistica e l'ammontare di tali eventuali emissioni e assegnazioni successive al 2020 andrebbero pertanto precisati.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'assenza di effetti sull'indebitamento, riscontrata *ab initio* in sede di istituzione del cosiddetto "Patrimonio destinato".

Per quanto riguarda la contabilizzazione di effetti sul fabbisogno, ricorda che alla norma originaria autorizzativa di 44 miliardi nel 2020 non erano stati associati effetti sul fabbisogno, mentre sono stati associati effetti sul fabbisogno in relazione alla norma del decreto-legge n. 145 del 2023, autorizzativa di 2,5 miliardi per il 2024.

Al fine di valutare gli effetti positivi in termini di fabbisogno inerenti alla riassegnazione in entrata di 200 milioni di residui di Patrimonio destinato di CDP, attribuiti dalla relazione tecnica, e quindi per valutare la congruità della copertura proposta, anche in questa sede ribadisce, come già osservato in relazione alla disposizione appena citata, l'esigenza che il Governo fornisca i necessari chiarimenti in ordine al diverso criterio di contabilizzazione adottato, con riflessi, solo negli ultimi anni, registrati anche sul fabbisogno.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 258.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente

assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, riguardo alla lettera *a*), che occorre avere conferma della sostenibilità di quanto previsto dal punto 1) in relazione all'ammontare della quota di risorse del Fondo sanitario nazionale vincolata dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 38 del 2010 alle finalità previste dalla medesima legge.

Con riguardo alla lettera *b*), occorre valutare se le attività dell'osservatorio, che l'AGENAS è chiamata ad istituire, e l'eventuale nomina del Commissario *ad acta*, nel caso di omessa presentazione del piano per le cure palliative, di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, della legge 15 marzo 2010, n. 38, possano essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza di cui al comma 4-*quinquies*.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 9-*bis*.", occorre avere conferma che i componenti dell'istituendo Comitato nazionale di valutazione non abbiano diritto ad alcun emolumento o rimborso spese. Occorre valutare, a tale proposito, l'esigenza di inserire una clausola *standard* che preveda l'espressa esclusione di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, in quanto la semplice previsione della gratuità dell'ufficio non appare sufficiente a garantire la neutralità finanziaria della previsione normativa. Inoltre, considerato che per lo svolgimento delle proprie funzioni, compresi gli accertamenti di cui all'articolo 2, il Comitato nazionale di valutazione può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 del suddetto capoverso "Art. 9-*bis*."

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede al Governo di valutare attentamente la scelta di istituire un Comitato che dovrà svolgere un ruolo molto delicato, per cui saranno necessari adeguati requisiti di esperienza, competenza e indipendenza, senza prevedere alcuna remunerazione per i componenti. Ritiene preferibile, superando ogni speculazione demagogica, identificare risorse adeguate a garantire tali requisiti per i componenti del Comitato, piuttosto che prevedere una clausola di invarianza che rischia di incidere negativamente sulla sua attività.

La sottosegretaria SAVINO apprezza la sollecitazione, sottolineando che il tema va affrontato a livello complessivo, salvaguardando il dovere di retribuire ogni forma di lavoro.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ritiene utile, a tale scopo, costituire uno specifico fondo nella dotazione dei Ministeri, per sostenere le esigenze di costituzione di tavoli tecnici e altri organismi consultivi. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale ([n. 276](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13 e 14, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame è assegnato con riserva in quanto risulta privo dell'intesa della Conferenza unificata.

L'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema tributario, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 nonché di quelli specifici di cui agli articoli da 4 a 20 della legge medesima.

In questo quadro, lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare i principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 13 e 14 della predetta legge, concernenti, rispettivamente, la piena

attuazione del federalismo fiscale regionale e la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province.

Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.

Osserva che le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, volte a potenziare la collaborazione tra enti impositori e contribuenti, appaiono suscettibili di determinare attività a carico degli enti territoriali da cui potrebbero derivare, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Appare, quindi, necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che le predette attività possano essere realizzate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 33.

L'articolo 5 dispone la costituzione di una Commissione a cui è affidata la tenuta dell'albo per l'accertamento e la riscossione dell'entrate degli enti locali e di una Commissione consultiva a cui è affidata l'adozione di linee guida relative alla definizione di criteri di affidamento e svolgimento dell'accertamento e riscossione nonché agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari. Ai componenti delle predette Commissioni non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero dell'economia e delle finanze possa provvedere al funzionamento delle citate Commissioni nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 33.

Riguardo all'articolo 7, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, intervenendo sull'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, introducono eccezioni relative alle modalità di versamento dei tributi locali, prevedendo che quella effettuata mediante incasso diretto sui conti correnti degli enti locali non si applichi alle entrate che sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso, ovvero a quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino sostanziali effetti sulle entrate scontate nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati.

Circa l'articolo 8, evidenzia preliminarmente che la norma reca una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali.

In particolare, le disposizioni prevedono, tra l'altro, l'estensione ai tributi regionali della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo, prevedendo anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni.

Con riferimento alla previsione di tale dilazione di pagamento, dovrebbe essere chiarito se essa sia suscettibile di determinare un piano di rateizzazione più favorevole rispetto a quello ad oggi applicato, determinando, in tal modo, per le regioni che non hanno ancora provveduto a legiferare, effetti finanziari diversi da quelli scontati nei rispettivi bilanci, con possibili riflessi negativi sull'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

In merito all'articolo 11, in materia di incentivazione della partecipazione dei comuni al recupero di gettito dei tributi erariali, per i profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Nel prendere atto che l'utilizzo previsto appare conforme alle finalità della norma istitutiva del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, appare opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, anche considerando le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 15, comma 3, 30, comma 2, e 31, comma 6, del provvedimento in esame. Riguardo l'articolo 15, comma 1, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla

disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, apportando specifiche modifiche all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), sia riguardo ai soggetti passivi del tributo sia ai termini di versamento.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 3).

Al riguardo, nel prendere atto della metodologia descritta nella relazione tecnica per la quantificazione dei suddetti effetti finanziari, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la stessa, al fine di consentirne la verifica.

Per i profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto osservato all'articolo 11.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 1, in materia di interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per successiva rivendita, riguardo al comma quarantaseiesimo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, rileva che, per effetto della novella introdotta, viene meno il riferimento alla sanzione attualmente prevista in caso di mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco dei veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita nel quadrimestre, giacché viene meno anche l'obbligo di consegna del citato elenco. Tuttavia, al successivo comma quarantasettesimo, tale sanzione, nonostante sia stata eliminata dal testo novellato, continua ad essere richiamata nel caso in cui il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, considerato che il complesso delle disposizioni è modificato facendo riferimento ai soli veicoli e non anche agli autoscafi, appare necessario che il Governo chiarisca se per veicoli, in un'accezione più generale, debbano intendersi anche gli autoscafi.

Relativamente all'articolo 22, comma 3, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle elencate dalla disposizione, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA. Nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalità di rendicontazione.

Al riguardo, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo che la cooperazione delle amministrazioni interessate con il gestore del PRA, che potrebbe comportare il rimborso, da parte delle medesime amministrazioni, delle spese sostenute e rendicontate da quest'ultimo, sia da intendersi come facoltativa, come si evincerebbe dalla relazione illustrativa. Laddove invece tale cooperazione non fosse facoltativa, andrebbero fornite informazioni in merito alle modalità tecnico-operative della cooperazione, idonee ad assicurare l'assenza di effetti finanziari riferita dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 30, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO), prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale.

In merito alle modifiche recate dalla lettera a), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- 1) l'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011 deve essere iscritto in bilancio e risulti pertanto operativo. In particolare, bisognerebbe chiarire se tale anno, che non risulta indicato nel citato nuovo testo, coincida con quello a partire dal quale i trasferimenti alle RSO sono soppressi, vale a dire l'anno 2027;
- 2) la finalità per la quale viene istituito il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011;
- 3) l'effettiva dotazione del fondo, ossia se essa debba essere fissata una volta per tutte in misura

tendenzialmente corrispondente all'importo dei trasferimenti soppressi (analogamente alla disciplina di cui al successivo articolo 31) o se invece debba essere rideterminata dinamicamente di anno in anno sulla base dell'andamento delle entrate da compartecipazione derivanti gettito IRPEF;

4) alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2028;

5) ai trasferimenti soppressi e alle relative risorse che non risultano riportati né nel testo del provvedimento né nella relazione tecnica, sebbene tali indicazioni risultino decisive ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione e della stessa dotazione del Fondo;

6) alla possibilità da parte delle amministrazioni statali, di poter svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, le funzioni ad esse attribuite dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di coordinamento e di monitoraggio dei LEP, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale;

7) alla possibilità prevista dal comma 5 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IRPEF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera e), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

1) sull'opportunità di prevedere che, decorsi tre anni dall'operatività del Fondo di cui all'articolo 2, si debba provvedere non solo a far confluire le risorse di quest'ultimo nei Fondi perequativi, ma anche a disporre la soppressione dello stesso, riformulando conseguentemente il secondo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 nei seguenti termini: "A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, è soppresso e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo";

2) sulle modalità di determinazione delle risorse da compartecipazione una volta confluite nei fondi perequativi di cui all'articolo 15.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato all'articolo 11.

All'articolo 31, commi 1 e 2, viene istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a decorrere dall'anno 2026.

La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento nel limite della dotazione del fondo, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2026 con una dotazione di:

- 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028;
- 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

In proposito, appare necessario un chiarimento del Governo in merito alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 15 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2029.

Riguardo a tale incremento la relazione tecnica non fornisce infatti informazioni né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione né in ordine alla sua finalità, che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo. Riguardo a quest'ultimo profilo, la norma non dispone riguardo ad eventuali regolazioni finanziarie tra lo Stato e le province e città metropolitane in caso scostamenti del gettito IRPEF rispetto alle stime, limitandosi a demandare a successivi provvedimenti legislativi una eventuale revisione delle aliquote, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né tanto meno prevede espressamente l'acquisizione di tali risorse al bilancio dello Stato.

Ciò stante, nel rinviare per quanto riguarda la revisione delle aliquote alle osservazioni formulate in

merito al precedente articolo 30, per quanto concerne, invece, l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare nel testo, in analogia a quanto risulta dal predetto articolo 30, che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 31 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, tramite le seguenti modalità:

quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 31; quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Quanto a quest'ultima modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato all'articolo 11. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 257 e della Camera dei deputati n. 347.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota che segnala profili di criticità finanziaria in merito al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1325) OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) sollecita al Governo la presentazione degli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere debitamente nota del sollecito, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 907 emendamenti e 11

ordini del giorno.

Ricorda che, secondo quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I relatori [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), Lavinia [MENNUNI](#) (Fdl) e Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.3.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416(pom.) del 15/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025 416^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione dei senatori una nota recante elementi di riscontro ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) in sostituzione del relatore Claudio Borghi, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene confermato che sarà utilizzata la piattaforma informatica CINECA, attualmente utilizzata per il sistema di abilitazione scientifica nazionale, con gli opportuni adattamenti tecnici e l'implementazione di eventuali funzionalità aggiuntive, e che i costi complessivi da sostenere dovrebbero coincidere con quelli attuali, assicurandosi, così, un impatto finanziario sostenibile derivante dai minori costi derivanti dal nuovo meccanismo, che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma, che non dovrà più gestire una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale;

viene precisato che il nuovo sistema prevede che il possesso dei requisiti, richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, diversamente da quanto avviene con il procedimento attuale, sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Viene quindi ribadito che l'intervento proposto avverrà ad invarianza di spesa, nei limiti degli stanziamenti delle risorse già destinata a CINECA, ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti alla piattaforma. Dettagliatamente, la stima prevista risulta perfettamente in linea con i costi già sostenuti dal Consorzio nelle annualità precedenti, potendo beneficiare in larga parte delle funzionalità già offerte per il sistema di abilitazione scientifica nazionale. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di informazioni relative agli stanziamenti già previsti in bilancio dal Ministero dell'università e della ricerca a favore del consorzio CINECA, viene rappresentato che gli stessi ammontano a euro 46.500.000 per la durata di un triennio (2025-2027);

in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, viene ribadito che gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni potranno essere sostenuti secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e, in ogni caso, a valere sulle risorse

disponibili nei relativi bilanci delle stesse. A tal proposito, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera o), della legge n. 240 del 2010, viene specificato che con regolamento ministeriale, di cui al comma 2 del predetto articolo, è disciplinato lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di cui tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO). In tale ottica, il Ministero dell'università e della ricerca destina annualmente, nel decreto ministeriale che definisce i criteri di riparto del FFO, un milione di euro, che viene ripartito tra gli Atenei sedi di commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Pertanto, stante l'abolizione di tali commissioni, previsto dal provvedimento in esame, dette risorse (di importo pari a un milione di euro) confluirebbero nella quota base e sarebbero, quindi, ripartite tra tutti gli Atenei, i quali potranno sostenere, con tali fondi, gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni, garantendo, così, l'effettiva sostenibilità finanziaria dell'intervento proposto che potrà essere assicurato con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente a disposizione delle Università, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI), alla luce della nota già depositata dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 3, viene confermata la disponibilità dei fondi utilizzati in copertura alle lettere da a) a d), a valere sugli stanziamenti, previsti dalla disposizione in questione, che vengono ridotti anche per le annualità 2026 e 2027;

in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in relazione al rilievo circa la difformità rispetto alla prassi contabile per cui gli effetti sui saldi relativi a stanziamenti di tale natura economica sono di norma articolati in più annualità, viene confermato quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica positivamente verificata.

In particolare, viene chiarito che la disposizione prevede il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali, che vede l'assegnazione agli enti delle risorse finalizzate per gli anni 2025, 2026 e 2027 attraverso criteri, modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'università e ricerca. Tale procedura, come di prassi, avviene per le attribuzioni di risorse diverse da quelle di funzionamento agli enti di ricerca e prevederà "meccanismi" comparativi e di selezione alla stregua degli adempimenti procedurali previsti per le procedure valutative;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che dei 18 incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale (USR), oggetto di nomina, la proroga di cui all'articolo 2 riguarda i seguenti 5 incarichi di direttore o dirigente titolare: USR Calabria (scadenza 4 agosto); USR Sicilia (scadenza 4 agosto); USR Campania (scadenza 31 agosto); USR Umbria (scadenza 31 agosto); USR Abruzzo (scadenza 1° settembre). Con riferimento all'invarianza finanziaria derivante dal medesimo articolo 2, viene ribadito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la proroga degli incarichi di direttore o di titolare degli USR. Tale circostanza riguarda anche la proroga dell'incarico dell'USR Umbria posto che - per quanto tale

posizione sia stata nel frattempo (per effetto della riorganizzazione degli USR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024) elevata al livello dirigenziale generale - la proroga disposta dalla disposizione in argomento lascerebbe perdurare il livello dirigenziale non generale dell'incarico, come previsto dall'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024. Il Governo ritiene pertanto che le suindicate motivazioni siano idonee a sorreggere una eventuale clausola di invarianza finanziaria;

in relazione all'articolo 3, viene fatto presente che, con riguardo alle procedure concorsuali previste (autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020 e articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021), viene rilevata, allo stato, una disponibilità di cassa pari ad euro 2.268.931,07 sul capitolo n. 1170 PG 19 denominato "Spese per affitto locali, per attrezzature, per trasporti, per materiali e per altre occorrenze relative allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale". Alla luce di quanto rappresentato, viene quindi confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente risultano ampiamente sufficienti per far fronte al rinnovo della procedura concorsuale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90;

in relazione all'articolo 3, comma 5, viene specificato che si tratta di uno stanziamento volto a valorizzare le competenze e l'elevata qualificazione degli esperti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020. Trattandosi di figure professionali che potranno essere individuate dal Ministro in base al livello di esperienza posseduta e al proprio bagaglio competenziale, il compenso sarà definito, volta per volta, in base al tipo di impegno richiesto, tipologia di attività, professionalità posseduta e numero di ore/giorni di disponibilità, secondo i criteri predeterminati ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1674 del 30 ottobre 2024 (recante i criteri di determinazione dei compensi e l'entità degli stessi da riconoscere al consulente o esperto di cui al predetto articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020), al quale si rimanda;

con riguardo all'articolo 5, circa l'opportunità di verificare se in ordine alle risorse finanziarie già assegnate con la legge n. 178 del 2020, non si siano verificati vincoli giuridici e impegni contabili tali da rendere indisponibili per le nuove finalizzazioni parte o la totalità delle stesse, viene confermato che le stesse non sono state oggetto di alcun atto di impegno giuridicamente vincolante e che quindi risultano interamente libere da qualsiasi vincolo e nella piena disponibilità dell'Amministrazione. Ciò premesso, viene confermato che la graduatoria dell'Agenzia per la coesione territoriale non ha, quindi, generato alcuna obbligazione in capo al Ministero dell'università e della ricerca, trattandosi di una procedura di esclusiva emanazione e competenza della medesima Agenzia. Viene inoltre confermato che non discenderà nessun impatto sui saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente per effetto delle ulteriori finalizzazioni ivi previste, in quanto le risorse di cui trattasi saranno appostate su conti di contabilità speciale;

in relazione all'articolo 6, viene confermato quanto contenuto nella relazione tecnica del provvedimento, positivamente verificata: in particolare, viene rappresentato che la disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni del personale non dirigente destinato alle attività assistenziali e di supporto avverranno nel rispetto dei piani dei fabbisogni già approvati, che sono determinati sulla base della normativa vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Viene inoltre rappresentato che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Sanità è coerente con la natura delle funzioni svolte (esclusivamente assistenziali), e consente una maggiore omogeneità contrattuale tra il personale operante nelle strutture sanitarie, semplificando la gestione e riducendo il rischio di contenziosi. Eventuali differenze retributive rispetto al CCNL Istruzione e Ricerca sono compensate dalla razionalizzazione organizzativa e dalla maggiore flessibilità gestionale derivante dall'unificazione contrattuale. Sul punto, in ogni caso, viene confermata la sostenibilità delle compensazioni che saranno eventualmente necessarie a fronte dei fabbisogni minimi di servizio che le Aziende Ospedaliere delle Università (AOU) saranno comunque tenute ad assicurare all'utenza. Viene segnalato, infatti, che le AOU continueranno a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) grazie

alla programmazione dei fabbisogni di personale e che la disposizione non introduce automatismi assunzionali, ma si limita a definire il contratto collettivo applicabile al personale da assumere per specifiche funzioni. In merito al comma 2, viene segnalato che la disposizione tutela il personale già assunto dalle Università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere, in linea con il principio di irretroattività delle norme e con la tutela dell'affidamento. La differenziazione contrattuale riflette la diversa natura giuridica del rapporto di lavoro (universitario vs sanitario) e non configura una disparità illegittima, ma una distinzione fondata su elementi oggettivi. Inoltre, la norma mira a evitare contenziosi futuri, chiarendo *ex lege* il regime contrattuale applicabile in base alla modalità di assunzione e alla funzione svolta,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 2, dopo il comma 1, del seguente: "1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulla proposta di parere testé illustrata.

Poiché non vi sono richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla Commissione.

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, viene confermato che la disposizione non ha effetti finanziari, in quanto autorizza la modifica della specifica destinazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2024, senza determinare ampliamenti della capacità di spesa degli enti e impatti sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 5, viene ribadito che la disposizione ha carattere ordinamentale e si limita a prevedere la mera facoltà di cedere il contratto di acquisto - senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - anche in favore di impresa a controllo pubblico;

in relazione all'articolo 7, in merito alle osservazioni formulate circa la decorrenza dell'intervento, viene rappresentato che l'accordo quadro di programma del 14 aprile 2025, richiamato nel primo comma della norma in esame, prevede interventi di riorganizzazione e trasformazione aziendale con relativi interventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per l'intero triennio 2025-2027. Pertanto, viene ipotizzata la decorrenza della misura dal 1° gennaio 2025 in quanto la stessa è prevista in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati. Con riferimento ai profili di copertura, viene precisato che le risorse complessivamente previste in riduzione dal Fondo sociale per occupazione e formazione per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, pari ad euro 60.000.000, risultano già accantonate sul Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE). Infine viene confermata la disponibilità di risorse nel 2028 sul Fondo interventi strutturali di politica economica;

in relazione all'articolo 9, viene rappresentato che la disposizione aumenta le risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Vengono destinate risorse finanziarie aggiuntive pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 8 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Nella relazione tecnica sono stati riportati gli oneri per la misura in esame desunti dai rendiconti GIAS (Gestione interventi

assistenziali) 2018-2024, dai quali si evince che le risorse stanziare sono state sempre sufficienti a coprire le istanze trattandosi di un numero di domande esiguo per ciascun anno e, in ogni caso, di istanze concernenti aziende di piccole dimensioni e, quindi, con un numero ridotto di lavoratori interessati. Prudenzialmente, è stato ritenuto congruo incrementare a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 lo stanziamento per la misura in questione per autorizzare i sei mesi già richiesti da talune aziende, per tenere conto delle istanze di proroga di ulteriori sei mesi, e delle nuove istanze che potranno essere presentate nel 2025. Viene infine precisato che, in linea con la costante prassi, gli effetti finanziari delle misure che sono coperti a valere su autorizzazioni di spesa vigenti non sono rappresentati nel prospetto riepilogativo;

in relazione all'articolo 11, viene evidenziato che l'iscrizione in conto residui del 2025 delle risorse per il fondo per il Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti è disposta in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In merito ai chiarimenti in ordine alla contabilizzazione solo negli ultimi anni anche in termini di fabbisogno degli effetti di riduzione delle suddette risorse, viene rappresentato che a partire dal 2021 le stime di finanza pubblica presentate nei documenti di programmazione economico-finanziarie considerano gli impieghi per il Patrimonio destinato di CDP,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sulla proposta di parere.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), nel riservarsi di affrontare le questioni di merito presso la Commissione competente e in Aula, evidenzia in questa sede che il Governo, anche nella nota appena depositata, continua a non fornire al Parlamento adeguati chiarimenti sulla consistenza e sulla modulazione temporale degli stanziamenti relativi al Patrimonio Destinato relativo a Cassa depositi e prestiti, nonostante le ripetute richieste di delucidazioni formulate dalle opposizioni in relazione al ripetuto utilizzo di tali risorse a copertura dei provvedimenti dell'Esecutivo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1433) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare la corretta quantificazione degli effetti finanziari delle identiche proposte 2.0.1 (testo 2), identica a 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2), valutando altresì la congruità del ricorso a una copertura a tetto di spesa.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, con riguardo alla proposta 3.0.1 (testo 2) occorre valutare i profili finanziari del capoverso "Art. 3-bis", comma 1, laddove prevede che le regioni e le province di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne di informazione con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: al riguardo occorre valutare l'opportunità di prevedere la facoltà in luogo dell'obbligo. Occorre poi valutare la modifica della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 del predetto capoverso, includendo il riferimento a "nuovi o maggiori" oneri per la finanza pubblica.

In relazione al capoverso "Art. 3-ter" della medesima proposta, occorre valutare se l'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico previsto dai commi 1 e 2, composto anche da esperti con comprovata esperienza in materia, possano essere garantiti dalle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al successivo comma 3, occorre quindi verificare se le regioni e le province autonome possano istituire il database dei laboratori di tossicologia forense di secondo livello con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare se il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, di cui all'emendamento 4.1 (testo 2), identico a 4.2 (testo 2) e 4.4 (testo 2), possa essere attuato con le risorse

disponibili a legislazione vigente, valutando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19 della legge n. 168 del 2023.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre verificare la corretta quantificazione degli effetti finanziari relativi alla proposta 6.0.1 (testo 2), identico a 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2). Per quanto concerne il Coord.1, occorre valutarne gli effetti finanziari in relazione all'emendamento 2.0.1 (testo 2) che si intende modificare.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 1.51 (testo 2), 1.53 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.3, 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 2) e Coord.1, per i quali risultano ancora in corso le verifiche sui profili di carattere finanziario.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 1.51 (testo 2), 1.53 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.3, 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 2) e Coord.1, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 15.2 (testo 2) appare presentare, con riferimento ai profili finanziari, elementi di contraddizione, ove prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee possa stipulare, ai fini della collaborazione con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: al riguardo, occorre acquisire l'avviso del Governo. Occorre altresì valutare la sostenibilità degli oneri relativi alle attività di certificazione della conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza, che l'emendamento pone a carico degli operatori istanti.

In relazione all'emendamento 17.4 (testo 2), il quale dispone che ai fini dell'adozione delle linee guida la suddetta Agenzia può acquisire il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale, occorre valutare l'opportunità di prevedere che l'acquisizione dei pareri sia a titolo non oneroso. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 17.7.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 19.2 (testo 2) in materia di qualifiche professionali del personale degli operatori subacquei e iperbarici.

Non ha osservazioni da formulare in merito agli emendamenti 2.7, 2.9 (testo 2), 4.5 (testo 2), 6.7 (testo 2), 23.1 (testo 2), 23.4 (testo 2), 23.5 (testo 2), 23.6 (testo 2) (già 22.1), 23.7 (testo 2) (già 22.2), 10.2 (testo 2), 10.4, 13.7, 13.8 (testo 2), 13.9, 17.3 (testo 2), 21.1, 21.4, 21.5 (testo 2), 21.6 (testo 2), 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 35.1 (testo 2) e Coord.1.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante chiarimenti in ordine alle richieste avanzate dalla Commissione.

Sulla base degli elementi istruttori depositati, esprime quindi una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti approvati.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) sulla base della nota depositata, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), con riferimento ai compensi per i membri del collegio consultivo tecnico (CCT), andrebbe fornita una quantificazione degli oneri evidenziando le risorse che eventualmente potranno essere rimodulate per far fronte a tali oneri. In merito alla lettera *b-bis*), posto che si prevede che la società Stretto di Messina S.p.A. sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal codice dei contratti pubblici, ricordato che la predetta società è iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, andrebbe confermato che la società disponga di adeguate capacità tecniche, organizzative e professionali per gestire le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Con riferimento all'articolo 1-ter, recante disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti, in merito al comma 1, andrebbe assicurato che le risorse del contratto di programma 2021-2025, destinate allo sviluppo di studi e progettazioni, e attualmente pari a 369,8 milioni di euro, siano, per la quota richiesta di 42 milioni da destinare alla realizzazione della progettazione degli interventi di cui al comma 1, effettivamente disponibili e non determinino pregiudizio nei confronti degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In relazione all'articolo 1-quater, che istituisce il cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL), appare necessario, per verificare la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 8, che il Governo indichi, per ciascuna amministrazione coinvolta, almeno in linea di massima, l'ammontare delle risorse disponibili e di quelle necessarie per l'istituzione e la gestione del CIGAL. Sul punto, durante l'esame presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo si è limitato a confermare che le disposizioni "non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte a prevedere l'interoperabilità tra banche dati già esistenti, al fine di rendere disponibili informazioni già presenti nelle medesime banche dati".

Analogo chiarimento, con riguardo a quanto previsto dal comma 5, appare necessario anche in relazione allo svolgimento delle specifiche funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica del CIGAL, atteso che Unioncamere, a cui esse faranno capo, rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'articolo 1-sexies, recante misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, per i profili di quantificazione, considerato che l'articolo non è corredato di relazione tecnica e che gli oneri complessivi sono espressamente quantificati dal comma 4 come "pari a" per l'anno 2025 e per ciascun anno del biennio 2026-2027, andrebbero forniti i dati, i parametri e le ipotesi in base ai quali per il personale della struttura di supporto la norma riconosce il rimborso all'amministrazione di appartenenza del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alle sette unità di personale e ai cinque esperti di cui è previsto il reclutamento. Si prende atto della sostanziale congruità degli elementi di sintesi forniti dal rappresentante del Governo relativamente all'onere annuo ipotizzato per il compenso al commissario straordinario e a ciascuno dei vice commissari (132.700 euro lordi), per ciascuno dei cinque esperti (50.000 euro annui) e dei sette componenti della struttura di supporto (51.945,41 annui

lordi), mentre relativamente alla spesa per l'attribuzione del compenso per il lavoro straordinario aggiuntivo previsto per i componenti della struttura (indicata in 8.902,80 euro annui) andrebbero specificati i criteri e i parametri considerati nel calcolo dell'onere per il triennio 2025-2027.

Un chiarimento sarebbe altresì opportuno in relazione alle spese di funzionamento della struttura, quantificate pari a 17.080 euro per l'anno 2025 e a 170,80 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, probabilmente a causa di un refuso.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile, in merito ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, che dispongono in ordine all'efficacia temporale della disciplina in materia di funzioni tecniche di recente introdotta nel Codice degli appalti, pur tenuto conto che gli oneri derivanti dagli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti sono corrisposti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento, si osserva che le norme prevedono un'efficacia retroattiva applicandosi anche a procedure di affidamento avviate prima delle modifiche introdotte dal comma 1 in esame. Andrebbe quindi chiarito se i quadri economici relativi a procedure già avviate abbiano comunque un margine di modulabilità tale da consentire di reperire le risorse necessarie per fare fronte ai nuovi incentivi previsti.

In relazione all'articolo 3-*bis*, recante disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali, si osserva che la disposizione estende da novanta giorni a centoventi giorni dall'adozione del decreto di concessione del finanziamento il termine entro il quale il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento. Inoltre, si segnala che il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023 sanziona la mancata stipula del contratto nel predetto termine con la revoca del finanziamento. Ciò premesso, andrebbe chiarito se l'estensione del termine entro il quale il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto possa determinare la sanatoria di eventuali procedure di revoca del finanziamento e produrre eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica, qualora tali procedure di revoca siano già state scontate nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 3-*quater*, recante disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso, considerato che la norma prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso tra i due Commissari straordinari citati in norma, attribuendo ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, ai predetti interventi, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa i risvolti finanziari dell'avvicendamento e, in particolare, circa le disponibilità presenti sulle contabilità speciali intestate ai citati Commissari straordinari e le risorse che saranno trasferite dal Commissario cessato al nuovo Commissario.

Con riferimento all'articolo 8-*bis*, concernente il conferimento dell'incarico di Amministratore unico di ENAC Servizi S.r.l., per i profili di copertura si osserva che al fine di garantire la piena neutralità finanziaria della disposizione in esame andrebbe confermato che la sospensione delle facoltà assunzionali da parte dell'ENAC dovrà in ogni caso interessare un numero di posizioni lavorative finanziariamente equivalenti all'onere annuo previsto per la posizione interessata dal collocamento in aspettativa senza assegni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE DI RENDICONTO E ASSESTAMENTO

Il presidente [CALANDRINI](#), per quanto riguarda il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che

sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa.

In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1566) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024

(1567) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.

Nel complesso, i dati di consuntivo mostrano, nel 2024, un generale miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. Dalla gestione di competenza del 2024 si rileva, infatti, come si sia registrato un miglioramento dei saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio 2023.

In particolare, il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali, presenta nel 2024 un valore negativo di circa 107,5 miliardi di euro, con un miglioramento di 17 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2023. Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali di circa 42,3 miliardi, pari a circa il 5,7 per cento, che ha compensato il lieve aumento delle

spese finali di 25,2 miliardi, pari a circa il 2,9 per cento. Se confrontato con le previsioni definitive riferite al 2024, che indicavano un valore negativo del saldo netto di 195,5 miliardi di euro, il miglioramento dei dati a consuntivo è di 87,8 miliardi. Tale miglioramento aumenta a 91 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali, che prospettavano un saldo netto negativo pari a circa 198,9 miliardi di euro.

L'indebitamento netto, dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie, a consuntivo è pari a -99,8 miliardi di euro, con un miglioramento di 22,3 miliardi rispetto al dato di consuntivo 2023, e in miglioramento di 86 miliardi rispetto alle previsioni definitive.

Quanto al risparmio pubblico, che rappresenta il saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale, esso si attesta nel 2024 a 44,6 miliardi di euro, con un lieve miglioramento di circa 1,7 miliardi rispetto al 2023. Tale risultato è determinato da un aumento delle entrate correnti, pari a 40 miliardi di euro, leggermente superiore all'aumento delle spese correnti, attestatosi a 38,3 miliardi. Il miglioramento del saldo è di oltre 83,4 miliardi se confrontato con le previsioni definitive, che ipotizzavano un risparmio pubblico negativo di oltre 38,8 miliardi.

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario, che misura la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti, si attesta nell'anno 2024 a un valore negativo di circa 393,1 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 9,4 miliardi rispetto al dato del 2023, inferiore di circa 124,2 miliardi rispetto alle previsioni definitive e di circa 134,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso, i risultati della gestione 2024 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. Il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato di competenza risultano, inoltre, rispettosi dei limiti massimi autorizzati dalla legge di bilancio per il 2024, fissati, rispettivamente, in -202.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -531.168 milioni di euro per il ricorso al mercato.

A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2024 che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali di circa il 5,7 per cento, pari a 42,2 miliardi di euro, rispetto all'anno precedente, accompagnato da un lieve aumento anche degli impegni delle spese finali di circa il 2,9 per cento, pari a 25,2 miliardi di euro, rispetto al 2023. Rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha registrato, in sede di consuntivo, accertamenti per entrate finali in aumento del 7,7 per cento, pari a circa 56 miliardi di euro, e impegni delle spese finali in diminuzione del 3,5 per cento, pari a circa 31,9 miliardi di euro. Guardando alle operazioni complessive, comprensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti, la gestione di competenza 2024 denota un aumento degli accertamenti di entrata complessivi del 6,9 per cento, pari a 76,3 miliardi, rispetto al 2023, e un aumento degli impegni complessivi di spesa del 2,9 per cento, pari a oltre 32,8 miliardi. L'incidenza sul prodotto interno lordo (Pil) degli accertamenti complessivi è aumentata al 54,2 per cento, rispetto al 52,2 per cento registrato lo scorso anno, mentre il peso della spesa complessiva rispetto al Pil, in termini di impegni, è rimasto invariato al livello del 53,7 per cento rispetto al 2023.

Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio 2024 ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 783,8 miliardi di euro, con un incremento a consuntivo di 5,7 punti percentuali, pari a 42,2 miliardi, rispetto al 2023. Gli accertamenti sono risultati superiori di circa il 14 per cento rispetto alle previsioni iniziali, per le quali l'importo atteso era pari a 687,6 miliardi di euro, e di circa il 7 per cento rispetto alle previsioni definitive, per le quali l'importo stimato era pari a circa 727,9 miliardi. L'incremento degli accertamenti di entrate finali è derivato dall'aumento registrato per tutte le tipologie di entrate, cioè tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni. Queste ultime, in particolare, hanno registrato un voluminoso aumento dai 249 milioni previsti dalla legge di bilancio 2024 ai 5,7 miliardi di euro a consuntivo.

Più in dettaglio, le entrate tributarie fanno registrare un aumento degli accertamenti per 35,4 miliardi, corrispondenti a 5,7 punti percentuali, mentre le entrate extra-tributarie registrano una variazione

positiva del 3,8 per cento rispetto al 2023. Nel confronto con l'anno precedente risultano cresciute notevolmente le entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni, facendo registrare un aumento pari a 2,3 miliardi di euro, ossia il 65,8 per cento.

Le entrate tributarie rappresentano circa l'83 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate finali, con gli accertamenti che si sono attestati a 653,9 miliardi di euro nel 2024, un valore superiore rispetto alla previsione iniziale di bilancio, che indicava entrate tributarie per 608,9 miliardi, e alla previsione definitiva, pari a 620,2 miliardi. All'interno dell'aggregato, oltre la metà del gettito, pari al 56 per cento, è assicurato dalle imposte sul patrimonio e sul reddito, mentre le tasse e le imposte sugli affari si attestano al 36 per cento, e le imposte sulla produzione e sui consumi si attestano al 5 per cento del totale.

Riguardo all'analisi per categorie economiche delle entrate finali, a partire dal 2023, la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata oggetto di revisione, a seguito della conclusione, nel 2022, della sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-sexies della legge di contabilità, al fine di assicurare una maggiore integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. In ragione di ciò, nella Relazione illustrativa si segnala che non è stato possibile mantenere la continuità della serie storica dopo il 2022, e pertanto, le categorie sono presentate per gli anni 2021 e 2022 secondo la previgente classificazione e per gli esercizi 2023 e 2024 secondo la nuova classificazione economica.

Tra le entrate ricorrenti, l'ammontare dell'IRPEF ha mostrato una crescita del 6 per cento rispetto ai valori a consuntivo del 2023, da 234,9 a 249,9 miliardi. Più sostenuta è stata, invece, la variazione dell'accertato IRES, che registra una crescita del 9 per cento, da 57,2 a circa 62,3 miliardi. Si è registrato, inoltre, un aumento significativo, pari al 31 per cento, del gettito derivante da imposte sostitutive di imposte sui redditi, sia ricorrenti sia non ricorrenti. Il gettito IVA, che registra una crescita del 3 per cento raggiungendo come accertamento la quota di 207,8 miliardi, rappresenta il 32 per cento del totale dell'accertamento derivante da tributi. Tra le altre imposte indirette si osserva come il gettito derivante dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo registri una crescita del 17 per cento (da circa 13 miliardi nel 2023 a 15,2 miliardi nell'anno successivo). Sono leggermente aumentate le entrate generate dalla vendita di generi di monopolio e dalle accise sui prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale.

Per quanto riguarda i dati di consuntivo relativi alle spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si fa presente che i relativi impegni nel 2024 si sono attestati a 891,4 miliardi di euro, registrando un incremento di circa 25,3 miliardi, pari al 2,9 per cento. All'interno di tale aggregato la spesa di parte corrente è risultata in aumento di 38,3 miliardi rispetto al 2023, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, di circa 13 miliardi.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per circa 285,6 miliardi di euro, gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.176 miliardi di euro, con un incremento rispetto a quelli dell'anno precedente di circa 32,8 miliardi, pari al 2,9 per cento.

Assumendo a riferimento i valori di previsione, si evidenzia come i dati risultanti dalla gestione 2024 siano risultati inferiori sia rispetto alle previsioni iniziali, sia alle previsioni definitive. Rispetto alle previsioni definitive, pari a 923,3 miliardi, i dati di consuntivo registrano, infatti, impegni di spesa finale pari a 891,3 miliardi, inferiori del 3,5 per cento agli stanziamenti definitivi di spesa.

Analogamente, la spesa complessiva, pari a 1.245,2 miliardi, ha registrato impegni di spesa per circa 1.177 miliardi, con una riduzione del 5,5 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi.

Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione sul versante della spesa, si rileva, con riferimento alla dinamica delle spese correnti, l'incremento del 3,9 per cento rispetto al dato del 2023 degli impegni relativi alla categoria «Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche», che costituisce il 49,9 per cento della spesa corrente, con impegni per oltre 365,7 miliardi di euro. Si tratta, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali, per impegni pari a 165,6 miliardi di euro, e a enti previdenziali, per impegni equivalenti a 184,2 miliardi di euro.

Segnala, inoltre, che i redditi da lavoro dipendente registrano impegni pari a 107,4 miliardi di euro,

che rappresentano circa il 14,6 per cento degli impegni correnti, con un aumento dell'1,2 per cento rispetto al 2023, mentre gli impegni riferibili alla categoria «Interessi passivi e altri oneri finanziari», costituiscono l'11,9 per cento della spesa corrente, pari a 87,6 miliardi di euro, e segnano un incremento del 15,7 per cento rispetto al 2023. Confrontando i dati di consuntivo degli impegni dell'esercizio 2024 con quelli dell'esercizio 2023 rileva, altresì, un aumento del 16,3 per cento anche nella categoria «Rimborsi e poste correttive delle entrate», mentre è più contenuta la variazione in aumento della categoria «Consumi intermedi», pari all'8,1 per cento. Risultano in diminuzione, invece, gli impegni riferibili alle categorie «Trasferimenti correnti a imprese», nella misura di 5,1 miliardi, pari al 33,8 per cento, e «Risorse proprie Unione europea», nella misura del 4,8 per cento.

Per quanto concerne la spesa in conto capitale, si rimarca che i dati registrano una diminuzione del 7,6 per cento degli impegni rispetto al passato esercizio. Tale aumento è prevalentemente imputabile ai minori impegni riferibili alla categoria «Contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche», i cui relativi impegni sono diminuiti di 48,6 miliardi di euro, pari al 51,5 per cento. Tale diminuzione è parzialmente compensata dall'aumento degli impegni riferiti alla categoria «Contributi agli investimenti ad imprese», in misura pari a 27,8 miliardi, pari al 51,6 per cento. Un aumento consistente si registra, altresì, per la categoria «Acquisizioni di attività finanziarie», nella misura di 5,6 miliardi, pari al 117,7 per cento, nonché per la categoria «Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni», che ammonta a 2,6 miliardi, pari al 23,5 per cento.

Con riferimento alla gestione dei residui, si rileva che anche nel 2024 il loro ammontare continua a rimanere su livelli considerevoli, sia dal lato delle entrate sia dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella relazione al rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2023 e precedenti registrava, al 1° gennaio 2024, residui attivi per un valore di 251.306 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 198.769 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 52.537 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando, facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate, in misura pari a 99,909 miliardi di euro, sia dal lato delle uscite, con una riduzione di 69,46 miliardi, di cui circa 13,2 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. Pertanto, il saldo attivo tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2023 e precedenti, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 era pari a 52.537 milioni di euro, per effetto delle variazioni intervenute nell'anno si è ridotto a 22.086,1 milioni, con una flessione di 30.450,9 milioni di euro.

Osserva che all'entità dei residui pregressi accertati a seguito della gestione si sono aggiunti, in corso di esercizio, i residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2024. Il rendiconto 2024 registra 102.650,2 milioni di euro di residui attivi di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2024, e 62.610,3 milioni di euro di nuovi residui passivi. Nel complesso, dunque, i residui attivi al 31 dicembre 2024 risultano pari a 254.047 milioni, mentre i residui passivi al 31 dicembre 2024 ammontano a 191.921 milioni. Nel complesso, quindi il conto dei residui al 31 dicembre 2024 presenta una eccedenza attiva di 62.126 milioni di euro.

Ricorda che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

In termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2023 ed anche rispetto alle relative previsioni iniziali e definitive.

In particolare, segnala che, in termini di cassa, il saldo netto da finanziare è risultato nel 2024 pari a -151,4 miliardi, in miglioramento rispetto al valore di risultato raggiunto l'anno precedente pari a -173 miliardi. Il risparmio pubblico, pari a -4,3 miliardi, risulta in miglioramento rispetto al dato del 2023 di 9,9 miliardi. Il ricorso al mercato si attesta su un valore di circa -435,4 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di circa 14,1 miliardi) rispetto al 2023.

Evidenzia come la gestione di cassa abbia complessivamente dato luogo ad incassi complessivi per 1.130,1 miliardi e a pagamenti per 1.160,5 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2023, un aumento sia degli incassi, del 7,6 per cento, sia dei pagamenti, del 2,8 per cento.

In particolare, gli incassi finali evidenziano un aumento di 45,9 miliardi di euro rispetto al 2023, attestandosi a 725,1 miliardi a fronte dei circa 679,1 miliardi registrati l'anno precedente. L'aumento è in gran parte imputabile alle entrate correnti, che registrano un incremento di 43,6 miliardi. In particolare, si registra un incremento sia delle entrate tributarie, per 33 miliardi, sia delle entrate extratributarie, per 10,5 miliardi. Anche le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti registrano un aumento, per circa 2,2 miliardi.

Il volume dei pagamenti finali si attesta a 876,5 miliardi di euro, con un aumento di 24,3 miliardi rispetto al 2023. In particolare, i pagamenti relativi alle spese di parte corrente ammontano a 723,7 miliardi, con un aumento del 6 per cento rispetto alle previsioni definitive di cassa, evidenziando un aumento di 33,7 miliardi rispetto al 2023. I pagamenti in conto capitale ammontano a 152,8 miliardi di euro, con una riduzione, rispetto al 2023, di 9,4 miliardi. Le spese finali hanno registrato una riduzione del 6,9 per cento rispetto alle previsioni definitive e hanno raggiunto il 78,3 per cento della relativa massa spendibile.

Il conto generale del patrimonio, le cui risultanze sono riportate nell'articolo 6 del disegno di legge, comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Evidenzia, altresì, come dai risultati generali della gestione patrimoniale 2024 emerga un'eccedenza passiva di circa 2.909 miliardi, con un peggioramento di circa 151 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2023, pari in termini percentuali al 5,5 per cento. Si tratta di un risultato che conferma quello conseguito nel 2023 sul 2022, pari 163 miliardi, nel 2022 sul 2021, nella misura di 162 miliardi, nel 2021 sul 2020, pari a 218 miliardi, e nel 2020, quando la variazione negativa rispetto al 2019 fu pari a 299 miliardi di euro.

Il totale delle attività ammonta a circa 1.034,4 miliardi di euro, con una diminuzione di 14,2 miliardi, mentre il totale delle passività ammonta a 3.943 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria.

Nel segnalare che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2024, con l'esclusione da tale dichiarazione di alcuni capitoli delle entrate e delle spese, rinvia, per maggiori approfondimenti al riguardo, alla documentazione predisposta dagli Uffici del Senato e della Camera.

Per una illustrazione del disegno di legge e ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 507 dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, segnalando, per quanto di competenza, che *il disegno di legge di assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.*

A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2025. L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2025, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2025. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi, definiscono le previsioni assestate per il 2025.

In termini di competenza, le variazioni proposte determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali, di circa 775 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Considerando anche le variazioni per atto amministrativo, il valore del saldo netto da finanziare si attesta, in termini di competenza, su un valore negativo di 189,3 miliardi, in aumento rispetto alla previsione iniziale 186,9 miliardi risultante dalla legge di bilancio 2025. Tale variazione rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa 2,3 miliardi di euro complessivi, è dovuta essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, pari a circa 3,1 miliardi di euro.

Rileva, a tal riguardo, come al dato assestato del saldo netto da finanziare concorrano, rispetto alle previsioni di bilancio, gli aumenti delle entrate finali e delle spese finali.

In relazione all'aumento delle entrate finali, pari a 15.804 milioni di euro, fa presente che tale dato è dovuto, per 13.883 milioni, alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento e, per ulteriori 1.922 milioni, alle variazioni apportate ad atti amministrativi. Nel complesso, le previsioni assestate delle entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento in esame e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 766.637 milioni di euro.

L'aumento delle spese finali, invece, ammonta a circa 18.138 milioni di euro, principalmente determinato dalla proposta di assestamento per 13.109 milioni di euro e per 5.029 milioni dalle variazioni per atto amministrativo. Le nuove previsioni delle spese finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano quindi pari a 933.907 milioni di euro.

Il risparmio pubblico, dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi, pur mantenendosi su valori negativi, registra un miglioramento di circa 5,7 miliardi di euro rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a -41,1 miliardi di euro.

Il ricorso al mercato, pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, ricavato dalla somma delle spese finali e del rimborso dei prestiti, evidenzia un andamento complessivamente positivo, passando da una previsione iniziale di -470,7 miliardi di euro a -471,7 miliardi.

Ricorda che il bilancio assestato incorpora anche gli effetti delle variazioni di bilancio apportate con gli atti amministrativi adottati in corso d'anno, che determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 3.108 milioni di euro in termini di competenza, dovuto principalmente all'attuazione delle riassegnazioni di entrate disposte con decreto del Ragioniere generale dello Stato.

Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento delle previsioni iniziali di bilancio pari a 1.922 milioni in termini di competenza, dovute principalmente a maggiori entrate extratributarie per 1.402 milioni. Relativamente alle entrate tributarie, si determinano variazioni in aumento pari a 520 milioni di euro.

Con riferimento alla spesa finale, si rileva che le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti di bilancio di competenza di circa 5.029 milioni di euro, dovuto essenzialmente a un incremento delle spese correnti in misura pari a 3.178 milioni, mentre le spese in conto capitale registrano un incremento pari a 1.852 milioni.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una variazione positiva del saldo netto da finanziare di 775 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio 2025, dovuta a una proposta di aumento delle entrate finali per 13.833 milioni, determinata dalla evoluzione positiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, compensata in parte da una proposta di aumento delle spese finali per 13.109 milioni.

Come indicato nella relazione tecnica, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono in larga parte neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in quanto già scontate nei quadri tendenziali riportati nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2025. La relazione tecnica evidenzia, tuttavia, che vi è una parte delle proposte di variazioni che comportano effetti sull'indebitamento e, dunque, sulla spesa netta (in quanto ulteriori rispetto a quelle disposte per

l'allineamento delle dotazioni di bilancio alle previsioni tendenziali del DFP 2025). Nel complesso - considerando le proposte sul lato delle entrate (con effetti migliorativi, in termini di indebitamento, per circa 1.400 milioni) e sul lato delle spese (aumentate, in termini di indebitamento, per circa 900 milioni) - tali proposte di assestamento comportano un miglioramento di 500 milioni di euro ai fini dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione. La relazione tecnica precisa, altresì, che le variazioni proposte dal provvedimento di assestamento risultano coerenti con il sentiero di spesa netta previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB).

Per quanto concerne le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento di 13.883 milioni di euro in termini di competenza. Le variazioni alle entrate del bilancio dello Stato disposte con il presente provvedimento sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel DFP di aprile 2025, assunto a base per l'aggiornamento delle stime per l'anno 2025, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto giugno dell'esercizio in corso.

In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DFP 2025, con un aumento di 7.949 milioni di euro, cui si aggiunge il miglioramento di gettito previsto per le entrate extratributarie, pari a 5.924 milioni di euro. Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 5.924 milioni di euro in termini di competenza, dovuto, principalmente, alle entrate derivanti dal versamento da parte dell'Unione europea della sesta rata del PNRR (+1.505 milioni di euro, a titolo di sovvenzione), ai maggiori introiti relativi ai dividendi delle società partecipate (+1.300 milioni di euro), ai proventi del settore giochi e scommesse (+585 milioni di euro), alle maggiori entrate derivanti dai versamenti delle giacenze della contabilità speciale istituita per l'erogazione dei finanziamenti al Fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie (+2.500 milioni di euro), nonché ai versamenti dei proventi dei produttori di energie rinnovabili effettuati dal Gestore dei Servizi Energetici (+690 milioni di euro). Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione dei crediti registrano un incremento di 10 milioni di euro in termini di competenza, per effetto dell'adeguamento delle stime del DFP 2025 e del successivo monitoraggio del gettito.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano un incremento di circa 13.109 milioni in termini di competenza, imputabile sia alle variazioni in aumento della spesa corrente, pari a 6.858 milioni, che di quella in conto capitale, pari a 6.250 milioni. Come sottolineato nella Relazione illustrativa del disegno di legge, le proposte di assestamento determinano, in particolare, un incremento degli stanziamenti di bilancio per allinearli a quanto previsto nel DFP 2025, con riferimento particolare alla regolazione dei rimborsi, delle compensazioni fiscali e di alcuni crediti di imposta (+14.643 milioni).

Con riferimento alla spesa corrente, che ammonta a 785,3 miliardi di euro, le proposte di assestamento di cui al disegno di legge in esame prevedono un incremento degli stanziamenti di bilancio pari a 6.858 milioni di euro, connessi principalmente a rimborsi e poste correttive delle entrate e ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche. A parziale compensazione, segnala che le proposte di assestamento nell'ambito della spesa corrente prevedono una riduzione degli stanziamenti per interessi passivi di 2.362 milioni, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DFP, nonché una riduzione delle risorse proprie UE (1.000 milioni) in relazione alle minori esigenze del bilancio comunitario rispetto a quanto previsto nella fase della definizione degli stanziamenti iniziali di bilancio per il 2025.

La proposta di incremento degli stanziamenti della spesa in conto capitale, che ammonta a 148,5 miliardi di euro, risulta pari a 6.250 milioni in conto competenza ed è principalmente legata alla proposta di adeguamento degli stanziamenti di bilancio destinati a coprire il tiraggio di alcuni crediti di imposta scontato nei tendenziali di finanza pubblica nell'ambito della categoria di spesa afferente ai contributi agli investimenti alle imprese.

Tra le variazioni proposte con il disegno di assestamento 2025 rientrano anche le operazioni di rimodulazione tra le dotazioni finanziarie a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2024 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 17.662 milioni e da un aumento delle spese finali per 20.144 milioni.

Il ricorso al mercato risulta peggiorato di circa 1 miliardo rispetto al bilancio di previsione 2024, raggiungendo un valore pari a -532,5 miliardi. Analogamente, il saldo primario, rispetto ai 141,5 miliardi della previsione iniziale, raggiunge l'importo di -146,3 miliardi. Il risparmio pubblico migliora di 10 miliardi, attestandosi a -93,7 miliardi di euro.

La proposta di assestamento determina un aumento delle entrate finali di oltre 17,6 miliardi. La proposta di aumento delle entrate riguarda soprattutto le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DFP 2025, con un aumento di 10,5 miliardi di euro in termini di cassa. Tali variazioni, rispetto alle previsioni iniziali, risentono dell'andamento crescente delle imposte dirette per le quali si determina un aumento di 9.365 milioni di euro in termini di cassa. Per le imposte indirette si prevede un aumento di 681 milioni di euro in termini di cassa. La variazione delle previsioni di cassa sconta, inoltre, gli effetti stimati per le riscossioni a mezzo ruolo contenute nel DFP dello scorso aprile e quelli derivanti dal successivo monitoraggio del relativo gettito. Per le entrate extratributarie, la proposta di assestamento prevede un incremento complessivo, rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 5,6 miliardi di euro in termini di cassa. Si evidenziano, in particolare, il versamento da parte dell'Unione europea della sesta rata del PNRR (+1.505 milioni di euro, a titolo di sovvenzione), i maggiori introiti relativi ai dividendi delle società partecipate (+1.300 milioni di euro), i proventi del settore giochi e scommesse (+585 milioni di euro), le maggiori entrate derivanti dai versamenti delle giacenze della contabilità speciale istituita per l'erogazione dei finanziamenti al Fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie (+2.500 milioni di euro), e dai versamenti dei proventi dei produttori di energie rinnovabili effettuati dal Gestore dei Servizi Energetici (+690 milioni di euro). Tali maggiori entrate sono parzialmente compensate dai minori introiti riguardanti gli interessi attivi maturati sul conto disponibilità (-410 milioni di euro), dalle minori entrate relative a sanzioni e interessi connessi ai versamenti dei tributi (-614 milioni di euro per la competenza e -962 milioni di euro per la cassa) e dalle minori entrate relative al canone pagato dalle imprese per la trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti di imposta (-70 milioni di euro). Come per le entrate tributarie, le variazioni alle previsioni in termini di cassa per le entrate extratributarie scontano gli effetti delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DFP 2025 e dal successivo monitoraggio del gettito. Per le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti la proposta di assestamento comporta variazione incrementali per 31 milioni di euro in termini di cassa, per effetto dell'adeguamento alle stime del DFP 2025 e del successivo monitoraggio del gettito.

Riguardo alle spese finali, la proposta di assestamento ne determina un aumento di 20,1 miliardi, derivanti da un aumento della spesa corrente (+7,9 miliardi) e della spesa in conto capitale (+12,2 miliardi).

Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, in particolare, maggiori stanziamenti per i redditi da lavoro dipendente (2.728 milioni per la cassa), su cui incidono le riassegnazioni di entrate da cedolino unico. Aumentano inoltre i rimborsi e le poste correttive delle entrate (8.490 milioni per la cassa), che risentono delle integrazioni del provvedimento di assestamento per allineare gli stanziamenti di bilancio alle esigenze della contabilità speciale per la regolazione delle compensazioni e dei rimborsi fiscali. Aumentano altresì i consumi intermedi (1.527 milioni per la cassa), principalmente a causa delle variazioni per atto amministrativo, quali quelle connesse alle riassegnazioni di entrate e al riparto del Fondo per le missioni internazionali e del Fondo per le spese impreviste. Si riducono invece gli stanziamenti dei Fondi da ripartire (3.413 milioni per la cassa), su cui incide il riparto dei fondi nel corso della gestione. Si riducono altresì gli stanziamenti degli interessi (2.302 milioni per la cassa) e delle risorse proprie UE (di 1.000 milioni per la competenza e per la cassa), a causa delle variazioni del provvedimento di assestamento. Con riferimento alla spesa in conto capitale, l'incremento degli stanziamenti di 12,1 miliardi è concentrato nei contributi agli

investimenti alle imprese (+8 miliardi per la cassa).

Rispetto al dato iniziale, la variazione complessiva delle spese finali in termini di cassa è pari a +20,1 miliardi, dovuta a una maggiore spesa corrente primaria per 10,2 miliardi, a minori spese per interessi per 2,3 miliardi, e a maggiori spese in conto capitale per 12,2 miliardi.

Con il provvedimento di assestamento si provvede, infine, ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2024, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. A questo riguardo, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2024 pari a 254.047 milioni di euro. L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive, comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti (3.961 milioni) alla chiusura dell'esercizio 2024 è pari a 191.921 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2024 rileva una variazione in diminuzione rispetto allo scorso anno, in controtendenza rispetto agli ultimi anni.

L'articolo 33, comma 4-septies, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. Nel nuovo quadro di finanza pubblica, che tiene conto delle nuove regole di governance economica dell'Unione europea entrate in vigore il 30 aprile 2024, gli obiettivi programmatici sono declinati principalmente in termini di evoluzione della spesa netta, indicatore ancorato alla sostenibilità del debito pubblico. Le variazioni di bilancio disposte nel presente provvedimento devono risultare coerenti con il percorso di evoluzione della spesa netta fissato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB) 2025-2029.

La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e, appunto, sulla spesa netta. Nel complesso, considerando gli effetti sul lato delle entrate (con effetti migliorativi, in termini di indebitamento, per circa 1.400 milioni) e sul lato delle spese (aumentate, in termini di indebitamento, per circa 900 milioni), le variazioni del provvedimento di assestamento comportano quindi un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 500 milioni. La differenza tra il tasso di crescita annuo della spesa netta indicato nel DFP 2025 (pari all'1,25 per cento), e il tasso indicato nel PSB pari all'1,34 per cento, è pari in termini di volume a circa 900 milioni. Tale margine è stato assorbito dalle variazioni previste nel provvedimento in esame. Pertanto, le variazioni del provvedimento di assestamento risultano coerenti con il sentiero di spesa netta previsto nel PSB e determinano un miglioramento, come appena ricordato, in termini di indebitamento netto, pari a circa 500 milioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 507 dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo per giovedì 17 luglio 2025, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che è stata presentata la riformulazione 11.1 (testo 2), pubblicata in allegato.

Dichiara quindi aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, ricordando che, in base a quanto convenuto in Ufficio di Presidenza, si procederà all'illustrazione degli emendamenti sino alla giornata di giovedì 17 luglio 2025.

La Commissione prende atto.

Non essendovi iscritti per l'illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1565](#)

Art. 11

11.1 (testo 2)

[Alfieri](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «?Ferre restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, le competenze specifiche delle singole autorità che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi benefici, religiosi, culturali e di istruzione e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.?»;"

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 313(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 1 LUGLIO 2025

313^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1511\)](#) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Disposizioni per l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio

(Discussione e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI), relatore facente funzioni, riferisce sul disegno di legge in esame, il quale stabilisce il principio che gli immobili da adibire a case rifugio devono essere privi di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l'accesso delle donne, nonché dei loro figli, con limitata mobilità. La proposta reca, al riguardo, una copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto principio si provveda, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza. A quest'ultimo riguardo, ricorda che l'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali prevede, all'articolo 14, che il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnino a: predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i centri antiviolenza e le case rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla medesima intesa; garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse; definire congiuntamente gli indicatori per la *governance* e il monitoraggio dell'attuazione della stessa intesa.

Le case rifugio, secondo la definizione operata dall'articolo 8 della suddetta intesa, "sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito" le donne e i loro figli minori, "che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale"; tali strutture devono garantire protezione ai suddetti soggetti indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, nonché dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte; le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale, soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali, e si articolano nelle seguenti tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita: per la pronta emergenza; per la protezione delle donne e di eventuali loro figli; per l'accompagnamento verso la semiautonomia.

Infine, il disegno di legge in esame fa riferimento alle finalità di promuovere l'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e di assicurare l'omogeneità dei requisiti strutturali degli edifici, degli spazi e dei servizi pubblici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime forte dissenso nei confronti dell'iniziativa legislativa in titolo. Non è infatti possibile cogliere l'effettiva utilità della proposta a fronte della legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche stratificatasi negli scorsi decenni, la quale pone già vincoli precisi in materia, anche relativamente agli edifici privati aperti al pubblico, nonché alle strutture di interesse sociale. Particolare perplessità desta inoltre la disposizione di cui all'articolo 2, riguardante la copertura degli oneri, a valere sulle risorse destinate alle case rifugio.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) auspica una riflessione serena sul provvedimento, il quale rispecchia una sensibilità specifica, meritevole di rispetto e attenzione, anche per quanto concerne l'insufficienza delle agevolazioni mirate all'abbattimento delle barriere architettoniche.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) fa presente la mancanza di analoga attenzione nei confronti delle sensibilità di cui sono espressione i disegni di legge presentati dalle forze di opposizione. E' inoltre da tenere presente, per quanto riguarda i contenuti del provvedimento in titolo, la necessità di evitare distorsioni nell'impiego delle risorse già destinate all'attività dei case rifugio grazie all'impegno dei Gruppi di opposizione in sede di approvazione della legge di bilancio.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) fa presente la priorità da accordare all'attuazione della legislazione vigente rispetto all'introduzione di ulteriori misure legislative di dubbia efficacia.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rileva come le misure in discussione vengano finanziate a valere sulle risorse già previste per la creazione delle case rifugio.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) considera apprezzabili le intenzioni alla base del disegno di legge n. 1511. L'iniziativa dovrebbe tuttavia essere accompagnata da sufficiente chiarezza in ordine all'effettiva volontà di porre a disposizione le risorse aggiuntive rispetto a quelle, insufficienti, attualmente disponibili per la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1483 e 1074, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1510, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 56 emendamenti e due ordini del giorno al disegno di legge n. 1483, testo base, pubblicati in allegato.

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) ha quindi la parola per illustrare il disegno di legge n. 1510. L'articolo 1 dispone l'incremento di 10 milioni di euro annui del fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità.

Criteri e modalità di funzionamento del fondo, nonché gli ambiti di progetto ammissibili al finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per finanziare campagne informative a livello regionale finalizzate a promuovere la conoscenza dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dai regimi di alimentazione non salubri, a favorire l'informazione dei benefici derivanti dall'attività fisica e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell'ambito dei piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di impiego delle medesime sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Constatata l'affinità della materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n.

1510 con i disegni di legge nn. 1483 e 1074.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) rileva che, in base all'articolo 1, la Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.

Viene poi previsto che, in occasione della Giornata anzidetta, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possano organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma. È infine precisato che la Giornata in questione non determina effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 1949, e dunque è da ritenersi, ai predetti effetti, non festiva.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero della salute la facoltà di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

È previsto, altresì, che il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, possa promuovere, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Ai sensi del successivo articolo 3, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tra questi ultimi, in particolare, vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare è più alto.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) invita a prendere in considerazione le preoccupazioni degli specialisti in relazione a nuove tecniche di tatuaggio, tali da impedire la corretta mappatura dei nei. In generale, l'iniziativa in discussione può comunque essere accolta favorevolmente in ragione della possibilità che questa aiuti una positiva sensibilizzazione della popolazione, con particolare riguardo alla componente giovanile.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) si sofferma sulla necessità di un complessivo rilancio della prevenzione delle patologie oncologiche, a fronte del consistente arretramento avvenuto negli ultimi anni. Risulta a tal proposito indispensabile un impegno comune, che contempli in primo luogo un incremento degli investimenti e il maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime dubbi sull'efficacia delle misure proposte, rammentando che il successo delle campagne di prevenzione è in buona parte basato sull'effettività dell'impegno delle Regioni. Un'attenzione adeguata deve essere inoltre dedicata a mettere a punto modalità comunicative mirate per i diversi segmenti della popolazione.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) rimarca l'importanza del disegno di legge, particolarmente a fronte della necessità di una maggiore consapevolezza della popolazione riguardo alle modalità corrette di esposizione ai raggi solari e alla conseguente protezione. Tale fattore riveste un ruolo fondamentale a fronte dell'aumento dell'incidenza della patologia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario

nazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 125 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1299) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Facendo riferimento alle acquisizioni della psicolinguistica, il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) pone in evidenza l'opportunità del proposto adeguamento lessicale della Costituzione. L'uso appropriato del linguaggio costituisce infatti un fattore determinante nell'acquisizione dell'identità personale e conseguentemente della riconoscibilità di numerose persone. Il [PRESIDENTE](#) ritiene di rinviare il seguito della trattazione, precisando che la discussione generale resta aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) segnala anzitutto l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), il quale interviene sull'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, riguardante i criteri di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia da parte degli atenei. La disposizione vigente, in base alla quale la pubblicità della procedura deve comprendere l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, è integrata dalla previsione secondo la quale per l'area medica devono essere indicate le specifiche esigenze clinico-assistenziali.

Il successivo numero 5) specifica che il dipartimento universitario può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario.

Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, l'articolo 2 dispone che sia consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università coinvolte, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e alle conseguenti facoltà assunzionali.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1483](#)

G/1483/1/10

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1483 recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità;

premesso che:

l'obesità è una patologia complessa e multifattoriale, determinata da una pluralità di fattori come lo stile di vita, fattori sociali, ambientali psicologici ma anche genetici ed endocrino-metabolici e pertanto necessita di un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse strutture e competenze

sanitarie sul territorio come i Medici di Medicina Generale, gli specialisti della nutrizione, endocrinologi, farmacisti, psicologi per coniugare prevenzione, diagnosi e trattamento, in un quadro integrato che tenga conto delle dimensioni cliniche, sociali e psicologiche dei pazienti;

il Piano nazionale della Cronicità (PNC) è un documento strategico volto ad identificare le patologie croniche prioritarie per il Paese e che nasce dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nell'ambito delle patologie croniche, proponendo un documento, condiviso con le Regioni, che individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza;

nell'aprile 2022 il Ministero della Salute ha ricostituito la Cabina di regia incaricata di aggiornare il Piano Nazionale Cronicità (PNC) e di seguirne l'attuazione. A luglio 2024, il Piano è stato aggiornato includendo l'obesità tra le patologie prioritarie, con l'indicazione di interventi specifici e obiettivi per la gestione territoriale dei pazienti, tra cui la definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e il monitoraggio della loro applicazione su base regionale;

il PDTA rappresenta uno strumento essenziale per garantire un'organizzazione omogenea delle cure sul territorio. Consente di definire ruoli, competenze e strutture lungo tutto il percorso assistenziale, facilitando interventi tempestivi nella prevenzione, diagnosi e accesso ai trattamenti;

attualmente solo alcune Regioni hanno adottato un PDTA specificatamente per la prevenzione e la cura dell'obesità, mentre risulta assente un modello nazionale che definisca uno *standard* omogeneo ed equo;

l'introduzione di uno *standard* omogeneo e la sua concreta implementazione a livello regionale risultano fondamentali per migliorare l'efficacia delle cure, evitare discontinuità assistenziali e garantire un accesso equo, limitando le complicità e i costi sociali e sanitari connessi;

il Piano Nazionale Cronicità (PNC) nel luglio 2024 è stato ufficialmente trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, non avendo ad oggi ancora finalizzato l'intesa, limita l'attuazione di misure come lo sviluppo e l'implementazione del PDTA;

la Commissione Salute delle Regioni in una informativa indirizzata al Ministero della Salute ha evidenziato la necessità di prevedere risorse economiche attualmente non programmate per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in virtù del fatto che ad altri piani nazionali, come quello oncologico 2023-2027 e quello per le malattie rare 2023-2026, sono stati previsti finanziamenti specifici per supportare le Regioni nella fase attuativa

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire un modello di Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l'obesità in raccordo con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), facilitandone l'implementazione regionale e una gestione equa e tempestiva dei pazienti sul territorio e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare l'opportunità di destinare risorse economiche per l'implementazione efficace degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale Cronicità.

G/1483/2/10

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premesso che:

l'obesità rappresenta ad oggi una delle principali emergenze sanitarie a livello globale, con un impatto crescente non solo nei Paesi ad alto reddito ma anche in quelli a basso e medio reddito. Inoltre, essa è una sfida complessa che va oltre l'aspetto individuale, in quanto influenza profondamente la salute pubblica, i sistemi sanitari e l'economia del nostro Paese;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la identifica tra i principali fattori di rischio per

gravi patologie croniche, al pari di tabagismo, alcol, sedentarietà e ipertensione. Secondo i dati più recenti dell'OMS stessa 800 milioni di persone convivono oggi con l'obesità e, secondo le proiezioni, il numero salirà a 1,9 miliardi entro il 2035, con un costo economico stimato di oltre 4.300 miliardi di dollari;

in Italia, la situazione è altrettanto critica: infatti, secondo l'*Italian Barometer Obesity Report* 2024, l'11,8 per cento degli adulti è obeso e il 36,1 per cento in sovrappeso, con una crescita costante nel tempo. Particolarmente preoccupante è la diffusione dell'obesità tra i più giovani, di cui quasi il 10 per cento nella fascia degli 8-9 anni è obeso, e il fenomeno risulta essere in aumento soprattutto nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;

a livello economico, l'obesità comporta per l'Italia un onere annuo di 13,34 miliardi di euro, di cui quasi 8 miliardi in spesa sanitaria diretta e oltre 5 miliardi in perdita di produttività, colpendo in particolare la fascia in età lavorativa (18-64 anni);

la lotta all'obesità rappresenta una priorità sanitaria assoluta, in quanto associata a oltre 200 complicazioni mediche, tra cui numerose forme di tumore, patologie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 e patologie respiratorie croniche, con effetti significativi sulla morbilità e sulla mortalità della popolazione. In particolare, l'obesità grave è correlata a una riduzione dell'aspettativa di vita e a un aumento del tasso di mortalità, indipendentemente da fattori quali l'età anagrafica, la regione geografica di residenza, il livello di istruzione o l'abitudine al fumo;

l'obesità è una patologia complessa e multifattoriale, che non può essere affrontata con soluzioni frammentarie. Richiede invece un approccio multidisciplinare, capace di coniugare prevenzione, diagnosi e trattamento, in un quadro integrato che tenga conto delle dimensioni cliniche, sociali ed economiche del problema. Tuttavia, ad oggi, non esistono Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) omogenei su scala nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire delle linee guida nazionali per la redazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per l'obesità, con l'obiettivo di uniformare i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali su tutto il territorio nazionale e di fornire una soluzione strategica per garantire equità nell'accesso alle cure e omogeneità nella gestione dei pazienti.

Art. 1

1.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di cura dell'obesità» inserire le seguenti: «nonché dei disturbi del comportamento alimentare»,».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare piena e completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 687, della legge n. 234 del 2021, il Ministro della salute con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua le modalità attuative affinché le prestazioni inerenti i disturbi del comportamento alimentare siano inserite in un'area apposita dei livelli essenziali d'assistenza.».

1.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute» inserire le seguenti: «mediante la tempestiva presa in carico da parte di *équipe* multidisciplinari»

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute», aggiungere le seguenti: «mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la loro presa in carico globale e multidisciplinare.».

1.5

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «affetti da obesità» aggiungere le seguenti: «, promuovendo un approccio multidisciplinare e integrato alla gestione della patologia».

1.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per potenziare le politiche nazionali di contrasto dell'obesità e del sovrappeso, in conformità con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unione europea, perseguendo un approccio intersettoriale e multidisciplinare, con interventi coordinati dei differenti livelli istituzionali, per prevenirne l'insorgenza, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio o ancora allo stadio iniziale, per rallentarne la progressione e per garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.»

1.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'obesità è una malattia cronica di interesse sociale, progressiva e recidivante».

1.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, correlata ad altre patologie di interesse sociale,».

1.9

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «malattia» inserire le seguenti: «cronica di interesse sociale,».

1.10

[Zullo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «progressiva e recidivante» con le seguenti: «cronica, sociale e invalidante tendenzialmente progressiva e recidivante».

1.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «progressiva e recidivante» con le seguenti: «cronica di interesse sociale».

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che

danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate.

2. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

4. L'obesità priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

2.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.»

2.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure a tutti coloro che sono affetti da obesità, il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, gli interventi correlati alla cura dell'obesità e dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.»

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, nonché l'assistenza ai soggetti affetti da obesità, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici,

necessari ai pazienti affetti da obesità.»

2.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, prima delle parole: «Al fine», inserire le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.6

[Zullo](#)

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «, con diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa per le comorbidità ricomprese nell'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.».

2.7

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A questo scopo, il Ministro della Salute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare e dettagliare le prestazioni specifiche e i percorsi di cura dedicati all'obesità all'interno dei LEA, garantendo un approccio completo e multidisciplinare.»

2.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità».

2.0.1

[Zullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità)

1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.»

Art. 3

3.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Ai fini della prevenzione e della cura, il Ministero della salute inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità e ne aggiorna la pubblicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

01-bis. Al paziente a cui è stata riconosciuta l'obesità tramite certificazione medica è redatto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) di riferimento per il trattamento integrato dell'obesità secondo le linee guida aggiornate ed in vigore con l'obiettivo di fornire uno strumento che

permetta di migliorare l'operatività di tutti i professionisti sanitari coinvolti nella presa in carico del paziente obeso.».

3.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso, con particolare attenzione all'obesità infantile, di seguito denominato «Piano». Il Piano parte integrante e trasversale del Piano nazionale della cronicità nonché del Piano della prevenzione vigenti ed include gli interventi di cui al comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono, in conformità al Piano, ogni idonea iniziativa diretta a prevenire e a contrastare l'obesità, soprattutto infantile, e il sovrappeso.

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto all'obesità con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente,

1) *al comma 2:*

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse alle regioni ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:»;

b) *dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) alla formazione e aggiornamento sul tema degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità;»;

2) *sopprimere il comma 3;*

3) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «(Fondo per il contrasto all'obesità)»;

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1:*

1) *premettere il seguente:*

«01. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

2) *sostituire le parole:* «degli articoli 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027», *con le seguenti:* «dell'articolo 5, comma 1»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «comma 1», *con le seguenti:* «commi 01 e 1».

3.4

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «persone con obesità» aggiungere le seguenti: «attraverso l'implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) specifici e multidisciplinari»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «e sportivo-ricreative» aggiungere le seguenti: «promuovendo altresì azioni di contrasto allo stigma e alla discriminazione legate alla condizione di obesità»;

c) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) al sostegno e alla promozione della ricerca scientifica in ambito epidemiologico, clinico e terapeutico sull'obesità, inclusi nuovi approcci diagnostici e terapeutici, e al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.»

3.5

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «scarse qualità nutrizionali» aggiungere le seguenti: «, nonché alla limitazione anche dei cibi che procurano l'infiammazione dell'apparato digerente e la disbiosi intestinale»

3.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) a incentivare e agevolare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello sport di cittadinanza;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) a incentivare e agevolare l'introduzione di programmi alimentari equilibrati nelle mense scolastiche e aziendali;».

3.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «extracurricolari» con la seguente: «curricolari».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma nazionale di cui al comma 1 definisce, per quanto concerne l'ambito di cura e presa in carico del paziente, le seguenti azioni prioritarie:

a) la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici, chirurgici, endoscopici, nonché ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici;

b) l'istituzione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri per la chirurgia bariatrica e la gastroplastica endoscopica, le farmacie territoriali, le case e gli ospedali di comunità, anche in coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare e di sanità digitale;

c) il potenziamento e l'attivazione di maggiori strutture territoriali, con particolare attenzione alle aree periferiche, al fine di assicurare una presa in carico multisistemica e multidisciplinare del paziente, anche in affiancamento alla terapia farmacologica e nella fase post-intervento, secondo i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA);

d) la garanzia, una volta definiti i PDTA, dell'accesso ai trattamenti avanzati, compresa la gastroplastica endoscopica, con valorizzazione dei centri di eccellenza e con previsione di un *budget*

dedicato alle terapie avanzate.».

3.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo è destinato a:

a) progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;

b) programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;

c) progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi dalle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;

d) contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il contrasto dell'obesità)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:

a) interventi relativi alla cura dell'obesità inseriti nei piani regionali della cronicità;

b) progetti degli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali per promuovere la prevenzione dell'obesità;

c) programmi per diffondere la pratica della attività motoria amatoriale nelle palestre e negli spazi verdi comunali;

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione)

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finanziato con un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 4

4.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «È istituito», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

3. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Programma di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.»

4.4

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e dell'alimentazione» inserire le seguenti: «e di rappresentanti delle associazioni nazionali di pazienti affetti da obesità»;

b) al comma 3, dopo le parole: «e delle province autonome» inserire le seguenti: «elabora linee guida e raccomandazioni per la diagnosi e la cura dell'obesità basate sull'evidenza scientifica».

4.5

[Spagnolli](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Vengono altresì individuate quali componenti dell'OSO due persone di genere diverso scelte tra coloro che hanno perso almeno il 20 per cento del proprio peso nel corso dell'ultimo decennio. Ai suddetti viene riconosciuto un rimborso spese finanziato con il fondo di cui all'articolo 3, comma 3.»

4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

4.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compiti di monitoraggio», aggiungere le seguenti: «dell'attuazione delle iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui all'articolo 3, comma 2, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,».

4.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'Osservatorio traccia i dati epidemiologici al fine di orientare la programmazione sanitaria sulla base del dato epidemiologico e del bisogno stimato.

3-ter. L'Osservatorio promuove la condivisione di buone pratiche e di conoscenze tra gli attori coinvolti nei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'obesità, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro incaricato dell'attuazione, della rendicontazione, del monitoraggio e delle eventuali azioni correttive relative ai PDTA.».

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 4, dopo le parole: «acquisiti dall'OSO», aggiungere le seguenti: «sulle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del Programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui all'articolo 3».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Screening della popolazione nelle farmacie)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli *screening* della popolazione per l'obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell'indice di massa corporea e di prevenire l'insorgenza della patologia.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.».

4.0.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Linee guida per l'individuazione degli alimenti e delle bevande sconsigliati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta specifiche linee guida per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle aziende pubbliche e private la somministrazione di alimenti e di bevande contenenti alte percentuali di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati, nonché con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano in modo dettagliato la composizione degli alimenti e delle bevande sconsigliati ai sensi del medesimo comma 1 e sono soggette ad aggiornamento annuale.

Art. 4-ter.

(Divieto di distribuzione automatica)

1. È vietata la somministrazione, effettuata mediante distributori automatici collocati in luoghi pubblici e nelle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati ai sensi dell'articolo 4-bis.

Art. 4-quater.

(Divieto di pubblicità televisiva)

1. Nelle reti televisive pubbliche e private è vietata la pubblicità degli alimenti e delle bevande sconsigliati, individuati ai sensi dell'articolo 4-bis, nel corso di trasmissioni televisive rivolte ai minori e nelle fasce orarie destinate al consumo dei pasti.».

4.0.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto di somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande contenenti sostanze dannose nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. È vietata la somministrazione, effettuata mediante distributori automatici collocati nelle scuole di ogni ordine e grado, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuate ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua l'elenco degli alimenti e delle bevande dannose di cui al comma 1.».

4.0.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Etichettatura)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di garantire la correttezza e l'immediatezza delle informazioni presenti nelle etichette dei prodotti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce un sistema di etichettatura che permetta di individuare in modo chiaro la salubrità di un prodotto, attraverso una scala cromatica che indichi il rapporto tra la qualità nutrizionale complessiva dell'alimento e il suo valore energetico, nonché la presenza all'interno del prodotto, in rapporto al rispettivo fabbisogno giornaliero, dei seguenti macronutrienti: proteine, carboidrati, zuccheri aggiunti, acidi grassi mono e polinsaturi e sali liberi.»

4.0.5

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli alimenti e alle bevande sconsigliati)

1. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati nelle linee guida predisposte dal Ministero della salute».

4.0.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità delle spese per le attività sportive)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per un importo non superiore a 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 800 euro" e le parole: ", per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità delle spese per le attività sportive)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per un importo non superiore a 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 800 euro" e le parole: ", per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni," sono soppresse.»

4.0.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile all'iscrizione alle attività sportive)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-novies) l'iscrizione annuale e l'abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi."».

4.0.9

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile all'iscrizione alle attività sportive)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-novies) l'iscrizione annuale e l'abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi"».

4.0.10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deducibilità dei costi per l'istituzione di impianti sportivi aziendali)

1. All'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "volontariamente sostenute" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle relative strutture, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti, sono integralmente deducibili".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle relative strutture, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti, sono integralmente deducibili"».

Art. 5

5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di informazione», aggiungere le seguenti: «periodiche e uniformi sul territorio nazionale».

5.2

[Pellegrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lotta contro la sedentarietà,» inserire le seguenti: «ed anche a contrastare i falsi miti e la disinformazione in materia di salute e benessere, con particolare attenzione agli aspetti psicologici e sociali legati all'obesità,»

5.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, iniziative sull'importanza di una appropriata alimentazione per prevenire l'obesità ed i disturbi ad essa correlati.».

5.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, dedica adeguati spazi ai temi connessi all'obesità e ai disturbi del comportamento alimentare, nonché alle relative conseguenze sulla salute nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.».

5.0.1

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Al fine di finanziare interventi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in Conferenza unificata, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo, nonché gli ambiti di progetto finanziabili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [989](#)

G/989/1/10

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge 989 disciplina il Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere che integra il piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali e va, inoltre, ad attribuire all'Osservatorio sulla medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, la funzione di monitorare l'attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere previste nel Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere;

i disturbi mentali e più in generale le vulnerabilità in materia di salute mentale hanno un impatto determinante nel contesto sociale, economico ed ambientale;

secondo i dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel suo focus «Fare i conti con la salute mentale», la depressione grave, il disturbo bipolare, la schizofrenia e le altre malattie mentali gravi riducono la speranza di vita in media di vent'anni rispetto alla popolazione generale, in modo analogo alle malattie croniche come le malattie cardiovascolari;

nel nostro Paese quanto a stime sulle prevalenze si può ragionevolmente ed autorevolmente affermare che il 2,3 per cento della popolazione ha una severa malattia mentale (Ruggeri, M., Leese, M., Thornicroft, G., Bisoffi, G., & Tansella, M. (2000). Definition and prevalence of severe and persistent mental illness. The British Journal of Psychiatry, 177(2), 149-155.) e un ulteriore 10 per cento risulta affetto da una forma più comune, tenuto conto della prevalenza non solo dell'ansia e della depressione, ma anche delle ossessioni e disturbi alimentari, come sostiene lo *European Study on the*

Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD);

le problematiche relative al disagio mentale sono spesso collegate alle dipendenze patologiche da sostanze e ad altre psico-patologie ad esse correlate, ovvero alla condizione di subordinazione del benessere psicofisico di un individuo all'assunzione più o meno regolare di una sostanza esogena, con specifici effetti farmacologici, prevalentemente psicotropi, talora dannosi per il sistema nervoso o l'organismo nel suo insieme;

una proporzione consistente degli adulti con malattia mentale l'ha sviluppata prima dei 15 anni, per cui l'identificazione e il trattamento precoci possono contribuire anche a ridurre i costi;

tra le malattie mentali, a livello globale, le demenze sono la seconda causa di disabilità tra la popolazione di età superiore ai settant'anni, con una stima di almeno un milione di persone affette da demenza in Italia. Entro il 2030 la demenza è destinata a diventare il 50 per cento più comune nei Paesi ad alto reddito e l'80 per cento più comune nei Paesi a basso e medio reddito. È la principale causa di più rapida crescita delle disabilità a livello mondiale e il costo per la società - già stimato in 645 miliardi di dollari USA - è destinato a crescere ulteriormente;

secondo un recente sondaggio internazionale condotto tra bambini e adulti dall'UNICEF e da Gallup in ventuno Paesi, una media di un giovane su cinque tra i quindici e i ventiquattro anni dichiara di sentirsi spesso depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività;

le problematiche di salute mentale diagnosticate, tra cui disturbo da deficit di attenzione-iperattività (ADHD), ansia, autismo, disturbo bipolare, disturbo della condotta, depressione, disturbi alimentari, disabilità intellettiva e schizofrenia, possono danneggiare significativamente la salute dei bambini e dei giovani, l'istruzione, i risultati nella vita e la capacità di guadagno;

sotto il profilo prettamente statistico nel nostro Paese sono ben 17 milioni le persone che risultano aver sofferto di un disturbo mentale. Di questi, quasi 3 milioni con sintomi depressivi e ben 2 milioni donne, mentre 1 milione e 300.000 persone con diagnosi di depressione maggiore;

inoltre, in termini di disagio mentale è importante tenere in considerazione la fase gestazionale della donna agendo in prevenzione e supporto proattivo nel *prepartum*, invero questo periodo è caratterizzato da una molteplicità di cambiamenti sia per il singolo, a livello intrapsichico e del proprio ruolo a livello familiare e sociale, sia per la coppia a livello affettivo relazionale, e quindi durante la gravidanza e nel *post partum* possono manifestarsi disagi diversi come malessere, stress, fatica e forme differenti di depressione. Tali gravi sintomi psichiatrici nel periodo perinatale se non intercettati e supportati possono anche portare delle complicanze nella fase gestazionale e durante il parto, e impattare sulla salute psichiatrica nell'immediato *post partum* nonché avere delle notevoli ripercussioni sullo sviluppo del neonato;

i costi sanitari e sociali diretti e indiretti della malattia mentale, secondo le statistiche dell'OCSE, possono superare il 4 per cento del Prodotto Interno Lordo. I costi indiretti includono le spese mediche dovute a una maggiore necessità di assistenza sanitaria e i costi per servizi sociosanitari come l'assistenza a lungo termine. La salute mentale inoltre può far lievitare il costo dei trattamenti per altre patologie;

il genere rappresenta una variabile importante sia nell'espressione che nel trattamento dei disturbi psichiatrici: in primo luogo, e' ampiamente condivisa nell'area della salute mentale una differente epidemiologia dei disturbi psichiatrici tra i generi; in special modo sembra che i disturbi di panico, i disturbi fobici, i disturbi d'ansia generalizzata, i disturbi di somatizzazione e i disturbi alimentari siano tutti piu' comuni nelle donne rispetto agli uomini, cosi' come i disturbi depressivi e la distimia; la letteratura scientifica focalizzata per esempio sulle differenze di genere nei disturbi *borderline* di personalita', evidenzia significative differenze nell'espressione dei sintomi nell'ambito dei BPD, dando contezza in particolare, che i maschi con disturbo *borderline* di personalita' (BPD) tendono a mostrare maggiore aggressivita' e impulsivita' (sintomi esternalizzanti) e maggiori probabilita' di abuso concomitante di sostanze, mentre le femmine manifestano piu' frequentemente sintomi internalizzanti quali instabilita' affettiva, comportamenti suicidari o autolesionistici e relazioni

instabili;

in ragione delle chiare differenze nella prevalenza dei disturbi psichiatrici, si rende necessario sostenere percorsi e promuovere modelli per l'analisi, la valutazione, il monitoraggio e controllo su come il genere influenzi la risposta al trattamento, gli effetti collaterali ai farmaci e il percorso di recupero, coniugando prevenzione e appropriatezza per il migliore impiego delle risorse date e, allo scopo, l'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, potrebbe essere rafforzato così come valorizzando il coinvolgimento e la supervisione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento per la Medicina di Genere e le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità per l'implementazione di progetti prototipali a livello territoriale e l'evoluzione sperimentale di progetti regionali in corso;

nell'ambito del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze di genere al fine dell'erogazione delle cure appropriate, evitando le disuguaglianze di genere nei servizi sanitari al fine di garantire alle persone la cura migliore, con una significativa razionalizzazione della spesa, è sicuramente centrale la considerazione del comparto della salute mentale, nel quadro di una più ampia strategia di sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica su cui si rinvengono delle iniziative legislative che si è inteso promuovere e che sono in trattazione in 10^a Commissione del Senato della Repubblica, individuando altresì gli opportuni interventi dedicati al tema della salute mentale e prevedendo il riordino e il potenziamento della rete di offerta dei servizi di prevenzione e cura sulla base della direttrice dei principi cardine dell'equi-accessibilità, dell'universalità e della sostenibilità con un sistema di tracciabilità degli impieghi e degli esiti in una visione sistemica che tenga conto di indicatori di analisi e valutazione in relazione alle differenze di genere sia in termini di prevenzione predittiva che di appropriatezza degli interventi non escludenti possibili marcatori biologici, fattori ambientali di rischio e di verifica di congruenza nella risposta ai trattamenti,

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell'Osservatorio sulla medicina di genere di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con l'apporto tecnico-scientifico dei Centri di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità, prevedendo anche sul versante dello studio l'elaborazione di soluzioni di analisi, valutazione e controllo per la diagnosi precoce dei disturbi mentali in relazione alle specificità di genere, attraverso lo svolgimento di monitoraggi sull'appropriatezza, la valutazione e il controllo delle terapie psichiatriche e riabilitative, del supporto tecnico per la definizione dei protocolli terapeutici, dei progetti di cura territoriali e dei programmi mirati all'inclusione sociale, al fine di intervenire nella prevenzione dei disturbi mentali e migliorare la risposta ai trattamenti da parte dei pazienti affetti dalle relative condizioni patologiche in relazione alle differenze di genere;

a sostenere, all'interno del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, misure atte a favorire l'implementazione di modelli integrati ed armonici per l'area della salute mentale degli adulti e dei minori e delle dipendenze patologiche, che perseguano obiettivi di potenziamento della presa in carico assertiva e proattiva, mediante lo sviluppo di interventi domiciliari e di prossimità, l'implementazione dei progetti integrati di rete, l'organizzazione di appropriate risposte alle urgenze e gestione della cronicità in stretta e sinergica integrazione tra i vari livelli di presa in carico e cura, garantendo un percorso volto al recupero della soggettività e alla responsabilizzazione della persona all'uso promuovendo anche l'implementazione di progetti prototipali a livello territoriale e l'evoluzione sperimentale dei progetti regionali in corso, valorizzando il coinvolgimento e la supervisione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento per la Medicina di Genere e le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, in tema di prevenzione e cura e reinserimento in punto di analisi e valutazione dei trattamenti e esiti;

a promuovere, all'interno del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, l'introduzione di disposizioni volte a potenziare quanti-qualitativamente la rete di offerta accreditata e a contratto tenuto conto delle differenze di genere in tema di salute fisica e mentale in linea con un sistema di tracciabilità degli impieghi e degli esiti che tenga conto anche di *best practice* e progetti

sperimentali per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, valorizzando le strutture accreditate specializzate per le diverse tipologie di disturbi ed esito al fine di garantire trattamenti pienamente rispettosi della dignità umana e ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili.

G/989/2/10

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale,

premessi che:

è noto che differenze biologiche e socio-culturali tra generi incidono su diagnosi, esiti e risposta ai trattamenti (farmacologici, psicologici, riabilitativi);

il disegno di legge AS 989 punta a integrare queste dimensioni all'interno dei percorsi clinici, della ricerca, della formazione e delle strategie di comunicazione in linea con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

le differenze di genere nella salute mentale sono ben documentate e influenzano in modo significativo sia la manifestazione clinica sia i percorsi di prevenzione e trattamento. Nonostante le robuste evidenze scientifiche, sono ancora scarse le conoscenze sui possibili fattori ambientali di rischio, gli indicatori precoci e l'efficacia dei piani terapeutici in relazione alle differenze di genere nella maggioranza dei disturbi mentali;

introdurre la prospettiva di genere nell'ambito della salute mentale significa favorire e supportare approcci terapeutici riabilitativi personalizzati già implementati con successo nell'area delle fragilità che consideri le caratteristiche specifiche di ogni singola persona (genere, età, condizione socioeconomica, etc.) nella totalità degli interventi terapeutici messi in atto, nell'ottica del *recovery*, dell'appropriatezza e dell'ottimizzazione di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

la medicina di genere consentendo una valutazione più precisa dei bisogni clinici, riconoscendo le differenze tra donne e uomini nella prevalenza, sintomatologia e risposta ai trattamenti dei disturbi mentali può evitare diagnosi errate o tardive, ridurre trattamenti inefficaci diminuendo il numero di pazienti in trattamento cronico e ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e migliorando, così, l'aderenza terapeutica. In particolare, la valutazione degli esiti dei piani di trattamento che hanno spesso una durata estesa nel tempo è un processo fondamentale per misurare l'efficacia degli interventi terapeutici e per guidare le decisioni cliniche future. Comprendere quali caratteristiche del paziente, del disturbo e del trattamento sono associate a risultati positivi o negativi può portare allo sviluppo di indicatori predittivi di esito molto importanti per la programmazione dei servizi;

impegna il Governo:

a sostenere attività relative a percorsi di prevenzione e trattamento con prospettiva di genere, anche al fine di identificare i fattori che influenzano il successo dei piani di prevenzione e trattamento e fornire dati fondamentali per la programmazione dei servizi (anche di salute mentale) in termini di gestione più efficiente della domanda, diminuzione della pressione sulle strutture e, di conseguenza, riduzione delle liste d'attesa in particolare secondo le seguenti direttrici:

1. prevenzione primaria:

interventi scolastici e comunitari mirati a promuovere competenze emotive e relazionali, con attenzione a:

- riconoscere e accogliere l'espressività emotiva delle bambine (per evitare l'invisibilizzazione del disagio interno);

- favorire modelli di gestione della rabbia e delle emozioni nei bambini maschi, per prevenire

l'esternalizzazione disfunzionale;

2. prevenzione secondaria:

- screening precoce nei servizi di neuropsichiatria infantile e consultori, con strumenti validati per identificare segnali precoci di disregolazione emotiva e relazionale;

- formazione dei professionisti per evitare *bias* diagnostici di genere;

3. piano terapeutico assistenziale:

- piano di cura personalizzato: elaborazione di un percorso integrato e flessibile, che tenga conto del genere in relazione a farmacoterapia, psicoterapia e supporto psicosociale;

- valutazione degli esiti attraverso strumenti standardizzati che permettano di misurare la gravità dei sintomi, il livello di funzionamento, e la qualità della vita in diversi ambiti, per individuare aree di miglioramento e

massimizzare i benefici per il paziente,

valorizzando l'Osservatorio Nazionale dedicato alla Medicina di Genere di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla salute mentale con l'obiettivo di promuovere e monitorare attività volte alla prevenzione genere-specifica delle malattie mentali sul territorio Nazionale.

G/989/3/10

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

premessi che:

migliorare le condizioni di salute della donna è obiettivo prioritario del nostro Servizio Sanitario Nazionale, in quanto elemento fondante per migliorare le condizioni di salute generali della popolazione;

i flussi mestruali abbondanti, o sanguinamenti uterini anomali (AUB), sono definiti dalla Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) come sanguinamento dal corpo uterino di durata, volume, frequenza e/o regolarità anormali. Può manifestarsi in forma cronica, se persiste da oltre sei mesi, oppure acuta, quando si verifica un episodio di sanguinamento abbondante che richiede un intervento immediato.

il flusso mestruale abbondante è tra le condizioni maggiormente impattanti sulla qualità di vita delle donne. Questa condizione può presentarsi sia in età riproduttiva sia in post-menopausa. Nelle donne in età fertile, questa condizione ha una prevalenza stimata tra il 10% e il 30%, con un significativo impatto sulla qualità della vita e rilevanti costi sanitari e sociali. Anche in post-menopausa è una condizione frequente, con una prevalenza tra l'1% e il 10%, e rappresenta il 5% delle visite ginecologiche specialistiche;

si tratta di una manifestazione clinica che può essere il potenziale segno di patologie ginecologiche sottostanti, sia benigne come i fibromi uterini che rappresentano la causa più frequente di sanguinamento, che maligne, o disordini sistemici, con un impatto significativo sulla qualità della vita della donna. Nonostante la frequenza del disturbo, la gestione dei sanguinamenti uterini anomali risulta non equo, con percorsi clinici variabili ed un utilizzo non sempre efficiente delle risorse;

l'isterectomia è una pratica chirurgica risolutiva del problema che consiste però nella rimozione - parziale o totale - dell'utero della paziente, con conseguenze severe sull'integrità fisica e psicologica della donna;

secondo il "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (Dati SDO 2021)", pubblicato l'8 febbraio 2024 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, gli "Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne (senza cc)" rappresentano il settimo DRG per numerosità di dimissioni in Regime Ordinario in Italia (82.505);

secondo il Programma Nazionale Esiti (PNE) dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), in Italia, nel 2023, sono stati effettuati circa 59.000 interventi di isterectomia, con forti variabilità tra regioni, sollevando preoccupazioni circa l'elevata inappropriatezza di tali interventi, specialmente per le patologie uterine benigne;

la gestione del flusso mestruale abbondante deve mirare alla riduzione del sanguinamento ed al miglioramento della qualità della vita della paziente. In Italia le linee guida sul trattamento delle condizioni ginecologiche che si manifestano con sintomi di pertinenza ginecologica come l'AUB sono redatte dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) e dell'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI). Tuttavia, non esistono linee guida nazionali sul trattamento di questa condizione e ad oggi non sono state inserite all'interno del Sistema Nazionale Linee Guida del Ministero della Salute;

la terapia farmacologica è considerata la prima linea del trattamento del sanguinamento uterino

anomalo di causa non strutturale, con l'obiettivo di ridurre il flusso mestruale, diminuendo così la morbilità e migliorando la qualità della vita della paziente;

qualora questo trattamento non risultasse efficace, è necessario considerare le opzioni chirurgiche disponibili che includono l'ablazione endometriale e l'isterectomia;

dopo aver individuato la causa dei flussi mestruali abbondanti, la decisione terapeutica deve tener conto non solo dell'efficacia e del profilo di sicurezza dei trattamenti disponibili, ma anche della preferenza della paziente stessa, del desiderio di prole, delle comorbidità e dei costi della gestione a lungo termine;

le procedure mininvasive diagnostiche e terapeutiche in ginecologia consentono un minore impatto sulle pazienti e vantaggi per la programmazione sanitaria;

tra queste, l'ablazione endometriale è una tecnica chirurgica utile in caso di eccessivo ed anomalo sanguinamento uterino e consiste nella distruzione dell'endometrio, il tessuto che riveste l'interno dell'utero;

le tecniche di ablazione endometriale di seconda generazione, riconosciute dalla letteratura scientifica, presentano un tasso di successo superiore al 90% e costituiscono un'opzione moderna che preserva l'integrità dell'utero, riducendo così l'impatto psicologico e fisico sulle pazienti;

un maggiore ricorso all'ablazione endometriale e alle tecniche alternative per la gestione dell'AUB richiede non solo un aggiornamento delle competenze mediche, ma anche un'informazione adeguata e capillare rivolta alle donne che soffrono di sanguinamento uterino anomalo, affinché possano conoscere e valutare tutte le opzioni disponibili per il trattamento della loro condizione, comprese quelle meno invasive;

impegna il Governo:

- A promuovere una campagna informativa a livello nazionale, mirata a sensibilizzare e informare le donne che soffrono di flussi mestruali abbondanti sulle opzioni terapeutiche disponibili, con particolare attenzione alle tecniche mininvasive, quale alternativa efficace e conservativa all'isterectomia;

- A organizzare programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale medico e sanitario, con l'obiettivo di diffondere le competenze relative alle tecniche di ablazione endometriale di seconda generazione, così da garantire un approccio terapeutico moderno e rispettoso delle esigenze delle pazienti;

- Ad avviare i lavori per la costituzione, presso il Ministero della Salute, di un tavolo tecnico con esperti del settore, associazioni di pazienti e rappresentanti delle società scientifiche per definire indirizzi e raccomandazioni nazionali sul trattamento dei flussi mestruali abbondanti;

- A incentivare le strutture sanitarie ad adottare tecniche chirurgiche mininvasive garantendo così un miglioramento nella qualità delle cure e un'ottimizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «definite dalle caratteristiche biologiche» inserire le seguenti: «, dalle funzioni riproduttive o dalla vulnerabilità di genere»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «del Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «, garantendo la qualità e l'appropriatezza nonché l'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale».

1.2

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «definite dalle caratteristiche biologiche» inserire le seguenti: «, dalle funzioni riproduttive o dalla vulnerabilità di genere»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «del Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «, garantendo la qualità e l'appropriatezza nonché l'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale».*

1.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere» inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere-disabilità sullo stato di salute».

1.4

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere», inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute»,

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle differenze di genere», inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.6

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere» inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.7

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni persona» inserire le seguenti: «nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall'intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.0.1

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Facoltà di redazione dei piani terapeutici da parte di medici specialisti collocati in quiescenza)

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e il tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi, in via straordinaria e temporanea, di medici specialisti collocati in quiescenza, autorizzandoli alla redazione, all'aggiornamento e al rinnovo dei piani terapeutici e dei piani di cura, limitatamente alle discipline specialistiche per le quali risultino in possesso di comprovata esperienza e titoli abilitanti.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta anche in modalità telematica, ivi comprese le modalità di telemedicina, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, nonché delle linee guida nazionali in materia di appropriatezza prescrittiva e continuità assistenziale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 avviene mediante apposita convenzione o incarico libero-professionale a titolo oneroso o volontario, stipulati secondo le procedure previste dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo all'accreditamento, all'aggiornamento professionale e alle garanzie di tracciabilità e controllo dei piani terapeutici redatti.»

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «aree mediche» inserire le seguenti: «incluse le unità operative coinvolte nelle malattie rare».

2.2

[Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «scienze umane» aggiungere le seguenti: «, le scienze fisiche e ingegneristiche».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «derivanti dal genere», con le seguenti: «derivanti dal sesso e dal genere»;*

b) *dopo le parole: «scienze umane», inserire le seguenti: «, fisiche e ingegneristiche».*

2.4

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della diagnosi, della cura e della riabilitazione,», aggiungere le seguenti: «promuovendo il ricorso a tecnologie innovative;»

2.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «definire» inserire le seguenti: «e aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche».

2.6

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Alla lettera c), dopo la parola: «definire» aggiungere le seguenti: «e aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche».

2.7

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.»

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.9

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari».

2.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.11

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l'equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.12

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, i consultori familiari, pubblici e accreditati, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono riconosciuti quali presidi sociosanitari fondamentali per l'attuazione della medicina di genere. Le Regioni e le Province autonome, nei propri atti di programmazione, ne promuovono il coinvolgimento attivo nelle attività di prevenzione, informazione, presa in carico integrata e raccolta dati disaggregati per sesso e disabilità».

Art. 3

3.1

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rete sanitaria territoriale, promuovono l'istituzione di Dipartimenti dedicati alla salute della donna e alla salute dell'uomo, con funzioni di coordinamento, prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie specifiche di genere, garantendo percorsi assistenziali personalizzati.»

3.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall'articolo 3 del decreto istitutivo del 22 settembre 2020, l'Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere, di cui all' articolo 4 della presente legge, si può avvalere dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.3

[Furlan](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall'articolo 3 del decreto istitutivo del 22 settembre 2020, l'Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere di cui al successivo articolo 4, si può avvalere dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete

degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 22 settembre 2020, l'Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere di cui al successivo articolo 4, si può avvalere dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.5

[Scurria](#), [Zullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Osservatorio prevede la presenza dei Referenti IRCCS per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Rete italiana della medicina di genere, di cui all'articolo 4.»

3.6

[Zullo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «L'Osservatorio si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)», *con le seguenti:* «L'Osservatorio prevede la presenza dei rappresentanti dei Referenti IRCCS per la medicina di genere, delle Università, dei Consorzi interuniversitari con competenze specifiche nel campo della medicina di genere e si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).»

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «L'Osservatorio si avvale», *fino alla parola:* «(AGENAS)», *con le seguenti:* «L'Osservatorio prevede la presenza dei Referenti IRCCS per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

3.8

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito», *inserire le seguenti:* «da un rappresentante dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e».

3.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito», inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e».

3.10

[Furlan](#)

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e »

3.11

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e».

3.12

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e della ricerca (ANVUR)» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024 e».

3.13

[Russo](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more del processo di integrazione di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi della medicina di genere, di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, avviano le azioni necessarie al fine di garantire e assicurare l'applicazione di modelli di presa in carico della cronicità e l'accesso ai trattamenti farmacologici, con particolare riferimento alle fasi caratteristiche del ciclo di vita femminile quali pubertà, età fertile, gravidanza e menopausa.».

3.0.1

[Zullo](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso tempestivo e appropriato a trattamenti farmacologici per le donne in età fertile)

1. Nelle more del processo di integrazione di cui all'articolo 3, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi della medicina di genere, di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, e al fine di consentire una adeguata pianificazione familiare e contrastare il fenomeno della denatalità, avviano le azioni necessarie per garantire alle donne in età fertile l'accesso tempestivo e appropriato a trattamenti farmacologici che, per le loro caratteristiche molecolari, presentano un profilo di sicurezza compatibile con la gravidanza, con particolare riferimento all'assenza di trasmissione transplacentare.».

Art. 4

4.1

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) le Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «FISM», inserire le seguenti: «, nonché i rappresentanti delle Società Scientifiche che da oltre dieci anni hanno costituito gruppi di lavoro sul genere, con attività certificata da pubblicazioni scientifiche internazionali».

4.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie nonché le associazioni maggiormente rappresentative della medicina di genere».

4.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il Centro strategico universitario di studi sulla medicina di genere, al fine di per ottemperare alle indicazioni previste dal decreto interministeriale istitutivo del Piano formativo nazionale per la medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2028, n. 3,»

4.5

[Zullo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione e l'attuazione delle attività di diffusione della MdG (GTRMdG), di cui all'articolo 5, comma 2.»

4.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione delle attività di diffusione e applicazione della MdG, di cui all'articolo 5.»

4.7

[Furlan](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione delle attività di diffusione e applicazione della MdG, di cui all'articolo 5, comma 2.»

4.8

[Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute e il Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie».

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera. d), inserire la seguente:*

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le Associazioni e Fondazioni private impegnate nello sviluppo e nella diffusione della medicina di genere.»*

4.10

[Scurria](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute.»

4.11

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le associazioni di pazienti individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

4.12

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le associazioni di pazienti individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

4.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell'utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla medicina di genere di cui all'articolo 3 comma 2.»

4.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione di medici e operatori sanitari nell'ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell'utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.»

4.15

[Furlan](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione di medici e operatori sanitari nell'ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell'utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 2.»

4.16

[Zullo](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «di sviluppare» con le seguenti: «di promuovere», e dopo le parole: «specifici programmi formativi», inserire le seguenti: «con il supporto dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere di cui all'articolo 3 comma 2».

4.17

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di medici e operatori» con le seguenti: «dei professionisti».

4.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Rete predispone un progetto pilota, a livello nazionale, incentrato sull'applicazione dei principi della MdG, con particolare riferimento alle malattie rare, coinvolgendo più aree mediche e terapeutiche.».

4.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e delle associazioni tecnico-scientifiche».

4.20

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e delle associazioni pazienti».

4.21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, nonché delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.22

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche» inserire le seguenti: «, delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

4.23

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche» inserire le seguenti: «le associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, le Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei Caregiver Familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

4.25

[Zullo](#)

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché Associazioni e Fondazioni private impegnate nello sviluppo e nella diffusione della medicina di genere.»

4.26

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Rete assicura, nei territori insulari, una specifica rappresentanza finalizzata a rilevare e valutare le criticità sanitarie relative alla diffusione della MdG riconducibili alla condizione di

insularità.».

4.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 4, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e i criteri».

Art. 5

5.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) *al comma 4, sopprimere le parole: «e provincia autonoma» e, conseguentemente, sopprimere la lettera c);*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: «di almeno tre», con le seguenti: «di almeno uno».*

5.2

[Meloni](#), [Nicita](#)

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «anche tenuto conto delle specificità derivanti dalla condizione di insularità»;»;*
- b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*
«3-bis. Le linee strategiche e i documenti attuativi di cui al comma 3 devono tenere conto delle specificità derivanti dalla condizione di insularità.».

5.3

[Sbrollini](#), [Furlan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*
«c-bis) promozione delle raccomandazioni e dei documenti utili alla definizione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
c-ter) promozione di soluzioni innovative finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e in linea con quanto stabilito dal Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.»
- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*
«6-bis. nello svolgimento della sua attività, il Gruppo tecnico deve avvalersi dei contributi dei rappresentanti delle associazioni di pazienti, individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

5.4

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*
«c-bis) promozione delle raccomandazioni e dei documenti utili alla definizione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
c-ter) promozione di soluzioni innovative finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e in linea con quanto stabilito dal Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.»
- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*
«6-bis. Nello svolgimento della sua attività, il Gruppo tecnico deve avvalersi dei contributi dei rappresentanti delle associazioni di pazienti, individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

5.5

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «rispettando l'equilibrio di genere,»

5.6

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «tra gli operatori sanitari» con le seguenti: «rispettando l'equilibrio di genere, i professionisti sanitari».

5.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «gli operatori sanitari» con le seguenti: «i professionisti sanitari».

5.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e associazioni tecnico-scientifiche;»

5.9

[Furlan](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ciascun Gruppo tecnico redige annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un documento tecnico delle attività svolte nell'anno precedente facendo riferimento ad indicatori di processo e di esito che attestino la rilevanza dei risultati ottenuti. Il documento è trasmesso da ciascun responsabile regionale alle commissioni consiliari competenti per materia della regione di appartenenza, all'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere per la successiva trasmissione al Ministro della salute»

5.10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «alla Rete e al Ministro della salute» con le seguenti: «e all'Osservatorio dedicato alla Medicina di genere per la successiva trasmissione al Ministro della salute.»

5.11

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole: «alla Rete» inserire le seguenti: «, all'Osservatorio sulla medicina di genere»

Art. 6

6.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.2

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano *standard* di accessibilità dei percorsi diagnostico-terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo n. 82 del 2022 e alla norma EN 301 549, nonché *standard* di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e comunicativa degli spazi, dei dispositivi sanitari e delle tecnologie mediche, in conformità al Regolamento UE 2017/745».

6.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 alla norma UNI EN 301 549.»

6.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e alla norma EN 301549.»

6.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano *standard* di accessibilità dei percorsi diagnostico-terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e alla norma EN 301 549.»

6.6

[Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e alla norma EN 301549.»

Art. 7

7.1

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le regioni insulari, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve tenere conto degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità, in particolare in relazione alla continuità territoriale, alla carenza di personale sanitario e alla distribuzione territoriale dei servizi, al fine di garantire un'effettiva equità di accesso e di qualità delle cure.»

Art. 9

9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «che prevede, altresì, finanziamenti e linee di ricerca nell'ambito della medicina di genere»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. E' attribuito un punteggio aggiuntivo per i progetti di ricerca che presentino dati disaggregati per sesso e per genere.

6-ter. Nelle commissioni valutatrici dei progetti, è presente almeno un/una esperto/a di medicina di genere.»

9.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) favorisce la pubblicazione dei risultati differenziati per sesso e genere negli studi

clinici;».

9.3

[Zullo](#)

Al comma 1, capoverso «art. 12-bis.», al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) allo scopo di garantire una risposta di salute equa, favorisce una visione inclusiva ed attenta alle differenze di genere, della progettazione e dell'utilizzo delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale.»

9.4

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuove ricerche mirate all'analisi dell'impatto della condizione di insularità sull'accesso, l'equità e gli esiti delle cure, anche con riferimento alla MdG.»

9.5

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il programma di ricerca sanitaria deve tenere conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.»

9.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.7

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve tenere conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.»

9.0.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione Fondo nazionale per la medicina di genere)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale e di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura tenendo conto della medicina di genere, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo nazionale per la medicina di genere", con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla ricerca, all'appropriatezza e alla personalizzazione delle cure.

2. Con decreto del Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 11

11.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli operatori» con le seguenti: «ai professionisti».

11.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili quali lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni, conformi alle Linee guida AgID, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.3

[Guidi](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG» inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili (Lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni) conformi alle Linee guida AgID di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022».

11.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG», inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili (Lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni) conformi alle Linee guida AgID, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.5

[Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG» inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili per le persone con disabilità, conformi alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.82 del 2022»

11.6

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili conformi alle Linee guida AgID di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82».

11.7

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le società scientifiche, promuove l'istituzione di programmi obbligatori di formazione continua sulla medicina di genere per gli operatori sanitari, con particolare attenzione alle specificità della salute femminile e della salute maschile, incluse le patologie urologiche e ginecologiche, e le differenze di genere nella gestione delle malattie croniche non trasmissibili.»

Art. 12

12.1

[Furlan](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e

chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all'articolo 3, comma 4, della legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sentita la Rete,».

12.5

[Zullo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle scuole che progettano dispositivi medicali».

12.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del decreto interministeriale istitutivo del Piano formativo nazionale per la medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2028, n. 3.».

12.7

[Zullo](#)

Al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1 è effettuata», inserire le seguenti: «dall'Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica e».

12.8

[Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.10

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.11

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

12.12

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente comma.»

12.13

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione-specialistica è versata, con evidenza contabile separata, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. Entro il 1° ottobre 2025 il predetto ente provvede, con autonome determinazioni, soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'adeguamento dei regolamenti interni ai fini dell'attuazione del presente comma.

2-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma 2, valutati nel limite massimo di 135 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «universitaria», aggiungere le seguenti: «e modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Art. 13

13.1

[Furlan](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR) e gli altri enti pubblici a carattere nazionale (CEN), istituiti presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) con decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022, nell'ambito della valutazione delle sperimentazioni cliniche ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, effettuate dall'ISS, dagli EPR e da altri enti pubblici a carattere nazionale, tengono conto dell'inclusione di un numero adeguato di donne negli studi, al fine di rappresentare in modo fedele la distribuzione dei medicinali sperimentali e di quelli ausiliari nella popolazione dei pazienti interessata, assicurando che i dati raccolti siano analizzati in modo disaggregato per sesso e tenendo conto degli aspetti correlati al genere.»

13.2

[Zullo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022»;
- b) *dopo le parole:* «assicurando che i dati raccolti siano», *inserire le seguenti:* «analizzati in modo disaggregato per sesso e».

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole:* «siano analizzati» *inserire le seguenti:* «in modo disaggregato per sesso»;
- b) *sostituire la parola:* «tenuto», *con le seguenti:* «e tenendo».

13.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole «tenuto conto» con le seguenti: «in modo disaggregato per sesso e tenendo conto».

13.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al genere», *con le seguenti:* «al sesso e al genere».

13.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Tecnologie e intelligenza artificiale per una salute equa e inclusiva)

1. Le tecnologie digitali e i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei servizi sanitari, nelle attività di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca, devono essere progettati, sviluppati e valutati secondo criteri di inclusività e rispetto delle differenze di sesso e genere. Tali tecnologie devono garantire una rappresentazione adeguata della diversità biologica e socio-culturale nei dati utilizzati, prevenendo *bias* discriminatori e promuovendo l'equità di accesso, trattamento e risultati di salute per tutte le persone.»

Art. 14

14.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la parola: «specificità», *inserire la seguente:* «di sesso e».

14.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali per un'informazione capillare sul territorio sulla promozione della salute, con particolare riferimento agli stili di vita sani, al benessere psicologico, alla descrizione della sintomatologia differenziata e all'accesso ai servizi.».

14.3

[Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili quali i sottotitoli, interprete LIS, versioni *easy to read* e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili, quali sottotitoli, interprete LIS o versioni *easy to read*, conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente comma.».

14.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili (sottotitoli, interprete LIS, versioni *easy to read*) e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.6

[Guidi](#), [Versace](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili (sottotitoli, interprete LIS, versioni *easy to read*) e conformi alle WCAG 2.1 AA; il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.7

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull'attuazione del presente articolo.»

14.0.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione Tavolo sulla Medicina di genere)

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Tavolo interministeriale denominato "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell'università e ricerca, dall'ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il Tavolo elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, un Tavolo interministeriale "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell'università e ricerca, dall'ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con Decreto del Ministro della Salute, elabora, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Tavolo interministeriale "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero delle disabilità, del Ministero dell'università e ricerca, dall'ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dai rappresentanti delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con decreto del Ministro della salute, elabora, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.4

[Furlan](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

1. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interministeriale denominato "Medicina di genere inclusiva", composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell'università e ricerca, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con Decreto del Ministro della Salute, elabora, entro 180 giorni, Linee guida nazionali sulla

medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.5

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.4.2.4.2. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317(ant.) del 10/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025
317^a Seduta (1^a antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) suggerisce un'integrazione della prima osservazione, volta a mettere in evidenza l'insufficienza del termine previsto di 30 giorni per il versamento delle quote a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) fa presente di avere presentato un disegno di legge di delega in materia di *payback*, suggerendo di procedere al relativo esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che l'Ufficio di Presidenza è la sede idonea per la trattazione della questione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) suggerisce di tenere conto, nell'ambito del parere, delle esigenze di regolamentazione uniforme in materia di fornitura di farmaci non biologici.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) specifica che è preferibile trattare la questione nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento dell'Unione europea in materia di approvvigionamento di farmaci critici, già in corso di svolgimento.

Riformula quindi lo schema di parere precedentemente proposto, in accoglimento della proposta di integrazione del presidente Zaffini.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è posto in votazione.

La Commissione approva.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, rilevando l'inadeguatezza degli interventi del Governo rispetto ai bisogni dell'università e della ricerca. Questi richiedono infatti un programma di investimenti organico, teso tra l'altro a recuperare lo svantaggio dell'Italia rispetto ad altri Paesi con riguardo alla quota di spesa in rapporto al PIL.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice Castellone e facendo presente lo stato di incertezza nel quale si trovano molti giovani ricercatori a causa dell'insufficienza del sostegno al settore e della mancanza di una visione strategica sull'università.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione e approvato dalla Commissione.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) osserva che il proposto superamento del sistema basato sull'abilitazione scientifica nazionale non comporta l'adozione di un sistema soddisfacente. La trasparenza e la meritocrazia nell'ambito delle nuove procedure di valutazione non risulterebbero infatti adeguatamente garantite, mentre sarebbe privilegiata la quantità, anziché la qualità, dei lavori scientifici dei candidati. A tale riguardo è piuttosto auspicabile una riflessione circa i sistemi di reclutamento europei, basati sulla valutazione del *curriculum*.

La riforma proposta - non condivisa dall'ambiente universitario - non fornisce inoltre alcuna chiarezza in merito alle prospettive di coloro che hanno già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, a causa dell'assenza della definizione di un'adeguata fase transitoria.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) giudica meritevoli di considerazione le preoccupazioni espresse relativamente ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione in forza della normativa vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565**

La 10^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L'articolo 7, comma 1, riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

A tale riguardo, occorrerebbe: 1) ampliare in maniera congrua il termine a disposizione delle aziende per il predetto versamento, apparendo insufficiente il termine previsto di 30 giorni; 2) prevedere che la quota succitata del 25 per cento debba essere calcolata sull'ammontare degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali così come ridotto in applicazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 e della relativa giurisprudenza costituzionale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565**

La 10^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L'articolo 7, comma 1, riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

A tale riguardo, occorrerebbe: 1) ampliare in maniera congrua il termine a disposizione delle aziende per il predetto versamento; 2) prevedere che la quota succitata del 25 per cento debba essere calcolata sull'ammontare degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali così come ridotto in applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 e della relativa giurisprudenza costituzionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1553**

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.

L'articolo 6 concerne l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costitutesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta. Il comma 1 del predetto articolo prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino - sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico - i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Si valuti l'opportunità di chiarire, anche al fine di evitare ipotesi di contenzioso interpretativo, se il cambiamento di inquadramento contrattuale in questione riguardi esclusivamente il personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, considerato che la specificazione di cui al comma 2 concerne esclusivamente il personale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie in oggetto.

1.4.2.4.3. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 320(pom.) del 15/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025

320^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1566\)](#) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024

[\(1567\)](#) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025

(Pareri alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna prima seduta pomeridiana.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia brevemente in merito all'andamento dell'*iter*, anche in riferimento alla Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ribadisce la proposta di parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame, anticipata nella seduta precedente.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere sul disegno di legge n. 1566.

Osservato che sarebbe stato preferibile disporre di tempi più ampi per il dibattito, il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) motiva il voto contrario, facendo riferimento al contenuto del disegno di legge.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, soffermandosi sulla contrazione della spesa sanitaria risultante dai provvedimenti in titolo. Osserva inoltre che l'andamento dell'esame congiunto è stato caratterizzato da un'attenzione eccessiva alla speditezza, che ha inevitabilmente limitato le possibilità di confronto.

Previo verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole relativa al disegno di legge n. 1566.

E' quindi messa in votazione la proposta di parere favorevole concernente il disegno di legge n. 1567.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) e della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) e accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

[\(1518\)](#) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 10 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che è già stata aperta la discussione generale sul disegno di legge in esame.

Ha la parola la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*), la quale si riserva di definire la propria proposta di parere sulla base di interlocuzioni con i rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 ([COM\(2025\) 102 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente di aver avviato un confronto con i Gruppi al fine della presentazione di uno schema di risoluzione altamente condiviso.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale, osservando che le diverse posizioni sul provvedimento potranno essere esplicitate in sede di dichiarazione di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1483) Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 10 luglio.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Dopo che gli emendamenti all'articolo 3 sono stati dati per illustrati, la senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) interviene per l'illustrazione in primo luogo dell'emendamento 4.8, con il quale si intende attribuire all'Osservatorio per lo studio dell'obesità compiti di tracciamento dei dati epidemiologici, nonché di promozione di buone pratiche nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici.

L'emendamento 4.0.3 reca il divieto di somministrazione nelle scuole di alimenti e bevande dannosi mediante distributori automatici.

L'emendamento 4.0.6 prevede la detraibilità delle spese sostenute per le attività sportive.

L'emendamento 4.0.8, relativo all'aliquota IVA applicabile all'iscrizione alle attività sportive ha finalità analoghe. L'attività sportiva è infatti un fattore di prevenzione fondamentale, ma reso difficile per numerose famiglie a causa del peggioramento delle condizioni economiche.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che la questione delle agevolazioni fiscali possa essere più propriamente trattata in sede di trattazione dei disegni di legge in materia di esercizio fisico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (n. 287 e 1231), già in esame congiunto.

Interviene sull'emendamento 4.7 il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale sostiene la necessità di politiche nazionali, mirate ai contesti sociali maggiormente penalizzati.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.3, che, in assenza di costi, è volto alla promozione dell'educazione alla salute e alla corretta alimentazione in relazione alla prevenzione dell'obesità e dei disturbi del comportamento alimentare. Il medesimo tema è oggetto dell'emendamento 5.4, mirato specificamente al coinvolgimento del servizio radiotelevisivo pubblico. Tutti gli emendamenti restanti che non sono stati oggetto di intervento sono infine dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti al disegno di legge in discussione (pubblicati in allegato).

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti in una seduta successiva, così da consentire una più ampia partecipazione a tale fase procedurale.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il [PRESIDENTE](#) accede a tale richiesta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,15 di domani, mercoledì 16 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1531](#)

Art. 2

2.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può realizzare» con le seguenti: «realizza annualmente».

2.2

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «può realizzare» inserire le seguenti: «campagne di screening per la prevenzione del melanoma e».

2.3

[Cantù](#), [Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle campagne di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, anche all'interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuando specifici modelli di comunicazione tenuto conto delle differenze di età, linguaggio, contesto e ruolo educativo, con l'eventuale coinvolgimento delle rappresentanze degli operatori che effettuano le attività di esecuzioni di tatuaggi, specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche del tatuaggio in ordine alla difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio, prevedendo strumenti di attivazione educativa basati sulla cooperazione tra le dimensioni istituzionali, scientifiche e comunicative che collaborano secondo responsabilità definite e criteri condivisi a più livelli funzionali, considerando la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come una vera agenzia educativa di comunità, capace di promuovere benessere e salute in modo sistemico, continuo e trasversale, attraverso un approccio integrato che coinvolge scuola, famiglia, territorio e istituzioni in un'azione coordinata, favorendo, altresì, una partecipazione attiva degli studenti attraverso modelli di *call to action* studentesche.».

2.0.1

[Pucciarelli](#), [Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Informazioni al consumatore e consenso informato)

1. In considerazione dei rischi connessi alle pratiche del tatuaggio in ordine alle malattie della pelle, anche in tema di melanoma e in ordine alle difficoltà di valutazione da parte del personale

medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio, gli esercenti le attività di esecuzioni di tatuaggi sono tenuti a informare i propri clienti sui possibili rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi, nonché sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione, relativamente ai seguenti aspetti:

- a) dati identificativi del prodotto colorante;
- b) caratteristica di indelebilità;
- c) rischio in merito a sensibilizzazione allergica correlata alla presenza di metalli anche in tracce;
- d) rischio di patologie a trasmissione parenterale, quali epatiti e AIDS, nel caso non siano rispettate le norme di igiene e di corretta sterilizzazione dello strumentario utilizzato;
- e) rischio di gravi infezioni se il tatuaggio, è praticato su pelle infiammata o lesa;
- f) rischi in ordine alla prevenzione del melanoma per difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio;
- g) necessità di parere del medico nel caso in cui il soggetto sia affetto da malattie della pelle.

2. L'informazione al cliente deve essere documentata attraverso un'informativa scritta rilasciata al cliente stesso, il quale deve sottoscrivere una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Per ciascun cliente deve essere compilata una scheda individuale con i dati identificativi, il trattamento effettuato, la sede di applicazione e i materiali utilizzati, nonché le indicazioni specifiche da seguire successivamente al trattamento. La scheda deve essere datata e sottoscritta dal cliente e dall'operatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente presso il proprio esercizio, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità di espressione del consenso informato di cui al presente articolo.».

Art. 3

3.1

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».

3.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, anche attraverso servizi di telemedicina,».

3.5

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

3.6

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «destinate agli individui» con le seguenti: «. Tali campagne sono prioritariamente rivolte agli individui».

3.7

[Cantù](#), [Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. In considerazione dell'aumento dei tassi di incidenza e mortalità per melanoma nella popolazione anziana e dell'aumento dell'età media della popolazione nazionale, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate alle persone con età maggiore di cinquanta anni tenuto conto del fattore di rischio dell'età avanzata per il melanoma.».

Art. 4

4.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, nei limiti massimi, quanto all'articolo 2, di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e nei limiti massimi, quanto all'articolo 3, di 22 milioni di euro per l'anno 2025 e di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Tit.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma».

1.4.2.4.4. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 321(pom.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

321^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) pone in evidenza i vantaggi connessi all'attuale sistema di reclutamento della docenza universitaria basato sull'abilitazione nazionale, che è sostanzialmente meritocratico grazie alla molteplicità dei criteri di valutazione impiegati. La riforma proposta, nel conferire maggiore rilievo al ruolo dell'ANVUR, pone invece le premesse per l'ingerenza della politica nella selezione dei docenti.

Nell'esprimere il favore del proprio Gruppo, il senatore [ZULLO](#) (Fdl) rammenta che il disegno di legge in esame deriva dall'approfondimento svolto da un gruppo di lavoro altamente qualificato ed è finalizzato alla valorizzazione della professionalità dei candidati. Il sistema dell'abilitazione nazionale ha invece il limite di non fornire garanzie circa la costanza del livello dell'attività di ricerca dei soggetti abilitati.

A parere della senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) il disegno di legge in esame comporta il rischio di un arretramento complessivo del sistema universitario. In particolare esso penalizza le università considerate di importanza secondaria, le quali rischiano di essere viste come meri punti di passaggio nella carriera, anche in forza della possibilità di trasferimento delle risorse associate a ciascun docente.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dà la parola alla relatrice.

Rilevato che le critiche espresse nel corso del dibattito possono costituire oggetto di specifiche proposte emendative, la relatrice [LEONARDI](#) (Fdl) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) rammenta i modelli invalsi all'estero, basati sulla valorizzazione del *curriculum* dei candidati. La proposta in esame non fornisce invece garanzie di rispetto dei criteri meritocratici e, attraverso l'intervento dell'ANVUR, di fatto favorirà la quantità delle pubblicazioni, a discapito della qualità del lavoro di ricerca. Sussiste inoltre il rischio di agevolare dinamiche localistiche e di incentivare il trasferimento dei docenti e delle risorse, con possibili alterazioni degli equilibri fra

università pubbliche e università private. Restano inoltre dubbi riguardo allo stato dei soggetti che già hanno conseguito l'abilitazione nazionale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo e auspica che in fase emendativa vengano corrette le criticità rilevate.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 ([COM\(2025\) 102 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [ZULLO](#) (Fdl) si riserva di predisporre in tempi brevi uno schema di risoluzione, giovandosi dei contributi forniti da diversi componenti della Commissione e facendo proprie le osservazioni della 4a Commissione. Nell'anticipare alcuni dei temi oggetto della proposta, richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di disporre della forza lavoro specializzata necessaria alla produzione di farmaci critici. Inoltre, occorre porre in evidenza come la disciplina in materia di aiuti di Stato ponga dubbi in merito alla reale possibilità di sviluppo industriale nei diversi sistemi nazionali. Sono inoltre da affrontare le questioni delle differenti capacità produttive fra Stati membri, nonché della gestione delle scorte ai livelli nazionale ed europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59224

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 318 del 23/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

318a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO LUNEDÌ 23 GIUGNO 2025

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 (16,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2027».

Chiedo dunque alla presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, se intenda intervenire.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ringraziamo la Presidente del Consiglio dei ministri e prendiamo atto della consegna del testo delle comunicazioni che ha reso alla Camera dei deputati. (*Applausi*).

Colleghi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la discussione sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 16,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1518 recante: «Revisione delle

modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario».

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

[PAGANELLA](#), *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premessi che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6--00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario"; considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di quattro articoli, è finalizzato a riformare il sistema di accesso, di valutazione e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori a tempo determinato;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,

ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1518:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;

- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1518 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Il disegno di legge è pertanto deferito alla 7a Commissione permanente, in sede referente, con il parere delle Commissioni 1a, 3a, 4a, 5a e 10a.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 24 giugno 2025

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 24 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,09).

Allegato B

Governo, testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025

Signor Presidente, onorevoli senatori, il Consiglio europeo del 26 giugno arriverà al termine di una serie di importanti impegni internazionali, tra i quali il Summit dei leader del G7 della settimana scorsa in Canada, e il Vertice NATO previsto per domani e dopodomani a L'Aja. E si terrà, come purtroppo avviene da tempo, in un frangente internazionale estremamente complesso, dove alla guerra in Ucraina e alla grave situazione in cui versa la striscia di Gaza, si è aggiunta la recente escalation in Medio Oriente.

Il Consiglio europeo ci offrirà, quindi, l'occasione per discutere di quali debbano essere le priorità dell'Unione europea in questa fase e di quali iniziative mettere in campo per perseguire quelle priorità. E capite bene come sia ancora più sensato, oggi, quel richiamo al principio di sussidiarietà che abbiamo spesso fatto all'Unione europea. Penso che oggi, ancor più di ieri, sia necessario concentrarsi sulle questioni nelle quali possiamo davvero fare la differenza insieme, sul piano globale, e non su quelle materie di dettaglio che possono invece essere meglio regolate a livello nazionale. Ed è davvero lunga la lista di dossier su cui come Europa siamo chiamati a lavorare insieme, come anche l'agenda del prossimo Consiglio europeo dimostra.

Il Consiglio europeo si concentrerà, naturalmente, sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente, a partire dalla crisi che coinvolge Israele e Iran, aggravatasi in queste ultime ore, a seguito dell'attacco statunitense a tre siti nucleari iraniani.

Comprendiamo tutti molto bene, in quest'Aula, i potenziali enormi rischi derivanti da un'ulteriore destabilizzazione di una regione già molto provata, e penso anche che in questa fase così delicata sia importante il dialogo tra Governo e Parlamento, tra Governo e opposizione per il bene e la sicurezza degli interessi della nostra Nazione. Farò del mio meglio per mantenere, e ampliare, questo dialogo.

Approfitto, in primo luogo, per confermare quanto già dichiarato dal ministro degli esteri Tajani e dal ministro della difesa Crosetto, in questi giorni, circa il fatto che nessun aereo americano è partito da basi italiane e che la nostra Nazione non ha in alcun modo preso parte alla operazione militare.

Detto questo, ieri mattina, dopo gli attacchi, ho convocato una riunione d'urgenza con i Vicepremier, i Ministri competenti e i vertici dell'intelligence, per valutare la situazione e gli scenari collegati.

La nostra priorità è stata, ovviamente, la sicurezza dei nostri connazionali - civili e militari - presenti nella regione e l'esame dei possibili impatti securitari ed economici sull'Italia, a partire da quelli legati all'ambito energetico. Sulla situazione dei nostri connazionali, un convoglio con 122 persone a bordo è partito da Israele ed ha raggiunto ieri l'Egitto, da dove i cittadini italiani saranno riportati in Patria. Stiamo lavorando anche per ridurre in maniera ordinata la nostra presenza a Teheran, portando fuori dal Paese - via Azerbaijan - i connazionali che ne hanno fatto richiesta. Questa mattina un nuovo convoglio, il terzo, guidato dai carabinieri, con circa 67 persone a bordo, inclusi alcuni dipendenti dell'Ambasciata, si è messo in viaggio verso Baku. Si stanno predisponendo le attività per far partire un ulteriore convoglio nei prossimi giorni a seconda dell'evoluzione della situazione sul terreno, ed è allo studio la possibile ricollocazione temporanea della nostra ambasciata in Oman, da valutare quando tutti gli italiani saranno al sicuro.

L'acuirsi della crisi genera, ovvio, molta preoccupazione, per le possibili ripercussioni in tutto il Medio Oriente e oltre. Stiamo vagliando le ipotesi di risposta da parte iraniana e in particolare stiamo monitorando Hormuz, uno stretto strategico per le economie globali, capace di condizionare il prezzo del petrolio e dell'energia a livello mondiale. Ma, in ogni caso, ci siamo già occupati di assicurare all'Italia gli approvvigionamenti energetici necessari.

Sulla crisi, la posizione del governo italiano rimane chiara. Reputiamo molto pericolosa l'ipotesi che l'Iran si doti dell'arma nucleare. Un Iran come potenza nucleare non rappresenterebbe solamente un pericolo vitale per Israele, ma avvierebbe una rincorsa a dotarsi di armi atomiche da parte degli altri attori dell'area, innescando un effetto domino che sarebbe molto pericoloso anche per noi.

Siamo convinti che solo un'azione diplomatica coordinata possa garantire la pace nella regione. E la ragione per la quale avevamo sostenuto con convinzione le negoziazioni tra USA e Iran. Abbiamo ospitato a Roma, in questi mesi, due round negoziali e siamo pronti a fare la nostra parte anche oggi.

Ma è giunto il tempo di abbandonare ambiguità e distinguo: l'Iran deve evitare ritorsioni contro gli Stati Uniti e cogliere l'opportunità, oggi, di un accordo con Washington sul proprio programma nucleare, consapevole che è possibile portare avanti un programma civile in un modo che garantisca la totale assenza di fini militari. Gli Emirati Arabi Uniti sono un modello nella regione in questo senso.

Con questo obiettivo, in queste ore, ho mantenuto contatti costanti con gli alleati del G7 e i principali attori regionali, e tutti concordiamo su una azione coesa a favore di un ritorno ai negoziati. Il ministro degli Esteri Tajani ha parlato più volte in questi giorni con il suo omologo iraniano, l'ultima volta questa mattina, e ha trasferito questi messaggi. Il ministro Tajani è stato in contatto anche con il segretario di Stato Rubio e ribadirà oggi a Bruxelles la nostra posizione alla riunione dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea, come anche io stessa farò al Consiglio europeo e negli incontri con i leader a margine del vertice NATO.

Ma in tutte queste occasioni ribadiremo anche un altro obiettivo prioritario per l'Italia: il cessate il fuoco a Gaza, dove, come già detto dal Governo in quest'Aula, la legittima reazione di Israele a un terribile e insensato attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili, che chiediamo a Israele di fermare immediatamente.

Anche grazie all'impegno italiano, abbiamo condiviso questa necessità in ambito G7, e siamo soddisfatti del fatto che il riferimento al cessate il fuoco nella Striscia sia incluso nella Dichiarazione finale dei leader al Vertice di Kananaskis. Siamo convinti che sia necessario, e possibile, cogliere il momento per ottenere finalmente una cessazione delle ostilità sulla Striscia - anche per permettere l'ingresso degli aiuti umanitari e porre fine alle sofferenze della popolazione civile, che ha patito troppo e troppo a lungo - e più in generale per allentare la tensione nella regione. A questo obiettivo fondamentale stiamo in queste settimane dedicando i nostri principali sforzi.

Ribadiamo il nostro forte sostegno alla mediazione intrapresa da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Il futuro della Striscia può iniziare solo con la liberazione degli ostaggi e il disarmo di Hamas. Una cessazione permanente delle ostilità è necessaria anche per poter avviare la sfida della ricostruzione, in cui - come ho già detto - credo che le Nazioni arabe debbano svolgere un ruolo preminente. E in cui, è chiaro, Hamas non potrà invece avere alcun ruolo.

Per la Palestina, siamo pronti a fornire il nostro contributo per un assetto futuro in cui i due popoli possano convivere in pace, dignità e sicurezza, in cui i terroristi non possano avere alcun ruolo e in cui la Striscia di Gaza non possa mai più essere una piattaforma per attacchi verso Israele. Al contrario, nel quadro di una soluzione concordata, una riformata Autorità Palestinese dovrebbe, a nostro avviso, assumere responsabilità sempre maggiori di governo e la gestione della sicurezza sia in Cisgiordania che a Gaza.

Per ottenere questi risultati sono necessarie scelte coraggiose, in primo luogo da parte di Israele. È necessario un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati, con garanzie di sicurezza reali e credibili per Israele e una piena normalizzazione dei rapporti con il mondo arabo e islamico, portando a compimento il processo avviato con gli Accordi di Abramo.

L'Italia, attore determinante nel sostegno concreto alla popolazione di Gaza, sia in termini di finanziamenti stanziati sia di aiuti umanitari consegnati, intende inoltre portare in sede di Consiglio europeo l'esperienza maturata con l'iniziativa Food for Gaza per rafforzare l'azione umanitaria dell'Unione europea. E consentitemi, in quest'Aula, di ringraziare gli operatori umanitari, i medici e i paramedici che operano in prima linea nella Striscia. Siamo loro vicini e faremo di tutto per sostenerli e proteggerli. Proprio in questi giorni, il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori aiuti per OMS e

UNICEF per attrezzature sanitarie e assistenza a donne e bambini. Da ultimo, l'Italia ha coordinato l'evacuazione di 70 palestinesi dalla Striscia di Gaza, tra i quali anche il piccolo Adam insieme a sua madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, unici sopravvissuti di una famiglia di dodici persone.

Ma oltre l'emergenza, se allarghiamo lo sguardo, vediamo un Medio Oriente profondamente cambiato. Assad è caduto e abbiamo una nuova leadership a Damasco. Hezbollah è indebolito e il Libano ha una nuova dirigenza che dobbiamo sostenere, e che può davvero voltare pagina, superando le molte crisi che hanno attanagliato quella Nazione negli ultimi anni. La ripresa economica di entrambi i Paesi e la ricostruzione non solo delle infrastrutture, ma anche del tessuto sociale libanese e siriano, sono cruciali per gli equilibri di lungo periodo della regione e non solo. In Libano, l'Italia intende continuare a sostenere le esigenze umanitarie della popolazione, avviando al contempo progetti con effetti duraturi. Per la Siria, abbiamo annunciato a Bruxelles uno stanziamento da 50 milioni di euro, che saranno destinati a interventi nei settori dell'assistenza e reintegro dei rifugiati, protezione dei soggetti vulnerabili, infrastrutture, sicurezza alimentare, salute e protezione del patrimonio culturale. La rimozione delle sanzioni economiche dell'UE alla Siria determina una congiuntura storica chiave per il Medio Oriente. L'Italia farà il possibile affinché il Consiglio europeo ne colga le potenzialità, per definire un nuovo 'triangolo di stabilità tra Libano, Siria e il futuro Stato palestinese, che avrebbe effetti cruciali anche per la sicurezza di Israele.

Ci sono, infatti, in tutto il mondo arabo, e in particolare nel Golfo, leader interessati a un futuro di pace e opportunità economiche, che sono pronti a lavorare a un quadro regionale in cui Israele possa essere pienamente integrato, come un partner e non un nemico. Una regione proiettata nel futuro, che esporta tecnologia e ricchezza in luogo di instabilità e terrorismo. Un cambiamento epocale che gli estremisti proveranno a contrastare in ogni modo, soprattutto facendo ricorso alla cinica strategia degli attentati contro la popolazione inerme. In questo contesto rientra probabilmente il terribile attentato che ieri ha colpito la Chiesa di Sant'Elia a Damasco, causando decine di vittime tra i fedeli. Alla comunità cristiana siriana voglio esprimere a nome dell'Italia il più sentito cordoglio.

L'Italia, insomma, è impegnata nella ricerca di soluzioni serie e concrete e non è interessata alle speculazioni politiche, perché la difficilissima situazione che sta vivendo il Medio Oriente non lo consente. La riconoscenza della popolazione palestinese ed israeliana per quanto ha fatto e sta facendo l'Italia è l'unica cosa che ha importanza per noi. Lo voglio dire agli italiani: siate fieri di quanto ha fatto la nostra Nazione, dalle istituzioni al mondo del volontariato, dai nostri militari ai nostri medici e infermieri, per aiutare le persone comuni che stanno vivendo questo drammatico momento.

Porteremo queste riflessioni in Consiglio europeo, ma il punto di partenza, ribadisco, resta il cessate il fuoco a Gaza, e la ripresa delle negoziazioni tra le parti sul conflitto in Iran, condizioni necessarie a definire una nuova architettura politica e di sicurezza.

Nel Consiglio europeo torneremo, ovviamente, anche a discutere della guerra di invasione russa all'Ucraina. Assistiamo in questo frangente a una fase estremamente delicata del conflitto, con l'assenza di progressi sostanziali sul piano negoziale, specie in termini di cessazione delle ostilità.

Alla luce di questi sviluppi, due sono le direttrici su cui ci stiamo muovendo: sostegno all'Ucraina e pressione sulla Russia. Anche qui, l'obiettivo immediato è un cessate il fuoco che fermi i combattimenti e lasci il campo alla diplomazia, per discutere un vero e duraturo accordo di pace, che giocoforza avrà un impatto anche sull'architettura di sicurezza europea.

Credo che l'impegno dell'Ucraina a favore della pace sia chiaro a tutti, a partire dall'immediata disponibilità ad accettare il cessate il fuoco proposto dal presidente Trump, dalle ripetute manifestazioni di disponibilità a colloqui diretti con la Russia che abbiamo visto a Istanbul con l'invio di una delegazione qualificata, e dalle proposte concrete e credibili per un percorso negoziale.

La ripresa del dialogo diretto e lo scambio di prigionieri sono passi in avanti, ma sono a nostro avviso

insufficienti. La Federazione Russia deve ora dimostrare di volersi seriamente impegnare al tavolo negoziale. Al momento, purtroppo, non vediamo questo impegno, come dimostrano i sistematici e premeditati attacchi russi contro gli obiettivi civili, particolarmente alla vigilia di eventi importanti, come è stato per i bombardamenti su Kiev alla vigilia della presenza del presidente Zelensky al vertice del G7, come se il tentativo fosse, invece, quello di minare ogni tentativo di fare passi in avanti nel percorso di pace.

Penso, quindi, che in questa fase sia importante esercitare sulla Russia una pressione coordinata, e siamo pronti a farlo con il diciottesimo pacchetto sanzionatorio attualmente in discussione a Bruxelles, incentrato sulla flotta ombra di petroliere riconducibili alla Russia, utilizzate per aggirare le sanzioni, e più in generale sul settore energetico e su quello bancario.

Intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina nella sua legittima autodifesa, ma anche nella prospettiva della ricostruzione, una delle più importanti scommesse sul suo futuro di Nazione sovrana, libera e prospera. Il 10 e 11 luglio ospiteremo a Roma l'Ukraine Recovery Conference e in quella sede torneremo a ribadire il nostro impegno per garantire al popolo ucraino un futuro di pace e benessere. Una sfida ambiziosa, che possiamo vincere solo se riusciamo a lavorare insieme e a mobilitare il settore privato. Stiamo lavorando con l'Ucraina e i partner esattamente in questa direzione, e contiamo di raggiungere obiettivi concreti e tangibili. Consapevoli come siamo che un'Ucraina libera e prospera sarebbe una grande opportunità e una grande ricchezza per l'intera Europa.

Ma dobbiamo essere anche pronti a fare di più per la sicurezza e la difesa dell'Italia e del Continente. È una necessità strategica che non possiamo più disattendere, perché come ho già detto in quest'Aula, nessuna Nazione e nessuna organizzazione di Stati può essere pienamente indipendente e sovrana se affida ad altri la propria difesa e la propria sicurezza. E questo ha ricadute che vanno molto oltre la questione della difesa in sé, perché coinvolge le dinamiche economiche e commerciali, ovvero, in poche parole, la possibilità stessa di difendere appieno i propri interessi nazionali.

Se non sai difenderti non decidi, se non decidi non puoi considerarti pienamente libero.

È il motivo per il quale ho sempre creduto che fosse una scelta giusta lavorare per costruire un solido pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, da affiancare a quello nordamericano, in un'ottica di complementarità strategica e capace di incentivare anche la formazione di una solida base industriale europea.

Nel 2014, gli Stati membri dell'Alleanza Atlantica si erano impegnati a fornire le forze e le capacità richieste dai piani di difesa della NATO, equivalenti al raggiungimento in 10 anni di spese per la difesa pari al 2 per cento del PIL. Da allora, tutti i governi italiani hanno confermato quell'impegno, senza mai raggiungerlo, senza eccezioni di colore politico. È un obiettivo che abbiamo raggiunto, rispettando così la parola data dall'Italia a livello internazionale. Lo abbiamo fatto sia rilanciando la traiettoria di potenziamento delle nostre capacità di difesa, sia inserendo nel computo delle spese rilevanti le voci che altre Nazioni già considerano, in linea coi parametri stabiliti dall'Alleanza Atlantica. Spese che rientrano in quell'approccio allargato e multidimensionale della difesa che sono propri del Concetto strategico NATO, del Libro Bianco UE e del Piano Readiness 2030.

Al vertice dell'Aja ci confronteremo sulla proposta presentata dal segretario Generale della NATO Rutte sul potenziamento della capacità difensiva dell'Alleanza e saremo chiamati ad assumere impegni all'altezza della complessità del tempo che viviamo. Impegni che dovranno essere chiari, trasparenti e soprattutto sostenibili dal punto di vista economico e finanziario, sia per questo Governo sia per quelli che verranno dopo di noi.

Resta ferma la necessità, a livello europeo, di rendere compatibili le regole del patto di stabilità con l'incremento delle spese di difesa concordate con gli alleati. In particolare, con riferimento alle procedure di deficit eccessivo, riguardo cui è necessario conseguire una parità di trattamento ed evitare rischi di applicazioni asimmetriche.

Attualmente la proposta presentata prende atto della valutazione aggiornata che la NATO fa delle minacce e dei rischi per l'Europa, dei conseguenti piani di difesa e della possibile riduzione del contributo in termini di forze e capacità da parte degli Stati Uniti. Questo si traduce in un impegno per tutti i membri dell'Alleanza ad arrivare al 3,5 per cento del PIL in spese di difesa e al 1,5 per cento in spese di sicurezza.

Sono impegni importanti, certo, ma necessari, che, finché questo Governo sarà in carica, l'Italia rispetterà restando un membro di prim'ordine della NATO, per il semplice motivo che l'alternativa sarebbe più costosa e considerevolmente peggiore.

Per il semplice motivo che l'alternativa sarebbe più costosa e decisamente peggiore. Intorno a noi vediamo moltiplicarsi caos e insicurezza, e non lasceremo l'Italia esposta, debole, incapace di difendersi o impossibilitata a difendere i suoi interessi come merita.

In questa trattativa, l'Italia è stata impegnata, da un lato, ad ottenere una modulazione sostenibile nel tempo degli investimenti richiesti e, dall'altro, a far sì che in questo nuovo programma di impegni per i prossimi anni venga rispettato quell'approccio a 360 gradi che vede come essenziali per la difesa nazionale, europea e occidentale gli investimenti strategici sulla sicurezza in tutti i domini oggetto di minacce ibride.

Significa non solo difesa in senso stretto, ma molto altro. Significa difesa dei confini, lotta ai trafficanti di esseri umani, lotta al terrorismo, minacce cyber, infrastrutture critiche e mobilità militare. È un approccio che conoscete, del quale abbiamo già discusso in quest'Aula, che l'Italia ha già sostenuto con successo nella fase di discussione del Piano Ue Readiness 2030 e che sta trovando importanti riscontri anche da molti partner.

Grazie alla mediazione voluta e ottenuta dall'Italia avremo un periodo temporale di 10 anni per raggiungere il 3,5 per cento di spese per la difesa, libertà sugli aumenti annuali senza alcun limite minimo anno per anno e possibilità di revisione degli impegni nel 2029. In sostanza, tenuto conto che già siamo al 2 per cento del PIL per la difesa, un aumento dell'1,5 per cento in dieci anni, è un impegno non distante dall'impegno preso nel 2014 dal governo di allora di un aumento dell'1 per cento in dieci anni (per passare dall'uno al due per cento del PIL).

Riguardo l'1,5 per cento di spese dedicate alla sicurezza, abbiamo invece chiesto e ottenuto che siano gli stati membri a definire cosa considerino una minaccia per la sicurezza dei propri cittadini e quali strumenti mettere in campo per affrontare quella minaccia, e di conseguenza quali spese effettuare.

Si tratta di un percorso compatibile con tutte le altre priorità del Governo - perché non distoglieremo risorse da ciò che consideriamo importante per il benessere degli italiani - coerente con gli impegni internazionali dell'Italia, e coerente con la posizione che l'attuale maggioranza di Governo ha consacrato nel programma con il quale si è presentata davanti agli italiani. Perché senza difesa non c'è sicurezza e senza sicurezza non c'è libertà. E aggiungo, senza sicurezza e libertà non c'è benessere né prosperità.

Il Consiglio europeo si occuperà anche di ciò che sta accadendo in altre due aree strategiche per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa: il Nord Africa e il Sahel.

I violenti scontri a Tripoli delle scorse settimane dimostrano che non possiamo permetterci di trascurare la Libia. Ciò che accade in Libia ha immediate ripercussioni sulla sicurezza dell'Unione europea, e l'Italia è di gran lunga la Nazione più esposta a eventuali rischi e minacce.

Il quadro sul terreno resta tuttora molto fragile e imprevedibile e l'Italia sostiene pienamente gli sforzi per consolidare il cessate il fuoco attraverso il dialogo, ma crediamo che anche l'Unione europea debba esercitare tutta la sua influenza affinché le parti continuino a rispettare incondizionatamente la tregua, assicurando ogni sforzo per scongiurare che vi siano ulteriori vittime civili o danni alle infrastrutture.

Al tempo stesso dobbiamo lavorare per rilanciare un processo politico che conduca la Libia verso un assetto politico-istituzionale più stabile, e il ruolo delle Nazioni Unite resta ovviamente centrale, anche

per mediare le posizioni tra le istituzioni dell'Est e dell'Ovest e trovare un terreno concreto di confronto proattivo tra tutti gli attori coinvolti.

L'Unione europea deve usare la sua influenza e la sua forza per esercitare una pressione sui principali attori libici affinché collaborino con l'ONU senza precondizioni, anche perché una Libia debole e frammentata è destinata ad attrarre sempre più le ingerenze di potenze straniere portatrici di interessi strategici molto diversi dai nostri. Ma è essenziale che l'Europa sostenga la mediazione dell'ONU in maniera coesa e leale, superando le divisioni tra Stati membri che in passato hanno soltanto avvantaggiato attori ostili.

La stabilità della Libia e dei Paesi confinanti rappresenta un elemento determinante anche per il contenimento dei flussi migratori irregolari e per il contrasto dei traffici illeciti che attraversano il Mediterraneo centrale. È infatti nei vuoti di potere e nella debolezza delle istituzioni che si radicano le reti criminali e i trafficanti, che sfruttano instabilità e fragilità per alimentare circuiti migratori fuori controllo e forme di economia illegale che minacciano direttamente la nostra sicurezza.

E aggiungo che l'Est e il Sud della Libia sono già le principali teste di ponte della proiezione militare russa in Africa. C'è il rischio concreto che la Russia possa sfruttare l'instabilità attuale per rafforzarsi ulteriormente in Libia e quindi per rafforzarsi nel Mediterraneo. Siamo intenzionati a portare il tema in Consiglio europeo, per chiedere ai nostri partner e all'Unione di prestare maggiore attenzione a questa pericolosa dinamica.

Sul Sahel, a fronte del costante arretramento della presenza europea nel corso degli ultimi anni, l'Italia sostiene l'esigenza di un approccio flessibile e pragmatico che metta al centro i nostri comuni interessi strategici.

Anche nell'ottica di contenere la crescente influenza negativa di altri attori internazionali nella regione, sosteniamo in ambito UE il riavvio del dialogo politico, della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione in materia di sicurezza con tre Paesi centrali della regione come Mali, Burkina Faso e Niger, attualmente governati da giunte militari, usciti dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale e riunitisi nell'Alleanza degli Stati del Sahel.

Su queste linee, stiamo contribuendo attivamente alle discussioni in corso su un "rinnovato approccio dell'UE per il Sahel", affinché prevalga una linea pragmatica di re-ingaggio e di dialogo, anche critico, sui temi del ritorno all'ordine costituzionale. A riprova di questo impegno, l'Italia - unico tra gli Stati occidentali - mantiene con la MISIN in Niger una collaborazione militare bilaterale nell'area, anche nell'ottica di assicurare una maggiore profondità strategica del Fianco meridionale della NATO. E proprio grazie al ruolo privilegiato dell'Italia, ritengo che la nostra Nazione potrebbe porsi come mediatore tra i paesi del Sahel e quelli occidentali interessati a ottenere nuovamente una loro presenza, attraverso un processo virtuoso e concordato.

Al Consiglio europeo faremo nuovamente il punto sull'attuazione delle politiche dell'Unione europea in ambito migratorio. Una discussione che cade nel quarantesimo anniversario del Trattato di Schengen che, se da un lato ha garantito una libertà per noi oggi irrinunciabile, come quella di poterci muovere senza barriere all'interno dell'UE dall'altro ha visto per troppo tempo sottovalutato e non pienamente attuato il suo secondo pilastro: quello della difesa e della protezione dei confini esterni dell'Unione e, conseguentemente, della riaffermazione del sacrosanto principio secondo il quale spetta agli Stati decidere chi può entrare all'interno dei propri territori, e non certo alle mafie dei trafficanti di esseri umani.

Sono molto fiera del lavoro fatto su questa materia anche a livello di G7, dove non a caso è stato affidato all'Italia il compito di coordinare il tavolo tematico sull'immigrazione e la lotta globale contro il traffico di esseri umani. Un formato che dà seguito al lavoro della Presidenza italiana del G7 dello scorso anno.

Il documento finale del G7 sull'immigrazione sposa in pieno la nostra linea, ovvero la necessità di una immigrazione regolamentata, di una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani - soprattutto seguendo il principio "follow the money", che abbiamo imparato

da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - e di una cooperazione tra pari con i Paesi di origine e di transito, strategia alla base degli accordi bilaterali che abbiamo siglato, nonché ovviamente del Piano Mattei per l'Africa e del Global Gateway della UE.

E proprio sulla sinergia tra le due piattaforme, Piano Mattei e Global Gateway, la scorsa settimana - insieme alla Presidente della Commissione europea - abbiamo ospitato a Roma una conferenza internazionale nella quale abbiamo annunciato nuovi impegni verso il continente africano. Il Piano Mattei, insomma, non è più una strategia solo italiana.

Come sapete, negli ultimi due anni - su spinta italiana - c'è stato a Bruxelles un deciso cambio di passo in materia migratoria. L'attenzione, ora, è tutta rivolta alla dimensione esterna, ai partenariati paritari, al nuovo Regolamento per rendere più efficaci i rimpatri e al nuovo patto migrazione e asilo, alla cui attuazione gli Stati membri stanno lavorando in vista dell'entrata in vigore. Senza dimenticare le cosiddette soluzioni innovative, concetto anch'esso introdotto dall'Italia con il protocollo Italia Albania.

Attorno a questa strategia complessiva - che include i concetti rafforzati di Paese sicuro di origine e di Paese terzo sicuro ma, anche, in prospettiva la creazione di centri di rimpatrio europei in Paesi terzi - è oggi riunita la stragrande maggioranza degli Stati membri, e il risultato è che la Commissione, in questi ultimi mesi, ha presentato diverse proposte legislative concrete su queste materie. Voglio ricordare ad esempio la lista europea di Paesi di origine sicura, che fa giustizia di tante, troppe, decisioni dettate da una distorta lente ideologica alle quali abbiamo assistito, per mesi, qui in Italia. Toccherà ora ai legislatori europei, Consiglio e Parlamento, portare avanti rapidamente i relativi negoziati.

L'Italia è stata ed è all'avanguardia in questo dibattito e sempre molto esigente sull'attuazione pratica di quanto deciso, e, ovviamente, anche in occasione di questo Consiglio si riunirà il gruppo di lavoro sull'immigrazione che abbiamo promosso insieme a Danimarca e Paesi Bassi, e che ormai rappresenta ampiamente la maggioranza degli Stati membri, tenuto conto che ora anche la Germania ha deciso di farne parte.

Sempre con il Primo Ministro danese Mette Frederiksen, e altri sette leader europei - che sono certa aumenteranno, data la recente adesione del Primo Ministro ungherese e l'interesse crescente che registriamo sull'iniziativa - vogliamo continuare a cercare soluzioni sempre più efficaci. Per questo, lo scorso 22 maggio, abbiamo firmato una lettera aperta con la quale chiediamo di aprire una riflessione di alto livello sul tema delle Convenzioni internazionali alle quali siamo legati, e sulla capacità di quelle Convenzioni, a distanza di diversi decenni da quando sono state adottate, di affrontare efficacemente le questioni del nostro tempo. A partire proprio dal fenomeno migratorio.

Ovviamente, la riflessione che proponiamo non ha l'obiettivo di indebolire convenzioni o i valori che incarnano. Il nostro obiettivo è, al contrario, rafforzarli, perché adattandone l'applicazione a una realtà che è cambiata, non faremmo altro che rendere quei testi più aderenti ai bisogni e alle richieste dei cittadini.

In troppi casi, l'applicazione di alcuni principi ha prodotto risultati incomprensibili ai più. Penso, ad esempio, ai casi nei quali, in applicazione della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, viene impedito alle Nazioni parte di espellere stranieri che si sono macchiati di crimini particolarmente gravi, per poter difendere la sicurezza dei propri cittadini.

La tutela di profughi e rifugiati va ripensata per renderla più efficace e meno ipocrita, e questo può vuoi dire una accoglienza minore sui nostri territori ma anche certamente un maggiore sostegno nelle aree di crisi.

Abbiamo preso atto della disponibilità del Segretario generale del Consiglio d'Europa di approfondire questi temi, e con i nostri partner intendiamo avviare una discussione politica seria, ma anche analizzare tutti gli strumenti giuridici a disposizione, perché, come ha detto lo stesso Segretario generale, non ci devono essere tabù sulla possibilità di aggiornare alcuni aspetti della Convenzione.

Il Consiglio europeo farà il punto anche sui progressi nel processo di allargamento, quella che a me

piace definire riunificazione dell'Europa, con un focus particolare dedicato ai Balcani Occidentali e alla Moldova.

L'Unione europea ha lasciato per troppo tempo un vuoto nei Balcani Occidentali, che altri attori internazionali hanno, come sempre accade, tentato di colmare. Ma queste Nazioni non sono semplici "vicini".

I Balcani non si trovano ai margini dei confini europei o addirittura al di là del nostro Continente. Si trovano nel cuore del nostro Continente, sono la regione di cerniera tra l'Est e l'Ovest, tra quelli che San Giovanni Paolo II amava definire i due "polmoni" d'Europa. Per questo motivo, l'Italia è impegnata a Bruxelles a far valere un approccio strategico ai Balcani Occidentali che tenga conto, pur nella complessità delle sfide che l'area presenta, della necessità di fornire a questi Paesi una chiara prospettiva di integrazione nell'Unione europea.

È evidente come l'allargamento porti con sé nuove sfide alle quali dovremo essere capaci di rispondere, ma io rimango convinta che l'integrazione europea dei Balcani Occidentali - così come verso Est - rappresenti anche un investimento strategico nella sicurezza stessa dell'Europa, ancor più alla luce di ciò che sta accadendo ai nostri confini.

Albania e Montenegro sono "corridori di punta" nella regione. Dobbiamo consolidare i loro progressi, anche per favorire la ripresa del percorso europeo degli altri candidati, a partire dalla Serbia. E In questo contesto, è fondamentale continuare ad attuare il Piano di crescita per i Balcani Occidentali, per sostenere le riforme e il cammino verso la famiglia europea.

Il 4 luglio si svolgerà, poi, il Primo Summit UE-Moldova, fondamentale per approfondire il Partenariato tra Chisinau e Bruxelles, in settori di interesse comune e ad alto valore aggiunto come sicurezza e difesa, migrazione, energia, digitale, trasporti e competitività, mentre prosegue il percorso per l'adesione della Moldova alla UE.

Infine, il Consiglio europeo sarà l'occasione per discutere anche dei passi avanti fatti sui temi della competitività dal Consiglio dello scorso marzo, quando i nostri lavori si sono concentrati su materie come l'urgenza della semplificazione, la necessità di un'energia disponibile per tutti, e al giusto prezzo, e l'adeguatezza degli investimenti necessari.

Sosteniamo e incoraggiamo gli sforzi di semplificazione profusi dalla Commissione attraverso i diversi Pacchetti Omnibus che sono stati presentati, e che sono attualmente in fase di discussione. Se qualche anno fa il fardello delle complicazioni che ci sfamo autoimposti era da considerarsi un errore, nell'attuale scenario quell'errore diventa imperdonabile. Il mondo intorno a noi cambia, e corre, e non possiamo essere competitivi se ci costringiamo a correre con un inutile masso sulle spalle.

Strumenti normativi come le direttive sulla sostenibilità delle imprese stanno dimostrando i propri evidenti limiti, e come Governo stiamo lavorando, come sempre, a tutela della competitività delle nostre imprese. Così come sulle proposte per semplificare i finanziamenti europei, la Politica Agricola Comune, o creare una nuova categoria di imprese a media capitalizzazione con regime semplificato.

Abbiamo, inoltre, accolto con interesse la Comunicazione della Commissione sulla Strategia per il Mercato unico, che è in linea con le aspettative e le priorità individuate dall'Italia. Dobbiamo continuare ad insistere sulla semplificazione, armonizzare le regole per la circolazione di beni e servizi, mettere al centro le PMI e facilitare la digitalizzazione.

Guardiamo con altrettanto interesse alla Comunicazione della Commissione sulla strategia UE "Startup e Scaleup", che si pone come obiettivo quello di rendere l'Europa il luogo dove far crescere imprese innovative.

Ci attendiamo, ora, dalla Commissione, proposte di azioni serie ed efficaci per far tornare l'Europa al centro dell'innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda il settore automobilistico europeo, sappiamo che è un settore che sta attraversando una crisi profonda, e sappiamo che quella crisi ci impone di rispondere con coraggio. Il Governo lo sa

molto bene: da tempo insistiamo sulla necessità di un radicale cambio di rotta e di un piano per garantirne il futuro del settore, a partire dal superamento degli aspetti più surreali del Green Deal. È grazie anche al nostro instancabile impegno - dimostrato tra l'altro dal non-paper promosso insieme alla Repubblica Ceca e altri partner europei per una nuova politica europea per l'automotive - che la Commissione europea ha presentato il Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo, di cui è necessario garantire una rapida attuazione.

Occorre un quadro normativo chiaro e prevedibile, un vero sostegno alla filiera europea, compresa quella per la produzione di batterie, e occorre assicurare condizioni di parità con i mercati internazionali, per esempio attraverso accordi con partner affidabili.

Abbiamo, in particolare, sostenuto la decisione di introdurre flessibilità per consentire ai produttori di automobili di evitare costose multe e scongiurare fenomeni di

"pooling" - vale a dire l'alleanza di comodo con altri costruttori, spesso stranieri, per compensare le emissioni di CO₂ - che comportano inevitabili danni alla competitività dell'industria europea.

Tuttavia, nel settore automobilistico continua a mancare un solido e inequivocabile riferimento alla neutralità tecnologica, nonostante l'ultimo Consiglio europeo di marzo abbia richiamato questo concetto tra i principi alla base di un mercato unico e un'industria più competitivi, altro risultato che l'Italia può rivendicare con orgoglio.

Occorrerà quindi insistere, nell'ambito della più generale revisione della normativa su automotive, affinché tutte le tecnologie utili al processo di decarbonizzazione vengano prese in considerazione, tra cui i biocarburanti, e-fuels e idrogeno.

Proprio in questo senso, annuncio che sto lavorando insieme al presidente Macron e al cancelliere Merz per definire delle linee comuni a sostegno del settore automobilistico europeo. Penso che le nostre tre Nazioni, lavorando insieme, possano fornire uno stimolo fondamentale alla riflessione in corso.

In conclusione, onorevoli senatori, viviamo un periodo di grande tensione globale, nel quale è necessario mantenere il timone saldo e la rotta tracciata coerente.

E la rotta, per noi, è chiara: un'Italia protagonista in tutti i tavoli, costruttrice di ponti e di dialogo con tutti i partner, chiara nel suo posizionamento euroatlantico e mediterraneo, salda nella guida grazie a un Governo che ha messo finalmente al centro l'interesse nazionale, e lo persegue ogni giorno, su ogni tema.

Forti delle nostre posizioni, della credibilità che ci siamo guadagnati con lealtà e franchezza, della visione che accumuna una maggioranza solida, e di un popolo italiano, che rappresentiamo, ancora capace di stupire il mondo, continueremo a lavorare senza risparmiarci, senza condizionamenti e senza paura, come sempre nell'esclusivo interesse dell'Italia.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1518

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premessi che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati

nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario"; considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di quattro articoli, è finalizzato a riformare il sistema di accesso, di valutazione e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori a tempo determinato;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,

ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1518:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;

- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, La Pietra, Marti, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Leonardi e Testor, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere;

Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Nave, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro), nella seduta del 18 giugno 2025, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00022 sull'assoggettamento al pagamento IMU degli immobili del Terzo settore adibiti a strutture socio-assistenziali (*Doc. XXIV, n. 29*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Squeri Luca, Caramanna Gianluca, Andreuzza Giorgia, Cavo Ilaria, Gusmeroli Alberto Luigi, Casasco Maurizio, Barabotti Andrea, Schiano Di Visconti Michele, Toccalini Luca, Comba Fabrizio, Polidori Catia, Antoniozzi Alfredo, Di Mattina Salvatore Marcello, Pietrella Fabio, Colombo Beatriz, Giovine Silvio, Maerna Novo Umberto

Istituzione della Giornata della ristorazione (1551)

(presentato in data 20/06/2025)

C.1672 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro della cultura

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106 (1547)

(presentato in data 19/06/2025);

senatori Minasi Tilde, Bergesio Giorgio Maria, Cantù Maria Cristina

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione alla continuità affettiva degli affidi (1548)

(presentato in data 19/06/2025);

senatori Di Girolamo Gabriella, Marton Bruno, Cataldi Roberto

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei suicidi tra i componenti delle Forze di polizia (1549)

(presentato in data 19/06/2025);

senatori Lombardo Marco, Calenda Carlo

Norme in materia di corsi di primo soccorso (1550)

(presentato in data 19/06/2025);

senatori Malan Lucio, Romeo Massimiliano, Gasparri Maurizio, Salvitti Giorgio

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1552)

(presentato in data 20/06/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Ministro dell'università e della ricerca Bernini Anna Maria

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (1518)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/06/2025).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 17 giugno 2025, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final), approvato, nella seduta dell'11 giugno 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 58) (Atto n. 810).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 20 giugno 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina della dottoressa Rosanna Giudice a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena (n. 93).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e

integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Cosimo Giuseppe Tolone, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 18 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine:

- del dottor Rosario Antonio Gurrieri a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (n. 93);
- del professor Francesco Benevolo a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (n. 94);
- dell'avvocato Giovanni Gugliotti a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio (n. 95);
- dell'avvocato Matteo Paroli a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (n. 96);
- dell'avvocato Davide Gariglio a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (n. 97);
- del dottor Bruno Pisano a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale (n. 98);
- del professor avvocato Francesco Mastro a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (n. 99).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 18 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché dell'ingegner Michele Ennas, del dottor Massimo Iannetta, del dottor Gian Piero Joime e del dottor Claudio Pioli a componenti del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia (n. 100).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 19 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, riferita agli anni 2020-2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXLVIII*, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 31).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXX*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 giugno 2025, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione inerente alla procedura d'infrazione n. 2025/4004, concernente la non conformità della legislazione italiana alla direttiva 2007/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 50/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una via europea prevedibile e comune per il futuro degli Ucraini presenti nell'UE (COM(2025) 649 definitivo), alla 1a e alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il patto europeo per gli oceani (COM(2025) 281 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Semestre europeo 2025 - Pacchetto di primavera (COM(2025) 200 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - NextGenerationEU - La strada verso il 2026 (COM(2025) 310 definitivo), alla 4a e alla 5a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto - Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo stato di Schengen del 2025 (COM(2025) 185 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2026 (COM(2025) 296 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2025, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa ad una causa in cui la Repubblica italiana è parte, che è deferita, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente, competenti per materia:

sentenza della Corte (Decima sezione) dell'8 maggio 2025, cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24, L.T. s.s. (C-212/24), A.M. (C-226/24), XXX (C-227/24) contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'intervento di: Agenzia delle entrate - Riscossione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Firenze. Politica sociale - Lavoro a tempo determinato - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale - Ambito di applicazione - Nozione di "condizione di impiego" - Operai agricoli a tempo determinato -

Contributi previdenziali calcolati in funzione delle retribuzioni - Retribuzioni degli operai agricoli a tempo determinato stabilite in funzione delle ore di lavoro giornaliero prestate - Retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato stabilite in funzione di un orario di lavoro giornaliero forfettario (*Doc. XIX, n. 67*).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 19 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Istituto nell'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXCVII, n. 3*).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 83 del 20 maggio 2025, depositata il successivo 20 giugno 2025, con la quale dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 583-quinquies, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione» (*Doc. VII, n. 130*) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, il parere reso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nell'adunanza del 9 giugno 2025, in merito al disegno di legge S. 1457 recante: «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» (vd. atto Camera n. 1621).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 809).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti. Deferimento

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti della regione Emilia-Romagna, concernenti:

- "Risoluzione per impegnare la Giunta ad esprimere pieno sostegno e gratitudine alle Forze dell'Ordine, impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini e a mantenere le condizioni nelle quali possono concretizzarsi i diritti costituzionali dei singoli e il progresso della collettività". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (n. 30);
- "Risoluzione per impegnare la Giunta ad intervenire urgentemente presso i Presidenti di Camera e Senato per esprimere l'assoluta contrarietà al decreto-legge «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario» e per chiedere che non venga convertito in legge". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (n. 31);
- "Sessione europea 2025. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea". Il predetto voto è stato trasmesso, ai

sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 32).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 19 giugno 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne (COM(2025) 262 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 giugno 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Croatti, Nave e Damante hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01955 del senatore Turco.

Interrogazioni

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* -
Premesso che:

Versalis è la società chimica del gruppo ENI impegnata nei settori della petrolchimica e che opera a livello nazionale e internazionale nei settori della chimica di base e degli intermedi, delle materie plastiche, delle gomme e della chimica da fonti rinnovabili;

la scorsa settimana, a seguito di un incontro tra ENI e sindacati concernente l'organizzazione lavorativa sul sito Versalis di Porto Marghera, si è appresa la volontà aziendale di portare ad un accorpamento di alcuni reparti con un conseguente esubero di 32 unità tra lavoratori giornalieri e turnisti;

a seguito di questa proposta, le rappresentanze sindacali aziendali si sono dette indisponibili a proseguire il confronto vista anche l'assenza di risposte rispetto ad una serie di criticità sollevate dai sindacati;

successivamente all'incontro, l'azienda ha comunicato via *e-mail* alle rappresentanze sindacali unitarie due progetti di riorganizzazione riguardante esercizio e servizi tecnici che comporterebbero un esubero di 49 unità;

la situazione desta forte preoccupazione tra i lavoratori in quanto il processo di riorganizzazione cui punta l'azienda potrebbe prevedere ulteriori importanti esuberi lavorativi;

il rischio è che l'intera realtà Versalis di Porto Marghera sia destinata a spegnersi senza prospettive industriali;

il quadro complessivo è ancora più allarmante in quanto fino ad oggi il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ha in ogni circostanza sostenuto nei confronti delle organizzazioni sindacali la validità del piano di ENI;

le organizzazioni sindacali a fronte di queste prospettive assolutamente poco rassicuranti chiedono la convocazione di un tavolo governativo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati;

se intendano convocare, con urgenza, un tavolo di confronto in sede ministeriale al fine di sospendere la riorganizzazione e i licenziamenti in atto nel sito Versalis di Porto Marghera e affrontare tutti i nodi relativi alle prospettive industriali e produttive del sito e favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

(3-01984)

[PATUANELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

circa 1.100 lavoratrici e lavoratori sono attualmente impiegati, attraverso contratti di somministrazione, presso prefetture e questure su tutto il territorio nazionale, contribuendo in modo determinante alla gestione di procedure amministrative connesse all'immigrazione, tra cui il rilascio, rinnovo e aggiornamento dei permessi di soggiorno, pratiche di cittadinanza e ricongiungimenti familiari;

tali lavoratori operano attraverso contratti di somministrazione gestiti da un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) composto dalle agenzie per il lavoro Adecco e Randstad, attualmente affidatarie del servizio a seguito di gara pubblica;

le suddette agenzie hanno recentemente presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per contestare le proroghe disposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che avevano l'obiettivo di garantire la continuità occupazionale e la stabilità dei servizi fino all'aggiudicazione del nuovo appalto;

secondo le principali organizzazioni sindacali di categoria, la motivazione del ricorso sarebbe legata a presunte perdite economiche per le agenzie, derivanti da un'offerta economica troppo bassa, accettata comunque volontariamente in sede di gara; si tratterebbe, pertanto, di una valutazione errata da parte del RTI, che ora si ripercuote sui lavoratori e sul funzionamento della macchina amministrativa;

tale scelta sta determinando gravi ricadute sul piano occupazionale, esponendo centinaia di lavoratori precari al rischio di perdita del posto di lavoro e mettendo a rischio la continuità di servizi pubblici essenziali, con potenziali gravi disagi per le persone migranti e per l'efficienza del sistema amministrativo;

nel solo 2023 sono stati rilasciati o rinnovati oltre 280.000 permessi di soggiorno in Italia (dati del Ministero dell'interno), e la presenza di personale somministrato ha rappresentato un supporto operativo indispensabile per reggere il carico amministrativo derivante da flussi in costante crescita, anche a seguito dei decreti flussi e delle nuove esigenze di protezione internazionale;

la vicenda evidenzia una profonda criticità strutturale: lo Stato si affida a fornitori privati per funzioni strategiche ma, in assenza di adeguate garanzie, il rischio d'impresa viene scaricato sui lavoratori e sul sistema pubblico;

si tratterebbe di una situazione paradossale e preoccupante, nella quale operatori privati, pur agendo per conto dello Stato, antepongono logiche speculative alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla funzionalità di servizi essenziali per l'interesse generale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta e se ne abbiano valutato le ricadute occupazionali e di sistema;

quali iniziative urgenti intendano adottare, ciascuno per le parti di competenza, per tutelare i diritti e l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, anche in considerazione della loro esperienza maturata nei settori delicati della gestione migratoria;

se non ritengano opportuno promuovere un tavolo di confronto tra le parti coinvolte (inclusi i rappresentanti delle agenzie, dei sindacati e dell'amministrazione) volto ad individuare soluzioni condivise per la tutela del lavoro e del servizio pubblico;

se il Ministro dell'interno non ritenga necessario intervenire per garantire la continuità dei servizi amministrativi presso prefetture e questure, evitando interruzioni che potrebbero compromettere il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno.

(3-01985)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura.* - Premesso che:

l'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a

verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'Erario, procedendo, in caso positivo, alla sospensione e al pignoramento delle somme in favore di Agenzia delle entrate-riscossione;

nel settore della cultura e dello spettacolo, tale disposizione non è stata applicata fino al 2025, in forza della circolare n. 96438 del 10 ottobre 2008 della Ragioneria generale dello Stato, che introduceva una deroga operativa giustificata dall'"evidente prevalente interesse pubblico" dei contributi erogati dal Ministero della cultura;

tali contributi sono destinati a finanziare attività di rilievo pubblico (cinema, teatro, musica, danza, *festival*, audiovisivo), sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, non liberamente disponibili dal beneficiario, e sono erogati in base a normative settoriali;

la Corte di cassazione (sent. n. 4875/2015) ha chiarito che i contributi pubblici vincolati non sono soggetti a pignoramento, in quanto "non rappresentano somme nella libera disponibilità" del soggetto beneficiario;

la Corte dei conti, in molteplici pronunce, ha affermato l'impignorabilità di fondi pubblici quando essi siano finalizzati a uno scopo pubblico specifico, ritenendo prevalente l'interesse generale sottostante;

il Consiglio di Stato (sez. IV, parere n. 1542/2019) ha ribadito che l'applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 deve essere coerente con la natura del pagamento e la finalità del contributo, soprattutto se destinato a servizi o funzioni pubbliche;

secondo quanto risulta all'interrogante, in data 19 marzo 2025, l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato alla Direzione generale Spettacolo e alla Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura che non considera più applicabile la deroga del 2008, imponendo di fatto l'applicazione generalizzata del suddetto art. 48-*bis* anche ai contributi culturali;

tale svolta, avvenuta in assenza di modifica legislativa, ha già prodotto blocchi nei pagamenti e primi pignoramenti, con gravi conseguenze per la continuità di attività culturali, in particolare per le piccole realtà locali, le associazioni e i soggetti *non profit*;

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;

l'articolo 97 della Costituzione prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo confermino l'applicabilità dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche ai contributi pubblici vincolati alla cultura, e se tale interpretazione sia supportata da pareri giuridici specifici o nuove disposizioni normative;

quali siano le ragioni giuridiche e amministrative a fondamento del superamento della citata circolare n. 96438 del 2008, e se tale nuova prassi sia stata sottoposta a verifica costituzionale o interministeriale;

se siano state valutate le conseguenze pratiche e costituzionali derivanti dalla pignorabilità di fondi destinati a finalità pubbliche culturali, in rapporto agli articoli 9, 97 e 3 della Costituzione;

quali misure urgenti si intendano adottare per evitare che l'automatismo del pignoramento fiscale paralizzi attività culturali strategiche per la coesione sociale e lo sviluppo del territorio, in particolare nei confronti dei soggetti minori e *non profit*;

se il Governo intenda valutare l'introduzione di una norma interpretativa o innovativa, che confermi l'impignorabilità (o una soglia di salvaguardia) dei contributi pubblici vincolati per finalità culturali, in modo da garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.

(3-01986)

[TAJANI](#), [MISIANI](#), [CAMUSSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

a partire dal 2025, grazie a quanto previsto dall'articolo 1, comma 56, lettera *b*), della legge n. 207 del 2024, i contribuenti che hanno sostenuto spese rientranti nel "Superbonus" nel corso del 2023, possono scegliere di spalmare la detrazione fiscale in 10 rate annuali di pari importo, invece delle 4 previste inizialmente;

questa opzione rappresenta un vantaggio sia per il bilancio pubblico, che vede alleggerire il carico fiscale annuo diluendo il beneficio in un arco temporale più lungo, sia per i contribuenti che hanno redditi troppo bassi o che prevedono una riduzione delle proprie imposte nei prossimi anni. Per questi soggetti, il mantenimento della ripartizione in sole quattro annualità rischia di rendere inutilizzabile parte del beneficio fiscale, mentre con la dilazione decennale aumenta notevolmente la possibilità di sfruttare interamente la detrazione sulle spese sostenute;

l'applicazione concreta della nuova opzione di ripartizione in 10 anni non è stata finora possibile in quanto i *software* dell'Agenzia delle entrate e le specifiche tecniche per l'invio telematico delle dichiarazioni non erano ancora stati aggiornati per gestire questa novità;

per consentire la presentazione della dichiarazione integrativa del modello "Redditi Persone Fisiche 2024", relativa ai redditi 2023, con cui esercitare l'opzione per la ripartizione in 10 rate di pari importo, si è resa necessaria la modifica del modello stesso, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche;

l'ultimo aggiornamento rilasciato dall'Agenzia in data 12 giugno 2025 ha reso disponibile tutto il necessario per l'esercizio dell'opzione da parte dei contribuenti, ma il ritardo cumulato rischia di ripercuotersi negativamente sui potenziali beneficiari;

le *software house*, infatti, dispongono di un tempo estremamente ridotto per adeguare i *software* in uso al fine della preparazione dei modelli necessari alla presentazione della domanda di ripartizione della detrazione, in quanto il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo 2024 è fissato al 30 giugno 2025,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 56, lettera *b*), della legge n. 207 del 2024 e consentire a tutti i contribuenti che ne facciano richiesta di esercitare l'opzione del riparto della detrazione per le spese del "Superbonus" in dieci rate annuali in luogo delle quattro previste inizialmente;

se, a tal fine, intenda prevedere una proroga della scadenza entro la quale i contribuenti interessati devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta emersa dalla dichiarazione integrativa, che vada oltre il termine previsto del 30 giugno 2025, in modo da consentire alle *software house* di poter adattare i propri sistemi in uso all'ultimo aggiornamento rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

(3-01987)

[SCURRIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il Fondo Nuove Competenze, istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, rappresenta uno strumento di finanziamento per la formazione dei lavoratori durante l'orario di lavoro, attraverso il rimborso alle aziende dei costi relativi alle ore dedicate alla formazione;

tale fondo è destinato alle imprese italiane che, previa stipula di un accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro, si impegnano a formare i propri dipendenti entro termini definiti e, a seguito della rendicontazione, ricevono dall'INPS un contributo proporzionale al costo lordo orario dei lavoratori coinvolti;

la terza e attuale edizione del Fondo, chiamata anche "Competenze per le Innovazioni", è stata avviata con il decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, che ha approvato l'avviso "Fondo Nuove Competenze per le Innovazioni";

tale avviso ha fissato il periodo per la presentazione delle domande di accesso al fondo dal 10 febbraio 2025 al 10 aprile 2025;

considerato che:

l'attuale edizione del Fondo Nuove Competenze, a causa delle novità introdotte, sta generando significative problematiche. In particolare, l'avviso prevede che gli accordi collettivi di rimodulazione degli orari, per le aziende iscritte a un fondo interprofessionale per la formazione continua, debbano essere redatti secondo le regole di tale fondo o, in alternativa, corredati da un accordo integrativo di condivisione del piano, siglato secondo i protocolli previsti dallo specifico fondo interprofessionale;

i fondi interprofessionali hanno adottato tempistiche e regole di presentazione molto diverse, senza un sistema di coordinamento efficace tra i fondi stessi e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, creando notevoli difficoltà operative per le aziende e gli enti formativi;

i regolamenti dei fondi interprofessionali, emanati a breve distanza l'uno dall'altro e a ridosso della data di presentazione dei progetti al Ministero, presentano regole differenti e, nel caso di alcuni tra i fondi più importanti a livello nazionale, particolarmente stringenti, tra cui l'obbligo di firma congiunta, sull'accordo di condivisione del piano, di tutte le parti sociali e datoriali costitutive del fondo (CGIL, CISL, UIL, nonché le confederazioni di riferimento come Confindustria e Confcommercio) e l'eliminazione dell'istituto del silenzio assenso;

per l'attuale fase di presentazione dei progetti ai fondi interprofessionali, la circostanza della mancata firma anche di una sola sigla sindacale o datoriale, che può essere determinata anche da fattori totalmente estranei a un giudizio di condivisione nel merito del piano formativo, determina automaticamente la decadenza dell'istanza, con la conseguenza di una perdita di un duplice contributo economico: quello del fondo interprofessionale e quello del Fondo Nuove Competenze;

ci si trova, dunque, in presenza della concentrazione di un potere ingiustificato in capo alle parti sociali e datoriali, privo di qualsivoglia contrappeso o possibilità di intervento da parte delle aziende e degli enti formativi;

gli enti formativi si sono così trovati costretti ad accelerare la preparazione della documentazione necessaria, al fine di garantire alle aziende la possibilità di accedere ai contributi del Fondo Nuove Competenze entro i termini previsti, evitando così la perdita di tali opportunità di finanziamento per la crescita delle competenze dei lavoratori, obiettivo cardine dello strumento del Fondo Nuove Competenze e degli stessi fondi interprofessionali per la formazione continua;

ciononostante, le aziende e gli enti si stanno trovando dinanzi a situazioni che, proprio in conseguenza della frequente difficoltà a ottenere riscontri da parte delle sigle sindacali e datoriali istitutive dei fondi interprofessionali, rischiano di pregiudicare l'accesso non solo al finanziamento del proprio fondo interprofessionale, ma anche del Fondo Nuove Competenze,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire una gestione efficace e coordinata delle tempistiche e delle procedure relative al Fondo, così da evitare ulteriori difficoltà per le aziende e gli enti formativi coinvolti;

come valuti l'ipotesi di estendere la possibilità di adesione al citato strumento di politica attiva, al fine di assicurare l'accesso al suddetto fondo a tutte quelle realtà che si stanno trovando dinanzi a chiusure da parte delle sigle sindacali e datoriali che, con gli attuali regolamenti di alcuni fondi interprofessionali, ne pregiudicano l'accesso.

(3-01988)

(già 4-02100)

[BASSO](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [CAMUSSO](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [IRTO](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [MANCA](#), [ROSSOMANDO](#), [MARTELLA](#), [VALENTE](#), [D'ELIA](#), [VERINI](#), [RANDO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in data 21 giugno 2025, il quotidiano "Il Sole-24 ore" ha pubblicato un'intervista ad Andrea Stroppa, informatico e referente in Italia dell'imprenditore Elon Musk, nella quale dichiara testualmente: "Da stamattina non faccio che ricevere messaggi da militari italiani che mi dicono: 'non è possibile', 'ci hanno superato tutti', 'abbiamo perso un'occasione fondamentale'";

tale affermazione farebbe esplicito riferimento a contatti diretti e ripetuti tra personale militare italiano e un soggetto privato, estraneo all'amministrazione pubblica e collegato a un operatore commerciale straniero, in relazione a decisioni strategiche nel settore delle telecomunicazioni satellitari;

qualora tali contatti fossero effettivamente avvenuti, a giudizio degli interroganti essi risulterebbero inopportuni sul piano istituzionale e potenzialmente in contrasto con i principi di neutralità, riservatezza e subordinazione dell'autorità militare al potere politico, come stabilito dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

in particolare, le disposizioni in materia disciplinano i doveri del personale militare in tema di riservatezza, comunicazione istituzionale, correttezza nei rapporti esterni e le modalità con cui le forze armate devono riferire esclusivamente per le vie gerarchiche e istituzionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle affermazioni riportate nell'intervista del 21 giugno 2025 e se possa confermare o smentire l'esistenza di comunicazioni dirette tra personale militare e il signor Andrea Stoppa;

quali iniziative intenda adottare, nel caso in cui tali affermazioni non risultassero veritiere, per garantire l'onorabilità del personale militare affinché non vi siano dubbi nell'opinione pubblica sulla piena adesione da parte delle forze militari italiane ai principi di neutralità, riservatezza e correttezza istituzionale, specie in relazione a interlocuzioni con soggetti privati e su temi afferenti alla sicurezza nazionale;

se si intenda riferire sullo stato delle scelte strategiche in materia di infrastrutture satellitari per la difesa e sul quadro di garanzie previste per assicurare che esse siano sotto la giurisdizione europea e compatibili con gli interessi di sicurezza nazionale come sta avvenendo nei principali Paesi europei, a partire da Francia e Germania.

(3-01989)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Biesse S.p.A., società multinazionale fondata a Pesaro e riferimento nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro, pietra e materiali avanzati, sta attraversando una fase di profonda crisi;

l'andamento del terzo trimestre 2024 ha spinto la società e le rappresentanze sindacali a stipulare contratti di solidarietà che coinvolgono oltre 1.500 lavoratori, la cui scadenza è prevista alla fine del mese di giugno 2025, in uno scenario già segnato da complessità crescenti rispetto allo scorso autunno; la situazione di Biesse S.p.A. non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di fragilità del sistema produttivo regionale, già duramente colpito dal declino e dalla perdita di importanti siti industriali;

considerato che la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali, nonché del patrimonio di competenze di cui sono portatori Biesse S.p.A. e i suoi lavoratori riveste carattere prioritario nel delicato quadro di incertezza attuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se, nell'ambito dei propri poteri di monitoraggio, mediazione e intervento, non ritenga opportuna la convocazione di un tavolo di confronto, aperto a tutti i livelli istituzionali e territoriali coinvolti, per la tutela dei livelli produttivi e occupazionali e la stima delle conseguenze sull'indotto marchigiano.

(4-02179)

[MAGNI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il personale precario degli sportelli immigrazione rischia di perdere il lavoro, perché le agenzie interinali Adecco e Randstad, da cui formalmente dipendono, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l'annullamento della proroga tecnica degli appalti con cui tali lavoratori continuano

ad operare all'interno di prefetture e questure;

tale ricorso, di cui i sindacati chiedono il ritiro, mette a rischio circa 1.200 lavoratori in tutta Italia, impiegati da anni in servizi essenziali per l'accoglienza e il rilascio di documenti alle persone migranti; se il Tribunale amministrativo regionale dovesse accogliere il ricorso, i contratti verrebbero interrotti entro fine giugno 2025, senza garanzie, né continuità, con tutte le intuibili conseguenze anche rispetto all'erogazione dei servizi offerti dagli sportelli immigrazione (rilascio di documenti, permessi di soggiorno);

la pronuncia è attesa per il prossimo 24 giugno e, in attesa della decisione, sono state organizzate diverse manifestazioni, nonché uno sciopero nazionale la prossima settimana,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende porre in essere al fine di trovare una soluzione, e definitiva, alla grave problematica esposta in premessa, riguardante lavoratori applicati ad un servizio tanto delicato e necessario;

se, in particolare, non ritenga che tali lavoratori precari, anziché permanere in regime di somministrazione, debbano essere finalmente internalizzati.

(4-02180)

[MAGNI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la Peg Perego, azienda *leader* nel settore della prima infanzia e dei giocattoli "made in Italy", ha comunicato la chiusura del 2024 in negativo ed un andamento delle vendite dei primi 5 mesi del 2025 in calo del 15 per cento rispetto ai primi 5 mesi del 2024, a causa dei dazi imposti dal mercato americano e dall'aumento della concorrenza cinese in Europa;

in particolare, l'azienda ha dichiarato la necessità di una riduzione dei costi, che comporterà il taglio di ulteriori 90 posti di lavoro;

i sindacati e le RSU sono a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici (l'80 per cento donne, 236 dipendenti in tutto, ma in altri tempi erano il doppio; personale, spesso, con più di 45 anni di età) e non accettano i licenziamenti annunciati, chiedendo all'azienda l'apertura di un tavolo di confronto per arrivare a soluzioni alternative ai licenziamenti;

da anni è stato chiesto alla direzione di diversificare la produzione (considerato l'aumento del dato della denatalità in Italia e negli altri Paesi industrializzati), invece l'unica scelta adottata è quella di aumentare l'importazione di prodotti finiti, messi a catalogo Peg Perego, e semilavorati dalla Cina: passeggini leggeri, seggiolini auto, sacche in tessuto per le carrozzine;

la questione dei licenziamenti alla Peg Perego sarà al centro dell'incontro tra azienda e sindacati fissato per il 9 luglio 2025; in tale sede, probabilmente, la procedura di licenziamento collettivo prenderà il via;

a parere dell'interrogante, è evidente la necessità di un piano industriale sostenuto da investimenti pubblici che punti all'innovazione, in tal modo tutelando occupazione e produzione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito in premessa;

se, in particolare, non ritenga di intervenire al più presto con iniziative per scongiurare i licenziamenti paventati dalla Peg Perego, tutelando occupazione e produzione.

(4-02181)

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute.* - Premesso che:

la provincia di Pavia risulta essere, in ambito nazionale, il territorio fra i più colpiti dall'emergenza della peste suina africana che, dal 2023, ha visto il costante propagarsi nella fauna selvatica. In particolare, risulta datato al 18 agosto 2023 il primo focolaio riconosciuto in un allevamento di piccole dimensioni a Montebello della Battaglia;

i capi suini allevati in provincia di Pavia sono passati da oltre 230.000 a meno di 80.000 ad agosto 2024, con una riduzione del 65 per cento del patrimonio zootecnico, in conseguenza delle attività di depopolamento degli animali infetti o potenzialmente infettabili;

per cercare di fare fronte a tale emergenza, le imprese agricole operanti in ambito suinicolo hanno sostenuto importanti investimenti, al fine di accrescere la propria biosicurezza così da cercare di garantire un elemento identitario per la provincia di Pavia, che contribuisce in modo importante al reddito agricolo prodotto a livello provinciale;

a distanza di due anni, molti allevatori attendono ancora di essere completamente indennizzati per i danni subiti a causa dell'abbattimento dei capi ed i ristori per i danni indiretti patiti dalle imprese agricole colpite dalla peste suina africana risultano essere fermi;

in particolare, secondo le fonti delle associazioni di categoria, risulterebbe che, sino ad oggi, le aziende suinicole a livello nazionale avrebbero ricevuto circa 10 milioni di euro di ristori, a fronte di una richiesta complessiva di indennizzo di circa 39 milioni;

a fronte di tale mancato riconoscimento, la situazione degli allevatori è ancora più grave se si pensa che si sono rese necessarie le richieste, da parte delle associazioni di categoria, di ulteriori misure compensative, quali la moratoria dei mutui esistenti e la possibilità di accesso alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori delle aziende colpite dalla peste suina africana, ricomprendendo anche gli operai agricoli a tempo determinato oltre ovviamente a tutte le ulteriori azioni necessarie per eradicare il fenomeno a più ampio raggio territoriale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza voglia adottare affinché si possa procedere alla corretta erogazione dei ristori, in particolare per il territorio della provincia di Pavia, a favore degli operatori del settore, nonché a favore del riconoscimento delle misure idonee a garantire il ripristino della piena attività degli allevatori interessati dalla PSA.

(4-02182)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la provincia di Verona, che conta quasi un milione di abitanti, segnala da tempo una grave carenza di personale e sedi di servizio dei Vigili del fuoco, e si ritiene che il grande servizio prestato regolarmente dal Corpo potrebbe essere migliorato nelle attività di pianificazione e gestione del soccorso;

nella città di Verona l'organico ad oggi è inferiore in rapporto al numero di cittadini e all'ampiezza del territorio, sia alle province del Veneto che alle 13 province italiane con una densità abitativa comparabile con quella della città di Verona;

Verona gode di un'unità di vigili del fuoco ogni 3.450 abitanti a differenza del resto del Veneto che ne detiene una ogni 2.500 abitanti, disparità che aumenta notevolmente confrontando i dati delle altre regioni italiane;

a questo si aggiunge la carenza delle sedi di servizio per un territorio come quello di Verona che presenta un vasto bacino di utenza: più volte è stata fortemente manifestata l'esigenza dell'istituzione di due distaccamenti a Villafranca e in Valpolicella;

Verona è una delle principali destinazioni turistiche in Italia, in particolare per il turismo internazionale e, inoltre, nel 2026 sarà coinvolta nella cerimonia di chiusura delle olimpiadi e in quella di apertura delle paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. È fondamentale che sia dotata di tutti gli strumenti per garantire la migliore capacità di intervento,

si chiede di sapere con quali azioni il Ministro in indirizzo, alla luce delle reali esigenze manifestate dalla città di Verona e in considerazione anche delle imminenti sfide connesse alle manifestazioni olimpioniche del 2026, intenda intervenire per supportare le attività di pianificazione e gestione del soccorso dei Vigili del fuoco, anche prevedendo un potenziamento dell'attuale organico e l'istituzione dei necessari distaccamenti.

(4-02183)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01986 del senatore Turco, sull'impignorabilità dei contributi pubblici vincolati alla cultura.

